SENATO DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA

N. 395

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 aprile 2026)

Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento

DRP/II/XIX/D187/26

Roma, 3 aprile 2026

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 27 marzo 2026, recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2024/1788/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 GIUGNO 2024, RELATIVA A NORME COMUNI PER I MERCATI INTERNI DEL GAS RINNOVABILE, DEL GAS NATURALE E DELL'IDROGENO, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA (UE) 2023/1791 E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2009/73/CE

Il Governo, tramite uno o più decreti legislativi, è autorizzato a recepire la direttiva 2024/1788/UE ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 91 del 13 giugno 2025 (legge di delegazione europea 2024), in particolare dall'allegato A, il quale ricomprende direttive che non necessitano di specifici principi o criteri direttivi di delega ai fini del loro recepimento nell'ordinamento nazionale.

La direttiva 2024/1788/UE modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e abroga la direttiva 2009/73/CE per quanto riguarda le norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno.

Il termine di recepimento entro il quale gli Stati membri dovranno conformare i propri ordinamenti a quanto disposto dalla direttiva è fissato al 5 agosto 2026.

La direttiva europea oggetto di recepimento rientra tra le iniziative per agevolare l'integrazione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio nonché dell'idrogeno nel sistema energetico, consentendo così l'abbandono graduale del gas di origine fossile, e a far sì che il gas rinnovabile, il gas a basse emissioni di carbonio e l'idrogeno possano svolgere un ruolo centrale nel raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050.

Di seguito sono illustrati i contenuti e le finalità delle singole disposizioni adottate in recepimento della direttiva 2024/1788/UE.

ART. 1 - Principi generali di organizzazione dei mercati del gas e dell'idrogeno

L'articolo, nel recepire le previsioni di cui all'articolo 3 della direttiva, ha l'obiettivo di delineare i principi fondamentali necessari per la creazione di mercati del gas naturale e dell'idrogeno realmente competitivi, incentrati sui clienti, flessibili e non discriminatori. In quest'ottica, si sottolinea la necessità che ciascun mercato sia regolato in base ai principi di libertà degli scambi transfrontalieri, integrazione e interconnessione con i mercati e le reti europee; l'articolo pertanto richiede la completa rimozione di qualsiasi barriera ingiustificata per i nuovi operatori, in aspetti come l'accesso alla rete, ai dati e alle procedure di cambio fornitore.

L'organizzazione del mercato deve essere allineata agli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) al fine di dare stabilità agli investimenti necessari per la transizione energetica, ed al fine dell'aumento della capacità di interconnessione di cui al Regolamento (UE) 2018/1999.

ART. 2 (art. 9 della direttiva) - Certificazione del gas rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio

L'articolo tratta delle modalità di certificazione del gas rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio e si intende tradurlo nello schema di decreto legislativo di recepimento ("*schema*") con il presente articolo.

Per la certificazione dei gas rinnovabili, l'articolo 9 della *direttiva* rimanda agli articoli 29, 29 bis e 30 della direttiva (UE) 2018/2001 (RED); conseguentemente il comma 1 del presente articolo dello *schema* menziona gli articoli 42, 42 bis e 43 del decreto legislativo n. 199/2021 di recepimento della RED; in particolare la direttiva RED ha, tra i suoi obiettivi, anche quello di garantire che i combustibili rinnovabili, sia di origine biologica che di origine non biologica (c.d. RFNBO), siano realmente sostenibili, dimostrando la conformità agli obiettivi climatici UE; per fare ciò, la RED introduce un sistema di certificazione che, attraverso criteri di sostenibilità, requisiti obbligatori e un sistema di equilibrio di massa, garantisce la tracciabilità della filiera; tale certificazione è necessaria tra l'altro per poter accedere agli incentivi, vendere i combustibili rinnovabili sul mercato europeo e concorrere al raggiungimento dei target specifici definiti dalla normativa unionale; i combustibili a basse emissioni di carbonio, non essendo considerati rinnovabili ai sensi della direttiva RED, ovvero diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato (che comunque rientrano nell'ambito di applicazione della RED), sono invece certificati sulla base delle previsioni di cui all'articolo 9 della *direttiva*, che è menzionato esplicitamente nel comma 1 dell'articolo in esame, in quanto prevede anche specifici compiti assegnati alla Commissione che, benché non traducibili nell'ordinamento italiano, sono comunque necessari a definire le modalità applicative delle procedure della certificazione.

L'esigenza di uno specifico articolo nella direttiva UE 2024/1788 sorge dal fatto che la categoria dei *combustibili a basse emissioni di carbonio,* esula dagli ambiti RED; essa non si basa sull'origine rinnovabile dell'energia (potendo piuttosto derivare da fonti fossili quale il gas naturale o l'energia elettrica non rinnovabile) ma sulla riduzione delle emissioni, lungo tutto il ciclo di vita, rispetto a un combustibile fossile di riferimento (che è il medesimo preso a riferimento per il computo della riduzione dei climalteranti degli RFNBO); al fine di dimostrare che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso dei *combustibili a basse emissioni di carbonio* sia almeno pari al 70%, la direttiva introduce per i low-carbon l'obbligo di dimostrare il rispetto di tale soglia, secondo la metodologia di computo, definita dalla Commissione con regolamento delegato (UE) 2025/2359 (menzionato al comma 6 dell'articolo in esame), e di utilizzare un sistema di equilibrio di massa in linea con l'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della RED (UE) 2018/2001 come per i gas rinnovabili.

Le due certificazioni, quella prevista nella RED (biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica, carburanti da carbonio riciclato) e quella prevista nella Direttiva UE 2024/1788 (combustibili a basse emissioni di carbonio) sono pertanto diverse nel contenuto, avendo finalità differenti ed applicandosi a diverse categorie di combustibili, ma allineate nel metodo; per questo motivo, nell'ottica dell'efficienza dell'azione amministrativa, nella trasposizione si è optato per estendere ai combustibili a basse emissioni di carbonio gli strumenti, già resi operativi dall'Italia, per garantire la robustezza dei sistemi di certificazione per i combustibili rinnovabili e i carburanti da carbonio riciclato ed in particolare:

- *il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato,* che si intende modificare con il presente *schema* per estenderne l'ambito di applicazione ai combustibili a basse emissioni di carbonio (comma 3 dell'articolo nello *schema*)

- il Comitato tecnico consultivo, di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che con l'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo n. 199/2021 aveva esteso le competenze, originariamente relative ai biocombustibili, anche ai combustibili rinnovabili di origine non biologica, tra cui l'idrogeno verde, e ai combustibili da carbonio riciclato e che ora si intende estendere anche ai combustibili a basse emissioni di carbonio (comma 8 e comma 9 dell'articolo nello *schema*)

Attraverso i suddetti strumenti, già collaudati, si intende garantire che gli operatori economici aderiscono ad un sistema di certificazione in grado di garantire l'affidabilità sia delle informazioni sulla soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 70 %, sia sul corretto uso della metodologia di computo, anche grazie ad un livello adeguato di verifica indipendente di parte (comma 4 dell'articolo nello *schema*); sembra utile notare che il decreto 7 agosto 2024 prevede già la possibilità per gli RFNBO di utilizzare sistemi di certificazione volontaria riconosciuti dalla Commissione e che con le modifiche di cui sopra si potrà procedere in modo analogo anche per i combustibili a basse emissioni di carbonio (comma 7 dell'articolo in esame).

Si recepisce inoltre la previsione che gli obblighi previsti dall'articolo si applicano indipendentemente dalla origine dei combustibili a basse emissioni e che un set minimo di informazioni (origine e tipo di materie prime) debba essere accessibile ai consumatori. (comma 5 dell'articolo*).*

Con il comma 6 si rende esplicito il rimando all'atto delegato della Commissione, previsto dall'articolo 9, comma 5 della *direttiva* ovvero al regolamento delegato (UE) 2025/2359. Si noti che per la *direttiva* con "*combustibili a basse emissioni di carbonio*" si intendono - si vedano le definizioni - sia "*i carburanti derivanti da carbonio riciclato (ai sensi dell'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001), sia l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e sia i combustibili sintetici liquidi e gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % rispetto al carburante fossile di riferimento*". Anche se il regolamento delegato (UE) 2025/2359 si riferisce nel titolo genericamente ai combustibili a basse emissioni di carbonio, in realtà, come esplicitato nel considerando (2) del medesimo Regolamento, esso non copre i carburanti derivanti da carbonio riciclato, che sono una sottocategoria dei combustibili a basse emissioni di carbonio, la cui metodologia di calcolo è definita invece dal regolamento delegato (UE) 2023/1185 che riguarda, tra l'altro, anche i carburanti rinnovabili di origine non biologica; al fine di evitare confusione, si è voluto dare evidenza di quanto sopra.

In aggiunta, con il comma 10, si impone, agli operatori economici che effettuano transazioni di gas rinnovabile o combustibili a basse emissioni di carbonio di inserire i propri dati nella banca dati dell'Unione europea istituita a norma dell'articolo 31 bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 o nelle banche dati nazionali che sono le collegate; questo obbligo rientra in un insieme di misure atte a garantire il tracciamento delle informazioni di sostenibilità dei prodotti, attraverso tutta la filiera.

ART. 3 - Diritti contrattuali di base

L'articolo introduce nel settore del gas naturale e dell'idrogeno una disciplina organica dei diritti contrattuali di base dei clienti finali, in attuazione dell'articolo 11 della Direttiva (UE) 2024/1788, assicurando un livello di tutela allineato a quello già previsto per il mercato elettrico.

Viene ribadito il diritto di tutti i clienti a essere riforniti da un fornitore di propria scelta. È inoltre riconosciuta la possibilità di avere più contratti di fornitura purché siano stabiliti i necessari punti di

connessione e misurazione, favorendo così una maggiore apertura concorrenziale e la diffusione di soluzioni contrattuali innovative.

L'articolo disciplina in modo puntuale il contenuto minimo dei contratti di fornitura, imponendo che le condizioni siano formulate in modo chiaro e comprensibile e che siano rese disponibili al cliente, prima della conclusione del contratto, tutte le informazioni essenziali relative all'identità del fornitore, ai servizi offerti, alla durata, alle modalità di rinnovo e di cessazione, agli eventuali indennizzi, alle caratteristiche ambientali dell'offerta e ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Prima della conclusione del contratto devono inoltre essere comunicate le informazioni relative agli eventuali prodotti o servizi legati o abbinati alla fornitura di gas, nonché un documento informativo di sintesi delle principali condizioni contrattuali e delle ulteriori condizioni contrattuali, redatto con linguaggio semplice e conciso. La previsione della nullità del contratto in caso di violazione degli obblighi informativi, operante esclusivamente a favore del cliente finale, rafforza in modo significativo l'effettività della tutela, assicurando coerenza con la ratio della direttiva.

Sono inoltre disciplinate le modalità di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, imponendo al fornitore specifici obblighi di comunicazione preventiva e trasparente, con indicazione delle ragioni, dei presupposti e dell'entità dell'eventuale adeguamento del prezzo. È riconosciuto al cliente il diritto di recedere senza oneri entro un termine congruo, quale strumento essenziale per preservare la libertà di scelta e la contendibilità del mercato. La norma assicura altresì la trasparenza dei prezzi e delle tariffe, imponendo l'indicazione chiara della natura fissa o variabile del corrispettivo, e garantisce la disponibilità di metodi di pagamento non discriminatori, evitando oneri sproporzionati o pratiche commerciali scorrette.

In coerenza con l'attenzione della direttiva per la protezione dei clienti vulnerabili e per il contrasto alla povertà energetica, la disposizione prevede specifici obblighi informativi in caso di rischio di disconnessione, imponendo ai fornitori di comunicare con adeguato anticipo le misure alternative disponibili, quali strumenti di sostegno, al fine di prevenire l'interruzione della fornitura per motivi economici.

Infine, viene attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente il compito di adeguare la disciplina regolatoria per rendere pienamente effettivi i diritti previsti dall'articolo con riferimento al settore della vendita di gas naturale, mediante l'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, di uno o più atti regolatori. La medesima Autorità applica inoltre le disposizioni del presente articolo al settore della vendita dell'idrogeno sulla base di criteri di gradualità, tenuto conto del livello di maturità del relativo mercato. Tale scelta riflette la diversa fase di sviluppo dei due mercati e garantisce un'applicazione proporzionata e progressiva dei diritti dei consumatori nel comparto dell'idrogeno.

ART. 4 - Diritto a cambiare fornitore

L'articolo dà attuazione all'articolo 12 della Direttiva (UE) 2024/1788**,** rafforzando il diritto dei clienti di cambiare fornitore nel mercato del gas naturale e dell'idrogeno quale presupposto essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno e per l'effettività della concorrenza nel segmento retail. Anche in questo caso, si tratta di previsioni in gran parte già previste dalla regolazione, in relazione al settore del gas naturale, in analogia alla disciplina del settore elettrico.

La disposizione riconosce in capo ai clienti il diritto di cambiare fornitore o partecipante al mercato senza discriminazioni connesse a costi, oneri o tempistiche e, comunque, entro un termine massimo di tre settimane dalla richiesta. La previsione mira a garantire certezza e rapidità nelle procedure di

switching, evitando che ritardi o ostacoli amministrativi possano comprimere la libertà di scelta del cliente. La norma assicura inoltre che il passaggio tra operatori avvenga secondo modalità semplici e trasparenti, garantendo continuità nella fornitura e adeguata informazione al cliente finale.

In linea con l'evoluzione digitale dei mercati energetici e con l'obiettivo europeo di ridurre le barriere tecniche al cambio di fornitore, è previsto che il processo tecnico di switching debba essere completato entro ventiquattro ore lavorative, secondo modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Tale intervento si pone in coerenza con quanto già previsto nel settore elettrico e contribuisce a rafforzare la contendibilità del mercato.

Particolare attenzione è riservata alla disciplina degli oneri connessi al recesso, attraverso la rimozione di ostacoli economici alla mobilità della clientela per favorire un mercato aperto e dinamico. Per i clienti civili e per le micro e piccole imprese, l'esercizio del diritto di recesso non può comportare alcun onere per cambio fornitore, anche nei casi in cui la fornitura sia abbinata a servizi o prodotti accessori. In via eccezionale, è consentita l'applicazione di oneri di risoluzione anticipata nei contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, qualora il cliente receda volontariamente prima della scadenza. Tale facoltà è subordinata a condizioni di trasparenza e proporzionalità: l'onere deve essere indicato in modo espresso e comprensibile già nella fase precontrattuale e nel contratto, deve essere specificamente approvato dal cliente e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal fornitore a seguito dello scioglimento anticipato.

L'articolo riconosce inoltre ai clienti civili il diritto di partecipare a programmi collettivi di cambio fornitore alle medesime condizioni previste per i cambi individuali, senza oneri aggiuntivi, valorizzando così strumenti di aggregazione della domanda che possono rafforzare il potere contrattuale dei consumatori e favorire offerte economicamente più vantaggiose.

Infine, è attribuito all'Autorità di regolazione il compito di assicurare l'attuazione delle disposizioni, anche mediante misure volte a prevenire comportamenti opportunistici connessi al cambio fornitore da parte di clienti morosi, nel rispetto delle garanzie previste in caso di contestazione o conciliazione delle fatture. L'Autorità è altresì chiamata a garantire adeguati strumenti informativi sul diritto di switching, anche attraverso gli sportelli informativi già previsti dalla normativa vigente.

Nel complesso, la norma rafforza la mobilità della clientela quale leva centrale per l'efficienza del mercato del gas naturale e dell'idrogeno, assicurando un equilibrato contemperamento tra tutela del consumatore, stabilità contrattuale e corretto funzionamento del sistema.

ART. 5 - Diritti e tutela dei consumatori in relazione alla graduale eliminazione del gas naturale

L'articolo 5 disciplina i diritti e le misure di tutela dei consumatori nell'ambito dei processi di graduale eliminazione del gas naturale, in coerenza con gli obiettivi di neutralità climatica e con l'impostazione della Direttiva (UE) 2024/1788**,** che richiama espressamente la necessità di accompagnare la transizione energetica con adeguate garanzie per i clienti finali, in particolare quelli vulnerabili. La disposizione è volta ad assicurare che l'abbandono progressivo del gas di origine fossile non produca effetti pregiudizievoli sui consumatori. A tal fine, viene attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente il compito di adottare uno o più provvedimenti diretti a garantire un processo trasparente, graduale e socialmente sostenibile. In primo luogo, è previsto che gli utenti della rete, i clienti finali e i soggetti interessati siano informati con adeguato anticipo in merito alla data prevista per la disconnessione, alle fasi del processo e al relativo calendario. La norma stabilisce inoltre che i clienti finali debbano ricevere informazioni sulle alternative sostenibili disponibili, in particolare sulle opzioni di riscaldamento a basse emissioni, e abbiano accesso a servizi di consulenza e ai meccanismi

di sostegno esistenti. Il coinvolgimento dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente e degli sportelli unici già previsti dalla normativa vigente mira a garantire un canale informativo istituzionale facilmente accessibile, in grado di accompagnare i clienti nel percorso di transizione.

È inoltre espressamente previsto che eventuali trasferimenti finanziari tra servizi regolamentati siano conformi al quadro europeo e non determinino discriminazioni tra categorie di clienti o tra diversi vettori energetici, in coerenza con quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/1789 in materia di mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno. La disposizione intende prevenire fenomeni di sussidi incrociati impropri o di aggravio tariffario sproporzionato a carico di determinate categorie di utenti, assicurando equità e trasparenza nel riparto dei costi della transizione.

Infine, la norma impone che, nella pianificazione e realizzazione del processo di graduale eliminazione del gas naturale, si tenga debitamente conto delle esigenze specifiche dei clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di povertà energetica. Tale previsione riflette il principio, più volte richiamato dalla direttiva, secondo cui la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato deve essere inclusiva e non lasciare indietro le fasce più esposte della popolazione, evitando che la riduzione delle infrastrutture del gas si traduca in un aumento degli oneri o in una riduzione dell'accesso ai servizi essenziali.

Nel complesso, viene introdotto un quadro di garanzie volto ad assicurare che i processi di dismissione o riconversione delle reti del gas naturale siano accompagnati da adeguate misure di informazione, sostegno e protezione, in modo da coniugare l'obiettivo della neutralità climatica con la tutela dei diritti dei consumatori e la coesione sociale.

ART. 6 - Clienti attivi sul mercato del gas naturale

L'articolo dà attuazione all'articolo 15 della Direttiva (UE) 2024/1788, introducendo nel mercato del gas naturale la figura del cliente attivo, in linea con l'evoluzione del sistema energetico verso modelli più partecipativi e decarbonizzati.

La disposizione riconosce ai clienti finali, ivi inclusi quelli appartenenti al settore agricolo e al settore pubblico, il diritto di operare in qualità di clienti attivi senza essere soggetti a procedure o oneri discriminatori o sproporzionati, né a oneri di rete non commisurati ai costi effettivi. È espressamente previsto che tali soggetti mantengano tutti i diritti riconosciuti ai clienti finali, così da evitare che l'esercizio di attività ulteriori rispetto al semplice consumo comporti una compressione delle tutele loro spettanti.
La norma definisce quindi il perimetro operativo del cliente attivo, prevedendo la possibilità di agire individualmente o in forma consorziata, di vendere sul mercato il gas rinnovabile autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale e di partecipare a meccanismi di efficienza energetica o di gestione della domanda. È altresì riconosciuta la facoltà di delegare a soggetti terzi la gestione tecnica degli impianti necessari allo svolgimento di tali attività, inclusi installazione, esercizio e trattamento dei dati, senza che ciò comporti l'attribuzione della qualifica di cliente attivo ai soggetti delegati. Tale previsione favorisce la diffusione di modelli organizzativi flessibili, consentendo ai clienti di avvalersi di operatori specializzati.
Al fine di garantire l'equilibrio del sistema, la disposizione chiarisce che i clienti attivi sono soggetti a oneri di rete trasparenti, non discriminatori e commisurati ai costi, in modo da assicurare un contributo adeguato alla copertura degli oneri complessivi del sistema. Essi sono inoltre finanziariamente responsabili degli eventuali squilibri apportati al sistema del gas naturale,

direttamente o mediante delega a un soggetto responsabile del bilanciamento, in coerenza con la disciplina europea in materia.

Ai clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio di gas rinnovabile è riconosciuto il diritto alla connessione alla rete entro un termine ragionevole, nel rispetto delle condizioni tecniche e regolatorie applicabili. La norma esclude inoltre che il gas immagazzinato e rimasto nella disponibilità del cliente possa essere assoggettato a una duplicità di oneri, inclusi quelli di rete, e vieta l'imposizione di requisiti autorizzativi o oneri sproporzionati. È infine consentita, ove tecnicamente possibile, la fornitura di più servizi contemporaneamente, favorendo così l'integrazione di funzioni diverse nell'ambito del sistema gas.

Nel complesso, l'articolo introduce un quadro normativo volto a favorire la partecipazione attiva dei clienti alla produzione e gestione del gas rinnovabile, assicurando al contempo equilibrio economico del sistema, neutralità concorrenziale e coerenza con le regole di bilanciamento e di ripartizione dei costi. La disposizione si inserisce nel più ampio processo di integrazione dei gas rinnovabili nel mercato interno e di progressiva trasformazione del ruolo del consumatore in soggetto attivamente coinvolto nella transizione energetica.

ART. 7 - Bollette e informazioni di fatturazione

L'articolo dà attuazione all'articolo 16 della Direttiva (UE) 2024/1788, disciplinando i diritti dei clienti finali in materia di bollette e informazioni di fatturazione, con l'obiettivo di garantire trasparenza, chiarezza e confrontabilità delle informazioni economiche, rafforzando per il settore del gas naturale le disposizioni già previste dal decreto legislativo 102/2014.

La disposizione riconosce ai clienti finali il diritto di ricevere bollette accurate, facilmente comprensibili, chiare e concise, idonee a consentire una piena comprensione dei consumi e dei corrispettivi applicati, nonché a facilitare il confronto tra le offerte dei diversi fornitori. È inoltre previsto il diritto di ottenere, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile circa le modalità di compilazione della bolletta, con particolare riferimento ai casi in cui la fatturazione non sia basata su consumi effettivi ma su stime. È stabilito che le bollette e le informazioni di fatturazione siano fornite gratuitamente e che il cliente possa optare per la ricezione in formato elettronico, anche mediante posta elettronica ordinaria, nonché accedere a soluzioni flessibili di pagamento. Qualora il contratto preveda variazioni dei prodotti, dei servizi o del prezzo di fornitura, tali modifiche devono essere chiaramente indicate nella bolletta, unitamente alla data prevista per la loro applicazione, al fine di assicurare un'informazione tempestiva e trasparente.

I requisiti minimi delle bollette e delle informazioni di fatturazione sono individuati nell'Allegato I, che definisce un quadro uniforme di contenuti essenziali volto a garantire la trasparenza delle componenti di prezzo, la chiarezza delle informazioni sui consumi, la comparabilità delle offerte e l'accesso a strumenti utili per l'esercizio consapevole dei diritti del cliente. L'allegato disciplina altresì la frequenza della fatturazione, l'accesso ai dati storici di consumo e l'informativa sull'origine del gas fornito, incluse le quote di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, in coerenza con il processo di integrazione dei gas decarbonizzati nel mercato interno.

È infine attribuito all'ARERA il compito di adottare, entro sei mesi, le misure tecniche e di dettaglio necessarie a rendere effettivi i diritti previsti dal presente articolo, con facoltà di introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi indicati nell'allegato, al fine di assicurare un costante adeguamento della disciplina alle evoluzioni del mercato e alle esigenze di tutela dei clienti finali.

ART. 8 - Sistemi di misurazione intelligenti del gas naturale

L'articolo dà attuazione agli articoli 17, 19, 20 e 21della Direttiva (UE) 2024/1788, in materia di sistemi di misurazione intelligenti nel settore del gas naturale, in coerenza con il processo di digitalizzazione del sistema energetico e con l'esigenza di garantire ai clienti finali un accesso più puntuale e tempestivo alle informazioni sui propri consumi.

La disposizione stabilisce che l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti sia subordinata a una preventiva valutazione economica dei costi e dei benefici a lungo termine per il mercato e per i singoli clienti, al fine di verificare la sostenibilità economica dell'investimento, la tipologia di soluzioni tecnologiche più appropriate e la tempistica di distribuzione più efficiente. In conformità ai principi indicati nell'Allegato II, la valutazione tiene conto anche dei piani di sviluppo delle reti e delle prospettive di evoluzione infrastrutturale, ivi inclusi i processi di dismissione o riconversione delle reti, nonché delle possibili sinergie con l'infrastruttura di misurazione intelligente già sviluppata nel settore elettrico. La previsione mira a garantire un approccio proporzionato e coordinato, evitando investimenti non proporzionati o non giustificati sotto il profilo economico. È inoltre previsto che, qualora la valutazione costi-benefici abbia esito negativo, essa possa essere riesaminata in presenza di mutamenti significativi delle condizioni di mercato o di sviluppi tecnologici.

È demandato all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente il compito di definire i requisiti funzionali e tecnici minimi dei sistemi di misurazione intelligenti, assicurandone l'interoperabilità, la conformità alle pertinenti norme tecniche europee e l'allineamento alle migliori tecniche disponibili in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali. In tale ambito, è garantito ai clienti il diritto di accedere in modo semplice, sicuro e gratuito ai propri dati di consumo, compresi i dati storici, nonché il diritto alla portabilità dei dati, in coerenza con la normativa europea sulla protezione dei dati personali. La disciplina assicura che l'accesso ai dati di misurazione avvenga in modo non discriminatorio per i soggetti legittimati e per le finalità consentite dalla normativa vigente. È altresì previsto che i clienti ricevano informazioni chiare sui benefici dei contatori intelligenti, anche con riferimento al miglioramento dell'efficienza energetica e al monitoraggio dei consumi.
L'articolo disciplina, inoltre, le modalità di contribuzione ai costi di introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti, demandando all'Autorità la definizione di criteri trasparenti e non discriminatori, tenuto conto dei benefici attesi per l'intera filiera, nonché la verifica periodica dei benefici conseguiti dai clienti finali a seguito dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti.

È altresì stabilito che i nuovi requisiti si applichino agli impianti futuri e a quelli che sostituiscono impianti esistenti, salvaguardando la continuità operativa dei sistemi già installati o per i quali siano stati avviati i lavori prima del 4 agosto 2024. Ferma restando l'analisi costi-benefici, i sistemi che non soddisfano i nuovi requisiti possono continuare a operare fino al termine del loro ciclo di vita e, comunque, non oltre il 5 agosto 2036.
La disposizione riconosce inoltre ai clienti finali il diritto di richiedere l'installazione o l'adattamento di un contatore intelligente anche nei casi in cui, a seguito della valutazione costi-benefici, non sia stata disposta un'introduzione sistematica di tali dispositivi. In tali ipotesi, il cliente può richiedere l'installazione o l'adattamento del contatore a proprie spese, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci sotto il profilo dei costi. Il contatore installato su richiesta deve, ove tecnicamente possibile, soddisfare i requisiti funzionali e tecnici previsti per i sistemi di misurazione intelligenti, garantendo interoperabilità e capacità di integrazione con i sistemi di gestione dell'energia.

Il cliente ha diritto a ricevere un'offerta chiara e trasparente, che specifichi le funzioni supportate, il livello di interoperabilità, i servizi eventualmente attivabili, i benefici realistici conseguibili e i costi a suo carico. L'installazione o l'adattamento del contatore deve avvenire entro un termine ragionevole, comunque non superiore a quattro mesi dalla richiesta. La disposizione tutela altresì i clienti che non dispongano di contatori intelligenti, garantendo loro il diritto a misuratori convenzionali individuali idonei a misurare con precisione i consumi effettivi e facilmente leggibili.

ART. 9 - Sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno

L'articolo attua l'articolo 18 della Direttiva (UE) 2024/1788, disciplinando i sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno, in considerazione della natura emergente e progressivamente strutturata del relativo mercato, attraverso un quadro regolatorio volto a favorire lo sviluppo ordinato e graduale della misurazione intelligente nel settore dell'idrogeno, in coerenza con i principi di proporzionalità, sicurezza e tutela dei dati, nonché con l'evoluzione infrastrutturale e tecnologica.
La disposizione prevede che i sistemi di misurazione intelligenti siano in grado di misurare con precisione i consumi, fornire informazioni sul tempo effettivo d'uso e consentire la trasmissione e la ricezione di dati a fini informativi e di controllo mediante strumenti di comunicazione elettronica. È demandato all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente il compito di definire i requisiti funzionali minimi e tecnici minimi di tali sistemi, nonché i requisiti di interoperabilità, assicurando la sicurezza dei dispositivi e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali e l'accesso non discriminatorio ai dati da parte dei soggetti legittimati.

Analogamente a quanto previsto per il gas naturale, l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti nel settore dell'idrogeno è subordinata a una valutazione costi-benefici, effettuata secondo criteri individuati dall'Autorità in conformità ai principi di cui all'Allegato II. Tale previsione riflette l'esigenza di garantire un'adozione proporzionata e sostenibile delle tecnologie di misurazione, tenuto conto dello stadio di sviluppo del mercato dell'idrogeno e delle prospettive di crescita della relativa infrastruttura.

La norma demanda inoltre all'Autorità la definizione delle modalità di contribuzione dei clienti finali ai costi di introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti, secondo criteri trasparenti e non discriminatori, considerando i benefici attesi per l'intera filiera, ivi compresi quelli connessi alle operazioni di rete e al calcolo degli oneri applicabili ai clienti finali. È prevista, in caso di esito negativo della valutazione costi-benefici, la possibilità di riesaminare la stessa qualora intervengano significativi cambiamenti nelle condizioni di base o negli sviluppi tecnologici e di mercato.

ART. 10 - Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

L'articolo in oggetto recepisce le previsioni di cui agli articoli 6, 30, 31 e 41 della direttiva UE 2024/1788, nelle parti non ancora vigenti a livello nazionale. In particolare, sono estese in modo non discriminatorio al gas rinnovabile e al gas a basse emissioni di carbonio le norme del presente decreto relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, oltre che al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.

Inoltre, al fine di favorire la decarbonizzazione, si sancisce la possibilità di stipulazione di contratti a lungo termine per i gas rinnovabili e i gas a basse emissioni di carbonio che siano pur sempre conformi alle norme sulla concorrenza dell'Unione europea. È ammessa la stipulazione di contratti a lungo

termine per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento purché la durata non si protragga oltre il 31 dicembre 2049.

ART. 11 - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

L'articolo adegua, integrandole, le definizioni già contenute all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. In tal senso, sono quindi recepite nell'ordinamento italiano, le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE 2024/1788, non ancora disciplinate a livello nazionale. In particolare, in alcune definizioni già previste dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si inserisce, oltre al riferimento al gas naturale, anche quello all'idrogeno, in modo da ricomprendere il nuovo vettore energetico nell'ambito delle attività e delle infrastrutture già oggetto di regolazione.

ART. 12 - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

L'articolo in oggetto, nel recepire l'articolo 32 della direttiva rispetto agli aspetti non ancora vigenti, aggiorna quanto già disciplinato all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativamente alla gestione delle controversie transfrontaliere relative all'accesso alle infrastrutture di coltivazione del gas naturale. Nello specifico, è adeguato il testo del citato articolo 6, prevedendo che i compiti in capo ad ARERA sulla gestione di tali controversie siano volti a garantire la coerente applicazione non più delle disposizioni della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, ma di quelle contenute nella direttiva UE 2024/1788.

Si introduce infine con il comma 5-bis, all'articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il compito di notifica alla Commissione europea delle misure relative all'accesso.

ART. 13 - Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

La previsione recepisce gli articoli 44 e 48 della direttiva. In particolare, sono delineati ulteriori compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione, in aggiunta a quanto descritto nell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; i gestori dei sistemi di distribuzione hanno un ruolo strategico nell'evoluzione sostenibile delle reti. I gestori dei sistemi di distribuzione sono infatti eletti responsabili nell'assicurare, nel lungo periodo, che la capacità della rete sia in grado di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale, compresa l'immissione del biometano. Essi devono inoltre gestire, mantenere e sviluppare o dismettere le infrastrutture nella propria area, a condizioni economiche accettabili, assicurando sicurezza, affidabilità ed efficienza del sistema. Tali attività devono essere svolte nel rispetto dell'ambiente, degli obblighi stabiliti nel regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni metano e quelli afferenti all'efficienza energetica.

Tale compito del gestore del sistema di distribuzione, di assicurare una gestione efficiente della qualità del gas nei nuovi sistemi, viene specificato nel contratto, in particolare nei casi di iniezione di gas rinnovabile e gas a basse emissioni di carbonio.

È in aggiunta prevista la cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione con i gestori dei sistemi di trasporto, al fine di assicurare che gli operatori collegati alle reti possano partecipare effettivamente ai mercati del gas. Tale cooperazione deve garantire l'accesso ai mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento, nell'ambito del sistema di entrata-uscita a cui la rete di distribuzione appartiene o

è connessa. L'obiettivo di queste disposizioni è evitare ostacoli tecnici o organizzativi che possano limitare l'operatività degli operatori, a favore di un funzionamento integrato ed efficiente del mercato del gas.

Nello stesso articolo viene attribuita all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la facoltà di qualificare come sistemi di distribuzione chiusi le reti che forniscono gas naturale all'interno di un'area industriale, commerciale o di servizi geograficamente limitata, che non riforniscono clienti civili salvo casi occasionali e limitati; tale possibilità di applica solo nel caso in cui le attività degli utenti siano integrate per ragioni tecniche o di sicurezza, oppure il gas sia distribuito principalmente al proprietario del sistema o a imprese collegate. ARERA può inoltre esentare tali sistemi dall'obbligo di approvazione preventiva delle tariffe, fermo restando che queste devono essere riesaminate e approvate su richiesta di un utente, secondo quanto previsto dall'articolo 78 della Direttiva (UE) 2024/1788. L'eventuale presenza occasionale di un numero limitato di clienti civili non fa perdere il beneficio dell'esenzione. I sistemi di distribuzione chiusi sono comunque considerati, a tutti gli effetti, sistemi di distribuzione.

ART. 14 - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

È apportata modifica all'articolo 16 del d.lgs. n.164/2000 disponendosi che nel caso in cui un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile del bilanciamento di quest'ultimo, le regole da esso adottate a tal fine, nonché le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, devono essere obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788 e sono oggetto di pubblicazione.

ART. 15 - Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

L'articolo **s**ostituisce, modificandolo e integrandolo, l'articolo 18 del dlgs 164/2000 in materia di vendita di gas naturale ai clienti, in particolare a quelli protetti (ossia clienti i clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui), alla luce dell'attuale assetto del mercato all'ingrosso del gas naturale e del ruolo svolto dal Transmission system operator (TSO) in materia di sicurezza di approvvigionamento.

In primo luogo, si prevede che l'Autorità vigili sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e che possa stabilire un codice di condotta commerciale in cui sono determinate le modalità e i contenuti delle informazioni minime che i venditori devono fornire ai clienti.

I soggetti che svolgono attività di vendita nei confronti dei clienti protetti forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguato alla garanzia delle forniture di gas naturale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1938, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas naturale, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi.

I venditori di gas a clienti diversi da quelli protetti devono fornire loro la disponibilità del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi.

Infine, si prevede che i soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono disporre di capacità di trasporto in uscita dalla rete di trasporto adeguata alle forniture ai propri clienti e risorse adeguate a garantirne il servizio di modulazione e il bilanciamento.

ART. 16 - Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

Si modifica l'articolo 19 del decreto legislativo 164 del 2000, prevedendo che i gestori dei sistemi di distribuzione sono tenuti a cooperare con i gestori dei sistemi di trasporto per garantire la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla loro infrastruttura nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento nell'ambito del sistema di entrata-uscita cui appartiene o è collegato il sistema di distribuzione.

ART. 17 - Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

Nell'ambito degli obblighi di riservatezza dei gestori e dei proprietari dei sistemi di trasporto, disciplinati al comma 5 bis dell'articolo 20, del decreto legislativo 164 del 2000, l'articolo recepisce il disposto dell'articolo 40 della direttiva e impone ai gestori dei sistemi di trasporto, stoccaggio e GNL, nonché ai proprietari delle reti di trasporto, l'obbligo di mantenere riservate le informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento delle proprie attività, qualora facciano parte di un'impresa verticalmente integrata; in questo caso, tali soggetti non possono condividere informazioni sensibili con altre società del gruppo, salvo che ciò sia strettamente necessario per un'operazione commerciale e comunque solo verso altri gestori di rete idrogeno. Viene affidato allo Stato il compito di garantire il rispetto delle regole di separazione informativa, impedendo l'uso di servizi comuni con altre parti dell'impresa, ad eccezione di funzioni puramente amministrative o informatiche. L'obiettivo è tutelare la concorrenza e prevenire vantaggi indebiti derivanti dalla circolazione interna di informazioni strategiche.

ART. 18 - Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

L'articolo reca modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al fine di adeguare la disciplina nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1788 in materia di tutela dei clienti finali, strumenti informativi e continuità della fornitura.

Con la soppressione del comma 1 si supera una disposizione non più coerente con il nuovo assetto del mercato retail. Il comma 3 e il comma 4, lettera a), sono soppressi in quanto le disposizioni ivi previste sono state spostate in altri articoli, previa integrazione.

Con la modifica del comma 6, è rafforzato il contenuto informativo assicurato ai clienti finali, prevedendo che siano messi a disposizione anche gli strumenti di confronto e le misure di sostegno disponibili, ivi comprese quelle destinate ai clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, in coerenza con la direttiva.

Il nuovo comma 7 ridefinisce la disciplina del servizio di ultima istanza, demandando a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione della fornitura, in modo da garantire la continuità del servizio a favore dei clienti protetti individuati al comma 2 e nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas

naturale.. La previsione mira a garantire la tutela dei clienti che rimangano privi di fornitore, assicurando al contempo condizioni tali da incentivare il rientro nel mercato concorrenziale.

È inoltre introdotto il comma 7-bis, che stabilisce che i clienti finali trasferiti a un fornitore di ultima istanza conservano tutti i diritti riconosciuti in qualità di clienti finali. La disposizione rafforza il principio di continuità e non discriminazione della tutela, assicurando che il trasferimento al servizio di ultima istanza non comporti una compressione dei diritti contrattuali o delle garanzie previste dall'ordinamento.

È infine introdotto il comma 7-ter, che attribuisce all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente il compito di assicurare, nell'ambito della disciplina della morosità, la tutela dei clienti vulnerabili e di quelli in condizioni di povertà energetica dal rischio di interruzione della fornitura, in attuazione delle disposizioni europee volte a rafforzare la protezione dei soggetti più esposti.

ART. 19 - Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

L'articolo recepisce l'articolo 38 della direttiva relativamente ai casi di rifiuto di accesso alla rete gas, modificando l'articolo 24 del decreto legislativo n. 164/2000. Come già previsto dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le imprese di gas naturale hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso e di interconnessione di cui al presente decreto; l'accesso può essere rifiutato solo per mancanza di capacità, per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficoltà economiche dovute a contratti "*take or pay*". L'articolo in aggiunta dispone che, in caso di rifiuto, se economicamente giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il costo, i gestori dei sistemi di trasporto o i gestori dei sistemi di distribuzione sono tenuti ad adeguare la rete apportando i miglioramenti del caso. Dunque, se il rifiuto deriva da limiti tecnici, si deve almeno valutare se possibile realizzare gli interventi per superare tali limiti.

Nel caso di gas rinnovabile e gas a basse emissioni di carbonio, l'articolo prevede che l'accesso al sistema può essere rifiutato solo fatti salvi gli articoli 20 e 36 del regolamento (UE) 2024/1789.

Relativamente alle situazioni in cui il rifiuto è possibile rispetto all'articolo 24 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il nuovo articolo amplia le casistiche. Il rifiuto può essere permesso anche per motivi di politica energetica, al fine di rispettare gli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119. Perché ciò sia possibile, devono essere già previsti la dismissione della rete o di una sua parte all'interno del piano di sviluppo della rete, l'approvazione di tale piano da parte dell'autorità competente e, nel caso delle reti di distribuzione esonerate dall'obbligo di presentare un piano, l'avvenuta comunicazione all'autorità nazionale della futura dismissione.

In tali casi, l'ARERA è tenuta ad elaborare una delibera con le modalità per il rifiuto, che deve essere basato sempre su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il rifiuto e la disconnessione devono infatti essere adeguatamente giustificati, con dichiarazione motivata all'ARERA, nonché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

ART. 20 - Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

L'articolo, nel recepire il disposto di cui all'articolo 10 della direttiva, al fine di garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema gas e idrogeno, amplia l'ambito di applicazione

delle norme tecniche emanate ai sensi all'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, estendendo l'obbligo anche agli operatori del settore idrogeno. Si richiede inoltre l'aggiornamento del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva UE 2024/1788.

Ai fini della trasparenza, si prevede l'obbligo a carico dei gestori dei sistemi di trasporto, dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti dell'idrogeno di pubblicare le norme tecniche di connessione alla rete, con indicazione dei requisiti in materia di qualità, odorizzazione e pressione del gas. Al fine altresì di garantire l'oggettività e la trasparenza della connessione del gas da fonti rinnovabili, i gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione sono obbligati a pubblicare gli oneri per la connessione.

ART. 21 - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210

La norma dà attuazione all'articolo 14 della direttiva (UE) 2024/1788 in materia di strumenti di confronto delle offerte di fornitura di gas naturale, intervenendo sull'articolo 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, che disciplina i requisiti del portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte nel mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica, estendendone l'ambito anche al settore del gas naturale. È inoltre previsto l'ulteriore requisito informativo sul prezzo (se di natura fissa o variabile) e sulla durata del contratto.

Si rileva che il c.d. portale offerte è stato già introdotto in attuazione dell'art. 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124 che ha previsto l'istituzione di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas. La disposizione, pertanto, assicura il recepimento in norma primaria delle previsioni della direttiva che hanno già trovato applicazione.

ART. 22 - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

L'articolo stabilisce che il Ministero possa adottare misure di salvaguardia, in particolare quelle previste nel piano nazionale di emergenza, e ha il potere di dichiarare, se del caso, uno dei livelli di crisi ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) 2017/1938, garantendo così il pieno allineamento con i nuovi obblighi di monitoraggio e gestione delle crisi introdotti dalla Direttiva 2024/1788.

ART. 23 - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

La disposizione intende recepire gli articoli 71, 72, 74 e 75 della direttiva apportando le necessarie modifiche agli articoli 9, 25 e 26 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per le parti non ancora recepite nell'ordinamento nazionale.

L'articolo 9 stabilisce che laddove il gestore del sistema di trasporto è il proprietario del sistema stesso, ai fini dell'attività di trasporto di gas naturale e di idrogeno, l'impresa proprietaria è designata dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) quale gestore del sistema di trasporto solo previa certificazione sulla separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto di cui all'articolo 60 della direttiva UE 2024/1788.

Tale certificazione deve avvenire in conformità ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 71 della direttiva UE 2024/1788 e all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789, risultando necessariamente anteriore alla approvazione e alla designazione ufficiale. La separazione proprietaria si considera rispettata, tra

le altre condizioni, se le medesime persone non esercitano il controllo su un'impresa di produzione o di fornitura e contemporaneamente su un gestore del sistema di trasporto, secondo i criteri definiti dal citato articolo 60. L'ARERA esercita il controllo costante sul rispetto di tali prescrizioni e può certificare, su istanza del proprietario, un gestore parte di un'impresa verticalmente integrata.

È inserito il comma 10-*bis* all'articolo 9 del d.lgs. 93/2011 nei casi in cui la certificazione sia richiesta da un soggetto controllato da una persona di un paese terzo; in tal caso l'ARERA è tenuta a notificare la circostanza alla Commissione europea. Il gestore del sistema deve comunicare all'Autorità ogni acquisizione di controllo da parte di soggetti extra-UE. L'ARERA adotta un progetto di decisione entro cento giorni lavorativi dalla notifica, negando la certificazione qualora non sia dimostrata l'ottemperanza agli obblighi di separazione o qualora il rilascio metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e gli interessi essenziali dello Stato e dell'Unione. La valutazione del rischio considera i diritti e gli obblighi internazionali dell'Unione, i rapporti commerciali esistenti che potrebbero influenzare la consegna di gas naturale e ogni altra circostanza specifica del paese terzo interessato. La decisione definitiva di ARERA, da adottarsi entro cinquanta giorni lavorativi dal parere della Commissione europea, tiene in massima considerazione tale parere e deve essere pubblicata unitamente alle motivazioni qualora ne differisca, facendo comunque salvo il diritto di rifiutare la certificazione per motivi di sicurezza energetica nazionale o comunitaria.

ART. 24 - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

La modifica all'articolo 11, comma 3, sostituisce la citazione concernente la direttiva 68/151/CEE con quella afferente all'allegato II della direttiva (UE) 2017/1132, assicurando la coerenza della normativa italiana con l'ordinamento europeo aggiornato in materia societaria, soprattutto per le società operanti nel settore energetico.

ART. 25 - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

L'articolo 12, comma 10, aggiorna le denominazioni "Autorità per l'energia elettrica e il gas" con quella attuale di "Autorità di regolazione dell'Energia Reti e Ambiente (ARERA)" e quella del Ministero dello sviluppo economico con quella del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Lo stesso comma aggiorna inoltre i riferimenti alle direttive europee, sostituendo il richiamo ai precedenti articoli della direttiva 2009/73/CE con quelli corrispondenti della direttiva UE 2024/1788.

Al medesimo articolo è aggiunto il comma 10-*bis*, che impone al gestore del sistema di trasporto di rendere pubbliche informazioni dettagliate riguardanti la qualità del gas naturale trasportato, in conformità agli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2015/703, con l'obiettivo di garantire trasparenza e informazione al mercato e assicurare la sicurezza e la qualità delle reti di trasporto.

ART. 26 - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

L'articolo 15, nei commi 8 e 9, è aggiornato rispetto ai riferimenti regolatori, sostituendosi il regolamento (CE) n. 715/2009 con il regolamento (UE) n. 2024/1789 e l'articolo 16 della direttiva 2009/73/CE con l'articolo 40 della direttiva (UE) 2024/1788, in modo da garantire piena coerenza con le disposizioni europee più recenti in materia di regolazione del mercato del gas.

ART. 27 - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

L'articolo, nel recepire l'articolo 55 della direttiva, opta per la predisposizione di un piano comune di sviluppo della rete del gas naturale e dell'idrogeno, e non quindi di due piani distinti. In tal senso l'articolo ha riformulato l'intero articolo 16 del d.lgs. n. 93/2011 e introduce l'obbligo per l'impresa maggiore di trasporto di redigere un piano comune di sviluppo della rete del gas naturale e dell'idrogeno, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e alla valutazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tale piano deve tenere in considerazione gli interventi degli altri gestori della rete, la domanda e l'offerta esistenti e previste; deve prevedere misure efficaci per garantire il corretto funzionamento del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento, sempre nel rispetto dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente.

Il piano deve inoltre essere sufficientemente trasparente da permettere all'autorità di regolazione di distinguere chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas naturale da quelle del settore dell'idrogeno. A tal fine, il piano deve includere una modellizzazione separata per ciascun vettore energetico e contenere capitoli distinti con la mappatura delle rispettive reti di gas naturale e di idrogeno.

Viene inoltre previsto che i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno cooperino strettamente con i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, al fine di coordinare le infrastrutture comuni, come l'ubicazione degli elettrolizzatori e delle relative reti di trasporto. L'obiettivo è garantire una pianificazione chiara e coordinata delle infrastrutture, evitando sovrapposizioni. Pertanto, la pianificazione delle reti di gas naturale e idrogeno deve essere coordinata con il piano decennale di sviluppo del sistema elettrico.

I diversi gestori di infrastrutture energetiche (GNL, stoccaggio, distribuzione, idrogeno, teleriscaldamento ed elettricità) sono tenuti a scambiarsi le informazioni necessarie per l'elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, che devono includere misure per garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento secondo il Regolamento (UE) 2017/1938. Tali piani devono essere pubblicati e resi accessibili online, insieme agli esiti delle consultazioni con i soggetti interessati, assicurando trasparenza e aggiornamento continuo delle informazioni.
L'articolo specifica ulteriormente i contenuti del piano decennale comune di sviluppo delle reti di gas e idrogeno: questo deve indicare le principali infrastrutture da costruire, potenziare, dismettere o riconvertire nei successivi dieci anni, includendo anche investimenti già decisi e possibili soluzioni lato domanda. Il piano deve contenere un calendario dei progetti e basarsi su scenari energetici comuni, aggiornati ogni due anni, almeno del gas naturale, dell'idrogeno, dell'energia elettrica e, se del caso, del teleriscaldamento. Inoltre, relativamente al gas, deve essere coerente con gli obiettivi climatici e con i piani energetici nazionali ed europei, tra cui il Regolamento (UE) 2017/1938, ed in generale deve essere in linea con il Piano nazionale integrato energia e clima conformemente al Regolamento (UE) 2018/1999, sostenendo altresì l'obiettivo di neutralità climatica previsto dal Regolamento (UE) 2021/1119.

Si richiede inoltre la coerenza rispettivamente con il piano decennale di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione europea di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1789 e quello per l'idrogeno a livello dell'Unione europea di cui all'articolo 60 del Regolamento.

L’ARERA, nell’approvazione di tali piani, tiene conto di eventuali pareri espressi dal Comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009.

Nell’elaborazione del piano decennale di sviluppo delle reti di gas e idrogeno, i gestori delle reti di trasporto devono valutare non solo l’espansione delle infrastrutture, ma anche possibili alternative come la gestione della domanda e l’applicazione del principio dell’“efficienza energetica al primo posto”, previsto dalla Direttiva (UE) 2023/1791. Sempre nell’ottica dell’integrazione tra i diversi vettori energetici, vengono considerate anche soluzioni come lo stoccaggio energetico, la conversione da elettricità a gas (*power-to-gas*) e la localizzazione ottimale di produzione e consumo di idrogeno. Il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno deve inoltre individuare la posizione degli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare, per favorire l’impiego di idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio.

Nel fine della trasparenza, si prevede la consultazione, da parte dell’ARERA, tramite procedure aperte e trasparenti, con tutti gli utenti effettivi o potenziali del sistema in merito al piano decennale di sviluppo della rete. I soggetti che si dichiarano potenziali utenti possono, su decisione di ARERA, essere tenuti a dimostrare la fondatezza delle proprie richieste. Al termine della consultazione, l’Autorità rende pubblici i risultati, indicando anche i possibili fabbisogni di investimento, le eventuali dismissioni di infrastrutture e le soluzioni lato domanda che consentono di soddisfare le esigenze del sistema senza la realizzazione di nuove infrastrutture.

Relativamente alla fase di valutazione del Piano, ARERA svolge una valutazione tecnica e regolatoria del piano. Verifica che il piano decennale di sviluppo delle reti di gas e idrogeno sia conforme ai requisiti previsti dalla direttiva (UE) 2024/1788, che includa i fabbisogni di investimento emersi nella consultazione pubblica e che sia coerente con la pianificazione europea e con le valutazioni di sicurezza dell’approvvigionamento previste dal Regolamento (UE) 2017/1938, dal Regolamento (UE) 2019/943 e dal Regolamento (UE) 2024/1789. Se emergono dubbi sulla coerenza con la pianificazione europea, ARERA consulta Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER); se ritiene necessario, può chiedere all’impresa maggiore di trasporto di modificare il piano.

Parallelamente, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica svolge una valutazione strategica: verifica che il piano sia coerente con gli obiettivi di politica energetica e climatica, in particolare con la neutralità climatica prevista dal Regolamento (UE) 2021/1119, con il piano nazionale integrato energia e clima previsto dal Regolamento (UE) 2018/1999, con la strategia energetica nazionale, con gli accordi internazionali e con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti. In caso di incoerenza, può esprimere un parere motivato che deve essere tenuto in considerazione nella valutazione del piano.

Successivamente all’approvazione, l’articolo affida ad ARERA il compito di controllare l’attuazione del piano. Nel caso in cui un investimento previsto non venga realizzato nei tempi stabiliti, senza giustificato motivo, ARERA ha facoltà di imporne l’esecuzione, indire gare aperte a nuovi investitori oppure consentire la partecipazione di capitali di terzi; nel caso di gara aperta, ARERA può imporre al gestore di collaborare con gli investitori e facilitare la realizzazione del progetto, sottoponendo le pertinenti disposizioni finanziarie all’approvazione dell’ARERA; i costi dell’investimento sono coperti attraverso le tariffe di accesso alla rete approvate dall’Autorità.

L’articolo in esame inoltre introduce nel decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, un nuovo articolo 16-bis, volto a dare attuazione all’articolo 57 della direttiva (UE) 2024/1788, che disciplina i piani di

dismissione delle reti di distribuzione del gas naturale nel contesto della progressiva decarbonizzazione del sistema energetico europeo.

L'intervento normativo si inserisce nel più ampio quadro della transizione energetica e del conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica sancito dal Regolamento (UE) 2021/1119, assicurando che la riduzione strutturale della domanda di gas naturale sia accompagnata da una pianificazione ordinata, trasparente e coordinata della dismissione delle relative infrastrutture.

La norma prevede, in capo ai gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale, l'obbligo di elaborare piani di dismissione della rete qualora le proiezioni della domanda evidenzino la necessità di dismettere, in tutto o in parte, le reti di distribuzione. Tale pianificazione deve avvenire in stretta cooperazione con i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, con i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica e con gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di garantire un'efficace integrazione del sistema energetico e di evitare duplicazioni o inefficienze infrastrutturali.

È prevista la possibilità, previa autorizzazione dell'ARERA, di presentare un piano comune tra gestori del gas naturale e dell'idrogeno, qualora parti dell'infrastruttura del gas debbano essere riconvertite. In tal caso, il piano deve garantire adeguata trasparenza, prevedendo una modellizzazione separata per ciascun vettore energetico e capitoli distinti che illustrino le mappature delle reti del gas naturale e dell'idrogeno, in modo da consentire una chiara individuazione delle esigenze specifiche dei due settori.

I piani di dismissione devono conformarsi a una serie di principi volti ad assicurare coerenza, proporzionalità e integrazione con la pianificazione energetica nazionale ed europea. Essi si basano sui piani di riscaldamento e raffrescamento elaborati ai sensi della Direttiva (UE) 2023/1791 e tengono conto della domanda dei settori non coperti da tali strumenti. Devono inoltre fondarsi su stime ragionevoli dell'evoluzione della produzione, dell'iniezione e della fornitura di gas naturale, incluso il biometano, nonché del consumo nei diversi settori a livello di distribuzione.

I piani individuano gli adattamenti infrastrutturali necessari, riconoscendo priorità alle soluzioni sul lato della domanda che non richiedano nuovi investimenti, e indicano le infrastrutture da dismettere, anche al fine di garantire trasparenza rispetto a eventuali riconversioni per il trasporto dell'idrogeno. Essi sono adottati previa consultazione aperta ai soggetti interessati e sono pubblicati sui siti internet dei gestori, unitamente agli esiti della consultazione, assicurando aggiornamenti periodici e una revisione almeno quadriennale, con orizzonte temporale decennale.

I piani devono inoltre risultare coerenti con il quadro regolatorio e di pianificazione dell'Unione europea, ivi incluso il Regolamento (UE) 2024/1789, nonché con il Regolamento (UE) 2018/1999 e con i piani nazionali integrati per l'energia e il clima, contribuendo al perseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica.

L'ARERA è individuata quale autorità competente a valutare la conformità dei piani ai principi stabiliti dalla norma, ad approvarli o respingerli e a richiederne la modifica. La medesima Autorità, nei casi in cui la dismissione intervenga prima della fine del ciclo di vita originariamente previsto delle infrastrutture, adotta, previa consultazione dei soggetti interessati e delle associazioni dei consumatori, orientamenti relativi all'ammortamento degli attivi e alla determinazione delle tariffe, al fine di assicurare una gestione equa ed efficiente dei costi e prevenire effetti distorsivi sulle utenze.

La disposizione prevede altresì che i piani siano elaborati in modo da facilitare la protezione dei clienti finali, nel rispetto dei diritti loro riconosciuti dalla direttiva (UE) 2024/1788, garantendo che

il processo di dismissione non comporti pregiudizi sproporzionati, in particolare nei confronti dei clienti vulnerabili.

In attuazione del principio di proporzionalità, sono esentati dall'obbligo di predisposizione dei piani i gestori che riforniscono meno di 45.000 clienti alla data del 4 agosto 2024, fermo restando l'obbligo di informare l'Autorità in caso di dismissione di reti o di loro parti.

Nel complesso, la norma introduce uno strumento di pianificazione strutturale volto a governare in modo ordinato la progressiva riduzione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale, favorendo l'integrazione tra vettori energetici, la coerenza con gli obiettivi climatici e la tutela degli utenti finali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di obblighi posti in capo ai gestori nell'ambito delle rispettive responsabilità operative e regolatorie.

ART. 28 - Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

La disposizione è diretta, in particolare, a dare attuazione all'articolo 61 della direttiva (UE) 2024/1788, che disciplina il modello del gestore di sistema indipendente (*Independent System Operator – ISO*), nell'ambito del più ampio sistema di separazione proprietaria e funzionale (*unbundling*) dei gestori dei sistemi di trasporto. Tale articolo, in coerenza con gli articoli 71 e 72 della medesima direttiva, definisce le condizioni per la designazione e la certificazione dei gestori, attribuendo alle autorità nazionali di regolazione un ruolo centrale nel procedimento di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza, nonché nel coordinamento con la Commissione europea.

L'intervento normativo, pertanto, apporta una necessaria modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, al fine di adeguarne il contenuto al nuovo quadro europeo.

In primo luogo, alla lettera d) del comma 2 viene aggiornato il riferimento normativo al regolamento (CE) n. 715/2009, sostituendolo con il regolamento (UE) 2024/1789, che ha abrogato e sostituito la precedente disciplina in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale. La modifica assicura il corretto coordinamento dell'ordinamento nazionale con la normativa europea vigente. Con la medesima disposizione si precisa inoltre che l'attività del gestore deve essere svolta nel rispetto della normativa europea e regionale, in coerenza con il riparto costituzionale delle competenze e con l'assetto multilivello della regolazione del settore energetico.

In secondo luogo, al comma 3 è inserito un periodo volto a chiarire espressamente che le imprese certificate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in quanto conformi alle disposizioni di cui all'articolo 72 della direttiva (UE) 2024/1788 e al comma 2 del medesimo articolo 17, sono approvate e designate quali gestori di sistemi indipendenti. La disposizione specifica altresì che si applica il procedimento di certificazione previsto dall'articolo 71 della direttiva (UE) 2024/1788 e dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789, ovvero dall'articolo 72 della direttiva stessa, assicurando così il pieno raccordo tra disciplina nazionale ed europea in materia di certificazione e controllo dell'indipendenza dei gestori dei sistemi di trasporto.

L'intervento ha natura prevalentemente di coordinamento e aggiornamento normativo, ma riveste rilievo sostanziale in quanto garantisce il corretto recepimento delle disposizioni europee in materia di modello ISO e rafforza la coerenza sistematica dell'ordinamento interno con il nuovo assetto del mercato interno del gas naturale e dei gas rinnovabili. Esso consolida il ruolo dell'ARERA quale autorità competente per la certificazione e contribuisce ad assicurare condizioni di indipendenza, trasparenza e neutralità nella gestione delle infrastrutture strategiche del settore.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi ad adeguare il quadro normativo vigente alle prescrizioni della direttiva (UE) 2024/1788 e del regolamento (UE) 2024/1789.

ART. 29 - Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

La presente disposizione recepisce le previsioni dell'articolo 62 della direttiva (UE) 2024/1788 relativa al mercato interno dei gas rinnovabili, del gas naturale e dell'idrogeno, finalizzata a garantire trasparenza, concorrenza e accesso non discriminatorio alle reti di gas naturale e idrogeno. La norma assicura che i soggetti proprietari e gestori dei sistemi di trasporto e stoccaggio operino con indipendenza dalle altre attività verticalmente integrate, prevenendo conflitti di interesse e garantendo imparzialità nell'accesso alle infrastrutture. L'obbligo di indipendenza riguarda la forma giuridica, l'organizzazione interna e il potere decisionale dei gestori, anche nell'ambito di imprese integrate verticalmente, e mira a rafforzare l'efficienza e la trasparenza del mercato interno dell'energia.

Tale disciplina favorisce la fiducia degli investitori, incentiva gli investimenti nelle infrastrutture dell'idrogeno e dei gas rinnovabili e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza energetica e decarbonizzazione dell'Unione europea. In sintesi, l'articolo 18-bis consolida la normativa nazionale sull'indipendenza dei gestori di infrastrutture energetiche, garantendo coerenza con la direttiva UE 2024/1788 e promuovendo un mercato interno competitivo, sicuro e trasparente.

ART. 30 - Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

L'articolo recepisce l'articolo 39 della direttiva apportando modifiche l'articolo 21 del decreto legislativo n. 93/2011. L'articolo amplia quanto già disciplinato all'articolo 21 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 che delinea i compiti del gestore del sistema di trasporto, stoccaggio del gas naturale o GNL: oltre a gestire, mantenere e sviluppare a condizioni economicamente accettabili impianti sicuri, affidabili ed efficienti di trasporto, stoccaggio del gas naturale o GNL, è altresì tenuto a dismettere tali impianti; tali impegni sono sottoposti non solo al rispetto dell'ambiente, ma anche del clima e degli ulteriori obblighi stabiliti nel regolamento (UE) 2024/1787 in tema di riduzioni di emissioni metano.

L'articolo introduce inoltre l'obbligo di cooperazione tra gestori dei sistemi di trasporto, distribuzione, stoccaggio e GNL, al fine di garantire la partecipazione effettiva degli operatori ai mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento.

Si richiede ai gestori della rete di trasporto di assicurare una gestione efficiente della qualità del gas, nel rispetto delle norme tecniche applicabili. La cooperazione deve avvenire sia a livello nazionale sia regionale, per ottimizzare l'uso delle capacità disponibili e creare sinergie tra le infrastrutture. È espressamente richiesto di evitare la creazione di vincoli che possano limitare il corretto funzionamento degli impianti di stoccaggio e dei terminali GNL, al fine di rafforzare l'efficienza del sistema e l'integrazione del mercato del gas.

ART. 31 - Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

Relativamente al sistema di distribuzione del gas naturale, l'articolo recepisce le previsioni di cui agli articoli 43 e 49 della direttiva apportando le modifiche necessarie all'articolo 23 del d.lgs. 93/2011. Si dispone che le imprese proprietarie o responsabili delle reti di distribuzione del gas designino uno

o più gestori dei sistemi di distribuzione gas. La designazione deve avvenire tramite una procedura trasparente e per un periodo determinato, tenendo conto di criteri di efficienza economica ed energetica. A tal fine, devono inoltre garantire che i gestori così individuati operino nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 44, 46, 47 e 50 della direttiva UE 2024/1788, che disciplinano obblighi e requisiti organizzativi e funzionali.

Le stesse disposizioni non escludono la possibilità che un unico soggetto gestisca sistemi combinati di trasporto, stoccaggio, GNL o distribuzione, anche congiuntamente tra gas naturale e idrogeno, purché siano rispettate le norme sul regime di separazione previste per i gestori dei sistemi di trasporto, a tutela dell'indipendenza e della concorrenza.

ART. 32 - Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

L'articolo in oggetto recepisce unicamente gli aggiornamenti normativi necessari, laddove la norma nazionale vigente già recepisce nella sostanza le previsioni della direttiva richiamate.

ART. 33 - Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)

L'articolo in oggetto recepisce unicamente gli aggiornamenti normativi necessari, laddove la norma nazionale vigente già recepisce nella sostanza le previsioni della direttiva richiamate.

ART. 34 - Inserimento del Titolo II-bis al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

Il presente articolo introduce nel decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 il **Titolo II-bis – MERCATO DELL'IDROGENO**, recante disposizioni specifiche in materia di funzionamento e regolazione del mercato dell'idrogeno. L'inserimento del nuovo Titolo ha lo scopo di recepire le disposizioni della direttiva (UE) 2024/1788 relative al mercato dell'idrogeno, garantendo coerenza con la disciplina già esistente per il gas naturale. Il Titolo II-bis stabilisce il quadro normativo per la connessione, l'accesso alle reti, la regolazione dei gestori e l'applicazione dei poteri dell'Autorità di regolazione, consentendo un'armonizzazione dei mercati dell'energia e il pieno sviluppo delle infrastrutture dell'idrogeno nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e sicurezza del mercato interno dell'energia.

La disposizione aggiunge gli articoli da 33-*bis* a 33-*tricies quinquies*, che si illustrano qui di seguito.

Art. 33 bis - *Definizioni* (articolo 2 direttiva)

L'articolo contiene il complesso delle definizioni necessarie a individuare l'ambito di applicazione delle successive disposizioni, costituendo una disposizione di carattere generale.

In particolare, l'art. 2 aggiorna e integra le definizioni già contenute nel decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante "*Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.*" in materia di gas, adeguando il quadro definitorio al nuovo assetto del mercato energetico europeo e recependo le nuove categorie relative ai gas rinnovabili, all'idrogeno e ai combustibili a basse emissioni di carbonio.

Con riferimento all'idrogeno, che rappresenta una delle principali innovazioni, la disposizione pone le basi normative della materia introducendo un quadro definitorio sistematico volto alla definizione di un mercato distinto da quello del gas naturale seppur con esso coordinato.

La *ratio* del recepimento sul punto prevede l'inserimento nel Titolo II-*bis* – Mercato dell'idrogeno delle definizioni relative all'idrogeno. Le definizioni trasversali di portata generale non espressamente riconducibili al gas o all'idrogeno sono state riportate integralmente nel Titolo di cui sopra con al fine di garantire chiarezza di sistema e certezza normativa per gli operatori. Al fine di garantire una maggiore sistematicità e certezza del quadro normativo, si è ritenuto opportuno raccogliere nella medesima norma anche le definizioni riconducibili sia all'idrogeno che al gas.

Tra le definizioni più rilevanti, la direttiva definisce il "sistema dell'idrogeno" come un sistema di infrastrutture, tra cui reti dell'idrogeno, impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno, che contengono idrogeno a elevato grado di purezza. Siffatta scelta concettuale permette di separare sul piano regolatorio e tecnico le infrastrutture dell'idrogeno da quelle del gas naturale, consentendo comunque l'utilizzo congiunto dei due vettori.

La direttiva opera poi una distinzione tra "reti di trasporto dell'idrogeno" e "reti di distribuzione dell'idrogeno". Le reti di trasporto hanno la finalità di trasportare l'idrogeno verso altre reti dell'idrogeno, verso gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno o verso i terminali dell'idrogeno. Le reti di distribuzione dell'idrogeno hanno principalmente la finalità di approvvigionamento diretto dei clienti allacciati. Sono previste altresì apposite definizioni dei rispettivi gestori. Tale distinzione è funzionale all'applicazione differenziata delle regole in materia di accesso alle reti, separazione delle attività (*unbundling*), pianificazione degli investimenti e responsabilità operative.

Particolare rilievo riveste la definizione di "terminale dell'idrogeno" atteso che ricomprende sia l'impianto adibito allo scarico e alla trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell'idrogeno sia l'impianto adibito alla liquefazione dell'idrogeno gassoso e al suo carico.

Con riferimento al profilo ambientale, l'articolo 2 prevede definizioni nodali, tra cui "idrogeno a basse emissioni di carbonio", ovverosia l'idrogeno il cui contenuto energetico deriva da fonti non rinnovabili e che rispetta la soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70% rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica rinviando alla metodologia adottata a norma dell'articolo 29 *bis*, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001. Tale rinvio garantisce coerenza tra la regolazione dei mercati energetici e la normativa in materia di energie rinnovabili, evitando sovrapposizioni o divergenze definitorie.

Infine, la definizione di "impresa di idrogeno" traccia il perimetro soggettivo della regolazione ricomprendendo la persona fisica o giuridica che svolge almeno una delle funzioni di produzione, trasporto, fornitura, acquisto o stoccaggio di idrogeno o gestione di un terminale dell'idrogeno oltreché la persona fisica o giuridica responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.

La struttura definitoria delineata dall'art. 2 in merito all'idrogeno pone le basi per un assetto di regolazione stabile e armonizzato nel mercato unico europeo, indispensabile per dare impulso al nascente mercato dell'idrogeno e favorirne la progressiva integrazione nel sistema energetico europeo.

Art. 33 ter - *Mercato dell'idrogeno competitivo, incentrato sui clienti, flessibile e non discriminatorio* (art. 3 direttiva)

L'articolo delinea i principi fondamentali cui deve conformarsi il mercato dell'idrogeno.

In primo luogo, la disposizione prevede la libertà di scelta del fornitore da parte dei clienti e la possibilità per gli stessi di avere più contratti di fornitura di idrogeno, purché siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti. Siffatta previsione rafforza la centralità del cliente nel mercato energetico e favorisce modelli contrattuali flessibili.

Inoltre, la disposizione afferma il principio secondo cui la normativa nazionale non deve ostacolare indebitamente gli scambi transfrontalieri di idrogeno, l'emergere e il funzionamento di scambi liquidi dell'idrogeno, la partecipazione dei consumatori, gli investimenti, in particolare nel gas rinnovabile e nel gas a basse emissioni di carbonio, o lo stoccaggio di energia tra gli Stati membri. A tal fine i prezzi dell'idrogeno devono rispecchiare la domanda e l'offerta effettive.

Nei mercati interni del gas naturale e dell'idrogeno non devono esservi barriere ingiustificate per quanto riguarda l'ingresso nel mercato e l'uscita dallo stesso, nonché gli scambi e l'attività sul mercato. Tale elemento risulta fondamentale nella fase iniziale di sviluppo del mercato dell'idrogeno, caratterizzata da elevati fabbisogni di investimento.

L'articolo rafforza altresì il ruolo degli Stati membri e delle autorità di regolazione nel garantire che le imprese energetiche siano soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori con particolare riferimento alla connessione alla rete, all'accesso ai mercati all'ingrosso, all'accesso ai dati, alle procedure di cambio fornitore, ai regimi di fatturazione e, ove applicabile, alla concessione di licenze.

In relazione all'idrogeno assume particolare rilevanza il comma 6, che impone agli Stati membri di garantire un approccio incentrato sui clienti ed efficiente sotto il profilo energetico nel mercato dell'idrogeno. L'utilizzo di tale vettore è orientato verso i settori difficili da decarbonizzare che presentano un elevato potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e per i quali non sono disponibili opzioni più efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi. Tale previsione riflette l'approccio strategico dell'Unione finalizzato ad evitare usi inefficienti dell'idrogeno e a massimizzarne il contributo alla transizione energetica.

Infine, la disposizione stabilisce che la direttiva sia attuata in modo da promuovere l'integrazione del sistema energetico senza discriminare indebitamente soluzioni più efficienti sotto il profilo energetico, come l'elettrificazione diretta, in linea con il principio «l'efficienza energetica al primo posto». Lo sviluppo del mercato dell'idrogeno deve avvenire in modo complementare e non distorsivo rispetto alle altre opzioni di decarbonizzazione.

Art. 33 quater – *(Prezzi di fornitura basati sul mercato)* (art. 4 della direttiva)

L'articolo stabilisce che i fornitori di idrogeno hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura ai clienti. A tal fine sono adottati i provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori e garantire prezzi ragionevoli per i clienti finali.

Al fine di garantire la tutela dei clienti più vulnerabili, in particolare quelli in condizioni di povertà energetica o civili vulnerabili, devono essere adottate politiche sociali o strumenti alternativi agli interventi pubblici di fissazione dei prezzi, in ogni caso nell'ambito degli strumenti di sostegno e delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La norma prevede un sistema di monitoraggio biennale. In particolare, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, sono trasmesse alla Commissione europea relazioni riguardanti:

- lo stato di attuazione del presente articolo;
- la valutazione dell'opportunità e della proporzionalità degli interventi pubblici a norma del presente articolo;
- una valutazione dei progressi compiuti nella creazione di una concorrenza effettiva tra i fornitori e nella transizione verso prezzi basati sul mercato.

Tali informazioni consentono di verificare l'effettiva operatività del mercato dell'idrogeno, garantendo trasparenza, tutela dei clienti vulnerabili e sviluppo di un sistema di prezzi basato sul mercato.

Nel complesso, l'articolo 4 contribuisce a definire un quadro equilibrato tra libertà dei fornitori, funzionamento efficiente del mercato dell'idrogeno e protezione dei clienti più vulnerabili, garantendo al contempo prezzi competitivi e trasparenti per la clientela.

Art. 33 quinquies *(Obblighi di servizio pubblico)* (art. 6 della direttiva)

L'articolo prevede, nell'interesse economico generale, la possibilità di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese operanti nel settore dell'idrogeno.

In particolare, si dispone che a norma dell'articolo 106 TFUE, nell'interesse economico generale, alle imprese di idrogeno possono essere imposti obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, ivi inclusa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima.

In fase di attuazione, l'ARERA definisce tali obblighi in modo chiaro, trasparente, non discriminatorio e verificabile e garantisce alle imprese di idrogeno dell'Unione parità di accesso ai consumatori nazionali. Eventuali compensazioni finanziarie o altre forme di compensazione per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, sono concesse dall'ARERA in modo trasparente e non discriminatorio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

La disposizione prevede inoltre che l'ARERA è tenuta a comunicare alla Commissione tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio pubblico nonché, con cadenza biennale, le eventuali modifiche apportate.

Infine, il comma 6 dispone che l'imposizione di tali obblighi è preceduta da una fase inziale di consultazione dei soggetti interessati in modo aperto, inclusivo e trasparente nel rispetto della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili e della normativa in materia di protezione dei dati.

Art. 33 sexies *(Norme tecniche)* (art. 10 della direttiva)

L’articolo disciplina la definizione delle norme tecniche e dei criteri di sicurezza applicabili alle infrastrutture del sistema dell’idrogeno al fine di garantire condizioni uniformi, trasparenti e non discriminatorie per l’accesso e il funzionamento delle reti.

In attuazione della direttiva, la disposizione prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri tecnici di sicurezza e sono elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscono i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema degli impianti di trasporto, distribuzione, linee di trasporto e stoccaggio dell’idrogeno.

Tali norme sono finalizzate a garantire l’interoperabilità dei sistemi e devono essere obiettive e non discriminatorie, in linea con quanto previsto dalla direttiva. Le norme tecniche così definite sono inoltre notificate a norma dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che disciplina il meccanismo di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche.

La disposizione prevede altresì che i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti dell’idrogeno sono tenuti a pubblicare le norme tecniche, in particolare con riferimento alle norme di connessione alla rete, che comprendono i requisiti in materia di qualità e pressione dell'idrogeno sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

Tale obbligo di pubblicazione è volto a garantire trasparenza, parità di accesso e certezza regolatoria per gli operatori interessati allo sviluppo e all’utilizzo delle infrastrutture dell’idrogeno.

Art. 33 septies *(Accesso del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio al mercato)* (art. 30 della direttiva)

L’articolo reca la disciplina relativa alle condizioni di accesso al mercato e alle infrastrutture per il gas rinnovabile e per il gas a basse emissioni di carbonio, dando attuazione alle corrispondenti previsioni della direttiva.

La norma dispone che è consentito l’accesso del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio al mercato e alle infrastrutture indipendentemente dal fatto che gli impianti di produzione di tali gas siano connessi a reti di distribuzione o di trasporto. L’obiettivo è quello di garantire condizioni favorevoli allo sviluppo e all’integrazione nel sistema energetico dei gas decarbonizzati, evitando discriminazioni legate alla tipologia di connessione alla rete.

Inoltre, la disposizione precisa che tale accesso avviene tenendo conto delle stime dell’evoluzione della produzione, della fornitura e del consumo di gas naturale in conformità dell’articolo 55, comma 2, lettera f) affinché si assicuri che l’integrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel sistema energetico sia coerente con la pianificazione e con le prospettive di sviluppo del mercato del gas.

La previsione mira a favorire la progressiva decarbonizzazione del settore del gas, incentivando l’utilizzo di vettori energetici a minore impatto climatico e garantendo, al contempo, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture energetiche.

Art. 33 octies *(Accesso dei terzi alle reti di idrogeno)* (art. 35 della direttiva)

La disposizione recepisce l'art. 35 della direttiva, che disciplina le modalità di accesso dei terzi alle reti dell'idrogeno, ponendo come regola generale l'adozione di un sistema regolato dei terzi, basato su tariffe pubblicate dall'ARERA e applicate in modo oggettivo e senza discriminazioni tra gli utenti della rete dell'idrogeno. Il modello ricalca l'impostazione già consolidata nei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica ed è finalizzato a costruire un mercato dell'idrogeno concorrenziale e trasparente, prevenendo pratiche discriminatorie, garantire parità di condizioni tra gli utenti della rete e favorire l'ingresso di nuovi operatori.

Le tariffe e le metodologie per l'accesso reti dell'idrogeno sono approvate e pubblicate dall'ARERA prima della loro entrata in vigore al fine di assicurare che l'accesso alle reti dell'idrogeno avvenga in un quadro di certezza giuridica e di tutela degli utenti coerentemente con i principi di trasparenza e proporzionalità.

Altra previsione di rilievo in relazione allo sviluppo di una rete europea dell'idrogeno interconnessa è rappresentata dalla possibilità per i gestori delle reti dell'idrogeno di accedere alle reti di altri gestori, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni, anche in relazione al trasporto transfrontaliero dell'idrogeno nella rete.

Nel complesso, l'articolo 35 è teso a trovare un equilibrio tra l'esigenza di stimolare gli investimenti nelle infrastrutture dell'idrogeno - evitando un'eccessiva rigidità regolatoria nella fase iniziale - e quella di assicurare nel medio-lungo periodo un accesso equo e non discriminatorio alle reti, presupposti essenziali per lo sviluppo di un mercato concorrenziale.

Art. 33 novies *(Accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno)* (art. 36 della direttiva)

La disposizione recepisce l'articolo 36 della direttiva (UE) 2024/1788, introducendo nel decreto legislativo n. 93 del 2011 la disciplina relativa all'accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno.

La disposizione prevede l'adozione di un sistema di accesso negoziato, basato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, volto a garantire agli utenti la possibilità di accedere alle infrastrutture di terminale per lo svolgimento delle attività nel mercato dell'idrogeno. In tale contesto, l'ARERA adotta le misure necessarie affinché gli utenti dei terminali dell'idrogeno siano in grado di negoziare l'accesso ai medesimi terminali. Le parti hanno l'obbligo di negoziare l'accesso in buona fede.

La norma si inserisce nel quadro delle misure volte a favorire lo sviluppo del mercato dell'idrogeno, assicurando un accesso equo alle infrastrutture essenziali e prevenendo eventuali restrizioni alla concorrenza.

All'ARERA è attribuito il compito di monitorare le condizioni di accesso ai terminali dell'idrogeno e il loro impatto sul mercato nonché di adottare, ove necessario, misure tese a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza.

Art. 33 decies *(Accesso allo stoccaggio dell'idrogeno)* (art. 37 della direttiva)

La disposizione recepisce l'articolo 37 della direttiva (UE) 2024/1788, disciplinando le modalità di accesso alle infrastrutture di stoccaggio dell'idrogeno.

La disposizione prevede, quale regime ordinario, l'introduzione di un sistema di accesso regolato dei terzi allo stoccaggio dell'idrogeno, basato su tariffe pubblicate e applicate in modo oggettivo e non

discriminatorio tra gli utenti del sistema dell'idrogeno. Le tariffe o le relative metodologie di calcolo sono approvate dall'ARERA prima della loro entrata in vigore a norma dell'articolo 78 della direttiva.

La norma è finalizzata a garantire un equilibrio tra la promozione della concorrenza e la necessaria flessibilità nella fase di sviluppo del mercato dell'idrogeno, assicurando al contempo adeguati poteri di regolazione e vigilanza all'Autorità competente.

Art. 33 undecies *(Rifiuto dell'accesso e della connessione)* (art. 38 della direttiva)

La disposizione recepisce l'articolo 38 della direttiva (UE) 2024/1788 e disciplina i casi in cui i gestori delle reti dell'idrogeno possono rifiutare l'accesso o la connessione alle infrastrutture.

La norma stabilisce che l'accesso o la connessione possano essere rifiutati qualora il gestore della rete non disponga della capacità tecnica necessaria o della connessione richiesta. In tali casi, i gestori delle reti dell'idrogeno che rifiutano l'accesso o la connessione al sistema dell'idrogeno per mancanza di capacità o di connessione sono tenuti a realizzare i necessari interventi di miglioramento necessari per rendere disponibile la capacità richiesta, qualora ciò sia economicamente giustificato ovvero qualora un potenziale cliente sia disposto a sostenerne i costi.

La disposizione stabilisce inoltre che l'eventuale rifiuto di accesso o di connessione debba essere adeguatamente motivato al fine di garantire la verificabilità delle decisioni adottate dai gestori delle infrastrutture e assicurare la tutela degli utenti del sistema. Con l'obiettivo di rafforzare tale proposito, il rifiuto deve essere tempestivamente comunicato ad ARERA e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza Energetica.

Nel complesso, la norma è volta a garantire un equilibrio tra l'esigenza di assicurare un accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture dell'idrogeno e la necessità di tenere conto dei limiti tecnici ed economici connessi allo sviluppo e alla gestione delle relative reti.

Art. 33 duodecies *(Poteri decisionali in materia di connessione di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di trasporto)* (art. 41 della direttiva)

L'articolo disciplina le modalità di connessione al sistema di trasporto degli impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio.

La norma prevede che il gestore del sistema di trasporto definisca e renda pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, in linea con le capacità individuate nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 55. Tali procedure sono soggette all'approvazione dell'ARERA al fine di garantirne la conformità ai principi di trasparenza, imparzialità e corretto funzionamento del mercato. Per quanto riguarda gli impianti di produzione di biometano, resta ferma l'applicazione delle specifiche disposizioni previste dall'articolo 20 del d.lgs. n. 20/2011.

La disposizione stabilisce altresì che il gestore del sistema di trasporto non possa rifiutare richieste di connessione che siano economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili da parte di un nuovo impianto di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, o di un impianto esistente ma non ancora connesso, salvo i casi previsti dall'articolo 38, assicurando in tal modo condizioni di accesso eque alle infrastrutture per i produttori di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio.

La disposizione è volta a facilitare l'integrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel sistema energetico nazionale, promuovendo lo sviluppo di tali produzioni e contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione del settore del gas.

Art. 33 terdecies ***(Poteri decisionali in materia di connessione alla rete di trasporto dell'idrogeno)*** **(art. 42 della direttiva)**

L'articolo disciplina i poteri decisionali in materia di connessione alla rete di trasporto dell'idrogeno.

La disposizione prevede che il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno stabilisca e renda pubbliche procedure e tariffe trasparenti, efficienti e non discriminatorie per la connessione degli impianti di stoccaggio di idrogeno, dei terminali dell'idrogeno e dei clienti industriali alla rete di trasporto dell'idrogeno. Tali procedure sono soggette all'approvazione dell'ARERA al fine di garantirne la conformità ai principi di trasparenza, imparzialità e corretto funzionamento del mercato.

La norma stabilisce inoltre che il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno non può rifiutare la connessione di un nuovo impianto di stoccaggio di idrogeno, terminale dell'idrogeno o cliente industriale sulla base di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili o di costi supplementari derivanti dalla necessità di potenziare la capacità. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno, pertanto, è tenuto ad assicurare una capacità di entrata e di uscita sufficiente per permettere la realizzazione della nuova connessione.

La disposizione è finalizzata a garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture di trasporto dell'idrogeno, favorendo il corretto funzionamento del mercato e lo sviluppo delle relative infrastrutture.

Art. 33 quaterdecies ***(Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno)*** **(art. 43 della direttiva)**

L'articolo disciplina la designazione dei gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno.

La disposizione prevede che le imprese proprietarie o responsabili delle reti di distribuzione dell'idrogeno sono tenute a designare, sulla base di una procedura trasparente, uno o più gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno e provvedono affinché tali gestori agiscano a norma degli articoli 44, 46, 47 e 50 della direttiva (UE) 2024/1788, che disciplinano i principali obblighi e responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione.

La designazione è effettuata per un periodo determinato, tenendo conto di criteri di efficienza economica ed energetica nonché dell'equilibrio economico della gestione delle infrastrutture.

La disposizione è volta a garantire una gestione efficiente, trasparente e non discriminatoria delle reti di distribuzione dell'idrogeno, assicurando il corretto funzionamento delle infrastrutture e la conformità al quadro regolatorio previsto dalla direttiva.

Art. 33 quinquiesdecies ***(Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori della rete di distribuzione dell'idrogeno)*** **(art. 46 della direttiva)**

La disposizione stabilisce che il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, debba essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione o alla distribuzione dell'idrogeno.

Tale principio è volto a garantire la neutralità e la non discriminazione nella gestione delle reti. Tuttavia, la presente disposizione non comporta l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di distribuzione o della rete di distribuzione dell'idrogeno dall'impresa verticalmente integrata.

Il comma 2 prevede specifici requisiti minimi di indipendenza, tra cui:

- l'indipendenza degli organi di amministrazione;
- l'effettiva disponibilità di poteri decisionali e risorse necessarie per la gestione, manutenzione e sviluppo della rete;
- l'adozione di programmi di adempimenti e misure di controllo per prevenire comportamenti discriminatori, con rendicontazione annuale all'autorità di regolazione;
- il divieto di istruzioni giornaliere da parte dell'impresa madre per decisioni operative interne alla rete che non eccedano i limiti del piano finanziario approvato.

La norma prevede inoltre che, qualora il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è garantito che le rispettive attività vengano controllate dall'ARERA o da altri organismi competenti affinché il gestore in questione non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza, anche attraverso politiche di comunicazione o marchio che possano generare confusione tra attività di rete e attività di fornitura.

Il comma 4 consente di non applicare i requisiti di separazione ai gestori di sistemi di distribuzione con meno di 100.000 clienti allacciati, estendendo eventualmente la deroga anche ai gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno appartenenti alla stessa impresa, purché il numero combinato di clienti rimanga inferiore a 100.000.

L'articolo recepisce i principi di indipendenza organizzativa e decisionale previsti dall'art. 46 della direttiva 2024/1788/UE, adattandoli alle specificità del settore dell'idrogeno.

Art. 33 sexiesdecies ***(Compiti dei gestori delle reti, dello stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno)*** **(art. 50 della direttiva)**

L'articolo definisce i compiti e le responsabilità dei gestori delle reti dell'idrogeno, nonché dei gestori degli impianti di stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno, stabilendo il quadro funzionale entro cui tali soggetti operano per garantire il corretto funzionamento dell'infrastruttura dedicata all'idrogeno.

La disposizione prevede, in primo luogo, che tali gestori siano responsabili della gestione, della manutenzione e dello sviluppo delle infrastrutture di trasporto e di stoccaggio dell'idrogeno, comprese le attività di riconversione di infrastrutture esistenti, assicurando condizioni di sicurezza e affidabilità e nel rispetto dell'ambiente. Lo sviluppo delle infrastrutture avviene in stretta cooperazione con i gestori delle reti connesse o limitrofe, al fine di favorire il coordinamento delle infrastrutture e l'ottimizzazione della localizzazione delle attività di produzione e utilizzo dell'idrogeno. Le attività di sviluppo devono inoltre essere coerenti con il piano decennale di sviluppo della rete dell'idrogeno.

Ai gestori è attribuita anche la responsabilità di garantire che il sistema disponga di una capacità adeguata nel lungo periodo per soddisfare le richieste ragionevoli di trasporto e stoccaggio dell'idrogeno, individuate nel quadro della pianificazione infrastrutturale. Essi devono inoltre dotarsi dei mezzi tecnici e organizzativi necessari per adempiere ai propri obblighi e assicurare il corretto funzionamento dell'infrastruttura.

La norma stabilisce altresì obblighi di cooperazione e di scambio di informazioni tra i gestori delle diverse reti interconnesse. In particolare, i gestori devono fornire alle altre reti e ai sistemi collegati informazioni sufficienti, anche riguardo alla qualità dell'idrogeno, al fine di garantire il funzionamento sicuro ed efficiente dell'infrastruttura e assicurare l'interoperabilità del sistema interconnesso. È inoltre previsto che i gestori operino nel rispetto del principio di non discriminazione tra gli utenti della rete o le diverse categorie di utenti, evitando in particolare trattamenti preferenziali a favore di imprese collegate.

La disposizione prevede inoltre specifici obblighi di trasparenza nei confronti degli utenti del sistema, ai quali devono essere fornite le informazioni necessarie per consentire un accesso efficiente alle infrastrutture. Parallelamente, ai gestori è richiesto di adottare tutte le misure ragionevoli per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di idrogeno derivanti dalle loro operazioni, anche mediante attività periodiche di ispezione delle infrastrutture al fine di individuare e riparare eventuali perdite. A tal fine, i gestori sono tenuti a presentare all'ARERA una relazione periodica, secondo le modalità definite da ARERA stessa, sulle attività di rilevamento delle perdite e sugli eventuali programmi di riparazione o sostituzione delle componenti interessate, nonché a pubblicare annualmente informazioni statistiche sulle perdite rilevate e sulle azioni intraprese.

L'articolo disciplina, inoltre, il ruolo dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno nello sviluppo della capacità transfrontaliera dell'infrastruttura europea dell'idrogeno. Tali soggetti sono chiamati a garantire un livello adeguato di capacità di interconnessione tra gli stati interessati, accogliendo le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente realizzabili individuate nei piani di sviluppo della rete a livello nazionale ed europeo. Una volta ottenuta la certificazione prevista dalla normativa europea, si può affidare a uno o più gestori la responsabilità specifica di assicurare tale capacità transfrontaliera.

La norma prevede inoltre che, qualora opportuno per il funzionamento del sistema e per la tutela degli utenti finali, l'ARERA possa attribuire ai gestori delle reti dell'idrogeno compiti relativi alla gestione della qualità dell'idrogeno all'interno delle reti, al fine di garantire una qualità stabile e conforme alle norme applicabili.

Infine, l'articolo stabilisce che i gestori delle reti dell'idrogeno diventino responsabili delle attività di bilanciamento della rete a decorrere dal 1° gennaio 2033, ovvero da una data precedente qualora stabilito dall'ARERA. Le regole di bilanciamento adottate dai gestori devono essere obiettive, trasparenti e non discriminatorie, anche per quanto riguarda i criteri di imputazione agli utenti degli eventuali sbilanciamenti energetici. Tale disciplina è volta a garantire un funzionamento efficiente e affidabile del sistema dell'idrogeno, favorendo al contempo lo sviluppo di un mercato competitivo e integrato.

Art. 33 septiesdecies *(Reti dell'idrogeno esistenti)* (art. 51 della direttiva)

L'articolo prevede che l'ARERA possa concedere deroghe all'applicazione di alcune disposizioni della direttiva e del regolamento europeo relativo alle reti dell'idrogeno per le infrastrutture che, alla

data del 4 agosto 2024, appartenevano a imprese verticalmente integrate. In particolare, la deroga può riguardare taluni obblighi relativi all'accesso alle reti, alla separazione dei gestori e alle norme di funzionamento del mercato dell'idrogeno. L'obiettivo della disposizione è evitare che l'applicazione immediata e integrale del nuovo quadro regolatorio determini effetti sproporzionati su infrastrutture già esistenti, consentendo agli operatori di adeguarsi progressivamente alle nuove regole.

La norma stabilisce tuttavia precise condizioni e limiti alla durata di tali deroghe. In particolare, la deroga può cessare su richiesta dell'impresa verticalmente integrata interessata oppure quando la rete dell'idrogeno beneficiaria venga collegata ad altre reti dell'idrogeno o sia oggetto di ampliamenti significativi rispetto alla situazione esistente alla data di riferimento stabilita dalla direttiva. La deroga può inoltre essere revocata dall'ARERA qualora quest'ultima ritenga che la sua applicazione continuativa possa ostacolare la concorrenza o compromettere lo sviluppo efficiente dell'infrastruttura dell'idrogeno o il funzionamento del mercato dell'idrogeno a livello nazionale o dell'Unione Europea.

Al fine di garantire un adeguato monitoraggio degli effetti di tali deroghe, l'articolo prevede che l'Arera pubblichi, con cadenza settennale a partire dalla concessione della deroga, una valutazione del loro impatto sul grado di concorrenza, sullo sviluppo dell'infrastruttura dell'idrogeno e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno a livello nazionale.

La disposizione attribuisce infine all'ARERA il potere di richiedere ai gestori delle reti dell'idrogeno esistenti tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza e monitoraggio. In tal modo si assicura che l'eventuale concessione delle deroghe non pregiudichi il controllo regolatorio sulle infrastrutture e sul corretto funzionamento del mercato.

Art. 33 duodevicies *(Reti dell'idrogeno geograficamente limitate)* (art. 52 della direttiva)

L'articolo introduce una disciplina specifica per le reti dell'idrogeno che operano all'interno di aree industriali o commerciali geograficamente limitate, prevedendo la possibilità di concedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva al fine di tenere conto delle caratteristiche particolari di tali infrastrutture.

La disposizione prevede che l'ARERA possa concedere deroghe a taluni obblighi relativi alla separazione dei gestori e alla certificazione delle reti dell'idrogeno, nonché alle norme in materia di gestione delle reti, qualora l'infrastruttura sia destinata a operare esclusivamente in un ambito territoriale circoscritto. Tale regime di deroga è volto a favorire lo sviluppo iniziale di infrastrutture locali dedicate all'idrogeno, in particolare in contesti industriali nei quali la produzione e il consumo di idrogeno risultano concentrati e strettamente integrati.

La concessione della deroga è subordinata al rispetto di specifiche condizioni. In particolare, le reti interessate non devono comprendere interconnettori di idrogeno né disporre di connessioni dirette con impianti di stoccaggio o terminali dell'idrogeno, salvo che tali infrastrutture siano collegate a reti che non beneficiano della medesima deroga. Inoltre, tali reti devono essere destinate principalmente alla fornitura di idrogeno ai clienti direttamente collegati e non devono essere interconnesse con altre reti dell'idrogeno, ad eccezione di eventuali reti analogamente soggette a deroga e gestite dallo stesso operatore. Queste condizioni sono volte a garantire che il regime derogatorio rimanga limitato a infrastrutture locali che non incidono in modo significativo sul funzionamento complessivo del mercato dell'idrogeno.

La norma attribuisce all'ARERA il potere di revocare la deroga qualora ritenga che la sua applicazione continuativa possa ostacolare la concorrenza o compromettere lo sviluppo efficiente dell'infrastruttura dell'idrogeno o il funzionamento del mercato dell'idrogeno. La deroga può inoltre essere ritirata nel caso in cui venga meno una delle condizioni previste per la sua concessione.

Al fine di garantire un adeguato monitoraggio degli effetti di tali deroghe, l'ARERA è tenuta a pubblicare, con cadenza settennale, una valutazione dell'impatto della deroga sulla concorrenza, sullo sviluppo dell'infrastruttura dell'idrogeno e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno a livello nazionale ed europeo.

Infine, la disposizione prevede l'adozione di misure per assicurare che le domande di accesso alle reti presentate dai produttori di idrogeno e le richieste di connessione da parte dei clienti industriali siano comunicate all'ARERA, rese pubbliche e trattate secondo procedure trasparenti. La pubblicazione di tali informazioni deve avvenire nel rispetto della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili. La norma mira in tal modo a garantire adeguati livelli di trasparenza e vigilanza anche nell'ambito delle reti soggette a regime derogatorio.

Art. 33 undevicies *(Interconnettori di idrogeno con paesi terzi)* (art. 53 della direttiva)

L'articolo disciplina il quadro giuridico applicabile agli interconnettori di idrogeno con i paesi terzi, con l'obiettivo di garantire che il funzionamento di tali infrastrutture sia coerente con le norme dell'Unione europea che regolano il mercato dell'idrogeno e le reti energetiche.

La disposizione stabilisce che, prima della messa in esercizio di un interconnettore di idrogeno con un paese terzo, l'Unione Europea può concludere con il paese terzo interessato un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale accordo è volto a definire le regole operative applicabili all'interconnettore, al fine di garantire la coerenza e l'uniformità con il quadro normativo previsto dalla direttiva e dal regolamento europeo relativo alle reti dell'idrogeno.

La norma prevede tuttavia che la conclusione di un accordo internazionale a livello dell'Unione non sia necessaria qualora a livello nazionale si negozi e concluda con il paese terzo un accordo intergovernativo che disciplini il funzionamento dell'interconnettore, purché tale accordo sia conforme alle procedure e alle condizioni stabilite dalla direttiva e garantisca il rispetto delle norme dell'Unione applicabili alle reti dell'idrogeno.

La disposizione precisa, inoltre, che quanto previsto dall'articolo non incide sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e Italia, né pregiudica l'applicazione delle disposizioni relative agli accordi tecnici concernenti le infrastrutture energetiche con paesi terzi.

Infine, l'articolo chiarisce che l'eventuale conclusione di accordi o intese per la gestione degli interconnettori non esclude la possibilità di avviare forme di dialogo e cooperazione con i paesi terzi interessati. Tali iniziative possono riguardare, in particolare, aspetti connessi allo sviluppo della produzione di idrogeno e alle relative implicazioni sociali e ambientali.

Art. 33 vicies *(Riservatezza per i gestori delle reti dell'idrogeno, degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e dei terminali dell'idrogeno)* (art. 54 della direttiva)

L'articolo disciplina gli obblighi di riservatezza cui sono tenuti i gestori delle reti dell'idrogeno, dei terminali dell'idrogeno e degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno, nonché i proprietari delle reti dell'idrogeno, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato e prevenire comportamenti discriminatori o distorsioni della concorrenza.

La disposizione stabilisce che tali soggetti devono mantenere la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento delle proprie attività. In particolare, essi sono tenuti a evitare la divulgazione discriminatoria di informazioni che possano conferire vantaggi competitivi ad alcuni operatori rispetto ad altri. Tale obbligo assume particolare rilievo nei casi in cui il gestore dell'infrastruttura o il proprietario della rete faccia parte di un'impresa verticalmente integrata. In tali circostanze, le informazioni commercialmente sensibili non possono essere condivise con altre parti dell'impresa integrata, ad eccezione dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione o dei gestori delle reti dell'idrogeno, e soltanto nella misura in cui tale condivisione risulti strettamente necessaria per lo svolgimento di operazioni commerciali.

L'articolo prevede inoltre che, nell'ambito delle operazioni di compravendita di idrogeno tra imprese collegate, i gestori delle infrastrutture non possano utilizzare in modo improprio le informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi durante le attività di gestione o negoziazione dell'accesso alle reti o agli impianti. Tale previsione è finalizzata a prevenire possibili abusi informativi e a garantire condizioni di accesso e di concorrenza eque tra gli operatori del mercato.

La norma stabilisce infine che le informazioni necessarie a garantire un'effettiva concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato debbano essere rese pubbliche. Tale obbligo di trasparenza deve tuttavia essere applicato nel rispetto della tutela delle informazioni commercialmente sensibili, in modo da bilanciare le esigenze di trasparenza del mercato con la protezione degli interessi commerciali degli operatori.

Art. 33 vicies semel *(Piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno)* (art. 56 della direttiva)

L'articolo disciplina la pianificazione dello sviluppo delle reti di distribuzione dell'idrogeno, introducendo uno strumento di programmazione volto a garantire uno sviluppo coordinato ed efficiente delle infrastrutture necessarie alla diffusione dell'idrogeno nel sistema energetico.

La disposizione prevede che i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno trasmettano all'ARERA, con cadenza quadriennale, un piano di sviluppo della rete che illustri le infrastrutture che intendono realizzare o potenziare. Tale piano è elaborato in stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica e, se del caso, con gli operatori dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di garantire un adeguato coordinamento tra i diversi vettori energetici e favorire l'integrazione del sistema energetico.

La norma permette, previo assenso di ARERA, la predisposizione di piani comuni tra i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno e i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale che operano nella stessa area geografica, in particolare nei casi in cui si prospetti la riconversione di infrastrutture esistenti. In tali ipotesi, la pianificazione deve assicurare adeguati livelli di trasparenza e distinguere chiaramente le esigenze specifiche dei diversi settori energetici, prevedendo anche modellizzazioni separate e specifiche rappresentazioni delle infrastrutture relative al gas naturale e all'idrogeno.

Il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno deve contenere informazioni dettagliate sul fabbisogno di capacità, sia in termini di volume sia di durata, tenendo conto delle esigenze degli

utenti esistenti e dei potenziali futuri utilizzatori dell'idrogeno, in particolare nei settori industriali difficili da decarbonizzare. Il piano considera inoltre il potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e valuta l'efficienza energetica e i costi delle diverse opzioni disponibili. Esso deve inoltre tener conto dei piani locali di riscaldamento e raffrescamento previsti dalla normativa europea sull'efficienza energetica e valutare l'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" nelle decisioni relative all'espansione delle reti.

La disposizione stabilisce altresì che il piano debba indicare la misura in cui l'infrastruttura per il trasporto dell'idrogeno possa basarsi sulla riconversione di gasdotti esistenti del gas naturale e in quale misura tale riconversione sia necessaria per soddisfare il fabbisogno di capacità individuato. L'elaborazione del piano è accompagnata da una procedura di consultazione aperta ai soggetti interessati, volta a garantire la partecipazione tempestiva ed effettiva degli operatori del mercato e degli altri stakeholder al processo di pianificazione.

Il piano e i risultati della consultazione sono pubblicati sui siti web dei gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno e trasmessi all'ARERA, che ne valuta la conformità alle disposizioni normative. Nell'ambito di tale valutazione, l'ARERA può richiedere modifiche al piano, tenendo conto della necessità complessiva di sviluppo del sistema dell'idrogeno e degli scenari comuni elaborati nell'ambito dei piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto.

La disposizione prevede infine che l'ARERA tenga conto dell'esame del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno nell'ambito delle decisioni relative agli oneri specifici previsti dalla normativa europea in materia di infrastrutture dell'idrogeno.

Sul tema, si è tenuto un tavolo di confronto con le principali associazioni confindustriali che si occupano di idrogeno al fine di raccogliere la posizione delle aziende del settore.

Art. 33 vicies bis *(Finanziamento dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno)* (art. 59 della direttiva)

L'articolo disciplina le modalità di finanziamento delle infrastrutture transfrontaliere per il trasporto dell'idrogeno verso gli altri Stati membri dell'Unione Europea. La disposizione prevede che, qualora si applichi un regime di accesso regolato dei terzi alle reti di trasporto dell'idrogeno e un progetto di interconnessione non sia qualificato come progetto di interesse comune ai sensi della normativa europea sulle infrastrutture energetiche transeuropee, i costi di realizzazione dell'infrastruttura siano sostenuti dai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno interessati. Tali costi possono essere inclusi nei sistemi tariffari applicati agli utenti della rete, previa approvazione delle autorità nazionali di regolazione.

Nel caso in cui i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno individuino una significativa differenza tra i costi del progetto e i benefici derivanti dalla sua realizzazione, essi possono predisporre un piano di progetto congiunto, accompagnato da una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi. Tale piano è sottoposto all'approvazione delle autorità di regolazione competenti e deve essere corredato da un'analisi costi-benefici specifica per il progetto, che tenga conto dei benefici generati anche oltre i confini degli Stati membri interessati. Il piano deve inoltre includere un'analisi della sostenibilità finanziaria dell'iniziativa e una proposta dettagliata di ripartizione dei costi tra i gestori coinvolti.

Le autorità di regolazione degli Stati membri interessati adottano una decisione congiunta sulla ripartizione dei costi di investimento, previa consultazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno. Tale meccanismo consente di garantire una distribuzione equa degli oneri finanziari

tra i soggetti coinvolti e di riflettere adeguatamente i benefici transfrontalieri generati dall'infrastruttura.

La norma prevede inoltre che, a partire dal 1º gennaio 2033, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno negozino un sistema di compensazione finanziaria volto a sostenere il finanziamento delle infrastrutture transfrontaliere qualora non siano applicate tariffe di accesso ai punti di interconnessione tra Stati membri. La definizione di tale sistema deve avvenire attraverso un processo di consultazione ampio e trasparente che coinvolga i principali partecipanti al mercato.

I gestori delle reti interessati devono raggiungere un accordo sul sistema di compensazione entro il 31 dicembre 2035 e sottoporlo all'approvazione congiunta delle autorità di regolazione competenti. In caso di mancato accordo entro tale termine, le autorità di regolazione adottano una decisione congiunta entro i due anni successivi. Qualora anche le autorità nazionali non riescano a raggiungere un'intesa, la decisione è adottata dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori dell'energia (ACER), secondo la procedura prevista dalla normativa europea.

La disposizione stabilisce inoltre che il sistema di compensazione finanziaria sia attuato nel quadro delle competenze delle autorità di regolazione e che la sua introduzione non pregiudichi i contratti di capacità già esistenti. I dettagli operativi relativi all'attuazione di tale meccanismo, incluse le procedure, le tempistiche e le modalità di revisione del sistema, sono definiti attraverso un codice di rete adottato a livello europeo.

Art. 33 vicies ter ***(Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto, dei proprietari della rete di trasporto dell'idrogeno, dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e dei gestori degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno)*** **(art. 62 della direttiva)**

L'articolo introduce disposizioni volte a garantire l'indipendenza dei proprietari delle infrastrutture di trasporto e di stoccaggio del gas naturale e dell'idrogeno rispetto alle altre attività svolte nell'ambito delle imprese energetiche verticalmente integrate, in particolare quelle relative alla produzione e alla fornitura di energia.

La norma stabilisce che i proprietari dei sistemi di trasporto del gas naturale e delle reti di trasporto dell'idrogeno, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente o un gestore indipendente della rete di trasporto dell'idrogeno, nonché i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno appartenenti a un'impresa verticalmente integrata, debbano essere indipendenti, almeno sotto il profilo giuridico, organizzativo e decisionale, dalle altre attività dell'impresa non connesse al trasporto, alla distribuzione o allo stoccaggio di gas naturale e idrogeno.

La disposizione si applica, per quanto riguarda lo stoccaggio del gas naturale, esclusivamente agli impianti che risultano necessari, per ragioni tecniche o economiche, a garantire un accesso efficiente al sistema per l'approvvigionamento dei clienti.

Al fine di assicurare tale indipendenza, la norma stabilisce alcuni criteri minimi. In primo luogo, i soggetti responsabili della direzione delle imprese proprietarie delle infrastrutture di trasporto o dei sistemi di stoccaggio non possono far parte delle strutture dell'impresa integrata che gestiscono le attività di produzione o di fornitura di gas naturale o idrogeno. Inoltre, devono essere adottate misure idonee a garantire che gli interessi professionali delle persone responsabili della gestione siano tutelati in modo da consentire loro di operare in maniera autonoma e indipendente.

La disposizione prevede inoltre che il gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno disponga di effettivi poteri decisionali, indipendenti dalle altre imprese del gruppo, in relazione alla gestione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture. Ciò non esclude la possibilità che la società madre eserciti una funzione di supervisione economica e amministrativa, ad esempio approvando il piano finanziario annuale o fissando limiti generali al livello di indebitamento della società controllata. Tuttavia, alla società madre non è consentito impartire istruzioni relative alla gestione quotidiana delle attività o alle decisioni specifiche riguardanti la costruzione o il miglioramento degli impianti che rientrino nei limiti del piano finanziario approvato.

L'articolo stabilisce inoltre che i proprietari dei sistemi di trasporto e i gestori dei sistemi di stoccaggio adottino un programma di adempimenti finalizzato a prevenire comportamenti discriminatori e a garantire il rispetto delle norme di separazione. Tale programma definisce anche gli obblighi specifici dei dipendenti e prevede un sistema di controllo interno. La persona o l'organo incaricato della vigilanza sull'attuazione del programma deve presentare annualmente all'autorità di regolazione una relazione sulle misure adottate, la quale è resa pubblica.

Art. 33-vicies quater *(Separazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno)* (art. 68 della direttiva)

L'articolo introduce nell'ordinamento italiano la disciplina relativa alla separazione *(unbundling)* delle attività di gestione della rete da quelle di produzione e fornitura. L'obiettivo è garantire la trasparenza e la neutralità delle infrastrutture, armonizzando il nascente settore dell'idrogeno con il quadro regolatorio già consolidato del gas naturale (D.lgs. 93/2011).

A decorrere dal 5 agosto 2026, la norma impone come modello di riferimento la separazione proprietaria (Ownership Unbundling). In base a tale principio, il soggetto che gestisce la rete di trasporto dell'idrogeno non può esercitare, né direttamente né indirettamente, attività di produzione o vendita di idrogeno, gas naturale o energia elettrica. Questa netta distinzione mira a prevenire conflitti di interesse e a garantire parità di accesso a tutti gli attori del mercato.

In alternativa al modello di separazione proprietaria, l'articolo prevede due regimi derogatori per le imprese verticalmente integrate ispirati a modelli di indipendenza funzionale e gestionale:

Modello ISO (Independent System Operator - comma 3): secondo questo schema, la proprietà della rete rimane all'impresa integrata, ma la gestione operativa è affidata a un soggetto terzo indipendente. L'ISO ha la responsabilità esclusiva dei flussi, della manutenzione e dello sviluppo dell'infrastruttura. La sua designazione avviene su proposta del proprietario degli asset previa approvazione dell'ARERA, a condizione che il candidato dimostri piena autonomia finanziaria, tecnica e di personale. Resta in capo al proprietario l'obbligo di finanziare gli investimenti decisi dall'ISO, pur senza avere alcun potere decisionale sul dispacciamento quotidiano. La norma consente ai gestori gas già separati di assumere tale ruolo, previo rispetto di rigorosi requisiti di indipendenza.

Modello ITO (Independent Transmission Operator - comma 4): rappresenta un modello di separazione meno stringente rispetto all'ISO, in base al quale la proprietà della rete permane all'interno del gruppo societario, ma la gestione è affidata a una società controllata dotata di indipendenza funzionale e decisionale. Il gestore ITO deve disporre di un'identità aziendale autonoma, sedi separate e un organo di amministrazione svincolato dai settori di produzione e vendita del gruppo. Tale soggetto deve poter deliberare autonomamente su investimenti e manutenzioni (entro

i limiti di un piano decennale approvato dal Regolatore) e possedere in via esclusiva tutte le risorse materiali, tecniche e informatiche necessarie.

Il comma 4 introduce vincoli stringenti per le imprese che scelgono i modelli in deroga: una impresa che gestisce sia idrogeno che gas può produrre idrogeno, ma le è fatto divieto di operare nella produzione o fornitura di gas naturale o energia elettrica. Per evitare, inoltre, vantaggi competitivi indebiti, rischi di sussidi incrociati tra differenti vettori energetici, l'impresa e le sue articolazioni non possono prenotare né utilizzare capacità di iniezione di idrogeno nei sistemi di trasporto o distribuzione del gas naturale da essa stessa gestiti.

La norma, infine, estende ai gestori delle reti idrogeno i medesimi obblighi di condotta, trasparenza e monitoraggio già vigenti per il settore del gas. Tale estensione garantisce che l'accesso alle reti avvenga secondo principi non discriminatori, assicurando a tutti gli utenti del sistema condizioni eque e monitorate dall'Autorità.

Art. 33-vicies quinquies *(Separazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno)* (art. 69 della direttiva)

L'articolo introduce disposizioni in merito all'indipendenza giuridica dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e il relativo regime di deroga, delineando un quadro normativo volto a bilanciare il rigore strutturale con la necessaria flessibilità operativa durante la fase di transizione energetica.

Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno che operi all'interno di un'impresa attiva anche nei settori del gas naturale o dell'energia elettrica deve essere costituito come entità giuridica distinta. Tale requisito di separazione societaria è preordinato a prevenire confusioni patrimoniali e gestionali, assicurando che le attività infrastrutturali legate all'idrogeno siano chiaramente identificate rispetto alle altre filiere energetiche tradizionali.

Tuttavia, l'ordinamento prevede la possibilità di attenuare tale obbligo attraverso un meccanismo di deroga condizionata. La disposizione normativa individua nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la facoltà di esentare i gestori dai requisiti di separazione giuridica, purché tale decisione sia supportata da un'analisi costi-benefici positiva e di dominio pubblico. Il rilascio della deroga non è un atto discrezionale puro, ma è subordinato a una valutazione tecnica preventiva da parte dell'ARERA, che deve confermarne la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di mercato.

Per garantire il controllo sovranazionale e la conformità con il diritto dell'Unione, ogni deroga concessa deve essere pubblicata e notificata alla Commissione europea. Tale comunicazione deve essere corredata dalla valutazione tecnica di ARERA, garantendo la tutela delle informazioni commercialmente sensibili per non pregiudicare la competitività delle imprese coinvolte.

Il mantenimento nel tempo della deroga è soggetto a un monitoraggio periodo: ARERA è tenuta a pubblicare, al momento della concessione e successivamente con cadenza almeno settennale (o su richiesta della Commissione), un'analisi dettagliata dell'impatto dell'esenzione su fattori critici quali la trasparenza, i sussidi incrociati tra settori, i livelli tariffari e la fluidità degli scambi transfrontalieri. Elemento essenziale di tale monitoraggio è il cronoprogramma dei trasferimenti di attivi (asset) dal comparto del gas naturale a quello dell'idrogeno, dato fondamentale per mappare l'evoluzione dell'infrastruttura nazionale.

La norma prevede una clausola di revoca automatica o motivata. Qualora l'ARERA rilevi che la prosecuzione della deroga comporti effetti negativi sui parametri di mercato sopra citati, o nel caso in cui il processo di trasferimento degli attivi dal settore gas all'idrogeno sia giunto a compimento, il

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è tenuto a revocare l'esenzione, ripristinando l'obbligo di piena indipendenza giuridica del gestore.

Art. 33-vicies sexies *(Separazione della contabilità dei gestori delle reti dell'idrogeno)* (art. 70 della direttiva)

L'articolo in questione definisce i criteri di contabilità cui devono attenersi le imprese di gas naturale e idrogeno quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, rimandando ai criteri descritti nell'articolo 75. Il fine è quello di imporre regole rigorose per la trasparenza contabile, al fine di evitare sovvenzioni incrociate tra le attività nel settore del gas naturale, dell'elettricità e dell'idrogeno.

Art. 33-vicies septies *(Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno)* (art. 71 della direttiva)

L'articolo disciplina il meccanismo di certificazione e designazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, delineando una procedura rigorosa volta a verificare l'effettivo rispetto delle norme sull'unbundling prima dell'accesso operativo di mercato.

L'impianto normativo stabilisce che la designazione ufficiale di un'impresa come gestore della rete idrogeno è subordinata all'ottenimento di una certificazione preventiva. Tale processo si articola in una stretta collaborazione tra le autorità nazionali e le istituzioni europee, garantendo che ogni operatore agisca in conformità ai requisiti di indipendenza stabiliti dal Regolamento (UE) 2024/1789. Solo a seguito della certificazione rilasciata dall'ARERA, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica procede alla designazione formale, la quale deve essere successivamente notificata alla Commissione Europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea per assicurarne la rilevanza sovranazionale.

La certificazione non costituisce un atto isolato, ma l'inizio di un regime di vigilanza permanente. Le imprese certificate hanno l'obbligo di notificare all'ARERA ogni operazione o transazione programmata che possa alterare il rispetto dei requisiti di separazione. Parallelamente, l'ARERA dispone di poteri d'ufficio per riavviare la procedura di certificazione qualora venga a conoscenza di mutamenti nell'assetto dei diritti o delle influenze societarie che possano prefigurare una violazione delle norme. Il controllo può inoltre essere attivato su richiesta motivata della Commissione Europea, configurando un sistema di tutela multilivello.

Sotto il profilo procedurale, l'ARERA è tenuta ad adottare una decisione entro il termine di 100 giorni lavorativi dalla notifica o dalla richiesta. La norma introduce un meccanismo di silenzio-assenso, per cui, decorso inutilmente tale termine, la certificazione si intende provvisoriamente accordata. Tuttavia, l'efficacia della decisione — sia essa espressa o tacita — rimane sospesa fino alla conclusione della fase di revisione europea. L'Autorità nazionale deve infatti trasmettere tempestivamente la propria decisione e tutta la documentazione pertinente alla Commissione Europea, che si esprime secondo i protocolli previsti dal Regolamento (UE) 2024/1789.

Per l'espletamento di tali funzioni di controllo, viene conferito ad ARERA un ampio potere ispettivo e informativo. Può richiedere dati e documenti pertinenti non solo ai gestori delle reti, ma anche a tutte le imprese attive nella produzione o fornitura di idrogeno che abbiano legami con il gestore. A tutela degli operatori, la norma sancisce l'obbligo tassativo per le autorità di garantire la massima

riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite durante l'istruttoria, bilanciando così l'esigenza di vigilanza pubblica con la protezione del segreto industriale.

Art. 33-duodetricies *(Certificazione in relazione ai paesi terzi)* (art. 72 della direttiva)

L'articolo disciplina la procedura di certificazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno nel caso in cui il controllo dell'infrastruttura faccia capo a soggetti di paesi terzi (extra-UE). La norma delinea un regime di controllo rafforzato, volto a bilanciare l'apertura agli investimenti esteri con la tutela della sicurezza energetica nazionale ed europea.

L'assetto regolatorio impone un rigoroso sistema di monitoraggio degli assetti proprietari. L'ARERA è tenuta a notificare tempestivamente alla Commissione Europea ogni richiesta di certificazione proveniente da soggetti controllati da paesi terzi, nonché qualsiasi operazione finanziaria o societaria che comporti l'acquisizione del controllo di una rete idrogeno da parte di tali soggetti. Parallelamente, il gestore della rete ha l'obbligo di informare preventivamente ARERA di ogni mutamento strutturale che possa ricadere in questa fattispecie.

Il cuore della procedura risiede nella valutazione dei rischi, che si articola su due pilastri fondamentali. L'ARERA è tenuta a negare la certificazione qualora non venga fornita prova del rispetto dei requisiti di separazione (unbundling) previsti dalla Direttiva. In aggiunta, la certificazione deve essere negata se il rilascio rischia di compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi strategici dello Stato e dell'Unione. In questa sede, l'ARERA deve ponderare una pluralità di fattori: dagli obblighi internazionali derivanti da accordi tra l'UE e paesi terzi, alla natura dei rapporti commerciali che potrebbero influenzare negativamente la capacità del gestore di garantire la fornitura di idrogeno.

Sotto il profilo temporale e decisionale ARERA adotta una decisione entro 100 giorni lavorativi, notificandolo alla Commissione Europea per ottenerne un parere vincolante in merito alla conformità normativa e ai rischi per la sicurezza unionale. La Commissione dispone di un termine di 50 giorni (prorogabile di ulteriori 50 in caso di consultazione dell'ACER o degli Stati membri) per formulare il proprio orientamento. L'assenza di un parere entro tali termini funge da silenzio-assenso, indicando l'assenza di obiezioni alla decisione nazionale.

La fase conclusiva del procedimento prevede che l'ARERA adotti la decisione definitiva entro 50 giorni dalla ricezione del parere europeo o dalla scadenza dei relativi termini. Sebbene l'ARERA debba tenere nella massima considerazione il parere della Commissione, la stessa mantiene il diritto sovrano di rifiutare la certificazione qualora rilevi un pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento nazionale o di un altro Stato membro. In un'ottica di massima trasparenza, la decisione definitiva e il parere della Commissione devono essere pubblicati congiuntamente; qualora l'ARERA decida di discostarsi dalle indicazioni europee, è obbligata a renderne pubbliche le motivazioni analitiche.

Art. 33-undetricies *(Designazione dei gestori di impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno)* (art. 73 della direttiva)

L'articolo introduce disposizioni relative alla gestione degli impianti di stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno, definendo le modalità di designazione dei responsabili di tali infrastrutture strategiche e il relativo perimetro di vigilanza regolatoria.

L'assetto normativo impone alle imprese proprietarie di impianti di stoccaggio e di terminali dell'idrogeno l'obbligo di designare formalmente uno o più gestori per la conduzione operativa di tali asset. La durata della designazione non è fissa, ma viene determinata dall'ARERA secondo una valutazione multidimensionale. L'Autorità è tenuta a bilanciare la continuità gestionale con l'esigenza di promuovere l'efficienza operativa e garantire l'equilibrio economico-finanziario delle infrastrutture, evitando al contempo eccessive cristallizzazioni che potrebbero ostacolare la dinamicità del mercato.

Sotto il profilo della governance, il ruolo dei gestori designati è sottoposto a una stretta vigilanza da parte dell'ARERA. L'Autorità ha il compito di monitorare costantemente l'operato di tali soggetti affinché le attività di stoccaggio e l'accesso ai terminali avvengano nel pieno rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione. Tale presidio è essenziale per garantire che le infrastrutture di interfaccia (terminali) e di modulazione (stoccaggi) siano accessibili a tutti gli operatori di mercato a parità di condizioni, prevenendo posizioni di privilegio che potrebbero derivare dal controllo fisico di questi nodi critici della catena del valore dell'idrogeno.

Art. 33-tricies *(Diritto di accesso alla contabilità)* (art. 74 della direttiva)

La presente relazione illustra le prerogative di accesso ispettivo e i relativi obblighi di riservatezza in capo alle autorità di regolazione, definendo il perimetro dei poteri di controllo sulla contabilità delle imprese operanti nel settore dell'idrogeno.

L'assetto normativo conferisce all'ARERA e agli organismi deputati alla risoluzione delle controversie un diritto d'accesso pieno e diretto alla documentazione contabile delle imprese dell'idrogeno. Tale potere è finalizzato a consentire l'espletamento delle funzioni di vigilanza e regolazione previste dalla Direttiva (UE) 2024/1788. L'ispezione dei libri contabili risulta infatti indispensabile per verificare la corretta separazione dei costi, l'assenza di sussidi incrociati tra diverse attività energetiche e la congruità delle tariffe applicate agli utenti della rete.

Sotto il profilo della tutela dei soggetti vigilati, il diritto di accesso è bilanciato da un rigoroso vincolo di segretezza. Le autorità competenti sono tenute a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni di natura commercialmente sensibile acquisite durante le procedure ispettive. La deroga a tale obbligo di riservatezza è circoscritta esclusivamente ai casi in cui la divulgazione dei dati risulti strettamente necessaria e proporzionata allo svolgimento delle funzioni istituzionali delle autorità medesime, garantendo così che il segreto industriale non venga compromesso oltre quanto richiesto dall'interesse pubblico alla trasparenza del mercato.

Art. 33-tricies semel *(Separazione della contabilità)* (art. 75 della direttiva)

L'articolo disciplina le disposizioni in materia di trasparenza contabile e separazione dei conti (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nel settore dell'idrogeno, definendo un quadro regolatorio finalizzato a prevenire distorsioni della concorrenza e sussidi incrociati.

L'impianto normativo impone a tutte le imprese dell'idrogeno, a prescindere dalla loro natura giuridica o assetto proprietario, l'obbligo di redigere, sottoporre a revisione e pubblicare i conti annuali in conformità alle norme nazionali sulle società di capitali (D.Lgs. 139/2015). Per le entità non soggette per legge alla pubblicazione, viene comunque sancito il dovere di trasparenza mediante l'obbligo di

messa a disposizione dei bilanci presso la sede sociale. Tale rigore contabile rappresenta il presupposto necessario per un monitoraggio efficace da parte delle autorità di regolazione.

Il cuore della norma risiede nell'obbligo di tenuta della contabilità separata per le diverse attività della filiera: trasporto, distribuzione, gestione dei terminali e stoccaggio. Ogni comparto deve essere gestito contabilmente come se fosse un'impresa indipendente, con l'elaborazione di uno stato patrimoniale e di un conto economico dedicati. Questa segmentazione è funzionale a evitare che i ricavi di un'attività regolata finanzino impropriamente settori in concorrenza (sussidi incrociati) e richiede un'assegnazione trasparente degli attivi infrastrutturali alla rispettiva *Regulatory Asset Base* (RAB) dell'idrogeno. Nella contabilità deve inoltre emergere chiaramente il reddito derivante dalla proprietà della rete, isolandolo da eventuali altre attività estranee al settore.

Sotto il profilo del controllo, la revisione contabile assume una funzione di garanzia specifica: il revisore è chiamato a certificare esplicitamente il rispetto del divieto di discriminazione e di sussidi incrociati. Un punto di particolare rilievo riguarda la netta separazione finanziaria tra i diversi vettori energetici: la norma vieta tassativamente i trasferimenti di valore tra gli utenti del sistema del gas naturale e quelli della rete idrogeno, preservando l'equità tariffaria per ciascuna categoria di consumatori.

Per assicurare la stabilità e la verificabilità del sistema, le imprese devono esplicitare i criteri di ripartizione di costi, ricavi, attivi e passivi, nonché le metodologie di ammortamento adottate.

Art. 33-tricies bis *(Designazione dell'autorità di regolazione per l'idrogeno ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788)* (art. 76 della direttiva)

La direttiva (UE) 2024/1788 assegna un ruolo centrale all'Autorità di regolazione. In particolare, il Capo X della direttiva ha riformulato quanto precedentemente previsto al Capo VIII della direttiva (UE) 2009/73/CE, confermando che ciascuno Stato membro designa un'unica autorità di regolazione a livello nazionale ed estendendone le competenze, già previste per il gas naturale, anche all'idrogeno. A valle di quanto detto, si ritiene essere una scelta naturale – anche secondo un principio di efficienza per il sistema – quella di attribuire le funzioni di Autorità di regolazione nazionale in materia di idrogeno proprio all'ARERA, che già esercita attività di regolazione e controllo sul gas naturale.

L'ARERA è stata istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 (norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), attribuendo inizialmente ad essa competenze nell'ambito della regolazione e controllo per i settori dell'energia elettrica e gas naturale. Gli ambiti di competenza sono stati in seguito estesi attraverso successivi interventi normativi, fino all'attuale assetto dell'Autorità che – come noto – ha preso il nome di "Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" e, in particolare:

- con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, sono state trasferite all'Autorità le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici;
- con il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, recante attuazione della direttiva europea 2012/27/UE di promozione dell'efficienza energetica, sono state attribuite all'Autorità specifiche funzioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
- con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono state attribuite all'Autorità funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Tutte le norme citate hanno accompagnato l'assegnazione delle nuove competenze ad ARERA con l'attribuzione dei poteri di cui alla legge n. 481 del 1995, affinché le funzioni aggiuntive di regolazione e controllo potessero essere svolte nell'ambito dei principi di autonomia, indipendenza ed efficacia di azione che caratterizzano le Autorità per la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Ciascuno Stato membro è chiamato a designare un'autorità di regolazione per il settore, a norma dell'articolo 76 della direttiva (UE) 2024/1788. Si ritiene opportuno anticipare l'individuazione dell'Autorità di regolazione e la relativa designazione, rispetto al naturale percorso che passa per il recepimento della direttiva, per alcuni specifici motivi di cui si fornisce evidenza a seguire.

L'articolo 33-*tricies bis* è composto da quattro commi.

Con il ***comma 1*** sono assegnate ad ARERA, a livello nazionale, le funzioni di Autorità di regolazione in materia di idrogeno, ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788; le nuove competenze saranno svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, di cui alla legge n. 481 del 1995, come già previsto per le funzioni svolte sul settore del gas naturale.

Il ***comma 2*** definisce l'incremento della pianta organica di ARERA in ragione delle nuove attribuzioni. In particolare, si prevede che la pianta organica dell'Autorità è incrementata di 12 unità, appartenenti alla carriera dei funzionari FIII livello base, ciò anche in deroga alla disposizione secondo cui le Autorità amministrative indipendenti, tra cui anche l'ARERA, possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (articolo 1, comma 829, della legge n. 207 del 2024), fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 834, della legge n. 207 del 2024.

Il ***comma 3*** prevede che agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sul bilancio di ARERA, anche ai sensi di quanto previsto dal comma 4.

Il ***comma 4*** prevede che il contributo di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e all'all'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è posto anche a carico dei soggetti operanti nel settore dell'idrogeno, per un importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio di ciascuno dei medesimi soggetti.

L'articolo in esame è stato inserito nel decreto legislativo n. 93 del 2011 all'interno del **Titolo II-bis**, dedicato alla disciplina del mercato dell'idrogeno. La disposizione è collocata nella parte finale del Titolo al fine di svolgere una funzione di raccordo istituzionale, individuando nell'ARERA l'autorità nazionale di regolazione competente per il settore dell'idrogeno e attribuendole i relativi compiti e poteri, in coerenza con l'assetto regolatorio già previsto per il mercato del gas naturale.

Art. 33-tricies ter (*Applicazione della disciplina dell'autorità di regolazione al settore dell'idrogeno*) (art. 77-79 della direttiva)

L'articolo in esame disciplina le funzioni dell'Autorità di regolazione con riferimento al settore dell'idrogeno.

La norma è strutturata secondo un'impostazione multilivello:

1. Rinvio generale alla disciplina esistente per il Gas (Titolo IV del d.lgs. 93/2011);
2. Estensione al settore dell'idrogeno; e
3. Poteri regolatori dell'ARERA nel settore dell'idrogeno
4. Integrazione con i compiti espressamente riconducibili all'idrogeno ex art. 78 della direttiva;

In primo luogo, è previsto un rinvio generale alla disciplina vigente in materia di poteri, funzioni e compiti dell'Autorità di regolazione, contenuta nel Titolo IV del decreto legislativo n. 93 del 2011.

In secondo luogo, la disposizione prevede che all'ARERA si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo IV del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già relative alla regolazione dei mercati del gas naturale. Tale rinvio consente di assicurare un quadro regolatorio coerente tra il settore del gas e quello dell'idrogeno, evitando duplicazioni normative e valorizzando le competenze già attribuite all'Autorità.

Inoltre, l'ARERA, nell'esercizio dei poteri di cui al Titolo IV del decreto legislativo n. 93 del 2011, può adottare atti di regolazione e provvedimenti attuativi volti a disciplinare le modalità di applicazione delle predette disposizioni al settore dell'idrogeno. Tali strumenti consentono di definire le modalità operative di applicazione delle norme vigenti, tenendo conto delle particolari caratteristiche tecniche, economiche e infrastrutturali proprie del mercato dell'idrogeno.

Infine, i compiti e le competenze dell'Autorità di regolazione sono integrati come disciplinato dall'art. 33-*tricies quater*. L'impostazione adottata consente di mantenere un quadro normativo unitario per la regolazione dei settori del gas naturale e dell'idrogeno, evitando duplicazioni normative e assicurando al contempo il recepimento delle specificità introdotte dalla disciplina europea per il nuovo mercato dell'idrogeno.

Art. 33-tricies quater *(Ulteriori compiti e competenze dell'autorità di regolazione)* (art. 78 della direttiva)

La disposizione introduce specifici compiti e poteri dell'ARERA con riferimento al settore dell'idrogeno.

In particolare, l'ARERA è chiamata a stabilire o approvare sulla base di criteri trasparenti le tariffe di accesso alle reti dell'idrogeno o le relative metodologie di calcolo, nonché a vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano le funzioni e le responsabilità dei diversi operatori del settore. Nell'ambito di tali funzioni, l'Autorità tiene conto dei piani di sviluppo delle infrastrutture di trasporto dell'idrogeno presentati dai gestori delle reti e provvede ad approvare o modificare i piani di sviluppo delle reti di trasporto e a esaminare i piani di sviluppo delle reti di distribuzione dell'idrogeno, potendo richiederne eventuali modifiche.

La disposizione disciplina, inoltre, le modalità di esercizio delle funzioni dell'Autorità nel settore dell'idrogeno, prevedendo che l'ARERA, pur mantenendo la propria autonomia decisionale, possa consultarsi con i gestori delle reti dell'idrogeno e cooperare con le altre autorità nazionali competenti nello svolgimento dei compiti attribuiti.

Sono altresì previste specifiche competenze dell'Autorità nei casi in cui siano designati modelli organizzativi particolari per la gestione delle infrastrutture di trasporto dell'idrogeno, quali il gestore di sistema indipendente o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente. In tali ipotesi l'Autorità: a) esercita funzioni di controllo sul rispetto degli obblighi previsti dalla normativa; b)

vigila sui rapporti tra il gestore e il proprietario della rete, approva i piani di investimento; c) interviene, ove necessario, nella risoluzione delle controversie tra i soggetti coinvolti, assicurando inoltre che le tariffe di accesso alla rete includano un'adeguata remunerazione degli investimenti effettuati nelle infrastrutture.

Ulteriori poteri sono attribuiti all'Autorità nel caso di gestori della rete di trasporto dell'idrogeno appartenenti a imprese verticalmente integrate. In tali situazioni l'ARERA: a) esercita specifiche funzioni di vigilanza sui rapporti commerciali e finanziari tra il gestore della rete e l'impresa integrata; b) approva gli accordi tra tali soggetti verificandone la conformità alle condizioni di mercato; c) adotta le misure necessarie per prevenire comportamenti discriminatori. In caso di reiterate violazioni degli obblighi previsti dalla normativa, l'Autorità può inoltre disporre l'attribuzione delle funzioni del gestore della rete a un gestore indipendente.

La disposizione riconosce infine all'Autorità il potere di adottare decisioni vincolanti nei confronti delle imprese operanti nel settore dell'idrogeno e di esercitare poteri ispettivi, anche senza preavviso, nei confronti dei soggetti interessati, nonché di intervenire in materia di connessione e accesso alle reti dell'idrogeno, incluse le tariffe di rete e le condizioni di accesso agli impianti di stoccaggio e ai terminali dell'idrogeno.

Nel complesso, la ratio della norma è quella di garantire che l'Autorità disponga anche nel settore dell'idrogeno di un quadro di poteri e strumenti regolatori analogo a quello già previsto per il settore del gas naturale, assicurando al contempo il recepimento delle specifiche disposizioni della direttiva relative allo sviluppo e alla regolazione delle infrastrutture dell'idrogeno.

Art. 33- tricies quinquies (*Accordi tecnici relativi all'esercizio delle linee di condotte per il gas naturale e l'idrogeno da e verso paesi terzi)* (Art. 85 direttiva)

L'articolo chiarisce che la disciplina introdotta dal presente decreto lascia impregiudicata, per i gestori dei sistemi di trasporto dell'idrogeno, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno o altri operatori economici, la facoltà di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle condotte con paesi terzi, nella misura in cui tali accordi siano compatibili con il diritto dell'Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorità di regolazione degli Stati membri interessati.

Inoltre, la norma prevede che tali accordi siano notificati alle autorità di regolazione degli Stati membri interessati, in modo da garantire trasparenza e coordinamento con le norme nazionali ed europee applicabili.

ART. 35 - Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

Le modifiche apportate all'articolo 42 del decreto legislativo 93/2011, nel recepire l'articolo 77 della direttiva UE 2024/1788, ridefiniscono il perimetro d'azione della regolazione energetica nazionale di competenza dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), orientandola verso una gestione integrata e decarbonizzata dei mercati. Il nuovo testo stabilisce che ARERA debba operare nel quadro di competenze stabilite a livello europeo, agendo in stretta consultazione con le autorità antitrust, gli organismi di tutela dei consumatori e i regolatori degli Stati membri limitrofi per garantire una visione sistemica e transfrontaliera. Il mandato regolatorio viene esplicitamente esteso dai mercati tradizionali dell'energia elettrica e del gas naturale a quelli dei gas rinnovabili, dei gas a

basse emissioni di carbonio e dell'idrogeno, con l'obiettivo di favorire un sistema energetico flessibile, sicuro e sostenibile.

In questo contesto, assume una rilevanza centrale il principio dell'efficienza energetica al primo posto, che deve guidare lo sviluppo di infrastrutture non discriminatorie e orientate al consumatore, facilitando al contempo l'integrazione della produzione decentrata e su piccola scala nelle reti di trasporto e distribuzione.

Le nuove disposizioni puntano inoltre all'abbattimento sistematico delle barriere tecniche e amministrative che ostacolano l'accesso dei nuovi operatori al mercato e la connessione fisica degli impianti di produzione di energia pulita, promuovendo una cooperazione rafforzata con l'ACER e la Commissione europea per eliminare le restrizioni agli scambi transfrontalieri e sviluppare adeguate capacità di trasmissione.

Infine, l'attività di regolazione viene strettamente legata al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione, imponendo una gestione delle reti che favorisca la circolazione dell'idrogeno e dei gas verdi in coordinamento con i settori dell'elettricità e del riscaldamento, garantendo sempre la massima tutela dei clienti finali attraverso un dialogo costante con le realtà che li rappresentano.

ART. 36 - Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

Il presente intervento legislativo, nel recepire le altre previsioni di cui all'articolo 78 della direttiva, modifica in modo strutturale l'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle nuove disposizioni europee sulla decarbonizzazione dei gas e sull'integrazione del mercato dell'idrogeno. La nuova formulazione della norma estende formalmente il perimetro di azione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) includendo il vettore idrogeno e i gas rinnovabili tra le materie soggette a vigilanza, regolazione e sanzione. Tale estensione si riflette innanzitutto nell'aggiornamento dei riferimenti alla direttiva UE 2024/1788, che sostituisce i riferimenti normativi del 2009 con quelli vigenti e introduce l'obbligo di valutare e rimuovere attivamente ogni ostacolo al cambio di fornitore o alla risoluzione dei contratti da parte dei clienti finali.

L'articolo inoltre risponde all'esigenza di garantire che i gestori delle infrastrutture, comprese quelle dedicate all'idrogeno, possano beneficiare di schemi tariffari e regolatori volti a premiare non solo l'efficienza operativa, ma anche la capacità di innovazione tecnologica attraverso il sostegno esplicito alle attività di ricerca.

Inoltre, l'Autorità è ora chiamata a garantire che i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione, inclusi i nuovi gestori delle reti dell'idrogeno e dei relativi impianti di stoccaggio, operino in piena conformità con i regolamenti europei aggiornati. In questo contesto, assume particolare rilevanza l'integrazione dei nuovi organismi di coordinamento europei come l'ENTSO-G, la rete dei gestori dei sistemi di trasmissione del gas, e l'EU DSO, l'ente dei distributori dell'Unione. ARERA opererà in stretto coordinamento con le altre autorità nazionali e con l'agenzia ACER per individuare inadempimenti transfrontalieri, assicurando che le decisioni sovranazionali siano prontamente attuate sul territorio italiano.

Un pilastro fondamentale della riforma riguarda la pianificazione delle infrastrutture. L'Autorità conferma il potere di approvare e modificare i piani decennali di sviluppo comuni delle reti gas e idrogeno, garantendo che i processi siano aperti e trasparenti. Per la prima volta, la legge introduce una disciplina specifica per il piano di dismissione delle reti, il cosiddetto *decommissioning*, previsto dall'articolo 57 della direttiva. In tale contesto, ARERA dovrà stabilire orientamenti e metodologie

per gestire la chiusura strutturale di parti della rete del gas naturale che non saranno più necessarie a causa della transizione energetica, definendo come i costi di questi attivi debbano essere ripartiti nelle tariffe senza gravare ingiustamente sui consumatori. Questo processo di pianificazione sarà guidato dall'approvazione di scenari comuni che integrano gas ed idrogeno per evitare duplicazioni di investimenti e sprechi di risorse.

Sotto il profilo della tutela del mercato, l'intervento normativo rafforza il monitoraggio sui prezzi e sulla qualità dei servizi. L'Autorità vigilerà sulla disponibilità di strumenti di confronto dei prezzi indipendenti e monitorerà l'evoluzione della qualità sia del gas naturale che dell'idrogeno, con particolare attenzione ai costi derivanti dalle operazioni di miscelazione e demiscelazione. Viene inoltre introdotto l'obbligo di analizzare i programmi di investimento dei gestori per verificarne la coerenza con i piani europei, fornendo raccomandazioni vincolanti e monitorando i tempi di esecuzione per le connessioni degli impianti di biometano alla rete esistente.

Per quanto riguarda la condotta commerciale e la stabilità del sistema, la norma introduce il divieto esplicito di sussidi incrociati tra le diverse attività di trasporto e stoccaggio di gas naturale e idrogeno, assicurando che ogni filiera sia economicamente separata. Infine, in piena sintonia con gli obiettivi di neutralità climatica, si stabilisce un limite invalicabile per i contratti a lungo termine di gas fossile non abbattuto, i quali non potranno più essere stipulati con una durata che si protragga oltre il 31 dicembre 2049. Questa disposizione garantisce che la libertà contrattuale rimanga subordinata alle politiche di decarbonizzazione dell'Unione Europea, sancendo la fine dell'era dei combustibili fossili tradizionali entro la metà del secolo.

ART. 37 - Modifiche all’articolo 44 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

Con l’articolo in oggetto, si intende recepire gli aspetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 della direttiva non ancora vigenti nell’ordinamento nazionale. L’articolo apporta modifiche principali al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, riguarda l’articolo 44, comma 1, che viene aggiornato per estendere i poteri dell’ARERA ai gestori di sistemi di trasmissione, trasporto, stoccaggio di gas naturale e GNL, di reti e impianti di stoccaggio e terminali dell’idrogeno, nonché di reti di distribuzione del gas naturale e dell’idrogeno. L’Autorità può richiedere ai gestori di modificare condizioni, modalità, tariffe e metodologie di calcolo affinché siano proporzionate e applicate in modo non discriminatorio, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 78 della direttiva, che disciplina l’accesso alle infrastrutture e le condizioni regolamentate.

ART. 38 - Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

Il comma 1 dell’articolo 45, come modificato dal presente articolo, stabilisce che l’ARERA può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di gas naturale e idrogeno che non rispettano le disposizioni della direttiva UE 2024/1788 e del regolamento UE 2024/1789, nonché gli obblighi previsti dai regolamenti CE 714/2009 e 715/2009 e dagli articoli specifici del decreto legislativo n. 93/2011 e di altri decreti collegati. Questo intervento recepisce il contenuto dell’articolo 79 della direttiva, relativo all’accesso ai servizi connessi, alla trasparenza e al bilanciamento, prevedendo strumenti sanzionatori per garantire il rispetto delle regole di mercato.

ART. 39 - Modifiche all’articolo 46 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

La modifica all'articolo 46 del d.lgs. 93/2011 consente l'estensione dell'ambito normativo anche ai mercati dell'idrogeno; prevede l'obbligo per le autorità di garantire lo stesso grado di riservatezza delle informazioni ricevute e inserisce compiti volti a assicurare l'osservanza della normativa da parte dei soggetti giuridici che operano a livello transfrontaliero o regionale. Viene inoltre introdotta la possibilità per l'ARERA di consultare e cooperare con le autorità di regolazione dei paesi terzi, in particolare delle parti contraenti della Comunità dell'energia, al fine di garantire la coerente applicazione della direttiva UE 2024/1788 sulle infrastrutture di gas e idrogeno presenti sul territorio e nelle acque territoriali italiane. Tali previsioni sono coerenti con l'articolo 80 della direttiva, che disciplina la pianificazione delle reti energetiche e la cooperazione transnazionale tra autorità e operatori di rete.

Le modifiche proposte mirano ad estendere l'ambito regolatorio all'idrogeno, rafforzare i poteri dell'Autorità di regolazione, assicurare l'allineamento agli obblighi della direttiva e garantire la trasparenza e la sicurezza dei dati scambiati tra autorità e gestori. L'impatto previsto riguarda gli operatori, che dovranno conformarsi a regole di accesso non discriminatorie e trasparenti, l'Autorità di regolazione, che vedrà ampliati i propri poteri sanzionatori e di intervento sulle reti di idrogeno e gas naturale, e i consumatori, che beneficeranno di servizi energetici più competitivi e trasparenti. La cooperazione internazionale sarà rafforzata, assicurando uniformità nell'applicazione delle regole UE sulle infrastrutture transfrontaliere.

Il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1788 attraverso le modifiche agli articoli 44, 45 e 46 del decreto legislativo n. 93/2011 consente di integrare l'idrogeno nel mercato interno dell'energia, tutelare i principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e armonizzare la normativa nazionale con gli articoli 78, 79 e 80 della direttiva, relativi all'accesso alle infrastrutture, ai servizi connessi e alla pianificazione e cooperazione delle reti. Questi interventi rappresentano un passaggio essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica e di mercato interno integrato, coerenti con la politica energetica europea e nazionale.

ART. 40 - Modifiche all'articolo 46-*quater* del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

Il decreto legislativo di recepimento interviene aggiornando i commi 2 e 3 dell'articolo 46-*quater* del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sostituendo i riferimenti alla direttiva 2009/73/CE e alla direttiva 2019/692/UE con i nuovi riferimenti alla direttiva UE 2024/1788 e all'articolo 89, paragrafi da 3 a 15, della stessa. Questo aggiornamento consente di garantire che la normativa nazionale sia pienamente allineata con il quadro europeo più recente, evitando riferimenti obsoleti e agevolando l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie.

La misura non modifica in sé la disciplina sostanziale del mercato del gas e dell'idrogeno, ma ne assicura l'efficacia e la coerenza giuridica, consentendo di integrare le regole europee nel sistema normativo italiano e di perseguire gli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento, tutela dei consumatori e transizione energetica. In tal modo, il recepimento rappresenta uno strumento necessario per adeguare la normativa nazionale alle innovazioni introdotte dall'Unione europea e per favorire lo sviluppo di mercati del gas e dell'idrogeno più efficienti, trasparenti e sostenibili.

ART. 41 - Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

La disposizione è volta a rafforzare il quadro regolatorio relativo alla determinazione dei costi e degli oneri di connessione alle reti di trasporto e distribuzione del gas, assicurando coerenza con i principi unionali di efficienza energetica, trasparenza, non discriminazione e certezza degli investimenti, nonché con gli obiettivi di decarbonizzazione e sicurezza energetica. Pertanto, la regolazione di

ARERA necessaria sarà tenuta ad osservare ulteriori criteri individuati dalla direttiva e recepiti dall'articolo in oggetto.

In particolare, si prevede che i costi e gli oneri di connessione tengano conto del principio dell'«efficienza energetica al primo posto» ("*energy efficiency first*"), quale criterio guida nella pianificazione e nello sviluppo delle infrastrutture di rete, in modo da orientare le decisioni verso soluzioni tecnicamente ed economicamente ottimali e da prevenire investimenti non necessari o sovradimensionamenti infrastrutturali.

Viene inoltre introdotto l'obbligo di pubblicazione dei costi e degli oneri di connessione nell'ambito delle procedure per la connessione di nuovi impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio ai sistemi di trasporto e distribuzione, al fine di garantire maggiore trasparenza, prevedibilità e parità di trattamento tra gli operatori, riducendo l'incertezza regolatoria e favorendo lo sviluppo del mercato.

Infine, si stabilisce che la determinazione dei medesimi costi e oneri debba tener conto dei principi di trasparenza e non discriminazione, della necessità di assicurare quadri finanziari stabili per gli investimenti esistenti, dello stato di avanzamento della diffusione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio e dell'eventuale presenza di meccanismi di sostegno alternativi, così da garantire un equilibrio tra promozione delle nuove tecnologie e sostenibilità economico-finanziaria del sistema.

Nel complesso, l'articolo in esame contribuisce a creare condizioni regolatorie più chiare, stabili e coerenti con il diritto dell'Unione europea, favorendo l'integrazione progressiva dei gas rinnovabili e a basse emissioni nel sistema energetico nazionale e il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica.

ART. 42 - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

La definizione di sistema di misurazione intelligente viene aggiornata al fine di considerare tale un sistema elettronico in grado di misurare il gas naturale o l'idrogeno immesso nella rete o il gas naturale o l'idrogeno consumato e il consumo di energia in generale fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica a fini d'informazione, sorveglianza e controllo.

ART. 43 - Abrogazioni

Sono disposte le necessarie abrogazioni ai commi 5 e 8 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, non più coerenti con il quadro normativo a seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2024/1877. In particolare, abroga le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, alla luce della definizione del quadro di riferimento del servizio di ultima istanza di cui all'articolo 5 che reca modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

ART. 44 - Clausola di invarianza finanziaria

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

ART. 1 (*Principi generali di organizzazione dei mercati del gas e dell'idrogeno*)

La disposizione stabilisce i principi generali secondo i quali devono operare i mercati del gas naturale e dell'idrogeno, ovvero di concorrenza, integrazione delle reti, trasparenza dei prezzi e tutela dei consumatori, con particolare attenzione ai clienti vulnerabili. L'organizzazione del mercato deve anche garantire condizioni favorevoli agli investimenti necessari alla transizione energetica e al potenziamento delle interconnessioni previste dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (di seguito PNIEC).

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a enunciare principi generali di funzionamento dei mercati del gas naturale e dell'idrogeno, senza introdurre nuovi obblighi operativi o misure attuative.

ART. 2 (*Certificazione del gas rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio*)

La disposizione disciplina le modalità di certificazione del gas rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio, rinviando in larga parte a sistemi e strumenti già previsti dalla normativa vigente.

Le previsioni relative alle metodologie per il calcolo delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, nonché gli obblighi informativi e di tracciabilità a carico degli operatori economici della filiera, si limitano a definire criteri tecnici, obblighi di verifica e adempimenti di natura regolatoria, senza prevedere l'istituzione di nuovi organismi né l'attribuzione di nuove competenze suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Tali obblighi, infatti, ricadono esclusivamente sugli operatori economici coinvolti.

La disposizione prevede, inoltre, l'estensione ai combustibili a basse emissioni di carbonio degli strumenti nazionali di certificazione già operativi, tra cui il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità istituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 agosto 2024 e il Comitato tecnico consultivo competente in materia di combustibili rinnovabili.

Il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica e il Comitato tecnico consultivo, di cui all'articolo 33, comma 5-*sexies* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e all'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo n. 199 del 2021 provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 3 (*Diritti contrattuali di base*)

La disposizione, nello stabilire i diritti contrattuali di base, prevede il diritto dei clienti finali di ricevere una fornitura di gas e idrogeno in termini di scelta del fornitore e di poter avere anche più di un contratto di fornitura contemporaneamente, a condizione che siano stabiliti i necessari punti di connessione. La norma disciplina in modo puntuale il contenuto minimo dei contratti di fornitura, stabilendo che le condizioni siano formulate in modo chiaro e comprensibile e che siano rese disponibili al cliente prima della conclusione del contratto. Sono inoltre disciplinate le modalità di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, imponendo al fornitore specifici obblighi di

comunicazione preventiva. Sono, altresì, previsti obblighi informativi in capo ai fornitori in caso di rischio di disconnessione, affinché comunichino ai clienti con adeguato anticipo le misure alternative disponibili, al fine di prevenire l'interruzione della fornitura per motivi economici. All'ARERA, è attribuito il compito di adeguare la disciplina regolatoria per rendere pienamente effettivi i diritti previsti.

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente svolge le attività previste dal presente articolo, che rientrano nelle funzioni proprie della stessa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse previste ai sensi dell'articolo 34, capoverso articolo 33-*tricies bis* del presente decreto legislativo per quanto attiene al settore dell'idrogeno.

ART. 4 (*Diritto a cambiare fornitore*)

La disposizione disciplina il diritto dei clienti di cambiare fornitore nel mercato del gas naturale e dell'idrogeno, in tempi contenuti, quale presupposto essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno e per l'effettività della concorrenza nel segmento *retail*.

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente svolge le attività previste dal presente articolo, che rientrano nelle funzioni proprie della stessa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse previste ai sensi dell'articolo 34, capoverso articolo 33-*tricies bis* del presente decreto legislativo per quanto attiene al settore dell'idrogeno.

ART. 5 (*Diritti e tutela dei consumatori in relazione alla graduale eliminazione del gas naturale*)

L'articolo 5 disciplina i diritti e le misure di tutela dei consumatori nell'ambito dei processi di graduale eliminazione del gas naturale, in coerenza con gli obiettivi di neutralità climatica e con l'impostazione della Direttiva (UE) 2024/1788, che richiama espressamente la necessità di accompagnare la transizione energetica con adeguate garanzie per i clienti finali, in particolare per quelli vulnerabili. La disposizione è volta ad assicurare che l'abbandono progressivo del gas di origine fossile non produca effetti pregiudizievoli per i consumatori.

ARERA svolge gli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 6 (*Clienti attivi sul mercato del gas naturale*)

La disposizione introduce nel mercato del gas naturale la figura del cliente attivo, in linea con l'evoluzione del sistema energetico verso modelli più partecipativi e decarbonizzati. La disposizione riconosce ai clienti finali il diritto di operare in qualità di clienti attivi senza essere soggetti a procedure o oneri discriminatori o sproporzionati, né a oneri di rete non commisurati ai costi effettivi. È espressamente previsto che tali soggetti mantengano tutti i diritti riconosciuti ai clienti finali dalla normativa vigente.

ART. 7 (*Bollette e informazioni di fatturazione*)

La disposizione disciplina i diritti dei clienti finali in materia di bollette e informazioni di fatturazione, con l'obiettivo di garantire trasparenza, chiarezza e confrontabilità delle informazioni economiche,

rafforzando con riferimento al settore del gas naturale le disposizioni già previste dal decreto legislativo n. 102 del 2014. La disposizione riconosce ai clienti finali il diritto di ricevere bollette accurate, facilmente comprensibili, chiare e concise, tali da consentire una piena comprensione dei consumi e dei corrispettivi applicati, nonché da facilitare il confronto tra le offerte dei diversi fornitori.

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente svolge le attività previste dal presente articolo, che rientrano nelle funzioni proprie della stessa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse previste ai sensi dell'articolo 34, capoverso articolo 33-*tricies bis* del presente decreto legislativo per quanto attiene al settore dell'idrogeno.

ART. 8 (*Sistemi di misurazione intelligenti del gas naturale*)

La disposizione disciplina la materia dei sistemi di misurazione intelligenti nel settore del gas naturale, in coerenza con il processo di digitalizzazione del sistema energetico e con l'esigenza di garantire ai clienti finali un accesso più puntuale e tempestivo alle informazioni sui propri consumi.

Occorre premettere che i sistemi di misurazione sono strumenti che rientrano nei servizi e negli investimenti del distributore concessionario del servizio i cui costi sono soggetti a regolazione tariffaria definita dall'Autorità. Pertanto, le modalità di contribuzione ai costi di installazione dei contatori intelligenti sono demandate all'Autorità nell'ambito della regolazione tariffaria.

La disposizione, oltre a stabilire i requisiti dei contatori intelligenti, stabilisce che l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti sia subordinata a una preventiva valutazione economica dei costi e dei benefici a lungo termine per il mercato e per i singoli clienti, al fine di verificare la sostenibilità economica dell'investimento, la tipologia di soluzioni tecnologiche più appropriate e la tempistica di distribuzione più efficiente. Il comma 6 prevede altresì il generale diritto del cliente ad avere un contatore intelligente su richiesta anche nel caso in cui sia stata valutata negativamente l'analisi costi-benefici. In tale evenienza, l'installazione o adattamento del contatore è a carico del cliente finale.

Si tenga presente che in Italia la sostituzione dei contatori tradizionali con *smart mete*r è stata avviata in attuazione del piano di installazione della delibera ARERA 631/2013/R/gas e che, ad oggi, si stima il numero di punti di riconsegna coperti con misuratori smart abbia raggiunto una percentuale pari a circa l'83%-84% dei PDR serviti dalle imprese obbligate. Tale percentuale risulterebbe di poco inferiore alla soglia dell'80% se riferita all'intero mercato, includendo anche i PDR delle imprese con meno di 50mila PDR, attualmente esentate dall'obbligo di installazione dei misuratori intelligenti.

Tenuto conto di quanto evidenziato e del fatto che i sistemi recentemente installati hanno una vita utile di 15 anni, nonché della previsione secondo cui i sistemi che non soddisfano i nuovi requisiti possono continuare a operare fino al termine del loro ciclo di vita e, comunque, non oltre il 5 agosto 2036 (ferma restando l'analisi costi-benefici), non si prevedono costi nel medio termine per effetto delle disposizioni dell'articolo in esame. Non sono disponibili ad oggi dati utili ad effettuare una stima dei costi di un piano di installazione di nuovi sistemi. Si ribadisce, infine, che un eventuale futuro piano di sostituzione dei sistemi di misurazione esistenti trova totale copertura nella regolazione tariffaria, come avvenuto per il piano di installazione di cui alla richiamata delibera ARERA 631/2013/R/gas.

ARERA svolge gli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 9 (*Sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno*)

La disposizione disciplina i sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno attraverso un quadro regolatorio volto a favorire lo sviluppo ordinato e graduale della misurazione intelligente nel settore dell'idrogeno, in coerenza con i principi di proporzionalità, sicurezza e tutela dei dati, nonché con l'evoluzione infrastrutturale e tecnologica, subordinando l'introduzione di detti contatori a una preventiva valutazione costi-benefici. La disposizione demanda all' ARERA la definizione delle modalità di contribuzione dei clienti ai costi di introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti, secondo criteri trasparenti e non discriminatori, tenendo conto dei benefici attesi per l'intera filiera.

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente svolge le attività previste dal presente articolo con le risorse previste ai sensi dell'articolo 33-*tricies bis* del presente decreto legislativo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10 (*Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*)

La disposizione modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 164 del 2000, limitandosi ad estendere le disposizioni di tale articolo, in modo non discriminatorio, al gas rinnovabile, al gas a basse emissioni di carbonio e al biometano.

La norma prevede inoltre la possibilità di stipulare contratti a lungo termine per i gas rinnovabili e a basse emissioni, nel rispetto delle norme europee sulla concorrenza, e consente analoghi contratti per il gas fossile non soggetto ad abbattimento fino al 31 dicembre 2049, al fine di sostenere i processi di transizione e decarbonizzazione del settore.

La disposizione non comporta l'istituzione di nuove procedure, strutture o funzioni in capo alle amministrazioni pubbliche.

L' ARERA svolge gli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART.11 (*Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*)

La disposizione aggiorna e introduce nuove definizioni all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000, e non prevede l'adozione di misure attuative, nuovi adempimenti amministrativi o attività aggiuntive da parte delle amministrazioni pubbliche; tutte le definizioni hanno natura meramente ricognitiva e interpretativa. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 12 (*Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)*

La disposizione modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n.164 del 2000, in materia di accesso alle reti di gasdotti a monte per il gas naturale.

La norma aggiorna i riferimenti normativi alla luce della nuova direttiva (UE) 2024/1788.

È inoltre previsto un obbligo di notifica alla Commissione europea delle misure relative all'accesso alle infrastrutture, attività che rientra tra gli adempimenti ordinari dell'ARERA che vi provvede con

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 13 (*Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*)

La disposizione integra l'articolo 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000 delineando ulteriori compiti dei gestori dei sistemi di distribuzioni.

L'attività di deliberazione in merito alla definizione e classificazione come sistema di distribuzione chiuso e all'esenzione per i gestori di sistemi di distribuzione chiusi del gas naturale dall'obbligo che le tariffe o le relative metodologie di calcolo siano approvate prima della loro entrata in vigore, in capo all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente è esercitata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 14 (*Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*)

La disposizione apporta una modifica all'articolo 16 del decreto legislativo n. 164 del 2000 prevedendo che nel caso in cui un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile del bilanciamento di quest'ultimo, le regole da esso adottate a tal fine, nonché le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, devono essere obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788 e sono oggetto di pubblicazione.

Art.15 (*Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*)

La disposizione modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n.164 del 2000 in materia di vendita di gas naturale ai clienti, in particolare a quelli protetti, alla luce dell'attuale assetto del mercato all'ingrosso del gas naturale e del ruolo svolto dal *Transmission System Operator* (TSO) in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, adeguando i compiti e gli obblighi dei venditori.

L' attività di vigilanza in capo all' ARERA è svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 16 (*Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*)

La disposizione integra l'articolo 19 del decreto legislativo n. 164 del2000 prevedendo che i gestori dei sistemi di distribuzione sono tenuti a cooperare con i gestori dei sistemi di trasporto per garantire la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla loro infrastruttura nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento nell'ambito del sistema di entrata-uscita cui appartiene o è collegato il sistema di distribuzione.

ART.17 (*Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*)

La disposizione integra l'articolo 20 del decreto legislativo n. 164 del 2000 disciplinando l'obbligo di riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili per i gestori dei sistemi di trasporto, stoccaggio e GNL e per i proprietari delle reti di trasporto.

Fatti salvi i poteri di indagine dell'Autorità garante per la concorrenza e del mercato e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai quali vi adempie con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le attività necessarie all'attuazione delle disposizioni ricadono interamente sugli operatori coinvolti, che sono tenuti ad adottare le misure interne di adeguamento organizzativo con risorse proprie

ART.18 (*Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*)

La disposizione modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 164 del 2000 al fine di adeguare la disciplina nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1788 in materia di tutela dei clienti finali, strumenti informativi e continuità della fornitura. In particolare, oltre a sopprimere i commi 1, 3 e 4, lettera *a*) dell'articolo 22 del citato decreto legislativo, adegua la disciplina del servizio di ultima istanza per il gas naturale prevedendo altresì che i clienti finali che vi accedono mantengano i medesimi diritti riconosciuti ai clienti finali e stabilisce che ARERA individui, nell'ambito della disciplina della gestione della morosità dei clienti, misure di tutela dei clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di povertà energetica dal rischio di interruzione della fornitura.

L'attività di vigilanza in capo all'ARERA è svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 19 (*Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)*

La disposizione modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 164 del 2000 disciplinando le condizioni di rifiuto di accesso alle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale e idrogeno.

In particolare, la disposizione definisce per la rete idrogeno, per il gas rinnovabile e per il gas a basse emissioni di carbonio, i casi in cui l'accesso al sistema può essere rifiutato alle altre imprese o ai clienti idonei che ne facciano richiesta.

La norma prevede inoltre che, in caso di rifiuto giustificato da limiti tecnici, qualora sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il costo, i gestori dei sistemi di traporto o i gestori dei sistemi di distribuzione sono tenuti a adeguare la rete.

L'eventuale spesa per l'adeguamento della rete che verrebbe a generarsi a valle della valutazione è pertanto sostenuta dai gestori della rete, anche con il contributo economico dei clienti potenziali, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le attività di vigilanza e regolazione attribuite all' ARERA, rientrano nell'ambito delle competenze già esercitate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART.20 (*Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*)

La disposizione integra l'articolo 27 del decreto legislativo n. 164 del 2000 estendendo agli operatori del settore dell'idrogeno l'ambito di applicazione delle norme tecniche previste dall'articolo 27 del decreto legislativo n.164 del 2000, al fine di garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi gas e idrogeno. La norma richiede inoltre l'aggiornamento del relativo decreto ministeriale in conformità alle prescrizioni europee, attività che rientra nelle funzioni ordinarie del Ministero delle imprese e del made in Italy, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Ai fini della trasparenza, l'articolo introduce obblighi in capo ai gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione, nonché ai gestori delle reti dell'idrogeno, relativi alla pubblicazione delle norme tecniche di connessione alla rete, comprensive dei requisiti in materia di qualità, nonché degli oneri di connessione per il gas da fonti rinnovabili. Le misure previste non comportano l'istituzione di nuovi organismi, né attribuiscono alle amministrazioni pubbliche competenze ulteriori rispetto a quelle già esercitate in materia di regolazione tecnica e aggiornamento normativo. Gli obblighi di trasparenza e pubblicazione delle condizioni tecniche e degli oneri di connessione alla rete gravano esclusivamente sui gestori dei sistemi di trasporto, distribuzione e delle reti dell'idrogeno, nell'ambito delle attività già svolte dagli stessi soggetti.

ART.21 (*Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210*)

La disposizione modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 210 del 2021, che disciplina i requisiti del portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte nel mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica, estendendone l'ambito di applicazione anche al settore del gas naturale e introducendo il requisito informativo sul prezzo (se di natura fissa o variabile) e sulla durata del contratto. Al riguardo, si rileva che il c.d. Portale offerte è già operativo in attuazione dell'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha previsto l'istituzione di un apposito portale informatico per la raccolta e la pubblicazione, in modalità open data, delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas.

La disposizione, pertanto, assicura il recepimento in norma primaria delle previsioni di dettaglio della direttiva che hanno già trovato applicazione. L'ARERA provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 22 (*Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*)

La disposizione modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 93 del 2011 stabilendo che il Ministero dello sviluppo economico possa adottare misure di salvaguardia, in particolare quelle previste nel piano nazionale di emergenza, e ha il potere di dichiarare, se del caso, uno dei livelli di crisi ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) 2017/1938, garantendo così il pieno allineamento con i nuovi obblighi di monitoraggio e gestione delle crisi introdotti dalla Direttiva 2024/1788.

Gli adempimenti previsti rientrano tra quelli già istituzionalmente svolti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 23 (*Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*)

La disposizione modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 93 del 2011 stabilendo che laddove il gestore del sistema di trasporto è il proprietario del sistema stesso, ai fini dell'attività di trasporto di gas naturale e di idrogeno, l'impresa proprietaria è designata dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) quale gestore del sistema di trasporto solo previa certificazione sulla separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto di cui all'articolo 60 della direttiva UE 2024/1788.

Tale certificazione deve avvenire in conformità ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 71 della direttiva UE 2024/1788 e all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789, risultando necessariamente anteriore alla approvazione e alla designazione ufficiale. La separazione proprietaria si considera rispettata, tra le altre condizioni, se le medesime persone non esercitano il controllo su un'impresa di produzione o di fornitura e contemporaneamente su un gestore del sistema di trasporto, secondo i criteri definiti dal citato articolo 60. L'ARERA esercita il controllo costante sul rispetto di tali prescrizioni e può certificare, su istanza del proprietario, un gestore parte di un'impresa verticalmente integrata.

La norma, inoltre, prevede opportuna regolamentazione per i casi in cui la certificazione sia richiesta da un soggetto controllato da una persona di un paese terzo; in tal caso l'ARERA è tenuta a notificare la circostanza alla Commissione europea. Il gestore del sistema deve comunicare all'Autorità ogni acquisizione di controllo da parte di soggetti extra-UE. L'ARERA adotta un progetto di decisione entro cento giorni lavorativi dalla notifica, negando la certificazione qualora non sia dimostrata l'ottemperanza agli obblighi di separazione o qualora il rilascio metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e gli interessi essenziali dello Stato e dell'Unione.

L'ARERA provvede ai compiti previsti dalla citata disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 24 (*Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*)

La modifica all'articolo 11, comma 3, sostituisce la citazione concernente la direttiva 68/151/CEE con quella afferente all'allegato II della direttiva (UE) 2017/1132, assicurando la coerenza della normativa italiana con l'ordinamento europeo aggiornato in materia societaria, soprattutto per le società operanti nel settore energetico.

ART. 25 (*Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*)

La disposizione apporta modifiche all'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 2011, n. 93 sostituendo la competenza del Ministero dello sviluppo economico ad approvare e designare un'impresa certificata conforme ai requisiti del presente articolo dall'ARERA con quella del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica .Vengono aggiornati i riferimenti alle direttive europee, sostituendo il richiamo ai precedenti articoli della direttiva 2009/73/CE con quelli corrispondenti della direttiva UE 2024/1788.

Al medesimo articolo è aggiunto il comma 10-*bis*, che impone al gestore del sistema di trasporto di rendere pubbliche informazioni dettagliate riguardanti la qualità del gas naturale trasportato, in conformità agli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2015/703, con l'obiettivo di garantire trasparenza e informazione al mercato e assicurare la sicurezza e la qualità delle reti di trasporto.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 26 (*Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*)

La disposizione apporta modifiche ai commi 8 e 9 dell'articolo 15, del decreto legislativo n. 93 del 2011 sostituendo il riferimento al regolamento (CE n. 715/2009 con il regolamento (UE) n. 2024/1789 e l'articolo 16 della direttiva 2009/73/CE con l'articolo 40 della direttiva (UE) 2024/1788, in modo da garantire piena coerenza con le disposizioni europee più recenti in materia di regolazione del mercato del gas.

ART. 27 (*Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*)

La disposizione modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 93 del 2011 introducendo l'obbligo per l'impresa maggiore di trasporto di redigere un piano comune di sviluppo della rete del gas naturale e dell'idrogeno, da sottoporre all'approvazione dell'ARERA e alla valutazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tale piano deve tenere in considerazione gli interventi degli altri gestori della rete, la domanda e l'offerta esistenti e previste; deve prevedere misure efficaci per garantire il corretto funzionamento del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento, sempre nel rispetto dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente.

L'articolo in esame inoltre introduce nel decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, un nuovo articolo 16-*bis*, volto a dare attuazione all'articolo 57 della direttiva (UE) 2024/1788, che disciplina i piani di dismissione delle reti di distribuzione del gas naturale nel contesto della progressiva decarbonizzazione del sistema energetico europeo.

L'intervento normativo si inserisce nel più ampio quadro della transizione energetica e del conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica sancito dal Regolamento (UE) 2021/1119, assicurando che la riduzione strutturale della domanda di gas naturale sia accompagnata da una pianificazione ordinata, trasparente e coordinata della dismissione delle relative infrastrutture.

Le attività previste a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'ARERA secondo la disposizione in oggetto sono effettuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 28 (*Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*)

La disposizione modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 93 del 2011 adeguando la disciplina nazionale al modello del gestore di sistema indipendente (ISO), rafforzando il sistema di separazione proprietaria e funzionale dei gestori di trasporto. La norma aggiorna i riferimenti ai regolamenti europei sull'accesso alle reti e specifica i procedimenti di certificazione che l'ARERA deve condurre in raccordo con la Commissione europea. L'intervento garantisce l'indipendenza e la neutralità nella gestione delle infrastrutture strategiche senza alterare l'assetto del mercato.

Le attività previste a carico dell'ARERA secondo la disposizione in oggetto sono effettuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 29 (*Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*)

La disposizione integra l'articolo 18 del decreto legislativo n. 93 del 2011 recependo i requisiti di indipendenza per i gestori dei sistemi di trasporto e stoccaggio, assicurando che operino autonomamente dalle attività verticalmente integrate per prevenire conflitti di interesse. L'attuazione degli obblighi organizzativi e giuridici previsti dalla suddetta disposizione è a carico dei soggetti gestori.

ART.30 (*Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*)

La disposizione aggiorna e amplia i compiti già previsti dal decreto legislativo n. 93 del 2011 per il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio e gas naturale liquefatto.

In particolare, la disposizione conferma gli obblighi di gestione, mantenimento, sviluppo e dismissione degli impianti di trasporto e stoccaggio, prevedendo in aggiunta il rispetto degli obblighi ambientali, climatici e di sicurezza, in conformità al Regolamento (UE) 2024/1787.

L'articolo introduce, inoltre, l'obbligo di cooperazione tra gestori dei sistemi di trasporto, distribuzione, stoccaggio e GNL, sia a livello nazionale sia regionale, per ottimizzare l'uso delle capacità disponibili, favorire la partecipazione effettiva degli operatori ai mercati e garantire l'efficienza del sistema, senza creare vincoli che possano limitarne il corretto funzionamento.

Le attività previste rientrano nell'ambito delle funzioni ordinarie dei gestori e delle amministrazioni competenti, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 31 (*Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 - articoli 43, 49 direttiva (UE) 2024/1788)*

La disposizione integra l'articolo 23 del decreto legislativo n. 93 del 2011, disciplinando la modalità con cui le imprese proprietarie o responsabili delle reti designano uno o più gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale, la quale deve avvenire tramite procedura trasparente e per periodi determinati, tenendo conto di criteri di efficienza economica ed energetica. I gestori designati devono operare nel rispetto delle disposizioni degli articoli 44, 46, 47 e 50 della Direttiva (UE) 2024/1788, che disciplinano obblighi organizzativi, funzionali e requisiti di indipendenza

ART. 32 (*Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*)

La disposizione recepisce unicamente gli aggiornamenti normativi necessari, sostituendo, al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 93 del 2011, il riferimento all'articolo 31 della direttiva 2009/73/CE con il riferimento all'articolo 75 della direttiva (UE) 2024/1788.

ART. 33 (*Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*)

La disposizione si limita a recepire gli aggiornamenti normativi necessari sostituendo, al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 93 del 2011, il riferimento all'articolo 30 della direttiva 2009/73/CE con il riferimento agli articoli 74 e 75 della direttiva (UE) 2024/1788.

ART. 34 ***(Inserimento del Titolo II-bis nel decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante disposizioni in materia di mercato dell'idrogeno)***

Il presente articolo si introduce nel decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 il Titolo II-*bis* – MERCATO DELL'IDROGENO, recante disposizioni specifiche in materia di funzionamento e regolazione del mercato dell'idrogeno. L'inserimento del nuovo titolo ha lo scopo di recepire le disposizioni della direttiva (UE) 2024/1788 relative al mercato dell'idrogeno, garantendo coerenza con la disciplina già esistente per il gas naturale. Il Titolo II-*bis* stabilisce il quadro normativo per la connessione, l'accesso alle reti, la regolazione dei gestori e l'applicazione dei poteri dell'Autorità di regolazione, consentendo un'armonizzazione dei mercati dell'energia e il pieno sviluppo delle infrastrutture dell'idrogeno nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e sicurezza del mercato interno dell'energia.

In particolare, nel nuovo Titolo II-bis del decreto legislativo n. 93 del 2011, sono introdotti gli articoli da 33-*bis* a 33-*tricies quinquies* e come di seguito specificato ARERA svolge le attività previste dal nuovo Titolo II-bis con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse previste dal capoverso articolo 33-*tricies bis*.

ART. 33-*bis* *(Definizioni)*

La disposizione si limita a indicare le definizioni di sistema dell'idrogeno, reti di trasporto e di distribuzione dell'idrogeno, impianti di stoccaggio, terminali e relativi gestorie hanno natura meramente ricognitiva e definitoria.

ART. 33-*ter* (*Mercato dell'idrogeno competitivo, incentrato sui clienti, flessibile e non discriminatorio)*

La disposizione introduce i principi fondamentali di funzionamento del mercato dell'idrogeno, garantendo la libertà di scelta del fornitore da parte dei clienti finali, la possibilità di stipulare contratti multipli di fornitura, l'assenza di ostacoli indebiti agli scambi transfrontalieri e la promozione di mercati liquidi e concorrenziali.

La disposizione assicura che non sussistano barriere ingiustificate all'ingresso e all'uscita dal mercato, che gli operatori siano soggetti a regole trasparenti, proporzionate e non discriminatorie e che l'assetto dei mercati favorisca l'integrazione del sistema energetico nel rispetto del principio dell'efficienza energetica al primo posto.

ART. 33-*quater* (*Prezzi di fornitura basati sul mercato)*

La disposizione disciplina il principio generale della formazione dei prezzi della fornitura di idrogeno sulla base delle dinamiche concorrenziali di mercato, attribuendo ai fornitori la facoltà di determinare liberamente i corrispettivi applicati ai clienti finali e imponendo agli Stati membri l'adozione di misure volte a garantire un'effettiva concorrenza e livelli di prezzo ragionevoli.

Per quanto concerne la tutela dei clienti vulnerabili mediante politiche sociali, l'articolo rinvia ai meccanismi di sostegno già previsti nell'ordinamento nazionale in materia di *bonus* sociali energetici e misure di assistenza come finanziati a legislazione vigente.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori e garantire prezzi ragionevoli per i clienti finali.

ART. 33-*quinquies (Obblighi di servizio pubblico)*

L'articolo 33-*quinquies* disciplina l'eventualità, oggi ragionevolmente non ipotizzabile considerato l'attuale grado di sviluppo della filiera, di imposizione, per le imprese di idrogeno, di obblighi di servizio pubblico nell'interesse economico generale, con particolare riferimento alla sicurezza dell'approvvigionamento, alla regolarità e qualità delle forniture, alla tutela ambientale, all'efficienza energetica, allo sviluppo delle fonti rinnovabili e alla protezione del clima, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione.

L'imposizione di obblighi di servizio pubblico avviene attraverso strumenti normativi e amministrativi che incidono sui comportamenti degli operatori economici, senza dare luogo al riconoscimento di trasferimenti finanziari a carico della finanza pubblica.

Eventuali compensazioni finanziarie o altre forme di compensazione per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, sono concesse dall'ARERA in modo trasparente e non discriminatorio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).
La disposizione, infatti, ha carattere meramente eventuale e, comunque, non automatico, rimettendo alla valutazione dell'ARERA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle compensazioni, nonché la definizione delle relative modalità applicative. La norma, pertanto, dispone espressamente che l'eventuale riconoscimento delle compensazioni avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, la stessa Autorità individuerà, ove ne ricorrano i presupposti, meccanismi perequativi al fine di tenere conto delle peculiarità delle singole imprese e delle relative zone di intervento.
Gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti della Commissione europea, nonché le procedure di consultazione pubblica previste per l'introduzione degli obblighi di servizio pubblico, sono svolti dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle funzioni ordinarie in materia di energia, concorrenza e tutela ambientale, utilizzando le strutture già esistenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 33-*sexies* (*Norme tecniche)*

La disposizione disciplina l'elaborazione e la pubblicazione delle norme tecniche di sicurezza e dei requisiti minimi di progettazione e funzionamento per la connessione delle infrastrutture dell'idrogeno, al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi energetici, la sicurezza delle operazioni e la parità di accesso alle infrastrutture.

L'elaborazione delle norme di sicurezza e dei requisiti tecnici rientra nelle competenze già esercitate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, così come le procedure di notifica alla Commissione europea e di coordinamento con le autorità europee competenti.

Gli obblighi di pubblicazione delle norme tecniche e degli oneri di connessione ricadono sui gestori delle reti e degli impianti, che vi provvedono nell'ambito delle ordinarie attività di gestione e comunicazione.

ART. 33-*septies* *(Accesso del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio al mercato)*

La disposizione prevede che sia consentito l'accesso del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio al mercato e alle infrastrutture, indipendentemente dal fatto che i relativi impianti di produzione siano connessi alle reti di distribuzione ovvero alle reti di trasporto, nel rispetto delle stime relative all'evoluzione della produzione, della fornitura e del consumo di gas naturale elaborate nell'ambito della pianificazione di rete.

La norma è diretta a rimuovere ostacoli all'immissione nel mercato del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio e a garantire un accesso non discriminatorio alle infrastrutture esistenti, in coerenza con i principi di integrazione del mercato energetico e di sviluppo dei gas decarbonizzati.

ART. 33-*octies* *(Accesso dei terzi alle reti di idrogeno)*

La disposizione introduce il principio dell'accesso regolato dei terzi alle reti dell'idrogeno, prevedendo un sistema di utilizzo delle infrastrutture fondato su tariffe pubblicate, applicate in modo obiettivo e non discriminatorio tra gli utenti della rete.

Il sistema di accesso regolato e l'approvazione delle tariffe posti in capo all' ARERA rientrano nelle funzioni ordinarie della stessa, già finanziate mediante i contributi versati dagli operatori del settore che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si precisa che gli obblighi di pubblicazione delle tariffe e delle metodologie, così come gli eventuali adeguamenti contrattuali necessari al passaggio dal regime di accesso negoziato a quello regolato, ricadono sui gestori delle reti dell'idrogeno e sugli operatori di mercato, che vi provvedono con risorse proprie nell'ambito della gestione ordinaria delle infrastrutture.

ART. 33-*novies* *(Accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno)*

La disposizione disciplina le modalità di accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno, prevedendo l'adozione di un sistema fondato sull'accesso negoziato, da esercitarsi secondo criteri di oggettività, trasparenza e non discriminazione, al fine di garantire un utilizzo efficiente delle infrastrutture e favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dell'idrogeno.

La norma attribuisce all'ARERA il compito di adottare le misure necessarie affinché gli utenti dei terminali possano negoziare l'accesso alle infrastrutture in condizioni di parità, nonché di vigilare sull'andamento delle condizioni di accesso e sul loro impatto sul funzionamento del mercato, con la facoltà di intervenire, ove necessario, per preservare la concorrenza.

Le attività di monitoraggio, vigilanza e intervento correttivo rientrano nelle competenze ordinarie dell'ARERA, già finanziate mediante i contributi versati dagli operatori del settore energetico, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 33-*decies (Accesso allo stoccaggio dell'idrogeno)*

La disposizione disciplina il regime di accesso dei terzi alle infrastrutture di stoccaggio dell'idrogeno e, ove tecnicamente ed economicamente necessario per assicurare un rifornimento efficiente dei clienti, alle capacità di *linepack* e ai servizi ausiliari connessi al funzionamento del sistema dell'idrogeno.

La norma prevede, quale regime ordinario, l'introduzione di un sistema di accesso regolato fondato su tariffe pubblicate, applicate in modo obiettivo e non discriminatorio, soggette alla preventiva approvazione dell'ARERA, al fine di garantire trasparenza, efficienza economica e parità di condizioni per tutti gli utenti delle infrastrutture.

L'approvazione delle tariffe e delle metodologie di calcolo, nonché le attività di vigilanza e controllo sul corretto funzionamento dei regimi di accesso, rientrano nelle competenze ordinarie dell'ARERA, finanziate attraverso i contributi degli operatori del settore che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 33-*undecies (Rifiuto dell'accesso e della connessione)*

La disposizione disciplina le condizioni alle quali i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti dell'idrogeno possono rifiutare l'accesso o la connessione alle infrastrutture del gas naturale o dell'idrogeno, nonché i casi in cui possono procedere alla disconnessione, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza, efficienza e decarbonizzazione del sistema energetico.

Le decisioni in materia di accesso, connessione e dismissione delle reti rientrano nella gestione ordinaria delle infrastrutture da parte dei gestori dei sistemi e si collocano nell'ambito dei rapporti contrattuali tra operatori economici e utenti.

Le attività di approvazione dei piani di sviluppo e di dismissione delle reti, nonché di definizione dei criteri per il rifiuto dell'accesso o per la disconnessione, rientrano nelle competenze ordinarie già attribuite all'ARERA, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 33-*duodecies (Poteri decisionali in materia di connessione di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di trasporto)*

La disposizione disciplina le procedure di connessione degli impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di trasporto, imponendo ai gestori delle reti di predisporre procedure trasparenti, efficienti e non discriminatorie, coerenti con le capacità di rete individuate nei piani decennali di sviluppo delle infrastrutture energetiche. Tali procedure sono sottoposte all'approvazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità, efficienza e concorrenza.

L'elaborazione delle procedure di connessione, la loro pubblicazione e l'attività di monitoraggio rientrano nelle funzioni ordinarie dei gestori delle reti e dell'ARERA, già finanziate attraverso i

meccanismi tariffari e i contributi di settore previsti dalla normativa vigente, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 33-*terdecies (Poteri decisionali in materia di connessione alla rete di trasporto dell'idrogeno)*

La disposizione disciplina le procedure e le condizioni per la connessione al sistema di trasporto degli impianti di stoccaggio di idrogeno, dei terminali dell'idrogeno e dei clienti industriali alla rete di trasporto dell'idrogeno. La disposizione mira a garantire parità di accesso alle infrastrutture di trasporto energetico e a favorire lo sviluppo ordinato delle reti, evitando comportamenti discriminatori o restrittivi da parte dei gestori delle infrastrutture.

ART. 33-*quaterdecies (Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno)*

La disposizione disciplina le modalità di designazione gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, attraverso procedure trasparenti, uno o più soggetti responsabili della gestione delle reti di distribuzione per periodi determinati, tenendo conto di criteri di efficienza economica ed energetica e di equilibrio economico-finanziario.

La disposizione consente agli Stati membri di procedere direttamente alla designazione ovvero di imporre alle imprese proprietarie delle infrastrutture di individuare i gestori delle reti, assicurando in ogni caso che tali soggetti operino in conformità agli obblighi regolatori stabiliti dalla direttiva in materia di indipendenza, accesso non discriminatorio, efficienza del servizio e tutela degli utenti.

Le procedure di designazione dei gestori delle reti di distribuzione si inseriscono nei meccanismi di organizzazione del servizio già previsti dall'ordinamento nazionale in materia di gestione delle infrastrutture energetiche nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 33-*quinquiesdecies (Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori della rete di distribuzione dell'idrogeno)*

La disposizione disciplina i requisiti di separazione funzionale e organizzativa dei gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno qualora facciano parte di un'impresa verticalmente integrata, al fine di garantire l'indipendenza gestionale rispetto alle attività di produzione, trasporto e fornitura e prevenire distorsioni della concorrenza.

Gli obblighi di separazione, di predisposizione del programma di adempimenti e di designazione del responsabile della conformità ricadono sui soggetti operanti nel mercato energetico e sono adempiuti con risorse proprie, nell'ambito dell'assetto organizzativo delle imprese interessate.

L'attività di controllo affinché il gestore in questione non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza rientrano nelle competenze ordinarie già attribuite all'ARERA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 33-*sexiesdecies (Compiti dei gestori delle reti, dello stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno)*

La disposizione definisce in modo organico i compiti e le responsabilità dei gestori delle reti dell'idrogeno, degli impianti di stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno, con riferimento alla gestione, manutenzione, sviluppo e riconversione delle infrastrutture, nonché alla garanzia della sicurezza, dell'affidabilità e dell'efficienza del sistema dell'idrogeno.

Gli obblighi di gestione, sviluppo infrastrutturale, monitoraggio ambientale, controllo delle perdite e bilanciamento del sistema ricadono sui gestori delle reti, degli impianti di stoccaggio e dei terminali, che vi provvedono con risorse proprie nell'ambito delle attività industriali e regolatorie del settore energetico.

Le attività di vigilanza, approvazione delle regole tecniche e di bilanciamento, nonché l'eventuale attribuzione di responsabilità specifiche in materia di qualità dell'idrogeno, rientrano nelle competenze ordinarie dell'ARERA che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 33-*septiesdecies (Reti dell'idrogeno esistenti)*

La disposizione disciplina il regime transitorio applicabile alle reti dell'idrogeno già esistenti alla data del 4 agosto 2024 che appartenevano a imprese verticalmente integrate, consentendo all'ARERA di concedere deroghe mirate all'applicazione di talune disposizioni della direttiva e del regolamento europeo in materia di accesso alle reti, separazione gestionale e disciplina del mercato dell'idrogeno.

La concessione, il monitoraggio e la revoca delle deroghe rientrano nelle competenze ordinarie ARERA, già finanziate attraverso i contributi di settore previsti dalla normativa vigente.

ART. 33-*duodevicies* (*Reti dell'idrogeno geograficamente limitate)*

La disposizione disciplina un regime derogatorio specifico per le reti dell'idrogeno operanti all'interno di zone industriali o commerciali geograficamente delimitate, consentendo all'ARERA di esentare tali infrastrutture dall'applicazione di alcune disposizioni della direttiva in materia di separazione gestionale e di disciplina dell'accesso, a condizione che siano soddisfatti precisi requisiti strutturali e funzionali.

La disposizione mira a favorire lo sviluppo iniziale di progetti locali dell'idrogeno, caratterizzati da configurazioni infrastrutturali chiuse o circoscritte, evitando l'applicazione immediata di oneri regolatori pensati per reti di dimensioni e rilevanza sistemica maggiori, pur mantenendo adeguate garanzie di concorrenza e trasparenza.

La concessione, il monitoraggio, la revoca delle deroghe e la gestione delle procedure di notifica e pubblicazione delle domande di accesso rientrano nelle competenze ordinarie dell'ARERA, già finanziate mediante i contributi di settore previsti dalla normativa vigente.

ART. 33-*undevicies* (*Interconnettori di idrogeno con paesi terzi)*

La disposizione disciplina il quadro giuridico applicabile agli interconnettori di idrogeno tra Stati membri UE e Paesi terzi, prevedendo che, prima della messa in funzione dell'infrastruttura, siano definite norme di funzionamento coerenti con la disciplina europea sulle reti dell'idrogeno, attraverso la conclusione di un accordo internazionale dell'Unione ai sensi dell'articolo 218 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero, in alternativa, mediante un accordo intergovernativo negoziato e concluso dallo Stato membro interessato in conformità alla procedura prevista dalla direttiva.

La disposizione è finalizzata a garantire uniformità e coerenza regolatoria tra le infrastrutture interne dell'Unione europea e quelle connesse a Paesi terzi, evitando disallineamenti normativi che possano incidere sul funzionamento del mercato dell'idrogeno o sulla sicurezza degli approvvigionamenti. Essa chiarisce altresì che restano impregiudicate la ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri e la possibilità di avviare dialoghi e cooperazioni con Paesi terzi in materia di produzione di idrogeno e di aspetti sociali e ambientali connessi.

L'eventuale negoziazione e conclusione di accordi internazionali o intergovernativi rientra nelle competenze istituzionali ordinarie delle amministrazioni competenti in materia di affari esteri ed energia, che operano con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente

ART. 33-*vicies* *(Riservatezza per i gestori delle reti dell'idrogeno, degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e dei terminali dell'idrogeno)*

La disposizione disciplina gli obblighi di riservatezza a carico dei gestori delle reti dell'idrogeno, degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e dei terminali dell'idrogeno, nonché dei proprietari delle reti dell'idrogeno, con riferimento alle informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento delle attività operative.

La disposizione mira a prevenire l'uso distorto delle informazioni di mercato e a garantire condizioni di concorrenza leale, in particolare nei casi in cui i gestori delle infrastrutture facciano parte di imprese verticalmente integrate. È espressamente previsto il divieto di divulgazione selettiva di informazioni che possano arrecare vantaggi competitivi indebiti ad altre parti dell'impresa integrata, nonché il divieto di utilizzo abusivo delle informazioni sensibili nelle operazioni di negoziazione dell'accesso alle infrastrutture.

È, altresì, stabilito che le informazioni necessarie per il corretto funzionamento del mercato e per garantire un'effettiva concorrenza siano rese pubbliche, nel rispetto della tutela dei dati commercialmente sensibili.

Gli obblighi di riservatezza e di corretta gestione delle informazioni ricadono sui gestori delle infrastrutture e sui soggetti proprietari delle reti, che vi provvedono mediante procedure interne di *compliance,* sicurezza informativa e organizzazione aziendale, con risorse proprie.

ART. 33-*vicies semel* *(Piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno)*

La disposizione introduce l'obbligo per i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno di elaborare e trasmettere periodicamente all'ARERA un piano di sviluppo della rete volto a programmare in modo coordinato ed efficiente l'evoluzione delle infrastrutture di distribuzione dell'idrogeno, in coerenza con gli obiettivi di integrazione del sistema energetico, decarbonizzazione e sicurezza degli approvvigionamenti.

L'elaborazione dei piani di sviluppo, le attività di consultazione, la raccolta dei dati tecnici e la pubblicazione delle informazioni sono poste a carico dei gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, che vi provvedono con risorse proprie nell'ambito delle attività ordinarie di pianificazione infrastrutturale.

Le attività di accertamento, in sede autorizzativa, e di valutazione poste in capo all'ARERA rientrano nelle competenze ordinarie della stessa che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 33-*vicies bis (Finanziamento dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno)*

La disposizione disciplina i meccanismi di finanziamento degli interconnettori transfrontalieri dell'idrogeno che non rientrano tra i progetti di interesse comune dell'Unione europea, prevedendo che i costi di investimento siano sostenuti dai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno interessate e possano essere recuperati attraverso i sistemi tariffari, previa approvazione delle autorità nazionali di regolazione dei paesi interessati.

I costi degli investimenti infrastrutturali transfrontalieri sono sostenuti dai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e recuperati attraverso i sistemi tariffari regolati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le attività di approvazione tariffaria, valutazione dei piani di progetto e decisione sulla ripartizione dei costi rientrano nelle competenze ordinarie dell'ARERA e delle autorità omologhe degli altri Stati membri, già finanziate mediante contributi di settore. Le procedure di coordinamento europeo e l'eventuale intervento dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito ACER) si collocano nell'ambito delle funzioni istituzionali già previste dal quadro normativo dell'Unione finanziata attraverso il bilancio dell'Unione europea.

ART. 33-*vicies ter (Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto, dei proprietari della rete di trasporto dell'idrogeno, dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e dei gestori degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno)*

La disposizione disciplina i requisiti di separazione organizzativa e decisionale applicabili ai proprietari delle reti di trasporto dell'idrogeno, nonché ai gestori degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno che operano nell'ambito di imprese verticalmente integrate, al fine di garantire l'indipendenza funzionale rispetto alle attività di produzione e fornitura e prevenire distorsioni della concorrenza.

Gli obblighi di separazione funzionale, predisposizione dei programmi di adempimenti e rendicontazione annuale ricadono sui soggetti operanti nel mercato energetico, che vi provvedono con risorse proprie nell'ambito delle strutture aziendali esistenti.

Le attività di vigilanza e verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza rientrano nelle competenze ordinarie dell'ARERA che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 33-*vicies quater (Separazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno)*

La disposizione introduce l'obbligo di separazione organizzativa e gestionale dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, al fine di garantire l'indipendenza delle attività di trasporto rispetto alla produzione e fornitura e prevenire distorsioni della concorrenza. La norma mira a favorire uno sviluppo ordinato e concorrenziale del mercato dell'idrogeno, assicurando che le decisioni di gestione delle infrastrutture di trasporto siano assunte in modo imparziale e nell'interesse del sistema nel suo complesso.

Gli obblighi di separazione, riorganizzazione societaria e adeguamento delle strutture decisionali ricadono sui soggetti operanti nel settore energetico che vi provvedono con risorse proprie, nell'ambito degli assetti aziendali esistenti.

Le attività di certificazione, vigilanza e controllo sul rispetto dei requisiti di separazione rientrano nelle competenze ordinarie dell'ARERA, già finanziate mediante i contributi di settore e senza necessità di nuovi stanziamenti di bilancio.

ART. 33-vicies *quinquies (Separazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno)*

La disposizione disciplina la separazione orizzontale dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno rispetto alle attività di trasporto e distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, imponendo, quale regola generale, l'indipendenza almeno sotto il profilo della forma giuridica, al fine di prevenire sussidi incrociati, distorsioni tariffarie e ostacoli alla concorrenza tra i diversi vettori energetici.

Gli eventuali adeguamenti societari necessari a garantire la separazione giuridica dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno ricadono sui soggetti operanti nel settore energetico che vi provvedono con risorse proprie.

ART. 33-*vicies sexies (Separazione della contabilità dei gestori delle reti dell'idrogeno)*

La disposizione stabilisce che i gestori delle reti dell'idrogeno tengano una contabilità separata conforme alle regole previste per le imprese energetiche.

Gli obblighi di separazione contabile ricadono sui gestori delle reti dell'idrogeno, che vi provvedono mediante adeguamenti dei propri sistemi amministrativi e contabili con risorse proprie nell'ambito delle ordinarie attività aziendali.

ART. 33-*vicies septies (Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno)*

La disposizione disciplina il procedimento di certificazione, approvazione e designazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, al fine di garantire il rispetto effettivo dei requisiti di separazione proprietaria e gestionale previsti dalla direttiva e assicurare l'indipendenza delle infrastrutture di trasporto dalle attività di produzione e fornitura.

Le attività di certificazione, monitoraggio, notifica e cooperazione istituzionale previste dall'articolo rientrano nelle competenze ordinarie dell'ARERA, già svolte per il settore del gas naturale e finanziate attraverso i contributi di regolazione versati dagli operatori del settore.

ART. 33-*duodetricies (Certificazione in relazione ai paesi terzi)*

La disposizione disciplina la procedura di certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale e delle reti di trasporto dell'idrogeno nei casi in cui tali soggetti risultino controllati, direttamente o indirettamente, da persone o entità di paesi terzi, introducendo specifiche garanzie a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e dell'Unione europea.

Le attività di notifica, istruttoria, valutazione, cooperazione istituzionale e adozione delle decisioni rientrano nelle competenze ordinarie dell'ARERA, già dotata delle strutture amministrative necessarie e finanziata attraverso i contributi versati dagli operatori del settore energetico.

ART. *33-undetricies (Designazione dei gestori di impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno)*

La disposizione prevede che le imprese proprietarie di impianti di stoccaggio dell'idrogeno e di terminali dell'idrogeno di designino, per un periodo determinato, uno o più gestori responsabili dell'esercizio di tali infrastrutture, tenendo conto dei principi di efficienza economica ed equilibrio finanziario.

La norma mira a garantire una chiara attribuzione delle responsabilità operative e gestionali relative a infrastrutture strategiche per la sicurezza energetica e per lo sviluppo del mercato dell'idrogeno, assicurando certezza giuridica e trasparenza nella gestione degli asset infrastrutturali.

La designazione dei gestori costituisce una misura organizzativa e regolatoria volta a garantire che l'esercizio delle infrastrutture avvenga in conformità ai requisiti di sicurezza, affidabilità e non discriminazione stabiliti dalla direttiva, nonché nel rispetto delle competenze delle autorità nazionali di regolazione.

Gli eventuali costi connessi alla designazione dei gestori o alla riorganizzazione interna delle imprese proprietarie delle infrastrutture interessate sono integralmente a carico dei soggetti privati coinvolti.

ART. 33-*tricies (Diritto di accesso alla contabilità)*

La disposizione riconosce all'ARERA e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 32, paragrafo 3 della Direttiva 2024/1788/UE il diritto di accedere alla contabilità delle imprese operanti nei settori del gas naturale e dell'idrogeno, nei limiti necessari all'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali.

La disposizione è finalizzata a garantire trasparenza economico-finanziaria, verificabilità dei costi e dei ricavi delle attività regolamentate, nonché un efficace controllo sull'osservanza delle norme in materia di separazione contabile, tariffe di rete e non discriminazione tra operatori.

Le attività di accesso, verifica e analisi della contabilità rientrano nelle competenze ordinarie dell'ARERA e delle altre autorità competenti, che vi adempiono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Gli eventuali adempimenti organizzativi per consentire l'accesso ai dati contabili sono a carico delle imprese interessate e sono svolti nell'ambito delle normali procedure amministrative e di *compliance.*

ART. 33-*tricies semel (Separazione della contabilità)*

La disposizione disciplina in modo organico la separazione della contabilità delle imprese dell'idrogeno, introducendo obblighi di redazione, revisione e pubblicazione dei conti annuali e imponendo la tenuta di conti interni distinti per ciascuna attività regolamentata, al fine di prevenire discriminazioni, sussidi incrociati e distorsioni della concorrenza.

La norma rafforza la trasparenza finanziaria del settore energetico e costituisce uno strumento essenziale per la corretta determinazione delle tariffe di rete, per la vigilanza sui comportamenti degli operatori e per la tutela della concorrenza.

Gli adeguamenti dei sistemi amministrativi, contabili e di reporting ricadono integralmente sulle imprese interessate e sono sostenuti nell'ambito delle ordinarie attività di gestione.

ART. 33-*tricies bis (Designazione dell'autorità di regolazione per l'idrogeno ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788)*

La disposizione al comma 1, designa l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) quale Autorità di regolazione per l'idrogeno ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il comma 2 incrementa, conseguentemente, la pianta organica di ARERA di dodici unità di ruolo. Alla copertura di cui al presente articolo si provvede a valere sul bilancio dell'ARERA come integrato dalle entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.

Con particolare riferimento al comma 2, si precisa che l'incremento della pianta organica dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di svolgere le funzioni e i maggiori compiti ad essa attribuiti, quale autorità di regolazione nazionale in materia di idrogeno ai sensi del comma 1, è pari a 12 unità per le quali si prevede che l'inquadramento medio sia riferibile a quello di funzionario FIII - livello base, con un maggior onere imputabile ai costi per il personale, a regime, pari a 1.200.000 euro annui comprensivo della quota contributiva previdenziale obbligatoria a carico dell'Autorità, nonché la stima dei costi operativi legati alle nuove risorse pari all'incirca a 8.000 euro/pp/anno. Si riportano di seguito le Tabelle 1 e 2 recanti, rispettivamente, il costo annuale per 12 unità e la proiezione decennale degli oneri di personale:

Tabella 1

Carriera	voce stipendio	altre voci retributive fondamentali	trattamento accessorio (stimato)	Retribuzione annua pro capite lordo (a carico ARERA)	Oneri riflessi	Costo totale pro capite inclusi oneri riflessi a carico ARERA	Num. Unità	Costo totale inclusi oneri riflessi a carico ARERA
Funzionario FIII	60.423,52 €	8.221,66 €	6.378,87 €	75.024,05 €	24.757,94 €	99.781,99 €	12	1.197.383,88 €

Tabella 2

Costo annuale iniziale inclusi oneri riflessi a carico ARERA	Anno 2026 (6 mesi)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.197.383,88 €	€ 598.691,94	1.197.383,88 €	1.233.305,40 €	1.270.304,56 €	1.308.413,70 €	1.347.666,11 €	1.388.096,09 €	1.429.738,97 €	1.472.631,14 €	1.516.810,08 €	1.562.314,38 €
Costi operativi	48.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
TOTALE	646.691,94 €	1.293.383,88 €	1.329.305,40 €	1.366.304,56 €	1.404.413,70 €	1.443.666,11 €	1.484.096,09 €	1.525.738,97 €	1.568.631,14 €	1.612.810,08 €	1.658.314,38 €

Le predette assunzioni sono effettuate anche in deroga all'articolo 1 comma 829, della legge n. 207 del 2024, fermo restando quanto previsto dal comma 834 del predetto articolo.

Il comma 3 prevede che all'onere derivante dal funzionamento di ARERA pari a euro 646.692 per il 2026, euro 1.293.384 per il 2027, euro 1.329.306 per il 2028, euro 1.366.305 per il 2029, euro 1.404.414 per il 2030, euro 1.443.667 per il 2031, euro 1.484.097 per il 2032, euro 1.525.739 per il 2033, euro 1.568.632 per il 2034, euro 1.612.811 per il 2035 ed euro 1.658.315 a decorrere dal 2036, si provveda a valere sul bilancio di ARERA anche ai sensi di quanto previsto al comma 4.

Il comma 4 prevede che il contributo di cui all'articolo 2, comma 38, lettera *b*), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'all'articolo 1, comma 68-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è posto anche a carico dei soggetti operanti nel settore dell'idrogeno, per un importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio di ciascuno dei medesimi soggetti.

ART. 33-*tricies ter* (*Applicazione della disciplina dell'autorità di regolazione al settore dell'idrogeno*)

La disposizione estende al settore dell'idrogeno il quadro normativo relativo ai poteri e alle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) previsto dal Titolo IV del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive europee in materia di mercato interno del gas naturale.

La disposizione si limita a estendere al settore dell'idrogeno un quadro regolatorio già vigente per il settore del gas naturale, consentendo l'applicazione delle medesime regole e dei medesimi strumenti di regolazione.

Le attività di regolazione, vigilanza e adozione dei provvedimenti attuativi rientrano tra le competenze ordinarie già attribuite all'ARERA. Inoltre, l'ARERA è finanziata mediante contributi a carico dei soggetti operanti nei settori regolati, secondo il modello previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché dalle disposizioni specifiche relative al settore dell'idrogeno introdotte dall'articolo 33-*tricies bis*. Ne consegue che eventuali costi connessi all'esercizio delle nuove funzioni di regolazione saranno coperti attraverso i meccanismi di finanziamento dell'Autorità già previsti dall'ordinamento.

ART. 33-*tricies quater (Ulteriori compiti e competenze dell'autorità di regolazione)*

La disposizione integra i compiti e le competenze dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) in relazione al settore dell'idrogeno, in attuazione dell'articolo 78 della direttiva (UE) 2024/1788.

La norma definisce e specifica i poteri dell'autorità nazionale di regolazione nel settore dell'idrogeno, in attuazione della normativa europea e in coerenza con il modello regolatorio già vigente nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale. Le attività di regolazione, vigilanza, controllo e adozione dei provvedimenti attuativi rientrano infatti tra le competenze ordinarie dell'ARERA che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, agli eventuali oneri connessi all'esercizio delle nuove funzioni regolatorie potrà provvedersi attraverso il sistema di finanziamento dell'Autorità previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 e con le risorse derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 33- *tricies bis* del presente decreto, che prevedono un contributo a carico dei soggetti operanti nel settore dell'idrogeno.

ART. 33-*tricies quinquies* (*Accordi tecnici relativo all'esercizio delle linee di condotte per l'idrogeno da e verso paesi terzi*)

La disposizione disciplina la possibilità, per i gestori dei sistemi di trasporto dell'idrogeno, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e gli altri operatori economici interessati, di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici relativi all'esercizio delle condotte di idrogeno con paesi terzi.

La norma stabilisce che tali accordi possano essere conclusi o mantenuti nella misura in cui risultino compatibili con il diritto dell'Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorità di regolazione degli Stati membri interessati. La disposizione prevede inoltre che tali accordi siano notificati alle autorità di regolazione competenti.

Gli eventuali accordi tecnici sono conclusi tra operatori economici e riguardano aspetti operativi e tecnici dell'esercizio delle infrastrutture di trasporto dell'idrogeno.

ART. 35 *(Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)*

La disposizione modifica l'articolo 42 del decreto legislativo n. 93 del 2011 ridefinendo il perimetro della regolazione energetica nazionale, estendendo il quadro dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla vigente normativa all'ARERA ai mercati dell'idrogeno, dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. L'Autorità deve promuovere l'efficienza energetica, l'abbattimento delle barriere tecniche per i nuovi operatori e la cooperazione transfrontaliera per eliminare restrizioni agli scambi. L'attività di regolazione è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi climatici garantendo la tutela dei clienti finali.

Le attività previste a carico dell'ARERA secondo la disposizione in oggetto sono effettuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le attività dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) si collocano nell'ambito delle funzioni istituzionali già previste dal quadro normativo dell'Unione finanziata attraverso il bilancio dell'Unione europea.

ART. 36 (*Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*)

La disposizione modifica l'articolo 43 del decreto legislativo n. 93 del 2011 ampliando strutturalmente i poteri di vigilanza dell'ARERA includendo il vettore idrogeno e stabilendo l'obbligo di rimuovere ostacoli al cambio di fornitore per i clienti. Viene introdotta la disciplina specifica per il *decommissioning* delle reti gas inutilizzate e l'obbligo di monitorare la qualità dei servizi e i costi di miscelazione. La norma fissa, inoltre, al 31 dicembre 2049 il limite invalicabile per i contratti a lungo termine di gas fossile non abbattuto per coerenza con la neutralità climatica.

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) provvede ai compiti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le attività dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) si collocano nell'ambito delle funzioni istituzionali già previste dal quadro normativo dell'Unione finanziata attraverso il bilancio dell'Unione europea.

ART. 37 (*Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*)

La disposizione modifica l'articolo 44 del decreto legislativo n. 93 del 2011 estendendo i poteri dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai gestori delle reti di idrogeno e stoccaggio, consentendo alla stessa di decidere sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio di gas naturale, di un sistema GNL o di distribuzione, nonché ai gestori degli impianti di stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle reti dell'idrogeno, per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale e dell'idrogeno.

Inoltre, l'Autorità può chiedere ai gestori di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe e le metodologie di calcolo, in modo che queste siano proporzionate e che siano applicate in modo non discriminatorio.

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) provvede ai compiti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 38 (*Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*)

La disposizione apporta modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo n. 93 del 2011, stabilendo che l'ARERA può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di gas naturale e idrogeno che non rispettano le disposizioni della direttiva UE 2024/1788 e del regolamento UE 2024/1789, nonché gli obblighi previsti dai regolamenti CE 714/2009 e 715/2009 e dagli articoli specifici del decreto legislativo n. 93 del 2011 e di altri decreti collegati. Questo intervento recepisce il contenuto dell'articolo 79 della direttiva, relativo all'accesso ai servizi connessi, alla trasparenza e al bilanciamento, prevedendo strumenti sanzionatori per garantire il rispetto delle regole di mercato. L'ARERA provvede ai compiti previsti dalla citata disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 39 (*Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*)

La disposizione modifica l'articolo 46 del decreto legislativo n. 93 del 2011 prevedendo l'estensione delle disposizioni in materia di rapporti istituzionali anche ai mercati dell'idrogeno.

È previsto l'obbligo per le autorità competenti (l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato) di garantire lo stesso grado di riservatezza delle informazioni ricevute e l'inserimento di compiti volti a assicurare l'osservanza della normativa da parte dei soggetti giuridici che operano a livello transfrontaliero o regionale. Viene, inoltre introdotta la possibilità per l'ARERA di consultare e cooperare con le autorità di regolazione dei paesi terzi, in particolare delle parti contraenti della comunità dell'energia, al fine di garantire la coerente applicazione della direttiva (UE) 2024/1788 sulle infrastrutture di gas e idrogeno presenti sul territorio e nelle acque territoriali italiane.

Le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 40 (*Modifiche all'articolo 46-quater del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*)

La disposizione modifica l'articolo 46-*quater* del decreto legislativo n. 93 del 2011 aggiornando i riferimenti normativi alla luce della nuova Direttiva (UE) 2024/1788. L'intervento assicura la certezza giuridica e l'applicazione uniforme delle regole europee senza modificare la disciplina sostanziale del mercato. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà ai compiti previsti dalla citata disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 41 (*Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)*

La disposizione modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e interviene sulla determinazione dei costi di connessione alle reti di trasporto e distribuzione, imponendo che tali oneri rispettino il principio dell'efficienza energetica al primo posto per orientare le decisioni verso soluzioni ottimali. La disposizione introduce, inoltre, l'obbligo di pubblicazione dei costi per la connessione di impianti di gas rinnovabile e a basse emissioni, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori. Il quadro regolatorio risultante mira a garantire la sostenibilità economica del sistema e la stabilità degli investimenti nel settore energetico.

L'ARERA provvede ai compiti previsti dalla citata disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 42 (*Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102*)

La disposizione modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014 aggiornando la definizione di sistema di misurazione intelligente viene aggiornata al fine di considerare tale un sistema elettronico in grado di misurare il gas naturale o l'idrogeno immesso nella rete o il gas naturale o l'idrogeno consumato e il consumo di energia in generale fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica a fini d'informazione, sorveglianza e controllo.

ART. 43 (*Abrogazioni*)

La disposizione reca le necessarie abrogazioni dei commi 5 e 8 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, non più coerenti con il quadro normativo a seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2024/1877. In particolare, abroga le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, alla luce della definizione del quadro di riferimento del servizio di ultima istanza di cui all'articolo 5 che reca modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

ART. 44 (Clausola di invarianza finanziaria)

La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria secondo la quale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34, capoverso 33-*tricies bis*, le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1788 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 GIUGNO 2024 RELATIVA A NORME COMUNI PER I MERCATI INTERNI DEL GAS RINNOVABILE, DEL GAS NATURALE E DELL'IDROGENO, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA (UE) 2023/1791 E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2009/73/CE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'Allegato A, punto 20);

VISTA la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (rifusione);

VISTA la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica;

VISTA la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

VISTA la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio;

VISTA la direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

VISTA la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTA la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

VISTA la direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;

VISTA la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955;

VISTO il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale;

VISTO il regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati;

VISTO il regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE;

VISTO il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;

VISTO il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione);

VISTO il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999;

VISTO il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (rifusione);

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante «Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;

VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE»;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;

VISTO il decreto legislativo del 14 luglio 2020, n. 73, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica»;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE».

VISTO il decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 3, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione»;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;

VISTO il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del…;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del …;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Principi generali di organizzazione dei mercati del gas e dell'idrogeno)

1. I mercati del gas naturale e dell'idrogeno sono disciplinati e regolati in base ai principi di libertà degli scambi transfrontalieri, integrazione e interconnessione con i mercati e le reti europei, trasparenza e dinamicità del sistema dei prezzi, libertà di scelta del fornitore, informazione e partecipazione attiva dei clienti finali, protezione dei clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica, in conformità alle previsioni di cui al regolamento (UE) 2024/1789 e alla direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. L'organizzazione del mercato tiene conto, altresì, dell'esigenza di dare stabilità agli investimenti necessari per la transizione energetica previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e per l'aumento della capacità di interconnessione di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

2. I partecipanti al mercato interno del gas naturale e dell'idrogeno provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea sono tenuti al rispetto del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, compresa la normativa in materia di ambiente e sicurezza.

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE, DIRITTI DEI CLIENTI E SISTEMI DI MISURAZIONE

ART. 2
(Certificazione del gas rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio)

1. Il gas rinnovabile è certificato conformemente alle previsioni di cui agli articoli 42, 42-*bis* e 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. I combustibili a basse emissioni di carbonio sono certificati in conformità alle metodologie individuate sulla base delle previsioni di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e del presente articolo.

2. Al fine di garantire che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di combustibili a basse emissioni di carbonio sia pari almeno al 70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento, gli operatori economici sono tenuti a dimostrare il rispetto di tale soglia e dei requisiti stabiliti nella metodologia di cui al comma 6; a tal fine, gli operatori economici utilizzano un sistema di equilibrio di massa in conformità all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

3. Il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità, istituito ai sensi dell'articolo 42, comma 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiornato, secondo le modalità ivi previste, al fine di estenderne l'ambito di applicazione ai combustibili a basse emissioni di carbonio e in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli operatori economici appartenenti alla filiera aderiscono al sistema nazionale di certificazione al fine di garantire:

a) l'affidabilità delle informazioni che gli operatori economici stessi forniscono in merito al rispetto della soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 70 per cento, di cui al comma 2, e della metodologia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, di cui al comma 6;

b) un livello adeguato di verifica indipendente di parte terza delle informazioni fornite e per accertare che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode.

Gli operatori economici sono tenuti a mettere a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, i dati utilizzati per fornire le suddette informazioni.

5. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili a basse emissioni di carbonio siano prodotti nell'Unione europea o importati. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei combustibili a basse emissioni di carbonio o dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio sono messe a disposizione dei consumatori sui siti internet degli operatori, dei fornitori e del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e aggiornate su base annuale.

6. La metodologia per calcolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni di carbonio, diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato, è definita dal regolamento delegato (UE) 2025/2359 della Commissione europea, fatto salvo quanto previsto per i carburanti derivanti da carbonio riciclato, sottocategoria dei combustibili a basse emissioni di carbonio, per i quali si applica il regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione europea.

7. Se un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto con decisione adottata dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7 della direttiva (UE) 2024/1788, l'operatore medesimo non ha l'obbligo di fornire ulteriori prove del rispetto dei criteri per i quali il sistema è stato riconosciuto dalla Commissione europea.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato tecnico consultivo, di cui all'articolo 33, comma 5-*sexies* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e all'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo n. 199 del 2021, esercita le proprie competenze anche in materia di combustibili a basse emissioni di carbonio, secondo quanto stabilito dal presente decreto.

9. Il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, anche avvalendosi del Comitato di cui al comma 8, controlla il funzionamento degli organismi di certificazione che effettuano verifiche indipendenti nell'ambito di un sistema volontario riguardante i combustibili a basse emissioni di carbonio. Gli organismi di certificazione trasmettono, su richiesta del Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, tutte le informazioni pertinenti necessarie per controllare la verifica, compresa la data, l'ora e il luogo esatti dei controlli. Qualora siano accertati casi di mancata conformità, il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica informa senza ritardo il sistema volontario.

10. Gli operatori economici sono tenuti a inserire nella banca dati dell'Unione europea istituita a norma dell'articolo 31 bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 o nelle banche dati nazionali ad essa collegate, in conformità all'articolo 31 bis, paragrafo 2, della medesima direttiva, le informazioni sulle transazioni effettuate e le caratteristiche di sostenibilità del gas rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio, in linea con quanto prescritto per i combustibili rinnovabili all'articolo 31 bis di tale direttiva. Laddove siano state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita di gas a basse emissioni di carbonio, queste sono soggette alle stesse norme di cui a tale articolo per le garanzie di origine rilasciate per la produzione di gas rinnovabile.

ART. 3

(Diritti contrattuali di base)

1. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas naturale e idrogeno da un fornitore di loro scelta, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore è registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti. I clienti finali hanno altresì il diritto di avere più di un contratto di fornitura di gas naturale o di idrogeno allo stesso tempo, purché siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti.

2. I clienti finali, ferma restando la normativa vigente relativa alla tutela dei consumatori, beneficiano dei diritti contrattuali previsti dai commi seguenti, hanno il diritto a che i contratti di fornitura di gas naturale e di idrogeno indichino, in maniera chiara e agevolmente comprensibile:

a) l'identità, l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo del fornitore e i contatti dell'assistenza ai consumatori;

b) i servizi forniti, le loro caratteristiche principali, i livelli di qualità dei servizi forniti e la data di allacciamento iniziale;

c) i servizi di manutenzione offerti;

d) i mezzi disponibili per ottenere informazioni aggiornate sulle tariffe vigenti, gli addebiti per i servizi di manutenzione e i prodotti o servizi a pacchetto;

e) la durata-base del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione degli effetti del contratto e dei singoli servizi da questo previsti, ivi compresi i prodotti o i servizi a pacchetto, nonché l'eventuale facoltà, per il cliente, di risolvere in anticipo il contratto senza oneri;

f) l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili nel caso in cui i livelli di qualità previsti dal contratto non siano raggiunti, ivi compresi i casi di fatturazione imprecisa o tardiva;

g) nel caso in cui l'oggetto del contratto includa prestazioni ambientali, comprese le emissioni di biossido di carbonio se applicabili, impegni chiari, oggettivi, accessibili e verificabili apportati dal fornitore e, nel caso di fornitura di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, la certificazione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio;

h) le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le relative modalità procedimentali;

i) le informazioni sui diritti spettanti al cliente, ivi incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli altri aspetti di cui al presente comma, le quali devono essere chiaramente indicate anche sulla fattura e sul sito internet del fornitore;

l) le informazioni sul fornitore e sul prezzo degli eventuali prodotti o servizi legati o abbinati alla fornitura di gas naturale o idrogeno, se applicabili.

3. Le condizioni contrattuali applicate ai clienti finali sono eque e comunicate in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto anche qualora il contratto medesimo sia stipulato per il tramite di intermediari. Prima della conclusione del contratto, il cliente finale ha altresì diritto a ricevere:

a) le informazioni sul fornitore di prodotti o servizi e sul prezzo di tali prodotti o servizi che sono legati o abbinati alla fornitura di gas;

b) un documento informativo di sintesi, delle principali condizioni contrattuali e delle ulteriori condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso.

La violazione del presente comma, ad opera del fornitore, è causa di nullità del contratto di fornitura. La nullità opera soltanto in favore del cliente finale e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.

4. Il cliente finale ha il diritto di ricevere dal fornitore una comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e della loro facoltà di recedere dal contratto. In caso di adeguamento del prezzo di fornitura, il cliente finale deve essere altresì informato, in via diretta, dei motivi e prerequisiti dell'adeguamento e della sua entità, con un preavviso di almeno due settimane ovvero di almeno un mese qualora si tratti di un cliente civile, rispetto alla data di applicazione del medesimo adeguamento. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al presente comma, le variazioni dei corrispettivi che derivano da indicizzazione o adeguamento automatico degli stessi non determinati dal fornitore.

5. Nelle ipotesi indicate dal comma 4, il cliente finale può recedere dal contratto, con dichiarazione inviata al fornitore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica, anche ordinaria, entro il termine indicato dal fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4. La comunicazione di cui al comma 4 indica gli indirizzi, ivi compreso almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai quali la dichiarazione di recesso può essere trasmessa.

6. I fornitori di gas naturale e di idrogeno forniscono ai clienti finali informazioni chiare e trasparenti sui prezzi e sulle tariffe praticati, nonché sulle condizioni contrattuali generalmente praticate per l’accesso e l’uso dei servizi, incluse, se previste, le promozioni e gli sconti. I fornitori specificano se il prezzo applicato è di natura fissa o variabile. Le informazioni contrattuali fondamentali sono evidenziate in modo chiaro e comprensibile.

7. I fornitori offrono ai clienti finali diversi metodi di pagamento. Il metodo di pagamento prescelto dal cliente finale non può in ogni caso determinare indebite discriminazioni. Le eventuali differenze negli oneri relativi ai diversi metodi di pagamento e ai differenti sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e, in ogni caso, non possono superare i costi diretti a carico del beneficiario legati all'uso di un determinato metodo di pagamento o di un determinato sistema di prepagamento. L'accesso a sistemi di prepagamento non può determinare condizioni svantaggiose per i clienti.

8. I fornitori di gas naturale e di idrogeno applicano condizioni generali di fornitura eque e trasparenti, redatte in un linguaggio semplice e univoco, prive di ostacoli non contrattuali all’esercizio dei diritti dei clienti finali, quali un’eccessiva documentazione. I clienti finali sono altresì tutelati contro pratiche di vendita sleali o ingannevoli.

9. I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e di gestione dei propri eventuali reclami da parte dei fornitori, in modo semplice, equo e rapido.

10. I clienti civili di gas naturale hanno diritto di essere informati in modo adeguato dai fornitori sulle misure alternative alla disconnessione del servizio, con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per l'interruzione della fornitura, comunque non inferiore a un mese. Le misure alternative possono

consistere in fonti di sostegno, in sistemi di prepagamento, in audit energetici, in servizi di consulenza energetica, in piani di pagamento alternativi, in consulenze per la gestione dell'indebitamento e in moratorie e non comportano, in ogni caso, costi supplementari per i clienti interessati.

11. I clienti finali hanno diritto a che i fornitori non risolvano i contratti o non interrompano la fornitura per motivi che sono oggetto di un reclamo o di una risoluzione extragiudiziale delle controversie e non pregiudichino i diritti e gli obblighi contrattuali.

12. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con uno o più atti da adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, adegua la disciplina regolatoria al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo con riferimento al settore della vendita di gas naturale. La medesima Autorità con uno o più atti regolatori applica le disposizioni di cui al presente articolo al settore della vendita dell'idrogeno sulla base di criteri di gradualità tenuto conto del livello di maturità del relativo mercato.

ART. 4

***(Diritto a cambiare fornitore*)**

1. I clienti hanno il diritto di cambiare fornitore di gas naturale e idrogeno o di cambiare partecipante al mercato del gas naturale e dell'idrogeno senza discriminazioni legate ai costi, agli oneri o ai tempi e nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un termine massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della richiesta.

2. Il processo tecnico di passaggio da un fornitore o da un partecipante al mercato all'altro non deve richiedere più di 24 ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo, secondo modalità individuate dall'ARERA.

3. Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dal comma 4, l'esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti civili e delle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro, non è soggetto ad alcun onere per cambio fornitore, anche qualora la fornitura sia abbinata o connessa ad altri servizi o prodotti.

4. Il fornitore può imporre oneri di risoluzione anticipata nei contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, qualora il cliente decida di recedere volontariamente prima della scadenza, a condizione che tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto quanto nel contratto stesso e sia stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente. La somma richiesta deve in ogni caso essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal fornitore o dal partecipante al mercato coinvolto in un'aggregazione a seguito dello scioglimento anticipato del contratto, ivi compresi i costi legati a eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al cliente nell'ambito del contratto. L'onere di provare l'esistenza e l'entità di tale perdita economica diretta grava sul fornitore.

5. I clienti civili di gas naturale e di idrogeno hanno diritto di partecipare a programmi collettivi di cambio di fornitore, alle stesse condizioni e con le medesime garanzie previste dal presente articolo per i cambi individuali, nonché senza oneri aggiuntivi.

6. L'ARERA, con propri provvedimenti, assicura l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, introducendo misure volte a contrastare comportamenti opportunistici di cambio del fornitore da parte dei clienti finali morosi, anche limitando la possibilità di cambio del fornitore, salvo il caso in cui siano state attivate procedure di contestazione o conciliazione sulle bollette, e assicura che i clienti abbiano informazioni chiare sul cambio fornitore di gas naturale e idrogeno anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

ART. 5

(Diritti e tutela dei consumatori in relazione alla graduale eliminazione del gas naturale)

1. Nel caso di disconnessione degli utenti dalla rete in relazione alla graduale eliminazione del gas naturale per garantire il rispetto dell'attuazione dell'obiettivo della neutralità climatica, l'ARERA, con uno o più provvedimenti, provvede affinché:

a) gli utenti della rete, i clienti finali e i soggetti interessati siano informati con adeguato anticipo della data prevista per la disconnessione, delle fasi previste e del relativo calendario;

b) i clienti finali ricevano informazioni sulle opzioni di riscaldamento sostenibili, abbiano accesso a un'adeguata consulenza e siano informati sui meccanismi di sostegno disponibili attraverso lo Sportello per il consumatore energia e ambiente e gli sportelli unici di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

c) eventuali trasferimenti finanziari tra servizi regolamentati siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e siano non discriminatori tra categorie di clienti e tra vettori energetici;

d) nel pianificare e realizzare la graduale eliminazione del gas naturale, si tenga debitamente conto delle esigenze specifiche dei clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di povertà energetica.

ART. 6

(Clienti attivi sul mercato del gas naturale)

1. I clienti finali di gas naturale, ivi inclusi i clienti appartenenti al settore agricolo e al settore pubblico, hanno diritto di agire in qualità di clienti attivi senza essere soggetti a procedure o oneri discriminatori o sproporzionati, né a oneri di rete non commisurati ai costi effettivi. Essi mantengono tutti i diritti riconosciuti ai clienti finali.

2. I clienti attivi di gas naturale:

a) possono operare individualmente sul mercato o in forma consorziata;

b) hanno il diritto di vendere sul mercato il gas rinnovabile autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale;

c) hanno il diritto di partecipare a meccanismi di efficienza energetica;

d) possono delegare a un soggetto terzo la gestione degli impianti necessari per la loro attività, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che tali soggetti terzi debbano a loro volta considerarsi clienti attivi;

e) sono soggetti a oneri di rete idonei a rispettare i costi, trasparenti e non discriminatori, così da garantire un contributo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi di sistema;

f) sono responsabili dal punto di vista finanziario degli squilibri che apportano al sistema del gas naturale ovvero delegano a un soggetto responsabile del bilanciamento, in conformità dell'articolo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.

3. I clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio del gas naturale rinnovabile:

a) hanno diritto alla connessione alla rete entro un termine ragionevole dalla richiesta, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, ivi inclusa la responsabilità del bilanciamento;

b) non possono essere assoggettati a una duplicità di oneri, ivi compresi gli oneri di rete, per il gas immagazzinato che rimane nella loro disponibilità;

c) non possono essere assoggettati a requisiti od oneri sproporzionati per il rilascio di atti di autorizzazione o provvedimenti a contenuto equivalente;

d) sono autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.

ART. 7

(Bollette e informazioni di fatturazione)

1. I clienti finali hanno il diritto di ricevere dai propri fornitori bollette e informazioni di fatturazione accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e idonee a facilitare confronti con i servizi offerti da altri fornitori. I clienti finali hanno altresì il diritto di ricevere, su loro specifica ed espressa richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile da parte del fornitore sul modo in cui una determinata bolletta è stata compilata. La spiegazione deve risultare particolarmente chiara e dettagliata in caso di bollette non basate sui consumi effettivi.

2. I clienti finali ricevono le bollette e le informazioni di cui al comma 1 in maniera gratuita.

3. I clienti finali possono chiedere al proprio fornitore di ricevere le bollette e le informazioni di cui al comma 1 in formato elettronico, anche mediante posta elettronica ordinaria, e hanno diritto di accedere a soluzioni flessibili per il pagamento delle bollette.

4. Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda variazioni dei prodotti e dei servizi offerti ovvero del prezzo di fornitura, ciò è indicato nella bolletta, unitamente alla data della prevista variazione.

5. Le bollette e le informazioni di fatturazione trasmesse soddisfano i requisiti minimi indicati nell'allegato I al presente decreto.

6. L'ARERA, con uno o più atti regolatori adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni rappresentative iscritte nel Registro del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, stabilisce le misure tecniche e di dettaglio necessarie al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo. Con i medesimi provvedimenti

di cui al periodo precedente possono essere altresì previsti requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati dal comma 5 del presente articolo.

ART. 8

(Sistemi di misurazione intelligenti del gas naturale)

1. L'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti è effettuata solo dopo una valutazione costi-benefici, sulla base di criteri individuati dall'ARERA in conformità dei principi di cui all'allegato II al presente decreto, che individui i benefici netti per i clienti derivanti dall'uso dei contatori intelligenti e dalla sottoscrizione di offerte basate sui contatori intelligenti. Qualora la valutazione costi-benefici abbia esito negativo, la stessa è riesaminata in caso di mutamenti significativi delle condizioni di base o degli sviluppi tecnologici e di mercato.

2. L'ARERA fissa i requisiti funzionali e tecnici minimi dei sistemi di misurazione intelligenti, assicurandone la piena interoperabilità, in particolare con i sistemi di gestione dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti, nonché la capacità di fornire informazioni per i sistemi di gestione energetica dei clienti finali. Tali requisiti si conformano alle pertinenti norme tecniche europee, anche in tema di interoperabilità, e alle migliori prassi e, comunque, rispettano le seguenti condizioni:

a) il consumo effettivo di gas naturale deve essere accuratamente misurato e devono essere fornite ai clienti informazioni sul tempo effettivo inclusi dati sui consumi storici convalidati, resi accessibili e visualizzabili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, su richiesta e senza costi aggiuntivi, nonché i più recenti dati disponibili sui consumi non convalidati, anch'essi resi accessibili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, senza costi aggiuntivi e attraverso un'interfaccia standardizzata o mediante l'accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza energetica automatizzata e di altri servizi;

b) la sicurezza dei sistemi di misurazione intelligenti e della comunicazione dei dati è conforme alla pertinente normativa europea, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili per garantire il più alto livello di cyber-sicurezza, d'intesa con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti di competenza, e dei costi, alla luce del principio di proporzionalità;

c) la riservatezza dei clienti finali e la protezione dei loro dati devono risultare conformi alla normativa nazionale ed europea sulla protezione e il trattamento dei dati personali;

d) se il cliente finale lo richiede, i dati sul consumo del gas naturale sono messi a disposizione, in conformità agli atti di esecuzione emessi dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 23 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, attraverso un'interfaccia di comunicazione standardizzata ovvero mediante l'accesso a distanza, oppure sono comunicati a un soggetto terzo che rappresenta il cliente. I dati sono messi a disposizione in un formato facilmente comprensibile, così da consentire il raffronto tra offerte comparabili. Il cliente finale ha diritto alla portabilità dei suoi dati personali, estraendoli dal contatore e trasmettendoli a terzi senza costi aggiuntivi;

e) l'operatore, prima ovvero, al più tardi, al momento dell'installazione del contatore intelligente, fornisce al cliente una consulenza e informazioni adeguate, con particolare riferimento al pieno potenziale del dispositivo in termini di gestione della lettura e di monitoraggio del consumo di energia

nonché alla raccolta e al trattamento dei suoi dati personali a norma della pertinente normativa in materia di protezione dei dati;

f) i sistemi di misurazione intelligenti consentono la rilevazione dei consumi e la fatturazione dei clienti finali con una risoluzione temporale almeno pari al più breve periodo di regolazione previsto nel mercato nazionale;

g) l'accesso ai dati di misurazione e di consumo dei clienti finali da parte dei soggetti ammessi e per le finalità consentite dalla legge e dai provvedimenti dell'ARERA avviene in maniera non discriminatoria.

3. L'ARERA stabilisce altresì le modalità di contribuzione dei clienti finali ai costi connessi all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti conformi ai requisiti indicati al comma 2, in modo trasparente e non discriminatorio, nonché tenendo conto dei benefici a lungo termine per l'intera filiera. La medesima Autorità verifica con cadenza regolare gli eventuali benefici conseguiti dai clienti finali a seguito dell'introduzione dei descritti sistemi di misurazione intelligenti.

4. Nel caso di installazione di misuratori intelligenti, i clienti ricevono informazioni chiare e comprensibili in merito ai benefici dei contatori intelligenti, anche attraverso gli sportelli unici di cui all'articolo 22, comma 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Tali informazioni:

a) includono consigli su come utilizzare i sistemi di misurazione intelligenti per migliorare la propria efficienza energetica;

b) rispondono alle esigenze specifiche dei clienti in condizioni di povertà energetica o dei clienti vulnerabili.

5. Le disposizioni, le norme tecniche e i requisiti di cui al comma 2 si applicano unicamente agli impianti futuri e a quelli che sostituiscono gli impianti esistenti. I sistemi di misurazione intelligenti già installati o i cui lavori siano stati avviati prima del 4 agosto 2024 restano in funzione per l'intera durata del loro ciclo di vita. Ferma restando l'analisi costi benefici di cui al comma 1, i sistemi che non soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e all'allegato II, restano operativi entro e non oltre la data del 5 agosto 2036. L'avvio dei lavori coincide con la data di inizio dei lavori di costruzione richiesti dall'investimento ovvero, se antecedente, con la data del primo fermo impegno a ordinare le attrezzature necessarie ovvero ancora con la data in cui sia stato assunto qualsiasi altro impegno tale da rendere irreversibile l'investimento. In caso di acquisizione, l'avvio dei lavori coincide con la data di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquistato. L'acquisto di un terreno e le attività preparatorie, quali la richiesta di permessi o autorizzazioni e la realizzazione di studi di fattibilità non integrano l'avvio dei lavori.

6. Nel caso in cui l'analisi costi-benefici di cui al comma 1 abbia avuto esito negativo, i clienti finali hanno comunque diritto a richiedere l'installazione o l'adattamento, a proprie spese, di contatori intelligenti, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci, anche sul piano dei costi. Il contatore intelligente richiesto dal cliente finale è dotato, ove tecnicamente possibile, degli stessi requisiti di cui al comma 2 e assicura l'interoperabilità ed è in grado di realizzare la connettività delle infrastrutture di misurazione con i sistemi di gestione dell'energia. Il cliente finale che abbia richiesto l'installazione o l'adattamento di un contatore intelligente ha diritto a ricevere un'offerta che espliciti, in forma chiara, le funzioni, anche in chiave di interoperabilità, e i realistici vantaggi del contatore, nonché i costi a suo carico. Il contatore intelligente deve essere installato o adattato entro un termine ragionevole dalla richiesta, comunque non superiore a quattro mesi.

7. I clienti che ancora non dispongano di contatori intelligenti hanno diritto ad avere contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione i propri consumi effettivi e facilmente leggibili.

ART. 9

(Sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno)

1. L'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno è soggetta a valutazione costi-benefici secondo criteri individuati dall'ARERA in conformità all'Allegato II.

2. I sistemi di misurazione intelligenti sono in grado di misurare con precisione il consumo, fornire informazioni sul tempo effettivo d'uso e trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione e controllo, utilizzando una forma di comunicazione elettronica. L'ARERA stabilisce i requisiti funzionali minimi dei sistemi di misurazione intelligenti nonché i requisiti di interoperabilità, assicurando la sicurezza degli stessi e della comunicazione dei pertinenti dati e la riservatezza di clienti finali, in conformità alla normativa europea nonché l'interoperabilità di tali sistemi e le procedure atte a garantire ai soggetti ammessi l'accesso ai dati.

3. L'ARERA stabilisce altresì le modalità di contribuzione dei clienti finali all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno in modo trasparente e non discriminatorio, tenendo conto dei benefici a lungo termine per l'intera filiera, ivi compreso per le operazioni di rete, nel calcolare gli oneri di rete applicabili ai clienti o le tasse pagate dai medesimi.

4. Nel caso in cui l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti per l'idrogeno sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui al comma 1, la valutazione medesima è riveduta tenuto conto dei cambiamenti significativi delle ipotesi di base e degli sviluppi tecnologici e del mercato.

Capo II

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164

ART. 10

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole «si applicano in modo non discriminatorio anche» sono aggiunte le seguenti: «al gas rinnovabile, al gas a basse emissioni di carbonio, al biometano» e dopo le parole «ordine tecnico o di sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, al fine di realizzare mercati del gas concorrenziali, sicuri e sostenibili dal punto di vista ambientale. Non sono ammesse discriminazioni tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.».

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Al fine di favorire la decarbonizzazione, è sempre ammessa la stipulazione di contratti a lungo termine per i gas rinnovabili e i gas a basse emissioni di carbonio che siano pur sempre conformi alle

norme sulla concorrenza dell'Unione europea. È ammessa la stipulazione di contratti a lungo termine per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento purché la durata non si protragga oltre il 31 dicembre 2049.».

ART. 11

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole «gas naturale» sono inserite le seguenti: «o idrogeno»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «gas naturale» sono inserite le seguenti: «o idrogeno»;

c) alla lettera d), dopo le parole: «gas naturale», ovunque presenti, sono inserite le seguenti: «o idrogeno»;

d) alla lettera n), dopo le parole: «consegna ai clienti» sono inserite le seguenti: «, a esclusione della fornitura»;

e) alla lettera o) dopo le parole: «(GNL),» sono inserite le seguenti: «o di idrogeno, anche sotto forma di vettori di idrogeno organico liquido o idrogeno liquido e di derivati dell'idrogeno tra cui l'ammoniaca o il metanolo,»;

f) la lettera r) è abrogata;

g) la lettera v) è sostituita dalla seguente: «v) impresa verticalmente integrata: un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale o un'impresa di idrogeno o un gruppo di imprese di idrogeno in cui la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto del gas naturale, trasporto dell'idrogeno, distribuzione del gas naturale, distribuzione dell'idrogeno, gestione di terminali dell'idrogeno, rigassificazione di GNL o stoccaggio di gas naturale o di idrogeno, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale o di idrogeno;»;

h) alla lettera ee), dopo la parola «sistema» sono inserite le seguenti: «del gas naturale»;

i) alla lettera kk-*ter*), dopo le parole: «all'articolo 33, paragrafo 1 della medesima direttiva,» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, punto 12), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio»;

l) alla lettera jj), dopo le parole: «la persona fisica o giuridica che rifornisce» sono inserite le seguenti: «di gas naturale o idrogeno il sistema»;

m) alla lettera kk-*terdecies*), dopo le parole: «gas naturale» sono inserite le seguenti: «o idrogeno»;

n) alla lettera kk-*quaterdecies*), dopo le parole: «gas naturale» sono inserite le seguenti: «o idrogeno»;

o) alla lettera kk-*sexiesdecies*), dopo le parole «gas naturale» sono inserite le seguenti: «o di idrogeno»;

p) dopo la lettera kk-*septiesdecies*) sono aggiunte le seguenti:

«kk-*duodevicies*) gas naturale: gas costituito principalmente di metano, incluso biometano, o altri tipi di gas, che può essere iniettato nel sistema del gas naturale e trasportato attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;

kk-*undevicies*) gas rinnovabile: combustibile gassoso prodotto dalle biomasse, incluso il biogas che è stato trasformato in biometano e i combustibili rinnovabili di origine non biologica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ll) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

kk-*vicies*) gas a basse emissioni di carbonio: la parte di combustibili gassosi nei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell'articolo 29 bis, comma 3, della direttiva (UE) 2018/2001;

kk-*vicies semel*) combustibili a basse emissioni di carbonio: i carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici liquidi e gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell'articolo 29 bis, comma 3, della direttiva (UE) 2018/2001;

kk-*vicies bis*) fornitore di ultima istanza: l'esercente designato che assicura la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore;

kk-*vicies ter*) impresa di gas naturale integrata: l'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;

kk-*vicies quater*) contratto a lungo termine: il contratto di fornitura di gas di durata superiore a un anno;

kk-*vicies quinquies*) sistema di entrata-uscita: un modello di accesso per il gas naturale o l'idrogeno in cui gli utenti del sistema prenotano diritti di capacità in modo indipendente ai punti di entrata e di uscita, che include il sistema di trasporto e può includere l'intero sistema di distribuzione o parte di esso, o le reti dell'idrogeno;

kk-*vicies sexies*) zona di bilanciamento: il sistema al quale si applica un dato regime di bilanciamento, che include il sistema di trasporto e può includere gli interi sistemi di distribuzione o parte di essi;

kk-*vicies septies*) punto di scambio virtuale: il punto commerciale non fisico all'interno di un sistema di entrata-uscita presso il quale il gas naturale o l'idrogeno sono scambiati tra venditore e acquirente senza bisogno di prenotare capacità;

kk-*duodetricies*) utente della rete: il cliente o il potenziale cliente del gestore del sistema o lo stesso gestore del sistema, nella misura in cui per tale gestore sia necessario svolgere le sue funzioni in relazione al trasporto di gas naturale o idrogeno;

kk-*undetricies*) punto di entrata: il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete che dà accesso al sistema di entrata-uscita;

kk-*tricies*) punto di uscita: il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete che consente il flusso di gas in uscita dal sistema di entrata-uscita;

kk-*tricies semel*) punto di interconnessione: il punto fisico o virtuale che collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che collega un sistema di entrata-uscita con un interconnettore, nella misura in cui tale punto è soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete;

kk-*tricies bis*) punto di interconnessione virtuale: due o più punti di interconnessione che collegano gli stessi due sistemi adiacenti di entrata-uscita integrati tra loro al fine di fornire un unico servizio di capacità;

kk-*tricies ter*) partecipante al mercato: la persona fisica o giuridica che acquista, vende o produce gas naturale o idrogeno o che gestisce servizi di stoccaggio, anche attraverso la trasmissione di ordini di compravendita su uno o più mercati del gas naturale o dell'idrogeno, compresi i mercati di bilanciamento;

kk-*tricies quater*) oneri di risoluzione del contratto: qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori o dai partecipanti al mercato per risolvere un contratto di fornitura di gas o di servizi attinenti;

kk-*tricies quinquies*) oneri per cambio di fornitore: qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al mercato o dai gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in caso di cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato, compresi gli oneri di risoluzione del contratto;

kk-*tricies sexies*) informazioni di fatturazione: le informazioni fornite nella fattura al cliente finale, esclusa la richiesta di pagamento;

kk-*tricies septies*) contatore convenzionale: il contatore analogico o elettronico sprovvisto della capacità di trasmettere e ricevere dati;

kk-*duodequadragies*) interoperabilità: nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, la capacità di due o più reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell'energia o delle comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste;

kk-*undequadragies*) più recenti disponibili: nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, dati forniti in un lasso di tempo che corrisponde al più breve periodo di regolazione nel mercato nazionale;

kk-*quadragies*) migliori tecniche disponibili: nel contesto della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione intelligente, le tecniche più efficaci, avanzate e idonee dal punto di vista pratico a fornire in via di principio le condizioni per il rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati e sulla sicurezza;

kk-*quadragies semel*) povertà energetica: la povertà energetica ai sensi dell'articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791;

kk-*quadragies bis*) cliente attivo: il cliente finale di gas naturale o il gruppo di clienti finali consorziati di gas naturale che:

a) consuma o immagazzina il gas rinnovabile prodotto nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata;

b) purché le attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale del cliente finale e siano conformi al diritto applicabile alla produzione di gas rinnovabile, in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra:

i. vende il gas rinnovabile autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale, o

ii. partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica;

kk-*quadragies ter*) efficienza energetica al primo posto: il principio "l'efficienza energetica al primo posto" ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999;

kk-*quadragies quater*) riconversione: la riconversione ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio.».

ART. 12

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, al secondo e al terzo periodo, le parole «direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva (UE) 2024/1788»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Le misure relative all'accesso sono notificate alla Commissione europea.».

ART. 13

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I gestori del sistema di distribuzione sono responsabili nell'assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale, ivi incluso per l'iniezione del biometano, e di gestire, mantenere e sviluppare o dismettere nella sua area, a condizioni economiche accettabili, un sistema sicuro, affidabile ed efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente, degli obblighi stabiliti nel regolamento (UE) 2024/1787 e dell'efficienza energetica.»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto tipo deve prevedere la responsabilità del gestore del sistema di distribuzione di assicurare una gestione efficiente della qualità del gas nei suoi sistemi, in linea con le norme applicabili in materia di qualità del gas, ove ciò sia necessario per la gestione del sistema a motivo dell'iniezione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio.»;

b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente sono definiti e classificati come sistema di distribuzione chiuso i sistemi che distribuiscono gas naturale all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, fatto salvo i casi di uso accidentale da un numero limitato di clienti civili, non riforniscе i clienti civili, purché:

a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema siano integrati, oppure

b) il sistema distribuisca gas naturale principalmente al proprietario o al gestore del sistema o a imprese ad essi collegate.

L'Autorità provvede a esentare i gestori di sistemi di distribuzione chiusi del gas naturale dall'obbligo che le tariffe o le relative metodologie di calcolo siano approvate prima della loro entrata in vigore. In tali casi di esenzione concessa da ARERA le tariffe applicabili o le relative metodologie di calcolo sono rivedute e approvate conformemente all'articolo 78 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso del gas naturale. Il riconoscimento della esenzione concessa dall'ARERA non subisce pregiudizi nei casi di uso accidentale da parte di un numero limitato di clienti civili assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso. I sistemi di distribuzione chiusi sono considerati sistemi di distribuzione.».

ART. 14

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nel caso in cui un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile del bilanciamento di quest'ultimo, le regole da esso adottate a tal fine, nonché le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e sono oggetto di pubblicazione.».

ART. 15

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)

1. L'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Disciplina dell'attività di vendita*) - 1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, può stabilire un codice di condotta commerciale in cui sono determinate le informazioni minime che i soggetti che svolgono attività di vendita devono fornire ai clienti.

2. I soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti protetti di cui all'articolo 22, comma 2, a decorrere dal 1° ottobre 2011 forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguato alla garanzia delle forniture di gas naturale ai clienti protetti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas naturale, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi.

3. I soggetti che svolgono l'attività di vendita a clienti diversi da quelli individuati al comma 2 devono fornire contestualmente agli stessi clienti la disponibilità del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi.

4. Per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc la misurazione del gas è effettuata su base oraria a decorrere dal 1° luglio 2002. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con proprie deliberazioni, può prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e può estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti.

5. I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono disporre di capacità di trasporto in uscita dalla rete di trasporto adeguata alle forniture ai propri clienti e risorse adeguate a garantirne il servizio di modulazione e il bilanciamento.».

ART. 16

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. I gestori dei sistemi di distribuzione cooperano con i gestori dei sistemi di trasporto per garantire la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla loro infrastruttura nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento nell'ambito del sistema di entrata-uscita cui appartiene o è collegato il sistema di distribuzione.».

ART. 17

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)

1. All'articolo 20, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio del gas naturale o di GNL, o il proprietario del sistema di trasporto è parte di un'impresa verticalmente integrata, esso non divulga, in particolare, alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell'impresa verticalmente integrata diverse dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai gestori delle reti dell'idrogeno, salvo che ciò risulti necessario per effettuare un'operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, lo Stato membro assicura che il proprietario del sistema di trasporto, compreso, nel caso del gestore di un sistema combinato, il gestore del sistema di distribuzione, e le restanti parti dell'impresa che non siano gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione né gestori delle reti dell'idrogeno non utilizzino servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.».

ART. 18

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 3 sono abrogati;

b) al comma 4, la lettera a) è soppressa;

c) al comma 6, dopo le parole «di cui dispongono» sono aggiunte le seguenti: «gli strumenti di confronto, le misure di sostegno disponibili, ivi comprese quelle destinate ai clienti vulnerabili e in povertà energetica»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'ARERA, sono individuati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per i clienti di cui al comma 2, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale.»;

e) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-*bis*. I clienti finali trasferiti a un fornitore di ultima istanza conservano tutti i diritti riconosciuti in qualità di clienti finali. 7-*ter*. L'Autorità di

regolazione per energia, reti e ambiente assicura, nell'ambito della disciplina della gestione della morosità dei clienti finali, la tutela dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica dal rischio di interruzione della fornitura.».

ART. 19

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I gestori dei sistemi di trasporto o i gestori dei sistemi di distribuzione che rifiutano l'accesso o la connessione al sistema del gas naturale per mancanza di capacità o di connessione sono tenuti ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il costo.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio l'accesso al sistema può essere rifiutato solo fatti salvi gli articoli 20 e 36 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il rifiuto e l'eventuale disconnessione sono manifestati con dichiarazione motivata ed è comunicato immediatamente all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

d) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'Autorità provvede affinché i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori dei sistemi di distribuzione siano autorizzati a rifiutare l'accesso o la connessione degli utenti alla rete del gas naturale, o a interrompere la fornitura, specie per garantire il rispetto dell'attuazione dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, a condizione che:
a) il piano di sviluppo della rete istituito a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024preveda la dismissione del sistema di trasporto o di parti pertinenti dello stesso;
b) la stessa Autorità abbia approvato il piano di dismissione della rete a norma dell'articolo 57, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
c) il pertinente gestore della rete di distribuzione, esentato dall'obbligo di presentare un piano di dismissione della rete, a norma dell'articolo 57, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, abbia informato l'Autorità della dismissione della rete di distribuzione o di parti pertinenti della stessa.

Nei casi indicati al periodo precedente, con delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente sono indicate le modalità per il rifiuto dell'accesso o della connessione, o per la disconnessione, basato su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, tenuto conto degli interessi in causa, dei requisiti esistenti volti alla riduzione o all'abbandono del consumo di gas di origine fossile e dei pertinenti piani locali di riscaldamento e raffrescamento stabiliti a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791. Sono altresì adottate le misure adeguate per proteggere gli utenti della rete, a norma dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 allorché autorizzano la disconnessione.».

ART. 20

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 10 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui criteri tecnici di sicurezza e le relative norme tecniche aggiornate necessarie.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. I gestori dei sistemi di trasporto, dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti dell'idrogeno sono tenuti a pubblicare le norme tecniche in conformità del presente articolo, in particolare riguardo alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualità, odorizzazione e pressione del gas. I gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione sono altresì tenuti a pubblicare gli oneri per la connessione del gas da fonti rinnovabili sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.».

Capo III

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 210

ART. 21

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole «dell'energia elettrica» sono inserite le seguenti: «e del gas naturale»;

b) alla lettera a), dopo la parola «elettriche» sono inserite le seguenti: «e del gas naturale»;

c) dopo la lettera h), è inserita la seguente: «h-*bis*) indicazione chiara se il prezzo è fisso o variabile e in merito alla durata del contratto».

Capo IV
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 1° GIUGNO 2011, N. 93

ART. 22

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo la parola «salvaguardia» sono aggiunte le seguenti: «, in particolare quelle previste nel piano nazionale di emergenza e dichiarare, se del caso, uno dei livelli di crisi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1938».

ART. 23

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «sulla separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto di cui all'articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. La certificazione avviene in conformità ai paragrafi 4, 5 e 6 del dell'articolo 71 della direttiva (UE) 2024/1788 e all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 ed è anteriore alla approvazione e designazione come gestore di sistema di trasporto»;

b) al comma 3, lettera b), le parole «articolo 9 della direttiva 2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788»;

c) al comma 5, le parole «articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789.»;

d) al comma 8 le parole «articolo 9 della direttiva 2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788»;

e) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Nei casi di cui al comma 10, qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario del sistema di trasporto o da un gestore del sistema di trasporto che sia controllato da una persona di un paese terzo, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) lo notifica alla Commissione europea, unitamente a qualsiasi altra circostanza che abbia tale medesimo effetto. Il gestore del sistema di trasporto notifica all'ARERA qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del sistema di trasporto, del gestore del sistema di trasporto, della rete di trasporto dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno da parte di un soggetto di un paese terzo.

L'ARERA adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno entro 100 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato:

a) che l'interessato ottempera agli obblighi di cui all'articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e

b) che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali nazionali e dell'Unione europea in materia di sicurezza; nell'esaminare la questione l'ARERA, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tiene conto:

i) dei diritti e obblighi dell'Unione in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

ii) dei diritti e obblighi in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto dell'Unione;

iii) della proprietà, della fornitura o di altri rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del proprietario del sistema di trasporto, del gestore del sistema di trasporto di consegnare gas naturale al Paese o all'Unione;

iv) di altri fatti e circostanze specifici del caso e del paese interessato.

L'ARERA notifica tempestivamente la propria decisione preliminare alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. La decisione relativa alla certificazione è subordinata al previo parere della Commissione europea se l'entità interessata ottemperi alle prescrizioni di cui all'articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e se il rilascio della certificazione metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione. L'ARERA dispone di un termine di 50 giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di rilascio del parere della Commissione per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. La decisione definitiva tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. È fatto salvo il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del suo approvvigionamento energetico o la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di un altro Stato membro. La decisione definitiva è pubblicata dall'ARERA unitamente al parere della Commissione. Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della Commissione, la motivazione della stessa è resa altresì pubblica.».

ART. 24

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)

1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, le parole «articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio».

ART. 25

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

1) le parole «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

2) le parole «10 della direttiva 2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «71 della direttiva (UE) 2024/1788»;

3) le parole: «11 della direttiva 2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «72 della direttiva (UE) 2024/1788»;

b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Il gestore del sistema di trasporto rende pubbliche informazioni dettagliate riguardanti la qualità del gas naturale trasportato nelle sue reti, sulla base degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2015/703 della Commissione.».

ART. 26

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera a), le parole «regolamento (CE) n. 715/2009» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2024/1789»;

b) al comma 9, le parole «articolo 16 della direttiva 2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 40 della direttiva (UE) n. 2024/1788».

ART. 27

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Sviluppo della rete per il gas naturale e l'idrogeno e poteri decisionali in materia di investimenti)*

1. L'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmette ogni due anni all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)

e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un piano decennale comune di sviluppo della rete del gas naturale e dell'idrogeno basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente.

Il piano comune deve strutturarsi secondo modalità chiare e trasparenti tali da consentire all'ARERA di individuare chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell'idrogeno indicate nel piano. È eseguita una modellizzazione separata per i rispettivi vettori energetici, con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l'idrogeno.

I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno collaborano strettamente con i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e con i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica, se del caso, al fine di coordinare i requisiti infrastrutturali comuni, quali l'ubicazione degli elettrolizzatori e le pertinenti infrastrutture di trasporto, e tengono nella massima considerazione il loro parere.

È fatto salvo il coordinamento delle fasi di pianificazione del piano decennale comune di sviluppo delle reti per il gas naturale e l'idrogeno con il piano decennale di sviluppo dell'energia elettrica.

I gestori di infrastrutture, inclusi i gestori di terminali di GNL, i gestori di sistemi di stoccaggio del gas naturale, i gestori di sistemi di distribuzione, i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, i gestori di terminali dell'idrogeno, i gestori di impianti di stoccaggio dell'idrogeno, i gestori delle infrastrutture di teleriscaldamento e i gestori che operano nel settore dell'energia elettrica sono tenuti a fornire tutte le informazioni pertinenti ai gestori dei sistemi di trasporto e ai gestori delle reti di trasmissione dell'idrogeno dei piani decennali di sviluppo della rete e a scambiarle con loro. Il piano decennale comune di sviluppo deve includere misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema del gas naturale e la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare la conformità allo standard infrastrutturale di cui al regolamento (UE) 2017/1938. I piani decennali di sviluppo della rete sono pubblicati e resi accessibili sul sito internet della impresa maggiore di trasporto, unitamente all'esito della consultazione dei soggetti interessati. Il sito internet è aggiornato regolarmente per garantire che tutti i soggetti interessati siano informati in merito ai tempi, alle modalità e alla portata della consultazione.

2. Il piano decennale comune di sviluppo della rete gas e dell'idrogeno di cui al comma 1:

a) contiene informazioni complete e dettagliate sulla principale infrastruttura da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi che tengono conto di eventuali rafforzamenti delle infrastrutture necessari per la connessione di impianti di gas rinnovabili e gas a basse emissioni di carbonio e che comprendono le infrastrutture sviluppate per consentire l'inversione dei flussi alla rete di trasporto;

b) contiene informazioni su tutti gli investimenti già decisi e individuano nuovi investimenti e soluzioni sul lato della domanda, per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali, da realizzare nel triennio successivo;

c) include, nel caso del gas naturale, informazioni complete e dettagliate sull'infrastruttura che può o deve essere dismessa;

d) include, nel caso dell'idrogeno, informazioni complete e dettagliate sull'infrastruttura che può o deve essere riconvertita per il trasporto dell'idrogeno, in particolare per consegnare

idrogeno agli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni;
e) prevede uno scadenzario per tutti i progetti di investimento e dismissione;
f) si basa su uno scenario comune elaborato ogni due anni dai gestori delle infrastrutture pertinenti, compresi i gestori dei pertinenti sistemi di distribuzione, almeno del gas naturale, dell'idrogeno, dell'energia elettrica e, se del caso, del teleriscaldamento;
g) nella sezione dedicata al gas naturale, deve risultare coerente con i risultati delle valutazioni comuni e nazionali del rischio a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938;
h) deve risultare in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti, tengono conto dello stato dei lavori relativi alle relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999, sono coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 e sostengono l'obiettivo della neutralità climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119;
i) deve essere coerente con il piano decennale di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione europea di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e con il piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione europea di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento, a seconda dei casi;
l) tiene conto del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno di cui all'articolo 33-*vicies semel* e dei piani di dismissione della rete del gas naturale di cui all'articolo 16-*bis* del presente decreto.
3. Nell'elaborare il piano comune di sviluppo delle reti, gli scenari comuni di cui alla lettera f), si fondano su stime ragionevoli dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura e consumo, in particolare per quanto concerne le esigenze dei settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, e prendono in considerazione le soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali. Gli scenari analizzano inoltre gli scambi transfrontalieri, anche con i Paesi terzi, e il ruolo dello stoccaggio di idrogeno e dell'integrazione dei terminali dell'idrogeno. I gestori delle infrastrutture conducono una consultazione approfondita su tali scenari aperta ai pertinenti soggetti interessati, compresi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, le associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e dell'idrogeno, nonché del riscaldamento e del raffrescamento, le imprese di fornitura e di produzione, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della società civile. Le consultazioni si svolgono in una fase iniziale, prima dell'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete, in modo aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti forniti dai gestori delle infrastrutture per facilitare le consultazioni sono resi pubblici, così come l'esito della consultazione dei soggetti interessati. Il pertinente sito internet è aggiornato tempestivamente quando tali documenti sono disponibili, in modo che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano così partecipare efficacemente alla consultazione.

Gli scenari comuni sono in linea con gli scenari a livello dell'Unione stabiliti a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/869 e con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti conformemente al regolamento (UE) 2018/1999; sostengono inoltre l'obiettivo della neutralità climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119.

Tali scenari comuni sono approvati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), che tiene conto di eventuali pareri espressi dal Comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009.

4. Nell'elaborare il piano comune decennali di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno tengono in debito conto delle potenziali alternative all'espansione del sistema, ad esempio la gestione della domanda, oltre che delle aspettative in termini di consumo in seguito all'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto» conformemente all'articolo 27 della direttiva (UE) 2023/1791, degli scambi con altri paesi e dei piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione. Ove possibile, in vista dell'integrazione del sistema energetico, il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno valutano come rispondere a un'esigenza con un approccio trasversale ai sistemi dell'energia elettrica, del riscaldamento, se del caso, e del gas naturale e dell'idrogeno, anche considerando informazioni sull'ubicazione e sulle dimensioni ottimali degli attivi di stoccaggio dell'energia e conversione dell'energia elettrica in gas (power-to-gas) nonché la co-ubicazione della produzione e del consumo di idrogeno. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno include informazioni sull'ubicazione degli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare al fine di contemplare l'uso dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio in tali settori.

5. L'ARERA consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L'Autorità rende pubblici i risultati della procedura consultiva, compresi i possibili fabbisogni in termini di investimenti, dismissione degli attivi e soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali.

6. L'ARERA valuta se il piano comune decennale di sviluppo della rete del gas e dell'idrogeno sia conforme ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, che contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e, se del caso, se sia coerente con la più recente simulazione di scenari di interruzione a livello dell'Unione svolta dalla Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSOG) a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938, con le valutazioni regionali e nazionali del rischio a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938 e con i piani decennali non vincolanti di sviluppo della rete a livello dell'Unione («piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione») di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 nonché con gli articoli 32 e 60 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con i piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'ARERA consulta l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).

L'ARERA può chiedere all' impresa maggiore di trasporto di modificare il piano comune decennale di sviluppo della rete.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica valuta la coerenza del piano comune decennale di sviluppo della rete con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, con il piano nazionale per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti nonché con le relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999, nonché con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8. In caso di incoerenza, può fornire all'autorità di regolazione un parere motivato che spieghi tale incoerenza, da tenere in debita considerazione.

7. L'ARERA controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.

8. Nei casi in cui il gestore di sistema indipendente o il gestore di trasporto indipendente, ovvero il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete doveva essere realizzato nel triennio successivo, l'ARERA adotta almeno uno dei seguenti provvedimenti necessari per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato, se tale investimento risulta comunque pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete:

a) obbliga il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di realizzare l'investimento in causa entro un tempo definito;

b) indice una gara d'appalto per l'investimento in questione, aperta a tutti gli investitori;

c) obbliga il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di accettare un aumento di capitale per finanziare l'investimento necessario e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.

Se si è avvalsa dei poteri di cui alla lettera b), l'ARERA può imporre al gestore del sistema di trasporto o al gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di acconsentire a una o più delle condizioni seguenti:

i) il finanziamento da parte di terzi;

ii) la costruzione, la riconversione o la dismissione ad opera di terzi;

iii) la costruzione dei nuovi beni in questione a opera del gestore stesso;

iv) la gestione dei nuovi beni in questione da parte del gestore stesso.

Il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l'investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasporto o alla rete di trasporto dell'idrogeno e in generale fa il possibile per facilitare l'attuazione del progetto di investimento. In tali casi, le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione dell'ARERA.

9. Se l'ARERA si è avvalsa dei poteri di cui al comma 8, le pertinenti tariffe di accesso alla rete coprono i costi dell'investimento in questione.».

2. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 è aggiunto il seguente:

«Art. 16-*bis (Piani di dismissione della rete per i gestori dei sistemi di distribuzione)*

1. I gestori dei sistemi di distribuzione sono tenuti a elaborare piani di dismissione della rete solo laddove si preveda una riduzione della domanda di gas naturale tale da richiedere la

dismissione delle reti di distribuzione del gas naturale o di parti di esse e dove non ci siano prospettive locali per collegare gli impianti a gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio alla rete o qualora non sia tecnicamente realizzabile la riconversione delle reti esistenti per il trasporto dell'idrogeno. Tali piani sono elaborati in stretta cooperazione con i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica e gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento, facendo in modo di garantire un'efficace integrazione del sistema energetico e tenendo conto della riduzione dell'uso di gas naturale per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici laddove siano disponibili alternative più efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi che includano anche l'uso dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

I gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno che operano nella stessa regione possono presentare richiesta di autorizzazione all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) per elaborare un piano comune qualora parti dell'infrastruttura del gas naturale debbano essere riconvertite. In tale evenienza il piano comune deve risultare sufficientemente trasparente e chiaro da indicare le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell'idrogeno contemplate nel piano. A tal fine, ove applicabile, è eseguita una modellizzazione separata per ciascun vettore energetico, con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l'idrogeno.

2. I piani di dismissione della rete di distribuzione si conformano ai seguenti principi:

a) si basano sui piani di riscaldamento e raffrescamento elaborati in conformità dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791 e tengono debitamente conto della domanda dei settori non contemplati dai piani di riscaldamento e raffrescamento;

b) si fondano su stime ragionevoli dell'evoluzione in termini di produzione, iniezione e fornitura di gas naturale, compreso il biometano e i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, da un lato, e del consumo di gas naturale in tutti i settori a livello di distribuzione, dall'altro. Quando le stime sono ritenute ragionevoli, i piani valorizzano l'infrastruttura di distribuzione e assicurano gli interventi necessari a garantire l'iniezione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nella rete esistente; l'Autorità garantisce la copertura tariffaria ai costi emergenti;

c) prevedono i necessari adattamenti dell'infrastruttura individuati dai gestori dei sistemi di distribuzione, riconoscendosi priorità alle soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali, che includono la riconversione della rete e degli allacci previsti agli impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e elencano le infrastrutture da dismettere, a eccezione di quelle destinate alla riconversione di tali infrastrutture per il trasporto e la distribuzione dell'idrogeno e dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio; l'Autorità garantisce la copertura tariffaria ai costi emergenti derivanti dalla riconversione delle infrastrutture gas;

d) sono adottati previa procedura consultiva condotta dai gestori dei sistemi di distribuzione che sia aperta ai pertinenti soggetti interessati al fine di consentire la loro partecipazione tempestiva ed effettiva al processo di pianificazione, anche attraverso la comunicazione e lo scambio di tutte le informazioni pertinenti; i risultati della consultazione e il piano di dismissione della rete sono presentati all'autorità nazionale competente;

e) sono pubblicati sui siti internet dei gestori dei sistemi di distribuzione e congiuntamente agli esiti della consultazione dei soggetti interessati; tali siti internet sono aggiornati

periodicamente per garantire che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano così partecipare efficacemente alla consultazione;

f) sono aggiornati almeno ogni quattro anni, sulla base delle più recenti proiezioni della domanda e dell'offerta di gas naturale nella regione interessata, e coprono un periodo di dieci anni;

g) i gestori dei sistemi di distribuzione che operano nella stessa regione possono decidere di elaborare un unico piano comune di dismissione della rete;

h) sono coerenti con il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e con i piani decennali nazionali di sviluppo della rete elaborati conformemente all'articolo 55 della direttiva (UE) 2014/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024; i) sono coerenti con i piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri, con la relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima e con la strategia a lungo termine presentati a norma del regolamento (UE) 2018/1999, e sostengono l'obiettivo della neutralità climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119.

3. L'ARERA è l'autorità competente a valutare se i piani di dismissione della rete di distribuzione rispettano i principi di cui al comma 2, e ad approvare o a respingere il piano di dismissione della rete di distribuzione e a richiedere che vi siano apportate modifiche.

4. I piani di dismissione della rete di distribuzione sono elaborati al fine di facilitare la protezione dei clienti finali in conformità dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, tenendo altresì conto dei loro diritti a norma dell'articolo 38, paragrafo 6 della medesima direttiva.

5. I gestori dei sistemi di distribuzione che riforniscono meno di 45 000 clienti allacciati entro il 4 agosto 2024 sono esentati dall'obbligo di presentare piani di dismissione della rete di distribuzione di cui ai commi da 1 a 4, e in tal caso informano l'ARERA della dismissione delle reti di distribuzione o di parti di esse.

6. Qualora parti della rete di distribuzione del gas naturale richiedano la dismissione prima della fine del loro ciclo di vita originariamente previsto, l'ARERA, previa consultazione dei soggetti interessati, e in particolare con i gestori dei sistemi di distribuzione e gli organismi a tutela dei consumatori, elabora e adotta orientamenti per un approccio strutturale all'ammortamento di tali attivi e alla fissazione delle tariffe in conformità all'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.».

ART. 28

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alla lettera d), le parole «(CE) n. 715/2009» sono sostituite da «(UE) 2024/1789» e dopo la parola «europeo» sono inserite le seguenti: «e regionale».

b) al comma 3 sono inseriti, all'inizio, i seguenti periodi: «Le imprese che sono state certificate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) in quanto conformi alle disposizioni di cui all'articolo 72 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e al comma 2 del presente articolo sono approvate e designate come gestori di sistemi indipendenti. Si applica il procedimento di certificazione di cui all'articolo 71 della direttiva (UE) 2024/1788 e all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 o all'articolo 72 della direttiva (UE) 2024/1788.».

ART. 29

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. I proprietari del sistema di trasporto e della rete di trasporto dell'idrogeno, qualora sia stato nominato un gestore di sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, e i gestori del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno, che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata, devono essere indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio di gas naturale e di idrogeno.».

ART. 30

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a), dopo la parola «sviluppare» sono inserite le seguenti: «o dismettere» e dopo la parola «ambiente» sono inserite le seguenti: «e del clima e degli obblighi stabiliti nel regolamento (UE) 2024/1787»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con i gestori dei sistemi di distribuzione per garantire la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla rete nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento. I gestori dei sistemi di trasporto assicurano una gestione efficiente della qualità del gas nei propri impianti, in linea con le norme applicabili in materia di qualità del gas.»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. I gestori dei sistemi di trasporto e stoccaggio del gas naturale e GNL cooperano, all'interno del Paese e a livello regionale, per garantire l'uso più efficiente delle capacità degli

impianti e le sinergie tra questi ultimi, tenendo conto dell'integrità e del funzionamento dei sistemi ed evitando di creare vincoli per il funzionamento degli impianti GNL e di stoccaggio del gas naturale.».

ART. 31

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Le imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di gas naturale designano, sulla base di una procedura trasparente, uno o più gestori dei sistemi di distribuzione di gas naturale e provvedono affinché tali gestori agiscano a norma degli articoli 44, 46, 47 e 50 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 non ostano alla gestione di un sistema combinato di trasporto, stoccaggio del gas naturale o GNL o distribuzione del gas naturale, ovvero all'interno dei sistemi del gas naturale e dell'idrogeno, a condizione che il gestore ottemperi alle pertinenti disposizioni concernenti il regime di separazione gestori dei sistemi di trasporto di cui al capo IX della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.».

ART. 32

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, al comma 1, le parole «31 della direttiva 2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «75 della direttiva (UE) 2024/1788».

ART. 33

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole «dell'articolo 30 della direttiva 2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 74 e 75 della direttiva (UE) 2024/1788»;

2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «La divulgazione di tali informazioni è consentita solo qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.».

ART. 34

(Inserimento del Titolo II-bis al decreto legislativo1° giugno 2011, n. 93)

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo l'articolo 33, è inserito il seguente Titolo:

«TITOLO II-*BIS* – MERCATO DELL'IDROGENO

Art. 33-*bis*

(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente Titolo, si applicano le seguenti definizioni:

a) "sistema dell'idrogeno": il sistema di infrastrutture, tra cui reti dell'idrogeno, impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno, che contengono idrogeno a elevato grado di purezza;

b) "impianto di stoccaggio dell'idrogeno": l'impianto utilizzato per stoccare idrogeno a elevato grado di purezza:

1) compresa la parte del terminale dell'idrogeno utilizzata per lo stoccaggio, ma a esclusione della parte utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori delle reti dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;

2) compresi gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno di grandi dimensioni, in particolare quelli sotterranei, ma a esclusione delle strutture più piccole e facilmente replicabili;

c) "gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno": la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio dell'idrogeno ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio dell'idrogeno;

d) "linepack di idrogeno": lo stoccaggio di idrogeno a elevato grado di purezza mediante compressione nelle reti dell'idrogeno, a esclusione degli impianti riservati ai gestori delle reti dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;

e) "terminale dell'idrogeno": l'impianto adibito allo scarico e alla trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell'idrogeno o nel sistema del gas naturale o alla liquefazione dell'idrogeno gassoso e al suo carico, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di trasformazione e la successiva iniezione nella rete dell'idrogeno; sono escluse le parti del terminale dell'idrogeno utilizzate per lo stoccaggio;

f) "gestore del terminale dell'idrogeno": la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di scarico e trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell'idrogeno o nel sistema del gas naturale o di liquefazione e carico dell'idrogeno gassoso e che è responsabile della gestione di un terminale dell'idrogeno;

g) "qualità dell'idrogeno": la purezza dell'idrogeno e i contaminanti in esso contenuti, in linea con le norme sulla qualità dell'idrogeno applicabili al sistema dell'idrogeno;

h) "idrogeno a basse emissioni di carbonio": l'idrogeno il cui contenuto energetico deriva da fonti non rinnovabili e che rispetta la soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili rinnovabili di origine non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato, adottata a norma dell'articolo 29 bis, comma 3, della direttiva (UE) 2018/2001;

i) “gas a basse emissioni di carbonio": la parte di combustibili gassosi nei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell'articolo 29 bis, comma 3, della direttiva (UE) 2018/2001;

l) "combustibili a basse emissioni di carbonio": i carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici liquidi e gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell'articolo 29 bis, comma 3, della direttiva (UE) 2018/2001;

m) “impresa di idrogeno”: ogni persona fisica o giuridica, a esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, fornitura, acquisto o stoccaggio di idrogeno o gestione di un terminale dell'idrogeno, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;

n) "impresa di gas naturale": ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;

o) “trasporto”: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione e diversa dalla parte dei gasdotti, anche ad alta pressione, utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura;

p) “gestore del sistema di trasporto”: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attività di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona e, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale;

q) "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti, a esclusione della fornitura;

r) “gestore del sistema di distribuzione”: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale;

s) “rete dell'idrogeno”: la rete di condotte onshore e offshore usate per il trasporto di idrogeno a elevato grado di purezza finalizzato alla consegna ai clienti, a esclusione della fornitura;

t) “trasporto dell'idrogeno”: il trasporto o la distribuzione di idrogeno finalizzato alla consegna ai clienti attraverso una rete dell'idrogeno, a esclusione della fornitura;

u) “rete di trasporto dell'idrogeno”: la rete di condotte per il trasporto dell'idrogeno a elevato grado di purezza, in particolare una rete che comprende gli interconnettori di idrogeno o che è direttamente collegata agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno, ai terminali dell'idrogeno o a due o più interconnettori di idrogeno o che serve in primo luogo a trasportare l'idrogeno verso altre reti dell'idrogeno, verso gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno o verso i terminali dell'idrogeno, senza escludere la possibilità che tali reti siano finalizzate all'approvvigionamento diretto dei clienti allacciati;

v) “rete di distribuzione dell'idrogeno”: la rete di condotte per il trasporto locale o regionale di idrogeno a elevato grado di purezza, finalizzata in primo luogo all'approvvigionamento diretto dei clienti allacciati, che non comprende gli interconnettori di idrogeno e che non è direttamente collegata né agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno né ai terminali dell'idrogeno, a meno che la rete in questione non fosse un sistema di distribuzione del gas naturale al 4 agosto 2024 e sia stata parzialmente o totalmente riconvertita per il trasporto di idrogeno, né a due o più interconnettori di idrogeno;

z) “gestore della rete dell'idrogeno”: ogni persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto dell'idrogeno ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete dell'idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;

aa) “gestore della rete di trasporto dell'idrogeno”: ogni persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo di una rete di trasporto dell'idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;

bb) “gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno”: ogni persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo di una rete di distribuzione dell'idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;

cc) “fornitura”: la vendita ai clienti, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), o di idrogeno, anche sotto forma di vettori di idrogeno organico liquido o idrogeno liquido e di derivati dell'idrogeno tra cui l'ammoniaca o il metanolo;

dd) “impresa fornitrice”: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;

ee) “fornitore di ultima istanza”: l’esercente designato che assicura la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore;

ff) "sistema interconnesso": un insieme di sistemi reciprocamente collegati;

gg) “interconnettore di idrogeno”: la rete dell'idrogeno che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare le reti nazionali dell'idrogeno di tali Stati membri o una rete dell'idrogeno tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;

hh) "impresa verticalmente integrata": un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale o un'impresa di idrogeno o un gruppo di imprese di idrogeno nelle quali la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare il controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto del gas naturale, trasporto dell'idrogeno, distribuzione del gas naturale, distribuzione dell'idrogeno, gestione di terminali dell'idrogeno, rigassificazione di GNL o stoccaggio di gas naturale o di idrogeno, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale o di idrogeno;

ii) "utente del sistema": ogni persona fisica o giuridica che rifornisce di gas naturale o idrogeno o è rifornita dal sistema;

ll) “clienti”: i clienti grossisti o finali di gas naturale o di idrogeno e le imprese di gas naturale o di idrogeno che acquistano gas naturale o idrogeno;

mm) “cliente civile”: un cliente che acquista gas naturale o idrogeno per il proprio consumo domestico;

nn) “cliente non civile”: un cliente che acquista gas naturale o idrogeno non destinato al proprio uso domestico;

oo) “cliente finale”: il cliente che acquista gas naturale o idrogeno per uso proprio, ivi compresi gli impianti di distribuzione di metano per autotrazione che sono considerati clienti finali;

pp) “cliente grossista”: una persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale o idrogeno a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;

qq) “contratto di fornitura di gas”: il contratto di fornitura di gas naturale o di idrogeno, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale;

rr) Controllo: diritti, contratti, o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso:

1) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

2) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa.

ss) "contratto a lungo termine": il contratto di fornitura di gas di durata superiore a un anno;

tt) "sistema di entrata-uscita": un modello di accesso per il gas naturale o l'idrogeno in cui gli utenti del sistema prenotano diritti di capacità in modo indipendente ai punti di entrata e di uscita, che

include il sistema di trasporto e può includere l'intero sistema di distribuzione o parte di esso, o le reti dell'idrogeno;

uu) "zona di bilanciamento": il sistema al quale si applica un dato regime di bilanciamento, che include il sistema di trasporto e può includere gli interi sistemi di distribuzione o parte di essi;

vv) "punto di scambio virtuale": il punto commerciale non fisico all'interno di un sistema di entrata-uscita presso il quale il gas naturale o l'idrogeno sono scambiati tra venditore e acquirente senza bisogno di prenotare capacità;

zz) "utente della rete": il cliente o il potenziale cliente del gestore del sistema o lo stesso gestore del sistema, nella misura in cui per tale gestore sia necessario svolgere le sue funzioni in relazione al trasporto di gas naturale o idrogeno;

aaa) "punto di entrata": il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete che dà accesso al sistema di entrata-uscita;

bbb) "punto di uscita": il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete che consente il flusso di gas in uscita dal sistema di entrata-uscita;

ccc) "punto di interconnessione": il punto fisico o virtuale che collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che collega un sistema di entrata-uscita con un interconnettore, nella misura in cui tale punto è soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete;

ddd) "punto di interconnessione virtuale": due o più punti di interconnessione che collegano gli stessi due sistemi adiacenti di entrata-uscita integrati tra loro al fine di fornire un unico servizio di capacità;

eee) "partecipante al mercato": la persona fisica o giuridica che acquista, vende o produce gas naturale o idrogeno o che gestisce servizi di stoccaggio, anche attraverso la trasmissione di ordini di compravendita su uno o più mercati del gas naturale o dell'idrogeno, compresi i mercati di bilanciamento;

fff) “oneri di risoluzione del contratto”: qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori o dai partecipanti al mercato per risolvere un contratto di fornitura di gas o di servizi attinenti;

ggg) “oneri per cambio di fornitore”: qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al mercato o dai gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in caso di cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato, compresi gli oneri di risoluzione del contratto;

hhh) “informazioni di fatturazione”: le informazioni fornite nella fattura al cliente finale, esclusa la richiesta di pagamento;

iii) “contatore convenzionale”: il contatore analogico o elettronico sprovvisto della capacità di trasmettere e ricevere dati;

lll) “sistema di misurazione intelligente”: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

mmm) “interoperabilità”: nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, la capacità di due o più reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell'energia o delle comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste

nnn) “più recenti disponibili”: nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, dati forniti in un lasso di tempo che corrisponde al più breve periodo di regolazione nel mercato nazionale;

ooo) “migliori tecniche disponibili”: nel contesto della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione intelligente, le tecniche più efficaci, avanzate e idonee dal punto di vista pratico a fornire in via di principio le condizioni per il rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati e sulla sicurezza;

ppp) “povertà energetica”: la povertà energetica ai sensi dell'articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791;

qqq) “cliente attivo”: il cliente finale di gas naturale o il gruppo di clienti finali consorziati di gas naturale che:

1) consuma o immagazzina il gas rinnovabile prodotto:

   i. nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata; o

   ii. in altri locali;

2) purché le attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale del cliente finale e siano conformi al diritto applicabile alla produzione di gas rinnovabile, in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra:

   i. vende il gas rinnovabile autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale; o

   ii. partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica;

rrr) “efficienza energetica al primo posto”: il principio "l'efficienza energetica al primo posto" ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999;

sss) “riconversione”: la riconversione ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 33-*ter*

(Mercato dell’idrogeno competitivo, incentrato sui clienti, flessibile e non discriminatorio)

1. I clienti sono liberi di acquistare idrogeno dal fornitore di loro scelta e di stipulare, contemporaneamente, più di un contratto di fornitura di idrogeno, purché siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti.

2. È vietato ostacolare indebitamente gli scambi transfrontalieri di idrogeno, l’emergere e il funzionamento di scambi liquidi dell’idrogeno, la partecipazione dei consumatori, gli investimenti, in particolare nel gas rinnovabile e nel gas a basse emissioni di carbonio, o lo stoccaggio di energia. La formazione dei prezzi dell’idrogeno deve avvenire secondo criteri di mercato, in coerenza con le condizioni effettive della domanda e dell’offerta.

3. Nel mercato dell’idrogeno è vietato introdurre barriere ingiustificate all'ingresso e all'uscita, nonché agli scambi e alle attività all'interno dello stesso.

4. Le imprese che operano nel settore dell'idrogeno sono soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda la connessione alla rete, l'accesso ai mercati all'ingrosso, l'accesso ai dati, le procedure di cambio di fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze.

5. Le imprese provenienti da paesi terzi che operano nel mercato interno dell'idrogeno sono tenute al rispetto della vigente disciplina nazionale ed eurounitaria, anche in materia di ambiente e sicurezza.

6. Nel mercato dell'idrogeno è garantito un approccio incentrato sui clienti ed efficiente sotto il profilo energetico. L'uso dell'idrogeno è rivolto ai clienti in settori difficili da decarbonizzare che presentano un elevato potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e per i quali non sono disponibili opzioni più efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi.

7. È garantita l'integrazione del sistema energetico senza discriminare indebitamente soluzioni più efficienti sotto il profilo energetico, come l'elettrificazione diretta, in linea con il principio «l'efficienza energetica al primo posto».

Art. 33-*quater*

(Prezzi di fornitura basati sul mercato)

1. I fornitori hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di idrogeno ai clienti. L'ARERA adotta i provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori e garantire prezzi ragionevoli per i clienti finali.

2. I fornitori garantiscono la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili con politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di idrogeno, in ogni caso nell'ambito degli strumenti di sostegno e delle risorse disponibili a legislazione vigente.

3. Ogni due anni, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, è riportato:
a) lo stato di attuazione del presente articolo;
b) la valutazione dell'opportunità e della proporzionalità degli interventi pubblici a norma del presente articolo;
c) una valutazione dei progressi compiuti nella creazione di una concorrenza effettiva tra i fornitori e nella transizione verso prezzi basati sul mercato.

Art. 33-*quinquies*

(Obblighi di servizio pubblico)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le imprese di idrogeno operano secondo i principi del presente decreto al fine di realizzare un mercato dell'idrogeno concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale. È vietata qualsiasi discriminazione tra tali imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

2. A norma dell'articolo 106 TFUE, nell'interesse economico generale, alle imprese di idrogeno possono essere imposti obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, ivi inclusa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. In fase di attuazione, l'ARERA definisce tali obblighi in modo chiaro, trasparente, non discriminatorio e verificabile e garantisce alle imprese di idrogeno dell'Unione parità di accesso ai consumatori nazionali.

3. Eventuali compensazioni finanziarie o altre forme di compensazione per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, sono concesse dall'ARERA in modo trasparente e non discriminatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'ARERA comunica alla Commissione europea tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio pubblico, ivi comprese le misure relative alla tutela dei consumatori e dell'ambiente, nonché ai loro possibili effetti sulla concorrenza nazionale e internazionale, a prescindere dall'eventuale necessità di una deroga alla direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. Ogni due anni, l'ARERA comunica alla Commissione europea eventuali modifiche apportate a dette misure.

5. Nell'imporre obblighi di servizio pubblico a norma del comma 2, i soggetti interessati sono consultati nella fase iniziale in modo aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti ufficiali relativi alle consultazioni e i documenti utilizzati per l'elaborazione degli obblighi di servizio pubblico sono resi pubblici, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili e la protezione dei dati.

Art. 33-*sexies*

(Norme tecniche)

1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri tecnici di sicurezza e sono elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscono i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema degli impianti di trasporto, distribuzione, linee di trasporto e stoccaggio dell'idrogeno. Tali norme tecniche garantiscono l'interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. Le norme tecniche sono notificate alla Commissione europea a norma dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

2. I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti dell'idrogeno sono tenuti a pubblicare le norme tecniche di cui al comma 1, in particolare con riferimento alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualità e pressione dell'idrogeno sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

Art. 33-*septies*

(Accesso del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio al mercato)

1. È consentito l'accesso del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio al mercato e alle infrastrutture a prescindere dal fatto che gli impianti di produzione di tali gas siano connessi a reti di

distribuzione o di trasporto, tenendo conto delle stime dell'evoluzione della produzione, della fornitura e del consumo di gas naturale in conformità all'articolo 16 del presente decreto.

Art. 33-*octies*

(Accesso dei terzi alle reti di idrogeno)

1. L'accesso dei terzi alle reti dell'idrogeno è regolato e disciplinato mediante tariffe pubblicate dall'ARERA, applicate in modo oggettivo e non discriminatorio tra gli utenti della rete.

2. Le tariffe e le metodologie per l'accesso reti dell'idrogeno di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate dall'ARERA prima della loro entrata in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 33-*tricies quater* del presente decreto.

3. I gestori delle reti dell'idrogeno, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni, anche in relazione al trasporto transfrontaliero dell'idrogeno nella rete, hanno il diritto di accesso alla rete di altri gestori.

Art. 33-*novies*

(Accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno)

1. L'accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno è basato su un sistema di accesso negoziato nel rispetto di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. L'ARERA adotta le misure necessarie affinché gli utenti dei terminali dell'idrogeno siano in grado di negoziare l'accesso ai medesimi terminali. Le parti hanno l'obbligo di negoziare l'accesso in buona fede.

2. L'ARERA monitora le condizioni di accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno e il relativo impatto sul mercato dell'idrogeno e, ove necessario al fine di preservare la concorrenza, adotta misure tese a migliorare l'accesso nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.

Art. 33-*decies*

(Accesso allo stoccaggio dell'idrogeno)

1. L'accesso dei terzi allo stoccaggio dell'idrogeno e, ove tecnicamente ed economicamente necessario al fine di assicurare un accesso efficiente al sistema per rifornire i clienti, al linepack, nonché l'accesso dei terzi ai servizi ausiliari è basato su un sistema di accesso regolato, con tariffe pubblicate e applicate in modo obiettivo e non discriminatorio tra gli utenti del sistema dell'idrogeno. Le tariffe o le relative metodologie di calcolo sono approvate dall'ARERA prima della loro entrata in vigore a norma dell'articolo 33-*tricies quater*.

Art. 33-*undecies*

(Rifiuto dell'accesso e della connessione)

1. I gestori delle reti dell'idrogeno operanti sul territorio nazionale possono rifiutare l'accesso o la connessione al sistema dell'idrogeno qualora non dispongano della capacità necessaria o della connessione.

2. Fatti salvi gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione e nazionali e i requisiti vigenti volti alla riduzione o all'abbandono del consumo di gas di origine fossile, i gestori delle reti dell'idrogeno che rifiutano l'accesso o la connessione al sistema dell'idrogeno per mancanza di capacità o di connessione provvedono a realizzare i necessari interventi di miglioramento, ove economicamente giustificabile o qualora un potenziale cliente sia disposto a sostenerne il costo.

3. Per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio l'accesso al sistema può essere rifiutato solo fatti salvi gli articoli 20 e 36 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.

4. Il rifiuto di accesso o connessione a norma dei commi 1 e 2 del presente articolo deve essere debitamente motivato e tempestivamente comunicato all'ARERA e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**.**

Art. 33-*duodecies*

(Poteri decisionali in materia di connessione di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di trasporto)

1. Il gestore del sistema di trasporto instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, in linea con le capacità individuate nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16. Tali procedure sono soggette all'approvazione dell'ARERA. Per gli impianti di produzione di biometano si applica quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 24 gennaio 2011, n. 28.

2. Il gestore del sistema di trasporto non può rifiutare le richieste di connessione economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili da parte di un nuovo impianto di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, o di un impianto esistente ma non ancora connesso, salvo quanto previsto dall'articolo 33-*undecies.*

Art. 33-*terdecies*

(Poteri decisionali in materia di connessione alla rete di trasporto dell'idrogeno)

1. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno stabilisce e rende pubbliche procedure e tariffe trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria degli impianti di stoccaggio di idrogeno, dei terminali dell'idrogeno e dei clienti industriali alla rete di trasporto dell'idrogeno. Tali procedure sono soggette all'approvazione dell'ARERA.

2. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno non può rifiutare la connessione di un nuovo impianto di stoccaggio di idrogeno, terminale dell'idrogeno o cliente industriale a causa di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili o di costi supplementari derivanti dalla necessità di aumentare la capacità. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno assicura una capacità d'entrata e d'uscita sufficiente per la nuova connessione.

Art. 33-*quaterdecies*

(Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno)

1. Le imprese che possiedono o sono responsabili delle reti di distribuzione dell'idrogeno designano, sulla base di una procedura trasparente, per un periodo di tempo di dieci anni, uno o più gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno e provvedono affinché tali gestori agiscano a norma degli articoli 33-*quinquiesdecies* e 33-*sexiesdecies* del presente decreto.

Art. 33-*quinquiesdecies*

(Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori della rete di distribuzione dell'idrogeno)

1. Il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione o alla distribuzione dell'idrogeno. La presente disposizione non comporta l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di distribuzione o della rete di distribuzione dell'idrogeno dall'impresa verticalmente integrata. I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno hanno la facoltà di prendere in locazione o in leasing attivi della rete dell'idrogeno da altri proprietari di sistemi di distribuzione, gestori dei sistemi di distribuzione o gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno all'interno della stessa impresa. Tale locazione o leasing non comporta sussidi incrociati tra operatori diversi.

2. Il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno, qualora sia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione dell'idrogeno per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:

a) l'amministrazione del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno non fa parte di strutture societarie dell'impresa verticalmente integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di produzione, trasporto e fornitura di idrogeno;

b) sono adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c) il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti o dall'impresa verticalmente integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete; ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali; ciò non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 in una società controllata; ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata; non è consentito alla società madre dare istruzioni, né per quanto riguarda le attività di gestione ordinaria, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di

distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

d) il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno predispone un programma di adempimenti contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, o il responsabile della conformità del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno presenta ogni anno all'ARERA una relazione sulle misure adottate e la rende pubblica. Il responsabile della conformità del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno e di ogni impresa collegata.

3. Qualora il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, le rispettive attività sono controllate dall'ARERA affinché il gestore in questione non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo «fornitura» dell'impresa verticalmente integrata.

4. I commi 1, 2 e 3 non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione appartenenti a un'impresa di gas naturale integrata che rifornisce meno di 100.000 clienti allacciati. Qualora il gestore del sistema di distribuzione benefici di una deroga ai sensi del comma 1 alla data del 4 agosto 2024, non si applicano i commi 1, 2 e 3 anche al gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno facente parte della medesima impresa, a condizione che il numero combinato di clienti allacciati del gestore del sistema di distribuzione e del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno rimanga inferiore a 100.000.

Art. 33-*sexiesdecies*

(Compiti dei gestori delle reti, dello stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno)

1. Il gestore della rete dell'idrogeno, dello stoccaggio di idrogeno o del terminale dell'idrogeno ha la responsabilità di:

a) gestire, mantenere e sviluppare, compresa la riconversione, a condizioni economiche accettabili, un'infrastruttura sicura e affidabile per il trasporto o lo stoccaggio di idrogeno, nel dovuto rispetto dell'ambiente, in stretta collaborazione con i gestori delle reti dell'idrogeno connesse e limitrofe, al fine di ottimizzare la coubicazione della produzione e dell'uso dell'idrogeno e sulla base del piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16;

b) assicurare la capacità a lungo termine del sistema dell'idrogeno di soddisfare richieste ragionevoli individuate per il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno conformemente al piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16;

c) garantire mezzi adeguati ad adempiere ai propri obblighi;

d) fornire al gestore di altre reti o altri sistemi interconnessi con il proprio informazioni sufficienti, anche sulla qualità dell'idrogeno, per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;

e) non operare discriminazioni tra gli utenti del sistema dell'idrogeno o le categorie di utenti dell'infrastruttura, nello specifico a favore di imprese ad essi collegate;

f) fornire agli utenti del sistema dell'idrogeno le informazioni necessarie a un efficiente accesso all'infrastruttura;

g) adottare tutte le misure ragionevoli disponibili per evitare e ridurre al minimo le emissioni di idrogeno delle proprie operazioni e sottoporre periodicamente a ispezione tutti i componenti pertinenti sotto la propria responsabilità al fine di rilevare e riparare eventuali perdite di idrogeno;

h) presentare all'ARERA una relazione periodica, secondo le modalità definita dalla stessa ARERA, sul rilevamento delle perdite di idrogeno e, ove opportuno, un programma di riparazione o sostituzione delle stesse, rendendo pubbliche, su base annuale, informazioni statistiche riguardanti il rilevamento e la riparazione delle perdite di idrogeno.

2. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno assicurano sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea dell'idrogeno, accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili, individuate nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16 presente decreto, e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti di gas. Ricevuta la certificazione a norma dell'articolo 33-*vicies septies*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica affida a uno o a un numero limitato di gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno la responsabilità di assicurare la capacità transfrontaliera.

3. Ove opportuno per la gestione del sistema e per gli utenti finali, l'ARERA affida ai gestori delle reti dell'idrogeno la responsabilità di assicurare una gestione efficiente della qualità dell'idrogeno e una qualità stabile dell'idrogeno nelle loro reti, in conformità alle norme applicabili in materia di qualità dell'idrogeno.

4. I gestori delle reti dell'idrogeno sono responsabili del bilanciamento delle rispettive reti a decorrere dal 1° gennaio 2033 o da una data anteriore se così disposto dall'ARERA. Le regole di bilanciamento della rete dell'idrogeno adottate dai gestori delle reti dell'idrogeno, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie.

Art. 33-*septiesdecies*

(Reti dell'idrogeno esistenti)

1. L'ARERA può concedere una deroga alle disposizioni di cui agli articoli 33-*octies*, 33-*quinquiesdecies*, 33-*vicies quater*, 33-*vicies quinquies*, 33-*vicies sexies* e 33-*vicies septies* del presente decreto, nonché agli articoli 7 e 65 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, in favore delle reti dell'idrogeno che alla data del 4 agosto 2024 appartenevano a un'impresa verticalmente integrata.

2. Le deroghe concesse a norma del comma 1 decadono al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

a) quando l'ARERA, su richiesta dell'impresa verticalmente integrata, decide di porre fine alla deroga;

b) quando la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga viene collegata a un'altra rete dell'idrogeno;

c) quando la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga viene ampliata o se ne è aumentata la capacità di oltre il 5 per cento in termini di lunghezza o capacità rispetto al 4 agosto 2024; oppure

d) quando l'ARERA conclude, mediante decisione, che l'applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull'efficace realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno o sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea.

3. Ogni sette anni a decorrere dalla data di concessione di una deroga a norma del comma 1, l'ARERA pubblica una valutazione dell'impatto della deroga sulla concorrenza, sull'infrastruttura dell'idrogeno e sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea.

4. L'ARERA può chiedere ai gestori delle reti dell'idrogeno esistenti di fornire loro tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei loro compiti.

Art. 33-*duodevicies*

(Reti dell'idrogeno geograficamente limitate)

1. L'ARERA può concedere una deroga agli articoli 33-*vicies quater* e 33-*vicies septies*, o all'articolo 33-*quinquiesdecies* per le reti dell'idrogeno che trasportano idrogeno all'interno di una zona industriale o commerciale geograficamente limitata. Per la durata della deroga, tali reti devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) non comprendono gli interconnettori di idrogeno;

b) non dispongono di connessioni dirette agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno o ai terminali dell'idrogeno, a meno che tali impianti di stoccaggio o terminali siano anch'essi collegati a una rete dell'idrogeno che non beneficia di una deroga concessa a norma del presente articolo o dell'articolo 33-*septiesdecies*;

c) servono in primo luogo allo scopo di fornire idrogeno ai clienti direttamente collegati alla rete stessa;

d) non sono collegate a nessun'altra rete dell'idrogeno, ad eccezione delle reti che beneficiano anch'esse di una deroga concessa a norma del presente articolo e sono gestite dallo stesso gestore della rete dell'idrogeno.

2. L'ARERA revoca la deroga di cui al comma 1 qualora accerti che l'applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull'efficace realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno o sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea, ovvero laddove non sia più soddisfatta una qualsiasi delle condizioni elencate nel comma 1. Ogni sette anni a decorrere dalla concessione di una deroga a

norma del comma 1, l'ARERA pubblica una valutazione dell'impatto della deroga sulla concorrenza, sull'infrastruttura dell'idrogeno e sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea. Le domande di accesso dei produttori di idrogeno e le domande di connessione dei clienti industriali sono notificate all'ARERA, rese pubbliche e trattate a norma dell'articolo 33-*terdecies*. La pubblicazione delle domande di accesso deve avvenire nel rispetto della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Art. 33-*undevicies*

(Interconnettori di idrogeno con paesi terzi)

1. La realizzazione e la messa in funzione di ciascun interconnettore di idrogeno tra Stati membri e paesi terzi avviene nel rispetto di un accordo internazionale a norma dell'articolo 218 TFUE con i paesi terzi connessi interessati, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire coerenza e uniformità rispetto alle norme applicabili alle reti di idrogeno di cui alla disposizione del presente decreto e al regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. Un accordo internazionale non è ritenuto necessario qualora sia stato concluso un accordo intergovernativo con i paesi terzi connessi interessati, conformemente all'articolo 46-*quater* del presente decreto, nel quale sono definite norme di funzionamento per l'interconnettore di idrogeno in questione al fine di garantire coerenza e uniformità rispetto alle norme applicabili alle reti dell'idrogeno di cui al presente decreto e al regolamento (UE) 2024/1789.

2. Il comma 1 del presente articolo lascia impregiudicato quanto disciplinato dall'articolo 33-*tricies quinquies* nonché la ripartizione delle competenze con l'Unione europea.

3. Il comma 1 non osta alla possibilità, nel rispetto delle rispettive competenze con l'Unione europea e delle procedure applicabili, di avviare dialoghi con paesi terzi connessi, anche per instaurare una cooperazione su questioni pertinenti per la produzione di idrogeno, quali le questioni sociali e ambientali.

Art. 33-*vicies*

(Riservatezza per i gestori delle reti dell'idrogeno, degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e dei terminali dell'idrogeno)

1. Fatti salvi gli obblighi di legge in tema di trasparenza, ciascun gestore della rete dell'idrogeno, di un impianto di stoccaggio dell'idrogeno o di un terminale dell'idrogeno e ciascun proprietario della rete dell'idrogeno mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività che potrebbero essere commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, se il gestore della rete dell'idrogeno, dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno o del terminale dell'idrogeno o il proprietario della rete dell'idrogeno fa parte di un'impresa verticalmente integrata, non può divulgare alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell'impresa verticalmente integrata diverse dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai gestori delle reti dell'idrogeno, salvo che ciò risulti necessario per effettuare un'operazione commerciale.

2. Nell'ambito di operazioni di compravendita di idrogeno da parte di imprese collegate, è fatto divieto al gestore della rete dell'idrogeno, dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno o del terminale

dell'idrogeno di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.

3. Le informazioni necessarie per un'effettiva concorrenza e l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo non pregiudica la tutela delle informazioni commercialmente sensibili.

Art. 33-*vicies semel*

(Piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno)

1. I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno presentano ogni quattro anni all'ARERA un piano volto a illustrare l'infrastruttura di rete dell'idrogeno che intendono sviluppare. Il piano è elaborato in stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, nonché, ove opportuno, con gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di garantire un'efficace integrazione del sistema energetico e tenendo nella massima considerazione il loro parere. I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, a norma del presente articolo, e i gestori dei sistemi di distribuzione, a norma dell'articolo 16-*bis* del presente decreto, che operano nella stessa regione possono elaborare un piano comune previa autorizzazione dell'ARERA. L'ARERA, in sede autorizzativa, accerta che il piano comune sia sufficientemente trasparente da individuare chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell'idrogeno affrontate. Il piano comune prevede una modellizzazione separata per ciascun vettore energetico e con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l'idrogeno. In caso di elaborazione di piani distinti per il gas naturale e l'idrogeno, i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno collaborano strettamente, qualora sia necessario prendere decisioni per garantire l'efficienza del sistema per tutti i vettori energetici, compresa, a titolo esemplificativo, la riconversione.

2. In particolare, il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno:

a) include informazioni sul fabbisogno di capacità, in termini sia di volume che di durata, negoziato tra gli utenti delle reti di distribuzione dell'idrogeno e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, sulla fornitura di idrogeno e sul fabbisogno di capacità, in termini sia di volume che di durata, dei potenziali futuri utenti finali difficili da decarbonizzare e di quelli esistenti, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, come anche dell'ubicazione di tali utenti finali, al fine di contemplare l'uso dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio in tali settori;

b) tiene conto dei piani di riscaldamento e raffrescamento stabiliti a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791 e della domanda dei settori non contemplati dai piani di riscaldamento e raffrescamento, e valuta in che modo sia rispettato il principio «l'efficienza energetica al primo posto» di cui all'articolo 27 di tale direttiva quando si prende in considerazione l'espansione della rete di distribuzione dell'idrogeno in settori in cui sono disponibili alternative più efficienti sotto il profilo energetico;

c) include informazioni sulla misura in cui per trasportare idrogeno si debbano utilizzare gasdotti del gas naturale riconvertiti, nonché sulla misura in cui tale riconversione sia necessaria per soddisfare il fabbisogno di capacità stabilito in conformità alla lettera a);

d) si basa su una procedura consultiva che è aperta ai pertinenti soggetti interessati al fine di consentire la loro partecipazione tempestiva ed effettiva al processo di pianificazione, anche attraverso la comunicazione e lo scambio di tutte le informazioni pertinenti;

e) è pubblicato sul sito internet del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno contestualmente all'esito della consultazione dei soggetti interessati ed è trasmesso all'ARERA, unitamente all'esito della consultazione dei soggetti interessati; tale sito internet è aggiornato periodicamente in modo che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano così partecipare efficacemente alla consultazione;

f) è in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti e con le relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999 e sostiene l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119;

g) è coerente con il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e con i piani decennali nazionali di sviluppo della rete elaborati conformemente all'articolo 16 del presente decreto.

3. I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno scambiano tutte le informazioni pertinenti che sono necessarie all'elaborazione del piano con altri gestori delle reti dell'idrogeno, compresi quelli situati in Stati membri confinanti qualora vi sia una connessione diretta.

4. L'ARERA valuta se il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno sia conforme al comma 1 del presente articolo, esamina il piano e può richiederne modifiche in linea con la valutazione. Nel farlo tiene conto della necessità energetica ed economica globale della rete dell'idrogeno nonché del quadro di scenari comuni elaborato a norma dell'articolo 16, comma 2, lettera f) del presente decreto. Nel caso di piani presentati in relazione alle reti dell'idrogeno che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 33-*septiesdecies* o 33-*duodevicies*, l'ARERA può astenersi dall'esaminare il piano medesimo e formulare raccomandazioni di modifica.

5. Nell'approvare gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, l'ARERA tiene conto dell'esame del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno.

Art. 33-*vicies bis*

(Finanziamento dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno)

1. Nel caso di progetti di interconnessione di idrogeno non classificati come progetti di interesse comune di cui al capo II e all'allegato I, punto 3 del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno adiacenti e interessate sostengono i costi del progetto e possono includerli nei rispettivi sistemi tariffari, previa approvazione dell'ARERA. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, se individuano un divario sostanziale tra benefici e costi, possono elaborare un piano di progetto, ivi compresa una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi, e presentarlo congiuntamente all'ARERA per l'approvazione.

2. Qualora i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno presentino il piano di progetto di cui al comma 1, il piano e la domanda di ripartizione transfrontaliera dei costi sono corredati di un'analisi costi-

benefici specifica per progetto, che prenda in considerazione i benefici oltre le frontiere degli Stati membri dell'Unione interessati, nonché di un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, che contenga una soluzione di finanziamento e indichi se i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno coinvolti concordano su una proposta dettagliata di ripartizione transfrontaliera dei costi. Le autorità di regolazione competenti, previa consultazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, adottano una decisione congiunta in merito alla ripartizione dei costi di investimento a carico di ciascun gestore della rete di trasporto dell'idrogeno per il progetto.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2033 tutti i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno interessati negoziano un sistema di compensazione finanziaria al fine di garantire il finanziamento dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno, nel caso in cui non siano applicate tariffe per l'accesso alle reti di trasporto dell'idrogeno nei punti di interconnessione tra Stati membri dell'Unione a norma dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. Nello sviluppo di tale sistema i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno conducono un processo di consultazione ad ampio raggio coinvolgendo tutti i pertinenti partecipanti al mercato.

4. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno coinvolti concordano su un sistema di compensazione finanziaria entro il 31 dicembre 2035 e lo sottopongono all'approvazione congiunta dell'ARERA e delle rispettive autorità di regolazione competenti. Se entro tale termine non è stato raggiunto un accordo, l'ARERA e le rispettive autorità di regolazione competenti prendono una decisione congiunta entro due anni. Qualora non si raggiunga un accordo sulla decisione congiunta entro due anni, spetta all'ACER adottare una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019.

5. Il sistema di compensazione finanziaria è attuato conformemente all'articolo 43 del presente decreto.

6. Nel contesto della transizione a un sistema di compensazione finanziaria, il meccanismo istituito non pregiudica i contratti di capacità esistenti.

7. Gli ulteriori dettagli necessari ai fini dell'attuazione del procedimento disciplinato dal presente articolo, segnatamente le procedure e le tempistiche richieste nonché la procedura di revisione e, ove opportuno, di modifica del sistema di compensazione finanziaria al fine di tenere conto dell'evolversi delle tariffe e dello sviluppo delle reti dell'idrogeno, sono definiti in un codice di rete redatto a norma dell'articolo 72 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.

Art. 33-*vicies ter*

(Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto, dei proprietari della rete di trasporto dell'idrogeno, dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e dei gestori degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno)

1. I proprietari del sistema di trasporto e della rete di trasporto dell'idrogeno, qualora sia stato nominato un gestore del sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, nonché i gestori dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata, sono indipendenti, almeno sotto il profilo della forma giuridica,

dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio dell'idrogeno.

2. Al fine di garantire l'indipendenza del proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri minimi:

a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno non devono far parte di strutture dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione e fornitura di gas naturale e di idrogeno;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno siano presi in considerazione al fine di consentire loro di agire in modo indipendente;

c) il gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno è dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio di idrogeno; ciò non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento volti a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società controllante con riferimento alla redditività degli investimenti della società controllata ai sensi dell'articolo 43, comma 4-*bis*, del presente decreto; ciò consente, in particolare, alla società controllante di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata; non è consentito alla società controllante madre impartire istruzioni relative alle attività di gestione ordinaria, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

d) il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra anche gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'ARERA una relazione sulle misure adottate che viene pubblicata in forma adeguata a garantirne la conoscenza da parte dei soggetti interessati.

3. Ai fini della piena ed effettiva osservanza del comma 2 del presente articolo, il proprietario del sistema di trasporto o della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno sono tenuti a conformarsi agli orientamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 90 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.

Art. 33-*vicies quater*

(Separazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno)

1. A decorrere dal 5 agosto 2026, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno sono separati conformemente alle norme per i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 19.

2. Ai fini del presente articolo, nonché degli articoli 33-*quinquiesdecies* e 19 si intende per:

a) «produzione o fornitura», anche la produzione e la fornitura di idrogeno;

b) «trasporto», anche il trasporto di idrogeno.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, qualora le reti di trasporto dell'idrogeno appartengano a un'impresa verticalmente integrata, può essere designato un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente separato. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale separati conformemente all'articolo 19, possono agire in qualità di gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno indipendenti, purché rispettino le prescrizioni dell'articolo 33-*vicies quinquies*.

4. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, se una rete di trasporto dell'idrogeno appartiene a uno o più gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale certificati, ovvero se al 4 agosto 2024 una rete di trasporto dell'idrogeno appartiene a un'impresa verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, può essere designato un soggetto sotto il controllo esclusivo del gestore del sistema di trasporto o il controllo congiunto di due o più gestori dei sistemi di trasporto, o sotto il controllo esclusivo dell'impresa verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, come un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato separato conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente Titolo. In deroga al primo periodo, qualora sia stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 33-*vicies quinquies*, comma 2, e una rete di trasporto dell'idrogeno appartenga a uno o più gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale certificati e separati conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente Titolo*,* può essere designato tale soggetto ovvero un soggetto sotto il controllo congiunto di due o più gestori dei sistemi di trasporto quale gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato separato conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente Titolo.

L'impresa che comprenda un gestore del sistema di trasporto separato conformemente all'articolo 19 e un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato può essere attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, ma non nella produzione o nella fornitura di gas naturale o di energia elettrica. Qualora tale impresa operi nel settore della produzione o della fornitura di idrogeno, il gestore del sistema di trasporto del gas naturale si conforma ai requisiti di cui al presente Titolo, e l'impresa e tutte le sue parti non prenotano né utilizzano diritti di capacità per l'iniezione di idrogeno in un sistema di trasporto o di distribuzione del gas naturale gestito dall'impresa medesima.

5. Ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno si applicano le norme applicabili ai gestori dei sistemi di trasporto di cui all'articolo 33-*duodetricies.*

Art. 33-*vicies quinquies*

(Separazione orizzontale dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno)

1. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno, qualora faccia parte di un'impresa attiva nel trasporto o nella distribuzione di gas naturale ovvero nel settore dell'energia elettrica, deve essere indipendente almeno sotto il profilo della forma giuridica.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base di un'analisi costi-benefici positiva pubblicamente disponibile, può concedere ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno deroghe ai requisiti di cui al comma 1, previa valutazione positiva da parte dell'ARERA conformemente a quanto disposto dal comma 4.

3. Le deroghe concesse a norma del comma 2 sono pubblicate e notificate alla Commissione europea, corredate della relativa valutazione di cui al comma 4, nel rispetto della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

4. Al momento della concessione di una deroga a norma del comma 2, e successivamente almeno ogni sette anni, oppure su richiesta motivata della Commissione, l'ARERA pubblica una valutazione dell'impatto della deroga sulla trasparenza, sui sussidi incrociati, sulle tariffe di rete e sugli scambi transfrontalieri. Tale valutazione comprende almeno il calendario dei trasferimenti di attivi previsti dal settore del gas naturale al settore dell'idrogeno. Se, sulla base di una valutazione, l'ARERA conclude che l'applicazione continuativa della deroga avrebbe un impatto negativo sulla trasparenza, sui sussidi incrociati, sulle tariffe di rete e sugli scambi transfrontalieri, o una volta concluso il trasferimento di attivi dal settore del gas naturale al settore dell'idrogeno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica revoca la deroga.

Art. 33-*vicies sexies*

(Separazione della contabilità dei gestori delle reti dell'idrogeno)

1. La contabilità dei gestori delle reti dell'idrogeno è tenuta a norma dell'articolo 25 del presente decreto.

Art. 33-*vicies septies*

(Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno)

1. Un'impresa, prima di essere approvata e designata come gestore delle reti di trasporto dell'idrogeno, è certificata conformemente ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo e all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.

2. Le imprese che sono state certificate dall'ARERA come imprese che hanno rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 19 o all'articolo 33-*vicies quater*, secondo la procedura di certificazione, sono approvate e designate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quali gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno. La designazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno è notificata alla Commissione europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Le imprese certificate di cui al comma 1 notificano all'ARERA tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 19 o all'articolo 33-*vicies quater*.

4. L'ARERA vigila sulla costante osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 19 e all'articolo 33-*vicies quater* da parte delle imprese certificate. Al fine di assicurare tale rispetto avvia una procedura di certificazione:

a) quando riceve notifica dall'impresa certificata a norma del comma 3;

b) di propria iniziativa, quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti delle imprese certificate o dei proprietari dei sistemi di trasporto dell'idrogeno rischia di concretare una violazione dell'articolo 19 o dell'articolo 33-*vicies quater*, ovvero quando ha motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure

c) su richiesta motivata della Commissione europea.

5. L'ARERA adotta una decisione in merito alla certificazione del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno entro 100 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione europea. Decorso tale termine, la certificazione si intende accordata. La decisione espressa o tacita dell'ARERA acquista efficacia solo a seguito della conclusione della procedura di cui al comma 6.

6. L'ARERA notifica tempestivamente alla Commissione europea la decisione espressa ovvero intervenuta per silenzio-assenso in merito alla certificazione, unitamente alle informazioni rilevanti per la decisione stessa, ai fini dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.

7. L'ARERA può chiedere ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura di idrogeno le informazioni pertinenti ai fini dell'espletamento dei compiti ad esse conferiti dal presente articolo.

8. L'ARERA garantisce la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Art. 33-*duodetricies*

(Certificazione in relazione ai paesi terzi)

1. Qualora la certificazione sia richiesta da un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno o da un proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno che sia controllato da un soggetto di un paese terzo, l'ARERA lo notifica alla Commissione europea. L'ARERA notifica tempestivamente alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di una rete di trasporto dell'idrogeno o di un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno da parte di un soggetto di un paese terzo.

2. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno notifica all'ARERA qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo, della rete di trasporto dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno da parte di un soggetto di un paese terzo.

3. L'ARERA adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno entro 100 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato:

a) che la persona fisica o giuridica interessata ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 19 o all'articolo 33-*vicies quater*; e

b) che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali nazionali e dell'Unione europea in materia di sicurezza;

nell'esaminare la questione l'ARERA, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tiene conto:

1) dei diritti e obblighi dell'Unione europea in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione europea è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

2) dei diritti e obblighi in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto dell'Unione europea;

3) della proprietà, della fornitura o di altri rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di consegnare idrogeno allo Stato o all'Unione europea;

4) di altri fatti e circostanze specifici del caso e del paese interessato.

4. L'ARERA notifica tempestivamente la propria decisione preliminare alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.

5. L'ARERA, prima di adottare una decisione relativa alla certificazione, chiede un parere alla Commissione europea in merito a:

a) se la persona fisica o giuridica interessata ottemperi alle prescrizioni dei cui all'articolo 68; e

b) se il rilascio della certificazione metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea.

6. L'ARERA trasmette alla Commissione europea la richiesta di parere di cui al comma 5. Il parere è reso secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 72 della direttiva (UE) 2024/1788. Qualora il parere non sia reso entro i termini previsti, si intende che non vi siano obiezioni alla decisione dell'ARERA.

7. L'ARERA dispone di un termine di cinquanta giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di cui al comma 6 per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell'adottare la decisione definitiva, l'ARERA tiene nella massima considerazione il parere della Commissione europea. In ogni caso resta fermo il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale o la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di un altro Stato membro. La decisione definitiva dell'ARERA e il parere della Commissione sono pubblicati congiuntamente. Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della Commissione, è resa pubblica, unitamente a detta decisione, la motivazione della stessa.

Art. 33-*undetricies*

(Designazione dei gestori di impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno)

1. Le imprese dell'idrogeno che possiedono impianti di stoccaggio dell'idrogeno, e terminali dell'idrogeno designano, per un periodo di tempo di determinato dall'ARERA e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori per tali infrastrutture.

2. L'ARERA vigila affinché i gestori di cui al comma 1 operino nel rispetto dei principi di obiettività, di trasparenza e di non discriminatorietà.

Art. 33-*tricies*

(Diritto di accesso alla contabilità)

1. Le autorità competenti, compresa l'ARERA e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese di idrogeno nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni conformemente all'articolo 25.

2. Le autorità competenti di cui al comma 1 mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. La divulgazione di tali informazioni è ammessa solo qualora sia necessario per consentire alle autorità stesse di svolgere le proprie funzioni.

Art. 33-*tricies semel*

(Separazione della contabilità)

1. Le imprese di idrogeno, indipendentemente dal regime di proprietà o dalla forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali secondo la vigente disciplina sui conti annuali delle società di capitali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139. Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne devono tenere una copia a disposizione del pubblico presso la propria sede sociale.

2. Nella contabilità interna, le imprese devono tenere conti separati per ciascuna attività di trasporto dell'idrogeno, distribuzione, terminale dell'idrogeno e stoccaggio di idrogeno come se ciascuna attività fosse svolta da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sussidi incrociati tra settori e distorsioni della concorrenza. Gli attivi infrastrutturali delle imprese sono assegnati ai conti pertinenti e alla regulatory asset base separatamente per gli attivi di idrogeno e tale assegnazione è resa trasparente. Le imprese tengono inoltre conti, che possono essere consolidati, per le altre attività non riguardanti, i terminali dell'idrogeno, lo stoccaggio di idrogeno o il trasporto dell'idrogeno. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete dell'idrogeno. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'idrogeno. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite per ciascuna attività. La separazione della contabilità è sottoposta a revisione conformemente alle norme di cui al comma 1 ed è comunicata all'ARERA.

3. La revisione contabile di cui al comma 1 verifica, in particolare, che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e sussidi incrociati di cui al comma 2. Fatto salvo l'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, non devono verificarsi sussidi incrociati tra gli utenti del sistema del gas naturale e gli utenti della rete idrogeno.

4. Le imprese specificano nella contabilità interna le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonché le norme di ammortamento, fatte salve le norme vigenti relative alla contabilità, applicate nella redazione dei conti separati di cui al comma 2. Tali norme interne possono essere modificate solo in casi eccezionali. Le modifiche sono notificate all'ARERA e debitamente motivate.

5. Nell'allegato ai conti annuali le imprese devono indicare ogni operazione di rilevante entità effettuata con imprese ad esse collegate.

Art. 33-*tricies bis*

(Designazione dell'autorità di regolazione per l'idrogeno ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788)

1. Le funzioni di autorità di regolazione nazionale in materia di idrogeno, ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sono attribuite all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, di seguito «ARERA», con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. In ragione delle competenze attribuite all'ARERA ai sensi del comma 1, la pianta organica dell'Autorità medesima è incrementata in misura di dodici unità di ruolo, appartenenti alla carriera dei funzionari FIII livello base, da assumere in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche in deroga all'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 834, della legge n. 207 del 2024.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 646.692 per il 2026, euro 1.293.384 per il 2027, euro 1.329.306 per il 2028, euro 1.366.305 per il 2029, euro 1.404.414 per il 2030, euro 1.443.667 per il 2031, euro 1.484.097 per il 2032, euro 1.525.739 per il 2033, euro 1.568.632 per il 2034, euro 1.612.811 per il 2035 ed euro 1.658.315 annui a decorrere dal 2036, si provvede a valere sul bilancio di ARERA anche ai sensi di quanto previsto dal comma 4.

4. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e all'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è posto anche a carico dei soggetti operanti nel settore dell'idrogeno, per un importo non superiore all'1per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio di ciascuno dei medesimi soggetti.

Art. 33-*tricies ter*

(*Applicazione della disciplina dell'autorità di regolazione al settore dell'idrogeno*)

1. Ai fini del presente Titolo, all'ARERA si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo IV.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai gestori delle reti di trasporto e di distribuzione dell'idrogeno, ai gestori degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e ai gestori dei terminali dell'idrogeno.

3. L'Autorità di regolazione, nell'esercizio dei poteri di cui al Titolo IV, può adottare atti di regolazione e provvedimenti attuativi volti a disciplinare le modalità di applicazione delle predette disposizioni al settore dell'idrogeno, tenendo conto delle relative specificità tecniche, economiche e infrastrutturali.

4. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV, i compiti e le competenze dell'Autorità di regolazione sono integrati come stabilito dall'articolo 33-*tricies quater*.

Art. 33-*tricies quater*

(Ulteriori compiti e competenze dell'autorità di regolazione)

1. Fatto salvo quanto disposto dal Titolo IV, i compiti e le competenze dell'Autorità di regolazione sono integrati come segue:

a) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di accesso alla rete dell'idrogeno e le rispettive metodologie di calcolo;

b) tenere conto dell'esame e della valutazione dei piani di sviluppo dell'infrastruttura di trasporto dell'idrogeno presentati dai gestori delle reti dell'idrogeno a norma degli articoli 16 e 33-*vicies semel*, nell'approvare gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;

c) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei gestori delle reti dell'idrogeno, dei fornitori, dei clienti e di altri partecipanti al mercato a norma del regolamento (UE) 2024/1789;

d) approva e modifica i piani di sviluppo della rete di cui agli articoli 16 e 16-*bis*;

e) procede all'esame e, ove opportuno, chiede modifiche del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno di cui all'articolo 33-*vicies semel*, comma 4;

2. Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie competenze specifiche e in conformità ai principi in materia di miglioramento della regolamentazione, l'ARERA si consulta, ove opportuno, con i gestori delle reti dell'idrogeno e, se del caso, coopera strettamente con altre autorità nazionali pertinenti nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1.

3. Oltre ai compiti ad essa conferiti dalla normativa vigente, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente a norma dall'articolo 17 o dell'articolo 33-*vicies quater*, l'ARERA:

a) controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente o del proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, degli obblighi che ad essi incombono a norma del presente decreto e irroga sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi, a norma del comma 4, lettera d);

b) controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente in modo da assicurare che il gestore di sistema indipendente o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente in seguito a eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi dell'articolo 44, comma 2;

c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato annualmente dal gestore di sistema indipendente o dal gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente;

d) provvede affinché le tariffe per l'accesso alla rete riscosse dal gestore di sistema indipendente o dal gestore della rete dell'idrogeno indipendente comprendano un corrispettivo per il proprietario della rete o per i proprietari della rete che consenta un compenso adeguato all'utilizzo degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purché sostenuti secondo principi di economia ed efficienza;

e) esercita poteri ispettivi, anche senza preavviso, presso i locali del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente o del proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente.

4. All'ARERA è conferito il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di idrogeno.

5. Oltre ai compiti e alle competenze ad essa conferiti dalla normativa vigente, qualora sia stato designato un gestore di trasporto indipendente o un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato a norma degli articoli 11 e 15, all'ARERA sono conferiti i seguenti poteri:

a) irrogare sanzioni a norma del comma 4, lettera d), per comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;

b) controllare le comunicazioni tra il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato e l'impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato ottemperi agli obblighi ad esso incombenti; c) agire in qualità di organo di risoluzione delle controversie sorte tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato in seguito a eventuali reclami presentati dagli stessi;

d) controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi i prestiti, tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato;

e) approvare gli accordi commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato, verificando che siano conformi alle condizioni di mercato;

f) richiedere all'impresa verticalmente integrata, in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell'articolo 15, comma 4, ogni informazione necessaria, ivi inclusa la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;

g) esercitare poteri ispettivi, anche senza preavviso, presso i locali dell'impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato;

h) attribuire, in tutto o in parte, i compiti specifici del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato a un gestore di sistema indipendente o a un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente designato a norma dell'articolo 33-*vicies quater* in caso di reiterata violazione, da parte del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete dell'idrogeno integrato, degli obblighi gravanti su di esso a norma del presente decreto, in particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore dell'impresa verticalmente integrata.

6. L'ARERA ha il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per determinare la connessione e l'accesso alle reti nazionali dell'idrogeno, comprese le tariffe di rete dell'idrogeno, ove

opportuno, e le condizioni e le tariffe per l'accesso allo stoccaggio di idrogeno e ai terminali dell'idrogeno.

Art. 33-*tricies quinquies*

(Accordi tecnici relativi all'esercizio delle linee di condotte per l'idrogeno da e verso paesi terzi)

1. Il presente decreto lascia impregiudicata, per i gestori dei sistemi di trasporto dell'idrogeno, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno o altri operatori economici, la facoltà di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle condotte con paesi terzi, nella misura in cui tali accordi siano compatibili con il diritto dell'Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorità di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati alle autorità di regolazione degli Stati membri interessati.».

ART. 35

(Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo la parola «481» sono inserite le seguenti: «, in stretta consultazione con le altre autorità nazionali competenti, inclusa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, se del caso, le pertinenti autorità degli Stati membri limitrofi e dei paesi limitrofi, fatte salve le rispettive competenze»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia - ACER, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea, mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale, dei gas rinnovabili, dei gas a basse emissioni di carbonio e dell'idrogeno concorrenziali, flessibili, sicuri e ecologicamente sostenibili nell'Unione, nonché l'efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione europea, oltre a garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti del gas naturale e dell'idrogeno e far avanzare l'integrazione del sistema energetico, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine e contribuendo in tal modo all'applicazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell'Unione al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia;»;

c) la lettera a-*ter*) è sostituita dalla seguente: «a-*ter*) eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica, gas naturale e idrogeno tra gli Stati membri, gas naturale e idrogeno e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere, per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali, nonché al fine di agevolare la circolazione dell'energia elettrica all'interno dell'Unione europea;»;

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi e tenendo conto del principio «l'efficienza energetica al primo posto», lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore

e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con agli obiettivi generali in materia di politica energetica e climatica, l'efficienza energetica nonché l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica e di gas da fonti rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto, di trasmissione e distribuzione, agevolandone il funzionamento in relazione ad altre reti energetiche dell'energia elettrica e del riscaldamento;»;

e) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) agevolare la connessione e l'accesso alla rete di nuove capacità di produzione e di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire la connessione e l'accesso di nuovi operatori nei mercati e l'immissione dell'energia elettrica e del gas e idrogeno da fonti di rinnovabili;»;

f) alla lettera d-*bis*), dopo le parole «di trasmissione dell'energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, del gas e idrogeno da fonti rinnovabili»;

g) alla lettera e), dopo le parole «tutela dei consumatori» sono aggiunte le seguenti: «in stretto coordinamento con le pertinenti autorità di tutela dei consumatori e in consultazione con i pertinenti organismi dei consumatori»;

ART. 36

(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), la parola «direttiva 2009/73/CE» è sostituita dalle seguenti: «direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, in particolare, valutando l'esistenza di ostacoli che impediscano ai clienti di esercitare i loro diritti, quali il cambio di fornitore, la risoluzione del contratto e l'accesso a meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie»;
2) alla lettera b), le parole «direttiva 2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva (UE) 2024/1788»;
3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari dei rispettivi sistemi e i gestori delle reti dell'idrogeno, nonché qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro partecipante al mercato dell'energia, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi della normativa nazionale vigente, dei regolamenti (UE) 2024/1789, 2019/943 e 2009/715, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943 e degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2024/1789, del regolamento (UE) 2017/1938, nonché di tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché in forza delle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);»;

4) la lettera c-*ter*) è sostituita dalla seguente: «c-*ter*) in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione nazionali, garantisce che la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E), il gas (ENTSO-G), l'idrogeno (ENNOH) e l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE (EU DSO) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono alla stregua della normativa nazionale vigente, del regolamento (UE) 2024/1789, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli da 70 a 74 del regolamento (UE) 2024/1789 e delle pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché in forza delle decisioni assunte dall'ACER;»;
5) la lettera c-*quater*) è sostituita dalla seguente: «c-*quater*) individua congiuntamente alle altre autorità di regolazione europee l'inadempimento, da parte dell'ENTSO-E, di ENTSOG, dell'EU DSO e dell'ENNOH, dei rispettivi obblighi, tenuto conto che se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione è deferita all'ACER per una decisione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;»;
6) alla lettera c-*quinquies*), le parole «58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943» sono sostituite dalle seguenti: «70 a 74 del regolamento (UE) 2024/1789»;
7) la lettera c-*duodecies*) è sostituita come segue: «c-*duodecies*) assicura che ai gestori dei sistemi, compresi i gestori delle reti dell'idrogeno, e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati per migliorare l'efficienza energetica delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.»;

8) dopo la lettera c-*terdecies*), sono aggiunte le seguenti:

«c-*quaterdecies*) garantisce un processo aperto, trasparente, efficace ed inclusivo per predisporre il piano nazionale di sviluppo della rete in linea con le prescrizioni dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2027/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno in linea con le prescrizioni dell'articolo 56 e, se del caso, il piano di dismissione della rete in linea con le prescrizioni dell'articolo 57 della medesima direttiva;

c-*quinquiesdecies*) approva e modificare i piani di sviluppo della rete di cui all'articolo 55 e, se del caso, all'articolo 57 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;

c-*sexiesdecies*) procede all'esame e, se del caso, chiede modifiche del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno di cui all'articolo 56, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;

c-*septiesdecies*) definisce gli orientamenti di cui all'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che forniscono criteri e metodologie per un approccio strutturale alla dismissione di parti della rete di distribuzione del gas naturale, tenendo conto dei costi di dismissione e del caso specifico degli attivi che potrebbero comportare la dismissione prima della fine del loro

ciclo di vita originariamente previsto, nonché fornire orientamenti per quanto riguarda la fissazione delle tariffe in tali casi;

c-*duodevicies*) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di gas naturale rinnovabile autoprodotto;

c-*undevicies*) svolge qualsiasi altro compito conferito a norma della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;

c-*vicies*) esercita i poteri seguenti:

i) fissa e approva, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per la prestazione di servizi di bilanciamento, che devono essere svolti nel modo più economico, fornisce incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia, in modo equo e non discriminatorio, e basarsi su criteri obiettivi;

ii) approva e monitora gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;

c-*vicies semel*) controlla la gestione della congestione all'interno delle reti di trasporto e delle reti di trasporto dell'idrogeno nazionali, compresi gli interconnettori e gli interconnettori di idrogeno, e l'attuazione delle norme di gestione della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno o gli operatori di mercato presentano all'autorità le loro procedure di gestione della congestione, inclusa l'allocazione della capacità, che se del caso può chiedere la modifica di tali regole.»;

b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*ter*. L'Autorità approva gli scenari comuni per il piano decennale comune di sviluppo della rete del gas e dell'idrogeno conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, lettera f), della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.»;

c) al comma 3:

1) alla lettera a), dopo le parole «sistemi di trasporto» sono aggiunte le seguenti: «e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, e fornisce, nella relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno sotto il profilo della loro conformità con i piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui agli articoli 32 e 60 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, comprendente le raccomandazioni per la modifica di tali programmi di investimento»;
2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera «c-*bis*) sul tempo impiegato dai gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale o dai gestori delle reti dell'idrogeno per effettuare connessioni e riparazioni, comprese le richieste di connessione alla rete da parte degli impianti di produzione di biometano;»;

d) al comma 4:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il grado e l'efficacia di apertura dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica e del gas naturale e dell'idrogeno, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione; la trasparenza delle offerte, le impennate dei prezzi e il loro impatto sui prezzi al dettaglio e al consumo, il rapporto tra i prezzi per i clienti civili e i prezzi all'ingrosso, i reclami dei clienti civili e le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente all'attenzione delle autorità garanti della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza, in particolare per quanto riguarda i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica;»;
2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, se del caso, informare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in merito a tali pratiche»;
3) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-*bis*) l'evoluzione della qualità del gas e della relativa gestione a opera dei gestori dei sistemi di trasporto e, se del caso, dei gestori dei sistemi di distribuzione, ivi compreso il monitoraggio dell'andamento dei costi connessi alla gestione della qualità del gas a opera dei gestori dei sistemi e gli sviluppi legati alla miscelazione e alla demiscelazione di idrogeno nel sistema del gas naturale a opera dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e dei gestori degli impianti GNL;
c-*ter*) l'evoluzione della qualità dell'idrogeno e della relativa gestione a opera dei gestori delle reti dell'idrogeno, se del caso, come previsto all'articolo 50, ivi compreso il monitoraggio dell'andamento dei costi connessi alla gestione della qualità dell'idrogeno;
c-*quater*) affinché sia rispettata la libertà contrattuale per quanto concerne i contratti a lungo termine, a condizione che siano conformi al diritto dell'Unione, siano coerenti con le politiche dell'Unione e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, purché per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento non siano stipulati contratti a lungo termine la cui durata si protragga oltre il 31 dicembre 2049;
c-*quinquies*) sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all'ingrosso, e garantisce l'osservanza, da parte delle imprese di gas naturale e di idrogeno, degli obblighi in materia di trasparenza.»;

e) dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

«4-*ter*. L'ARERA provvede affinché siano esclusi i sussidi incrociati fra attività di trasporto, distribuzione, trasporto dell'idrogeno, stoccaggio di gas naturale e idrogeno, terminali di idrogeno e GNL e fornitura di gas naturale e idrogeno, fermo restando l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789»;

f) al comma 5, le parole «Autorità per l'energia elettrica e il gas può effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale» sono sostituite da «ARERA può effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e dell'idrogeno».

ART. 37

(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente decide sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio di gas naturale, di un sistema GNL o di distribuzione, nonché ai gestori degli impianti di stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle reti dell'idrogeno, per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale e dell'idrogeno. Se necessario, l'Autorità può chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale, di stoccaggio del gas naturale, di GNL e di distribuzione, nonché ai gestori degli impianti di stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle reti dell'idrogeno, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe e le metodologie di calcolo, in modo che queste siano proporzionate e che siano applicate in modo non discriminatorio.».

ART. 38

(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, comma 1, all'alinea, dopo la parola «pecuniarie» sono inserite le seguenti: «alle imprese di gas naturale e di idrogeno» e, dopo la parola «previsti» sono inserite le seguenti: «dalla direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e dal regolamento (UE) 2024/1789 e».

ART. 39

(Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale», sono aggiunte le seguenti: «e dell'idrogeno»;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall'autorità che le comunica.»;

c) al comma 6, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-*bis*) assicurare l'osservanza della normativa da parte dei soggetti giuridici che espletano i compiti dei gestori di trasporto e dei gestori delle reti a livello transfrontaliero o regionale.»;

d) il comma 7-*bis* è sostituito dal seguente:

«7-*bis*. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente può consultare le pertinenti autorità dei paesi terzi, segnatamente quelle delle parti contraenti della Comunità dell'energia, dopo aver consultato le autorità di regolazione degli altri Stati membri interessati, e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas e dell'idrogeno da e verso i paesi

terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, la coerente applicazione della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, nel territorio e nelle acque territoriali italiane.».

ART. 40

(Modifiche all'articolo 46-quater del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)

1. All'articolo 46-*quater* del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole «direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE» sono sostituite da «direttiva (UE) 2024/1788»;

2) le parole «di cui all'articolo 49-*ter*, paragrafi da 3 a 10 della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 89, paragrafi da 3 a 15 della direttiva (UE) 2024/1788»;

b) al comma 3, le parole «di cui ai paragrafi 12 e 13 dell'articolo 49-*ter* della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 89 della direttiva (UE) 2024/1788».

Capo V

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28

ART. 41

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, comma 3, dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti:

«m-*bis*) stabiliscono che i costi e gli oneri di connessione tengano conto del principio «l'efficienza energetica al primo posto» applicabile allo sviluppo della rete a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1791;
m-*ter*) stabiliscono che i costi e gli oneri di connessione siano pubblicati nell'ambito delle procedure per la connessione di nuovi impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di trasporto e distribuzione di cui agli articoli 41 e 45 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001;
m-*quater*) tengono conto dei principi di trasparenza e non discriminazione, della necessità di quadri finanziari stabili per gli investimenti esistenti, dello stato di avanzamento della diffusione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio e dell'esistenza di meccanismi di sostegno

alternativi per potenziare l'uso del gas rinnovabile o del gas a basse emissioni di carbonio, se del caso.».

Capo VI
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102

ART. 42

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, comma 2, la lettera pp) è sostituita dalla seguente: «pp) sistema di misurazione intelligente: «un sistema elettronico in grado di misurare il gas naturale o l'idrogeno immesso nella rete o il gas naturale o l'idrogeno consumato e il consumo di energia in generale fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica a fini d'informazione, sorveglianza e controllo;».

Capo VII
ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 43

(Abrogazioni)

1. All'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, i commi 5 e 8 sono abrogati.

ART. 44

(Clausola di invarianza)

1. Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 34, capoverso 33-*tricies bis*, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO I

Requisiti minimi di fatturazione e relative informazioni per il gas naturale e l'idrogeno

1. Informazioni minime che devono figurare sulla fattura e nelle informazioni di fatturazione per il gas naturale e l'idrogeno

1.1. Le seguenti informazioni chiave sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura:

a) il prezzo da pagare e, se possibile, le componenti del prezzo, con una chiara attestazione che tutte le fonti di energia possono anche beneficiare di incentivi non finanziati mediante i prelievi indicati nelle componenti del prezzo;

b) il termine entro il quale è dovuto il pagamento.

1.2. Le seguenti informazioni chiave sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture e nelle informazioni di fatturazione, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura e delle informazioni di fatturazione:

a) il consumo di gas naturale e idrogeno nel periodo di fatturazione;

b) il nome e i recapiti del fornitore, compresi un numero telefonico di assistenza ai clienti finali e l'indirizzo email;

c) la denominazione dell'offerta;

d) l'eventuale data di scadenza del contratto;

e) le informazioni inerenti alla possibilità e al vantaggio di un passaggio ad altro fornitore;

f) il codice cliente finale per il cambio di fornitore oppure il codice unico di identificazione del punto di prelievo del cliente finale;

g) informazioni sui diritti del cliente finale per quanto concerne la risoluzione extragiudiziale delle controversie, inclusi i riferimenti del servizio per la risoluzione extragiudiziale delle controversie;

h) lo sportello per i servizi a tutela del consumatore;

i) esclusivamente per il gas naturale, un link o un riferimento a dove è possibile accedere al portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

1.3. Se le fatture sono basate sul consumo effettivo o su una lettura a distanza da parte dell'operatore, le fatture e i conguagli periodici mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:

a) confronti, sotto forma di grafico, tra il consumo attuale di gas naturale e idrogeno del cliente finale e il consumo del cliente finale nello stesso periodo dell'anno precedente;

b) i recapiti, compresi i siti internet, delle organizzazioni di consumatori, delle agenzie per l'energia o di organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica per le apparecchiature alimentate a energia;

c) confronti rispetto a un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria di utenza.

2. Frequenza di fatturazione e fornitura delle informazioni di fatturazione:

a) la fatturazione sulla base del consumo effettivo ha luogo almeno una volta l'anno;

b) se il cliente finale non dispone di un contatore che possa essere letto a distanza dal gestore o se il cliente finale ha deciso attivamente di disattivare la lettura a distanza conformemente alla disciplina vigente, gli sono fornite informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo a scadenza almeno semestrale, oppure trimestrale su richiesta o qualora il cliente finale abbia optato per la fatturazione elettronica;

c) se il cliente finale non dispone di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore o se il cliente finale ha deciso attivamente di disattivare la lettura a distanza conformemente alla disciplina vigente, gli obblighi di cui alle lettere a) e b) possono essere soddisfatti con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali per mezzo del quale il cliente finale comunica i dati dei propri contatori al gestore; la fatturazione o le informazioni di fatturazione possono basarsi sul consumo stimato o su un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione. Il consumo stimato si basa sul consumo effettuato nel corso dell'anno precedente dal cliente finale oppure sul consumo di un cliente finale comparabile;

d) se il cliente finale dispone di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore, informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo sono fornite almeno ogni mese; tali informazioni possono altresì essere rese disponibili via internet e sono aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati.

3. Componenti del prezzo applicato al cliente finale

Il prezzo applicato al cliente finale è la somma delle tre componenti seguenti: la componente relativa all'energia e all'approvvigionamento, la componente relativa alla rete (di trasporto e distribuzione) e la componente che comprende imposte, tributi, canoni e oneri. Per le tre componenti del prezzo per il cliente finale presentate nelle fatture si usano in tutta l'Unione le definizioni comuni stabilite nel regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Accesso alle informazioni complementari sui consumi storici

Le informazioni complementari relative ai consumi storici, nella misura in cui sono disponibili, siano comunicate, su richiesta del cliente finale, al fornitore o prestatore di servizi designato dal cliente finale. Il cliente finale dotato di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore deve accedere facilmente alle informazioni complementari sui consumi storici, in modo da poter controllare nel dettaglio i propri consumi. Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono:

a) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di gas, se inferiore. I dati corrispondono agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni di fatturazione; e

b) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ogni mese e anno e, se disponibili, per ogni giorno e settimana, che sono resi disponibili al cliente finale senza indebito ritardo via internet o mediante l'interfaccia del contatore relativi al periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di gas, se inferiore.

5. Informativa sulle fonti di energia

I fornitori specificano nelle fatture la quota di gas rinnovabili e, separatamente, di gas a basse emissioni di carbonio acquistata dal cliente finale in base al contratto di fornitura di gas naturale e idrogeno (informativa sul prodotto). Per le miscele, il fornitore presenta le stesse informazioni separatamente per le diverse categorie di gas, tra cui gas rinnovabile o a basse emissioni di carbonio. Le fatture e le informazioni di fatturazione mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:

a) la quota di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio nel mix del fornitore durante l'anno precedente (a livello nazionale, vale a dire nello Stato membro in cui è stato concluso il contratto di fornitura di gas, nonché a livello del fornitore, se attivo in diversi Stati membri) in modo comprensibile e facilmente confrontabile;

b) le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di biossido di carbonio risultanti dal gas naturale o dall'idrogeno forniti dal fornitore nell'anno precedente.

Con riguardo al secondo comma, lettera a), per il gas naturale e l'idrogeno ottenuti tramite una borsa del gas o importati da un'impresa situata al di fuori dell'Unione, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall'impresa in questione nell'anno precedente.

Ai fini dell'informativa sulla quota di gas rinnovabili acquistata dai clienti finali si utilizzano le garanzie di origine rilasciate a norma dell'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Se un cliente consuma gas naturale o idrogeno provenienti da una rete dell'idrogeno o una rete del gas naturale, compresi combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica e biometano, come dimostrato nell'offerta commerciale del fornitore, le garanzie di origine annullate corrispondano alle pertinenti caratteristiche della rete.

ALLEGATO II

Sistemi di misurazione intelligenti per il gas naturale e l'idrogeno

1. L'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti avviene dopo una valutazione economica di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, o di quale tipo di misurazione intelligente sia ragionevole dal punto di vista economico ed efficace in termini di costi e quale sia la tempistica fattibile per la relativa distribuzione.

2. Tale valutazione economica tiene conto dei piani di sviluppo della rete di cui all'articolo 55, in particolare al paragrafo 2, lettera c), della direttiva (UE) 2024/1788 sulla dismissione delle reti.

3. La valutazione prende in considerazione la metodologia utilizzata per l'analisi dei costi e dei benefici e le funzionalità minime dei sistemi di misurazione intelligenti previste nella raccomandazione 2012/148/UE della Commissione nella misura in cui sono applicabili al gas naturale e all'idrogeno, nonché le migliori tecniche disponibili per assicurare il massimo livello di cibersicurezza e protezione dei dati. Al fine di contenere i costi, la valutazione tiene debitamente conto delle potenziali sinergie con l'infrastruttura di misurazione intelligente dell'energia elettrica già realizzata, o delle possibilità di introduzione selettiva nei casi in cui si possono ottenere rapidamente benefici netti.

Explanatory document for transposition of directives - non-binding template*
(Documento esplicativo per il recepimento delle direttive – modello non vincolante*)

Directive:
(Direttiva:)

Transposition deadline(s):
(Scadenza/e del recepimento:)

Contact details (Commission + Member States):
(Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri)

Full title of national transposition measures (+ references as used below and direct link, if existant):
(Titolo completo delle misure nazionali di recepimento (+ citazioni usate di seguito e *link* diretto se esistente)

General context information related to the transposition of the directive in the national legal framework (if useful):
(Informazioni sul contesto generale relative al recepimento della direttiva nell'ordinamento Giuridico nazionale (se utile)

Correlation table:
(Tabella di concordanza:)

Updated on:
(Aggiornata il:)

DISCLAIMER: tutte le parti in rosso e in blu nella colonna "Tex of Provisions/Testo della disposizione" sono quelle recepite nella nuova bozza di decreto legislativo. Le parti in nero sono quelle già vigenti e quindi già recepite.

All the sections in red and blue in the "Text of Provisions" column are those incorporated/**trasposed** into the new draft legislative decree. The sections in black are those already in force and therefore already incorporated.

Directive		Additional information provided by Commission	National transposition measure** (Misure nazionali di recepimento**)		Comments/explanations from Member State/ Link to the consolidated version if available
Art.(s)/Par.(s)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)		Art/Par Art/Com	Text of the provision(s) (Testo della disposizione)	
Art.1	1.La presente direttiva istituisce un quadro comune per la decarbonizzazione dei mercati del gas naturale e dell'idrogeno, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia.				
	2.La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale per mezzo del sistema del gas naturale e disposizioni di tutela dei consumatori, al fine di creare un mercato del gas naturale integrato, competitivo e trasparente nell'Unione. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale per mezzo del sistema del gas naturale nonché la gestione di tale sistema.				
	3.La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale, nonché per la transizione del sistema del gas naturale a un sistema integrato e altamente efficiente basato sui gas rinnovabili e sui gas a basse emissioni di carbonio.				
	4.La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la fornitura e lo stoccaggio dell'idrogeno per mezzo del sistema dell'idrogeno. Essa definisce norme relative all'organizzazione e al funzionamento di tale settore, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure				

	applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per le reti, la fornitura e lo stoccaggio dell'idrogeno nonché la gestione di tale sistema.				
	5.La presente direttiva stabilisce norme per la progressiva realizzazione di un sistema dell'idrogeno interconnesso a livello dell'Unione che contribuisca alla flessibilità a lungo termine del sistema elettrico e alla riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra dei settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, e sostenendo in tal modo la decarbonizzazione del sistema energetico dell'Unione.				
Art.2	Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti: 1) «gas naturale»: gas costituito principalmente di metano, incluso biometano, o altri tipi di gas, che può essere iniettato nel sistema del gas naturale e trasportato attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;		Articolo 11, comma 1, lettera p). (Art. 2, comma 1, lettera kk-*duodevicies)* del d.lgs. 164/2000)	"gas naturale": gas costituito principalmente di metano, incluso biometano, o altri tipi di gas, che può essere iniettato nel sistema del gas naturale e trasportato attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;	
	2) «gas rinnovabile»: il biogas ai sensi dell'articolo 2, punto 28), della direttiva (UE) 2018/2001, incluso il biogas che è stato trasformato in biometano e i combustibili rinnovabili di origine non biologica ai sensi dell'articolo 2, punto 36), della medesima direttiva;		Articolo 11, comma 1, lettera p). (Art. 2, comma 1, lettera kk-*undevicies)* del d.lgs. 164/2000)	"gas rinnovabile": combustibile gassoso prodotto dalle biomasse, incluso il biogas che è stato trasformato in biometano e i combustibili rinnovabili di origine non biologica ai sensi dell 'art. 2, comma 1, lettera ll del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;	
	3) "sistema del gas naturale": il sistema di infrastrutture, tra cui gasdotti, terminali per il gas naturale liquefatto (GNL) e impianti di stoccaggio del gas naturale, adibito al trasporto di gas naturale;		Articolo 11, comma 1, lettera h). (art. 2, comma 1, lettera ee) del d.lgs. 164/2000)	"sistema del gas naturale": le reti di trasporto, di distribuzione, gli stoccaggi e gli impianti di GNL ubicati nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al diritto italiano in base ad atti internazionali di proprietà o gestiti dalle imprese di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori, nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione;	

	4) sistema dell'idrogeno: il sistema di infrastrutture, tra cui reti dell'idrogeno, impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno, che contengono idrogeno a elevato grado di purezza;		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-*bis*, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 93/2011)	sistema dell'idrogeno: il sistema di infrastrutture, tra cui reti dell'idrogeno, impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno, che contengono idrogeno a elevato grado di purezza;	
	5) impianto di stoccaggio dell'idrogeno: l'impianto utilizzato per stoccare idrogeno a elevato grado di purezza:		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-bis, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 93/2011)	impianto di stoccaggio dell'idrogeno: l'impianto utilizzato per stoccare idrogeno a elevato grado di purezza:	
	a) compresa la parte del terminale dell'idrogeno utilizzata per lo stoccaggio, ma a esclusione della parte utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori delle reti dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-bis, comma 1, lettera b), n.1, del d.lgs. n. 93/2011)	1) compresa la parte del terminale dell'idrogeno utilizzata per lo stoccaggio, ma a esclusione della parte utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori delle reti dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;	
	b) compresi gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno di grandi dimensioni, in particolare quelli sotterranei, ma a esclusione delle strutture più piccole e facilmente replicabili;		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-bis, comma 1, lettera b), n.2, del d.lgs. n. 93/2011)	2) compresi gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno di grandi dimensioni, in particolare quelli sotterranei, ma a esclusione delle strutture più piccole e facilmente replicabili;	
	6) gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno: la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio dell'idrogeno ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio dell'idrogeno;		(Articolo 34, comma 1. Art. 33-bis, comma 1, lettera c), del	c) "gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno": la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio dell'idrogeno ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio dell'idrogeno;	

			d.lgs. n. 93/2011)		
	7) linepack di idrogeno: lo stoccaggio di idrogeno a elevato grado di purezza mediante compressione nelle reti dell'idrogeno, a esclusione degli impianti riservati ai gestori delle reti dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-bis, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 93/2011)	"linepack di idrogeno": lo stoccaggio di idrogeno a elevato grado di purezza mediante compressione nelle reti dell'idrogeno, a esclusione degli impianti riservati ai gestori delle reti dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;	
	8) terminale dell'idrogeno: l'impianto adibito allo scarico e alla trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell'idrogeno o nel sistema del gas naturale o alla liquefazione dell'idrogeno gassoso e al suo carico, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di trasformazione e la successiva iniezione nella rete dell'idrogeno; sono escluse le parti del terminale dell'idrogeno utilizzate per lo stoccaggio;		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-bis, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 93/2011)	e) "terminale dell'idrogeno": l'impianto adibito allo scarico e alla trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell'idrogeno o nel sistema del gas naturale o alla liquefazione dell'idrogeno gassoso e al suo carico, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di trasformazione e la successiva iniezione nella rete dell'idrogeno; sono escluse le parti del terminale dell'idrogeno utilizzate per lo stoccaggio;	
	9) gestore del terminale dell'idrogeno: la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di scarico e trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell'idrogeno o nel sistema del gas naturale o di liquefazione e carico dell'idrogeno gassoso e che è responsabile della gestione di un terminale dell'idrogeno;		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-bis, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 93/2011)	f) "gestore del terminale dell'idrogeno": la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di scarico e trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell'idrogeno o nel sistema del gas naturale o di liquefazione e carico dell'idrogeno gassoso e che è responsabile della gestione di un terminale dell'idrogeno;	
	10) qualità dell'idrogeno: la purezza dell'idrogeno e i contaminanti in esso contenuti, in linea con le norme sulla qualità dell'idrogeno applicabili al sistema dell'idrogeno;		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-bis, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 93/2011)	g) "qualità dell'idrogeno": la purezza dell'idrogeno e i contaminanti in esso contenuti, in linea con le norme sulla qualità dell'idrogeno applicabili al sistema dell'idrogeno;	
	11) idrogeno a basse emissioni di carbonio: l'idrogeno il cui contenuto energetico deriva da fonti non rinnovabili e che rispetta la soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari		Articolo 34, comma 1.	h) "idrogeno a basse emissioni di carbonio": l'idrogeno il cui contenuto energetico deriva da fonti non rinnovabili e che rispetta la soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 per cento	

	al 70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili rinnovabili di origine non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato, adottata a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001;		(Art. 33-bis, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 93/2011)	rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili rinnovabili di origine non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato, adottata a norma dell'articolo 29 bis, comma 3, della direttiva (UE) 2018/2001;	
	12) gas a basse emissioni di carbonio: la parte di combustibili gassosi nei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001;		Articolo 11, comma 1, lettera p). (Art. 2, comma 1, lettera kk-*vicies)* del d.lgs. 164/2000) Articolo 34, comma 1. (Art. 33-bis, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 93/2011)	kk-*vicies*) “gas a basse emissioni di carbonio": la parte di combustibili gassosi nei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell'articolo 29 bis, comma 3, della direttiva (UE) 2018/2001; i) “gas a basse emissioni di carbonio": la parte di combustibili gassosi nei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell'articolo 29 bis, comma 3, della direttiva (UE) 2018/2001;	
	13) combustibili a basse emissioni di carbonio: i carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici liquidi e gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse		Articolo 11, comma 1, lettera p). (Art. 2, comma 1, lettera kk-	"combustibili a basse emissioni di carbonio": i carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici liquidi e gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di	

	emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001;		*vicies semel)* del d.lgs. 164/2000) Articolo 34, comma 1. (Art. 33-bis, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 93/2011)	carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell'articolo 29 bis, comma 3, della direttiva (UE) 2018/2001; "combustibili a basse emissioni di carbonio": i carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici liquidi e gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell'articolo 29 bis, comma 3, della direttiva (UE) 2018/2001;	
	14) impresa di idrogeno: la persona fisica o giuridica, a esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, fornitura, acquisto o stoccaggio di idrogeno o gestione di un terminale dell'idrogeno, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-bis, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 93/2011)	m) "impresa di idrogeno": ogni persona fisica o giuridica, a esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, fornitura, acquisto o stoccaggio di idrogeno o gestione di un terminale dell'idrogeno, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;	
	15) impresa di gas naturale: la persona fisica o giuridica, a esclusione dei clienti finali, che svolge la funzione di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;		D.Lgs. 164/2000, Art. 2 comma 1 lettera t)	"impresa di gas naturale": ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;	
	16) rete di gasdotti a monte: il gasdotto o la rete di gasdotti gestiti o costruiti quale parte di un impianto di produzione di petrolio o gas naturale, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da		D.Lgs. 164/2000, Art. 2 comma 1 lettera aa)	"rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti upstream)": ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti o costruiti quale parte di un impianto di produzione di idrocarburi liquidi o di gas naturale, oppure utilizzati per	

	uno o più di tali impianti fino a un impianto o terminale di trattamento oppure a un terminale costiero di approdo;			trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;	
	17) trasporto: il trasporto di gas naturale finalizzato alla consegna ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti a monte e diversa dalla parte dei gasdotti ad alta pressione utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione locale del gas naturale, a esclusione della fornitura;		D.Lgs. 164/2000, Art. 2 comma 1 lettera ii)	trasporto: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione e diversa dalla parte dei gasdotti, anche ad alta pressione, utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura;	
	18) gestore del sistema di trasporto: la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale;		D.Lgs. 164/2000, Art. 2 comma 1 lettera kk-*quarter*)	gestore del sistema di trasporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attività di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale;	
	19) distribuzione: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per le consegne ai clienti, a esclusione della fornitura;		Art. 11, comma 1, lettera d) (Art. 2 comma 1 lettera n), del d.lgs. 164/2000)	"distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti, a esclusione della fornitura;	
	20)gestore del sistema di distribuzione: la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione di gas naturale ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale;		D.Lgs. 164/2000, Art. 2 comma 1 lettera kk-sexies)	gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale;	

	21) rete dell'idrogeno: la rete di condotte onshore e offshore usate per il trasporto di idrogeno a elevato grado di purezza finalizzato alla consegna ai clienti, a esclusione della fornitura;		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-bis, comma 1, lettera s), del d.lgs. n. 93/2011)	s) “rete dell'idrogeno”: la rete di condotte onshore e offshore usate per il trasporto di idrogeno a elevato grado di purezza finalizzato alla consegna ai clienti, a esclusione della fornitura;	
	22) trasporto dell'idrogeno: il trasporto o la distribuzione di idrogeno finalizzato alla consegna ai clienti attraverso una rete dell'idrogeno, a esclusione della fornitura;		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-bis, comma 1, lettera t), del d.lgs. n. 93/2011)	t) “trasporto dell'idrogeno”: il trasporto o la distribuzione di idrogeno finalizzato alla consegna ai clienti attraverso una rete dell'idrogeno, a esclusione della fornitura;	
	23) rete di trasporto dell'idrogeno: la rete di condotte per il trasporto dell'idrogeno a elevato grado di purezza, in particolare una rete che comprende gli interconnettori di idrogeno o che è direttamente collegata agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno, ai terminali dell'idrogeno o a due o più interconnettori di idrogeno o che serve in primo luogo a trasportare l'idrogeno verso altre reti dell'idrogeno, verso gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno o verso i terminali dell'idrogeno, senza escludere la possibilità che tali reti siano finalizzate all'approvvigionamento diretto dei clienti allacciati;		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-bis, comma 1, lettera u), del d.lgs. n. 93/2011)	u) “rete di trasporto dell'idrogeno”: la rete di condotte per il trasporto dell'idrogeno a elevato grado di purezza, in particolare una rete che comprende gli interconnettori di idrogeno o che è direttamente collegata agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno, ai terminali dell'idrogeno o a due o più interconnettori di idrogeno o che serve in primo luogo a trasportare l'idrogeno verso altre reti dell'idrogeno, verso gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno o verso i terminali dell'idrogeno, senza escludere la possibilità che tali reti siano finalizzate all'approvvigionamento diretto dei clienti allacciati;	
	24) rete di distribuzione dell'idrogeno: la rete di condotte per il trasporto locale o regionale di idrogeno a elevato grado di purezza, finalizzata in primo luogo all'approvvigionamento diretto dei clienti allacciati, che non comprende gli interconnettori di idrogeno e che non è direttamente collegata né agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno né ai terminali dell'idrogeno, a meno che la rete in questione non fosse un sistema di distribuzione del gas naturale al 4 agosto 2024 e sia stata parzialmente o totalmente		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-bis, comma 1, lettera v), del d.lgs. n. 93/2011)	v) “rete di distribuzione dell'idrogeno”: la rete di condotte per il trasporto locale o regionale di idrogeno a elevato grado di purezza, finalizzata in primo luogo all'approvvigionamento diretto dei clienti allacciati, che non comprende gli interconnettori di idrogeno e che non è direttamente collegata né agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno né ai terminali dell'idrogeno, a meno che la rete in questione non fosse un sistema di distribuzione del gas naturale al 4 agosto 2024 e sia stata parzialmente o totalmente riconvertita per il trasporto di idrogeno, né a due o più interconnettori di idrogeno;	

	riconvertita per il trasporto di idrogeno, né a due o più interconnettori di idrogeno;				
	25) gestore della rete dell'idrogeno: la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto dell'idrogeno ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete dell'idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-bis, comma 1, lettera z), del d.lgs. n. 93/2011)	z) “gestore della rete dell'idrogeno”: ogni persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto dell'idrogeno ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete dell'idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;	
	26) gestore della rete di trasporto dell'idrogeno: la persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo di una rete di trasporto dell'idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-bis, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 93/2011)	aa) “gestore della rete di trasporto dell'idrogeno”: ogni persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo di una rete di trasporto dell'idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;	
	27) gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno: la persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo di una rete di distribuzione dell'idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-bis, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 93/2011)	bb) “gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno”: ogni persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo di una rete di distribuzione dell'idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;	
	28) fornitura: la vendita ai clienti, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il GNL, o di idrogeno, anche sotto forma di vettori di idrogeno organico liquido o idrogeno liquido e di derivati dell'idrogeno tra cui l'ammoniaca o il metanolo;		Articolo 11, comma 1, lettera e). (Art. 2, comma 1, lettera o) del d.lgs. 164/2000)	“fornitura”: la vendita ai clienti, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), o di idrogeno, anche sotto forma di vettori di idrogeno organico liquido o idrogeno liquido e di derivati dell'idrogeno tra cui l'ammoniaca o il metanolo ai clienti;	

	29) impresa fornitrice: la persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;		D.Lgs. 164/2000, Art. 2 comma 1 lettera kk-*septies*) Articolo 34, comma 1. (Art. 33-bis, comma 1, lettera dd), del d.lgs. n. 93/2011)	impresa fornitrice: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura; impresa fornitrice: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;	
	30) fornitore di ultima istanza: il fornitore designato per rilevare la fornitura di gas naturale ai clienti di un fornitore che ha cessato l'attività;		Articolo 11, comma 1, lettera p). (Art. 2, comma 1, lettera kk-*vicies bis)* del d.lgs. 164/2000)	"fornitore di ultima istanza": l'esercente designato che assicura la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore;	
	31) impianto di stoccaggio del gas naturale: l'impianto utilizzato per lo stoccaggio del gas naturale, di proprietà di o gestito da un'impresa di gas naturale, compresa la parte degli impianti GNL utilizzata per lo stoccaggio del gas naturale, a esclusione della porzione utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;		D.Lgs. 164/2000, Art. 2 comma 1 lettera q	impianto di stoccaggio: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà o gestito da un'impresa di gas naturale, compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;	
	32) gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale: la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio del gas naturale ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio del gas naturale;		D.Lgs. 164/2000, Art. 2 comma 1 lettera kk-nonies	gestore dell'impianto di stoccaggio: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attività di stoccaggio ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio di gas naturale;	

	33) impianto GNL: il terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o per l'importazione, lo scarico e la rigassificazione di GNL, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto, a esclusione delle parti dei terminali GNL utilizzate per lo stoccaggio;		D.Lgs. 164/2000, Art. 2 comma 1 lettera p	impianto di GNL: un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente eventuali serbatoi ubicati presso i terminali non funzionali al ciclo di rigassificazione e utilizzati per l'attività di stoccaggio;	
	34) gestore del sistema GNL: la persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell'importazione, dello scarico e della rigassificazione di GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL;		D.Lgs. 164/2000, Art. 2 comma 1 lettera kk-decies	gestore di un impianto di GNL: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell'importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL, e responsabile della gestione di un impianto di GNL;	
	35) sistema: le reti di trasporto, le reti di distribuzione, gli impianti GNL o gli impianti di stoccaggio del gas naturale di proprietà di o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e al GNL;		D.Lgs. 164/2000, Art. 2 comma 1 lettera ee	sistema: reti di trasporto, reti di distribuzione, impianti di GNL o impianti di stoccaggio di proprietà o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e alla rigassificazione di GNL;	
	36) servizi ausiliari: tutti i servizi necessari per l'accesso e il funzionamento delle reti di trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti GNL o degli impianti di stoccaggio del gas naturale, compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l'iniezione di gas inerte, a esclusione degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;		D.Lgs. 164/2000, Art. 2 comma 1 lettera kk-bis	i servizi ausiliari: tutti i servizi necessari per l'accesso e il funzionamento delle reti di trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti di GNL o degli impianti di stoccaggio, compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l'iniezione di gas inerti, ad esclusione dei servizi resi dagli impianti usati solamente dai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;	

	37) linepack di gas naturale: lo stoccaggio del gas naturale mediante compressione nei sistemi di trasporto e di distribuzione, a esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;		D.Lgs. 164/2000, Art. 2 comma 1 lettera kk-undecies	linepack: lo stoccaggio di gas naturale mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;	
	38) sistema interconnesso: il complesso di sistemi tra loro collegati;		D.Lgs. 164/2001. Art. 2 comma 1 lettera dd Articolo 34, comma 1. (Art. 33-bis, comma 1, lettera ff), del d.lgs. n. 93/2011)	"sistema interconnesso": un insieme di sistemi reciprocamente collegati; "sistema interconnesso": un insieme di sistemi reciprocamente collegati;	
	39)interconnettore: il gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri o un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;		D.Lgs. 164/2000, Art. 2 comma 1 lettera kk-duodecies	"interconnettore": un gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri o un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;	
	40) interconnettore di idrogeno: la rete dell'idrogeno che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare le reti nazionali dell'idrogeno di tali Stati membri o una rete dell'idrogeno tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-bis, comma 1, lettera gg), del d.lgs. n. 93/2011)	gg) “interconnettore di idrogeno”: la rete dell'idrogeno che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare le reti nazionali dell'idrogeno di tali Stati membri o una rete dell'idrogeno tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;	

	41) linea diretta: il gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso;		D.Lgs. 164/2000 - art. 2 comma 1 lettera w)	"linea diretta": un gasdotto che rifornisce un centro di consumo in modo complementare al sistema interconnesso	
	42) impresa di gas naturale integrata: l'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;		Articolo 11, comma 1, lettera p). (Art. 2, comma 1, lettera kk-*vicies ter)* del d.lgs. 164/2000)	"impresa di gas naturale integrata": l'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;	
	43) impresa verticalmente integrata: l'impresa di gas naturale o il gruppo di imprese di gas naturale o l'impresa di idrogeno o il gruppo di imprese di idrogeno in cui la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, trasporto dell'idrogeno, gestione di terminali dell'idrogeno, GNL o stoccaggio di gas naturale o di idrogeno, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale o di idrogeno;		Articolo 11, comma 1, lettera p). (Art. 2, comma 1, lettera v) del d.lgs. 164/2000) Art. 34, comma 1 (Art. 33-bis, comma 1, lettera hh), del d.lgs. n. 93/2011)	"impresa verticalmente integrata": un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale o un'impresa di idrogeno o un gruppo di imprese di idrogeno in cui la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare il controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto del gas naturale, trasporto dell'idrogeno, distribuzione del gas naturale, distribuzione dell'idrogeno, gestione di terminali dell'idrogeno, rigassificazione di GNL o stoccaggio di gas naturale o di idrogeno, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale o di idrogeno; "impresa verticalmente integrata": un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale o un'impresa di idrogeno o un gruppo di imprese di idrogeno nelle quali la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare il controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto del gas naturale, trasporto dell'idrogeno, distribuzione del gas naturale, distribuzione dell'idrogeno, gestione di terminali dell'idrogeno, rigassificazione di GNL o stoccaggio di	

				gas naturale o di idrogeno, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale o di idrogeno;	
	44) impresa orizzontalmente integrata: l'impresa che svolge almeno una delle funzioni di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura o stoccaggio di gas naturale, nonché un'altra attività che non rientra nel settore del gas naturale;		Dlgs 164/2000 – art.2, comma 1, lettera u)	"impresa di gas naturale integrata orizzontalmente": un'impresa che svolge almeno una delle attività di importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale ed una attività che non rientra nel settore del gas naturale;	
	45) impresa collegata: l'impresa affiliata ai sensi dell'articolo 2, punto 12), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (38) o l'impresa appartenente agli stessi soci;		Articolo 11, comma 1, lettera i). (Art. 2, comma 1, lettera kk-*ter)* del d.lgs. 164/2000)	impresa collegata: un'impresa collegata come definita all'articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati, o un'impresa associata come definita all'articolo 33, paragrafo 1 della medesima direttiva, o ai sensi dell'articolo 2, punto 12), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, o l'impresa appartenente agli stessi soci;	
	46) utente del sistema: la persona fisica o giuridica che rifornisce di gas naturale o idrogeno il sistema o è rifornita dal sistema;		Art. 11, comma 1, lettera l). (Art. 2, comma 1, lettera jj) del d.lgs. 164/2000)	"utente del sistema": ogni persona fisica o giuridica che rifornisce di gas naturale o idrogeno o è rifornita dal sistema	
	47) cliente: il cliente grossista o finale di gas naturale o di idrogeno o l'impresa di gas naturale o di idrogeno che acquista gas naturale o idrogeno;		Art. 11, comma 1, lettera c) (Art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. 164/2000)	Clienti: i clienti grossisti o finali di gas naturale o idrogeno e le imprese di gas naturale o idrogeno che acquistano gas naturale o idrogeno	
	48) cliente civile: il cliente che acquista gas naturale o idrogeno per il proprio consumo domestico;		Art. 11, comma 1, lettera m) (Art. 2, comma 1, lettera kk-	Cliente civile: un cliente che acquista gas naturale o idrogeno per il proprio consumo domestico	

			terdecies) del d.lgs. 164/2000)		
	49) cliente non civile: il cliente che acquista gas naturale o idrogeno non destinato al proprio uso domestico;		Art. 11, comma 1, lettera n) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*quaterdecies*) del d.lgs. 164/2000)	cliente non civile: un cliente che acquista gas naturale o idrogeno non destinato al proprio uso domestico	
	50) cliente finale: il cliente che acquista gas naturale o idrogeno per uso proprio;		Art. 11, comma 1, lettera a) (Art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 164/2000)	cliente finale: il cliente che acquista gas naturale o idrogeno per uso proprio, ivi compresi gli impianti di distribuzione di metano per autotrazione che sono considerati clienti finali	
	51) "cliente grossista": la persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto o dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale o idrogeno a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;		Art. 11, comma 1, lettera b) (Art. 2, comma 1, lettera b) del d.lgs. 164/2000)	"cliente grossista": una persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale o idrogeno a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita	
	52) microimpresa, "piccola impresa" o "media impresa": una microimpresa, piccola impresa o media impresa ai sensi dell'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (39);				

	53) contratto di fornitura di gas: il contratto di fornitura di gas naturale o di idrogeno, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale;		Art. 11, comma 1, lettera o) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*sexiesdecies*) del d.lgs. 164/2000)	contratto di fornitura: il contratto di fornitura di gas naturale o di idrogeno, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale;	
	54) strumento derivato sul gas naturale: lo strumento finanziario di cui all'allegato I, sezione C, punto 5, 6 o 7, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (40), collegato al gas naturale;		D.Lgs. 164/2001 - art. 2 comma 1 lettera kk-quinquiesdecies	strumenti derivati sul gas naturale: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari collegato al gas naturale;	
	55) controllo: i diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso:		D.Lgs. 164/2000, art. 2 comma 1 lettera kk-septiesdecies	Controllo: diritti, contratti, o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso:	
	a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;		D.Lgs. 164/2000, art. 2 comma 1 lettera kk-septiesdecies	1) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;	
	b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa;		D.Lgs. 164/2000 art. 2 comma 1 lettera kk-septiesdecies	2) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa.	

	56) contratto a lungo termine: il contratto di fornitura di gas di durata superiore a un anno;		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*vicies quater*) del d.lgs. 164/2000)	"contratto a lungo termine": il contratto di fornitura di gas di durata superiore a un anno;	
	57) sistema di entrata-uscita: un modello di accesso per il gas naturale o l'idrogeno in cui gli utenti del sistema prenotano diritti di capacità in modo indipendente ai punti di entrata e di uscita, che include il sistema di trasporto e può includere l'intero sistema di distribuzione o parte di esso, o le reti dell'idrogeno;		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*vicies quinquies*) del d.lgs. 164/2000)	"sistema di entrata-uscita": un modello di accesso per il gas naturale o l'idrogeno in cui gli utenti del sistema prenotano diritti di capacità in modo indipendente ai punti di entrata e di uscita, che include il sistema di trasporto e può includere l'intero sistema di distribuzione o parte di esso, o le reti dell'idrogeno;	
	58) zona di bilanciamento: il sistema al quale si applica un dato regime di bilanciamento, che include il sistema di trasporto e può includere gli interi sistemi di distribuzione o parte di essi;		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*vicies sexies*) del d.lgs. 164/2000)	"zona di bilanciamento": il sistema al quale si applica un dato regime di bilanciamento, che include il sistema di trasporto e può includere gli interi sistemi di distribuzione o parte di essi;	
	59) punto di scambio virtuale: il punto commerciale non fisico all'interno di un sistema di entrata-uscita presso il quale il gas naturale o l'idrogeno sono scambiati tra venditore e acquirente senza bisogno di prenotare capacità;		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*vicies septies*) del d.lgs. 164/2000)	"punto di scambio virtuale": il punto commerciale non fisico all'interno di un sistema di entrata-uscita presso il quale il gas naturale o l'idrogeno sono scambiati tra venditore e acquirente senza bisogno di prenotare capacità;	
	60) utente della rete: il cliente o il potenziale cliente del gestore del sistema o lo stesso gestore del sistema, nella misura in cui per tale gestore sia		Art. 11, comma 1, lettera p)	"utente della rete": il cliente o il potenziale cliente del gestore del sistema o lo stesso gestore del sistema,	

	necessario svolgere le sue funzioni in relazione al trasporto di gas naturale o idrogeno;		(Art. 2, comma 1, lettera kk-*duodetricies*) del d.lgs. 164/2000)	nella misura in cui per tale gestore sia necessario svolgere le sue funzioni in relazione al trasporto di gas naturale o idrogeno;	
	61) punto di entrata: il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete che dà accesso al sistema di entrata-uscita;		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*undetricies*) del d.lgs. 164/2000)	"punto di entrata": il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete che dà accesso al sistema di entrata-uscita;	
	62) punto di uscita: il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete che consente il flusso di gas in uscita dal sistema di entrata-uscita;		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*tricies*) del d.lgs. 164/2000)	"punto di uscita": il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete che consente il flusso di gas in uscita dal sistema di entrata-uscita;	
	63) punto di interconnessione: il punto fisico o virtuale che collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che collega un sistema di entrata-uscita con un interconnettore, nella misura in cui tale punto è soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete;		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*tricies semel*) del d.lgs. 164/2000)	"punto di interconnessione": il punto fisico o virtuale che collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che collega un sistema di entrata-uscita con un interconnettore, nella misura in cui tale punto è soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete;	
	64) punto di interconnessione virtuale: due o più punti di interconnessione che collegano gli stessi due sistemi adiacenti di entrata-uscita integrati tra loro al fine di fornire un unico servizio di capacità;		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-	"punto di interconnessione virtuale": due o più punti di interconnessione che collegano gli stessi due sistemi adiacenti di entrata-uscita integrati tra loro al fine di fornire un unico servizio di capacità;	

			tricies bis) del d.lgs. 164/2000)		
	65) partecipante al mercato: la persona fisica o giuridica che acquista, vende o produce gas naturale o idrogeno o che gestisce servizi di stoccaggio, anche attraverso la trasmissione di ordini di compravendita su uno o più mercati del gas naturale o dell'idrogeno, compresi i mercati di bilanciamento;		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*tricies ter*) del d.lgs. 164/2000)	"partecipante al mercato": la persona fisica o giuridica che acquista, vende o produce gas naturale o idrogeno o che gestisce servizi di stoccaggio, anche attraverso la trasmissione di ordini di compravendita su uno o più mercati del gas naturale o dell'idrogeno, compresi i mercati di bilanciamento;	
	66) oneri di risoluzione del contratto: qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori o dai partecipanti al mercato per risolvere un contratto di fornitura di gas o di servizi attinenti;		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*tricies quater*) del d.lgs. 164/2000)	"oneri di risoluzione del contratto": qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori o dai partecipanti al mercato per risolvere un contratto di fornitura di gas o di servizi attinenti;	
	67) oneri per cambio di fornitore: qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al mercato o dai gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in caso di cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato, compresi gli oneri di risoluzione del contratto;		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*tricies quinquies*) del d.lgs. 164/2000)	"oneri per cambio di fornitore": qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al mercato o dai gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in caso di cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato, compresi gli oneri di risoluzione del contratto;	
	68) informazioni di fatturazione: le informazioni fornite nella fattura al cliente finale, esclusa la richiesta di pagamento;		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*tricies sexies*) del d.lgs. 164/2000)	"informazioni di fatturazione": le informazioni fornite nella fattura al cliente finale, esclusa la richiesta di pagamento;	

	69) contatore convenzionale: il contatore analogico o elettronico sprovvisto della capacità di trasmettere e ricevere dati;		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*tricies septies*) del d.lgs. 164/2000)	"contatore convenzionale": il contatore analogico o elettronico sprovvisto della capacità di trasmettere e ricevere dati;	
	70) sistema di misurazione intelligente: il sistema elettronico in grado di misurare il gas naturale o l'idrogeno immesso nella rete o il gas naturale o l'idrogeno consumato, fornendo maggiori informazioni rispetto a un dispositivo convenzionale, e in grado di trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica;		Art. 42, comma 1 (Art. 2, comma 2, lettera pp), del d.lgs. 102/2014)	1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, comma 2, la lettera pp) è sostituita dalla seguente: «pp) sistema di misurazione intelligente: «un sistema elettronico in grado di misurare il gas naturale o l'idrogeno immesso nella rete o il gas naturale o l'idrogeno consumato e il consumo di energia in generale fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica a fini d'informazione, sorveglianza e controllo	
	71) interoperabilità: nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, la capacità di due o più reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell'energia o delle comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste;		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*duodequadragies)* del d.lgs. 164/2000)	interoperabilità: nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, la capacità di due o più reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell'energia o delle comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste	
	72) più recenti disponibili: nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, dati forniti in un lasso di tempo che corrisponde al più breve periodo di regolazione nel mercato nazionale;		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*undequadragies*	"più recenti disponibili": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, dati forniti in un lasso di tempo che corrisponde al più breve periodo di regolazione nel mercato nazionale	

			) del d.lgs. 164/2000)		
	73) migliori tecniche disponibili: nel contesto della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione intelligente, le tecniche più efficaci, avanzate e idonee dal punto di vista pratico a fornire in via di principio le condizioni per il rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati e sulla sicurezza;		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*quadragies)* del d.lgs. 164/2000)	"migliori tecniche disponibili": nel contesto della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione intelligente, le tecniche più efficaci, avanzate e idonee dal punto di vista pratico a fornire in via di principio le condizioni per il rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati e sulla sicurezza;	
	74) povertà energetica: la povertà energetica ai sensi dell'articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791;		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*quadragies semel)* del d.lgs. 164/2000)	"povertà energetica": la povertà energetica ai sensi dell'articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791;	
	75) cliente attivo: il cliente finale di gas naturale o il gruppo di clienti finali consorziati di gas naturale che:		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*quadragies bis)* del d.lgs. 164/2000)	"cliente attivo": il cliente finale di gas naturale o il gruppo di clienti finali consorziati di gas naturale che:	
	a) consuma o immagazzina il gas rinnovabile prodotto:		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*quadragies bis)*	a) consuma o immagazzina il gas rinnovabile prodotto	

			del d.lgs. 164/2000)		
	i. nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata; o		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*quadragies bis)* del d.lgs. 164/2000)	nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata;	
	ii. se consentito dallo Stato membro interessato, in altri locali;				
	b) purché le attività in questione non costituiscano la principale attività commerciale o professionale del cliente finale e siano conformi al diritto applicabile alla produzione di gas rinnovabile, in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra:		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*quadragies bis)* del d.lgs. 164/2000)	b) purché le attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale del cliente finale e siano conformi al diritto applicabile alla produzione di gas rinnovabile, in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra:	
	i. vende il gas rinnovabile autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale; o		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*quadragies bis)* del d.lgs. 164/2000)	i. vende il gas rinnovabile autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale; o	
	ii. partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica;		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*quadragies bis)* del d.lgs. 164/2000)	ii. partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica;	

	76) efficienza energetica al primo posto: il principio "l'efficienza energetica al primo posto" ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999;		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*quadragies ter)* del d.lgs. 164/2000)	"efficienza energetica al primo posto": il principio "l'efficienza energetica al primo posto" ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999;	
	77) riconversione: la riconversione ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio (41).		Art. 11, comma 1, lettera p) (Art. 2, comma 1, lettera kk-*quadragies quater)* del d.lgs. 164/2000)	"riconversione": la riconversione ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio (41).	
Art.3	1.Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti siano liberi di acquistare gas naturale e idrogeno dal fornitore di loro scelta e provvedono affinché tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di gas naturale o idrogeno allo stesso tempo, purché siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti.		Art. 3, comma 1 Articolo 34, comma 1. (Art. 33-ter, comma 1, del d.lgs. n. 93/2011)	Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas naturale e idrogeno da un fornitore di loro scelta, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore è registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti. I clienti finali hanno altresì il diritto di avere più di un contratto di fornitura di gas naturale o di idrogeno allo stesso tempo, purché siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti **1. I clienti sono liberi di acquistare idrogeno dal fornitore di loro scelta e di stipulare, contemporaneamente, più di un contratto di fornitura di idrogeno purché siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti.**	

	2.Gli Stati membri assicurano che il diritto nazionale non ostacoli indebitamente gli scambi transfrontalieri di gas naturale e idrogeno, l'emergere e il funzionamento di scambi liquidi del gas naturale e dell'idrogeno, la partecipazione dei consumatori, gli investimenti, in particolare nel gas rinnovabile e nel gas a basse emissioni di carbonio, o lo stoccaggio di energia tra gli Stati membri, e assicurano altresì che i prezzi del gas naturale e dell'idrogeno rispecchino la domanda e l'offerta effettive.		Art. 1, comma 1 Articolo 34, comma 1. (Art. 33-ter, comma 2, del d.lgs. n. 93/2011)	I mercati del gas naturale e dell'idrogeno sono disciplinati e regolati in base ai principi di libertà degli scambi transfrontalieri, integrazione e interconnessione con i mercati e le reti europei, trasparenza e dinamicità del sistema dei prezzi, libertà di scelta del fornitore, informazione e partecipazione attiva dei clienti finali, protezione dei clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica, in conformità alle previsioni di cui al regolamento (UE) 2024/1789 e alla direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. L'organizzazione del mercato tiene conto, altresì, dell'esigenza di dare stabilità agli investimenti necessari per la transizione energetica previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima e per l'aumento della capacità di interconnessione di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. **2. È vietato ostacolare indebitamente gli scambi transfrontalieri di idrogeno, l'emergere e il funzionamento di scambi liquidi dell'idrogeno, la partecipazione dei consumatori, gli investimenti, in particolare nel gas rinnovabile e nel gas a basse emissioni di carbonio, o lo stoccaggio di energia. La formazione dei prezzi dell'idrogeno deve avvenire secondo criteri di mercato, in coerenza con le condizioni effettive della domanda e dell'offerta.**	
	3.Gli Stati membri assicurano che nei mercati interni del gas naturale e dell'idrogeno non vi siano barriere ingiustificate per quanto riguarda l'ingresso nel mercato e l'uscita dallo stesso, nonché gli scambi e l'attività sul mercato.		D. Lgs 164/2000 - Art. 19, comma 1	Alle imprese di gas naturale si applicano le norme in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di operazioni di concentrazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.	

			Articolo 34, comma 1. (Art. 33-ter, comma 3, del d.lgs. n. 93/2011)	**3. Nel mercato dell'idrogeno è vietato introdurre barriere ingiustificate all'ingresso e all'uscita, nonché agli scambi e alle attività all'interno dello stesso.**	
	4.Gli Stati membri e le autorità di regolazione garantiscono che le imprese energetiche siano soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda la connessione alla rete, l'accesso ai mercati all'ingrosso, l'accesso ai dati, le procedure di cambio di fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze.		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-ter, comma 4, del d.lgs. n. 93/2011) D. Lgs 164/2000: Art. 8 "Attività di trasporto e dispacciamento ", Art. 27 "Norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema gas" Art. 29 "Criteri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni da	**4. Le imprese che operano nel settore dell'idrogeno sono soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda la connessione alla rete, l'accesso ai mercati all'ingrosso, l'accesso ai dati, le procedure di cambio di fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze.** Art. 8 "Attività di trasporto e dispacciamento" 1. L'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico. 2. Le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione del codice di rete, può imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi i poteri e	

			parte degli enti competenti"	le attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. 4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila affinchè l'attività di trasporto e dispacciamento sia svolta in modo da non ostacolare la parità di condizioni di accesso al sistema, nonché sull'applicazione del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24. 5. Le imprese di cui al comma 2 forniscono agli altri soggetti che effettuano attività di trasporto e dispacciamento, nonché alle imprese del gas di ogni altro sistema dell'Unione europea interconnesso con il sistema nazionale del gas naturale, informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità dei sistemi interconnessi. 6. Le imprese di cui al comma 2 governano i flussi di gas naturale ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, compresa la modulazione; sono responsabili, sulla base di direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'utilizzo in caso di necessità degli stoccaggi strategici di gas naturale direttamente connessi con la rispettiva rete, salvo la tempestiva reintegrazione degli stessi da parte dei soggetti responsabili, e garantiscono l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, anche garantendo il rispetto del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24. 7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite regole per il dispacciamento in	

				condizioni di emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza. 8. Le imprese di cui al comma 2 sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002. Art. 27 “Norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema gas” 1. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e impianti di trasporto, di distribuzione, di linee dirette, di stoccaggio di gas, e degli impianti di GNL, per la connessione al sistema del gas, nonché le norme tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e del contenuto di altre sostanze del gas da vettoriare, al fine di garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi, in modo obiettivo e non discriminatorio, anche nei confronti degli scambi transfrontalieri con altri Paesi dell'Unione europea. 2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e pubblicate nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia. Art. 29 "Criteri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni da parte degli enti competenti" 1. Nel caso in cui per l'esercizio di una o più delle attività di importazione, esportazione, trasporto, dispacciamento, stoccaggio, distribuzione, acquisto o vendita di gas naturale, o per la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti sia prevista una	

				autorizzazione, una concessione, una licenza, o una approvazione comunque denominata da parte di qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferico, o da regioni ed enti locali, essa è rilasciata in base a criteri e procedure obiettivi e non discriminatori. 2. In caso di rifiuto al rilascio l'Autorità competente di cui al comma 1 lo comunica immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale ne dà informazione alla Commissione delle Comunità europee. 3. I criteri e le procedure di cui al comma 1, e le loro successive eventuali variazioni, sono resi pubblici dalle stesse Autorità competenti mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia o nelle corrispondenti pubblicazioni delle Regioni e di enti locali.	
	5.Gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato provenienti da paesi terzi che operano nei mercati interni del gas naturale e dell'idrogeno rispettino il diritto applicabile dell'Unione e nazionale, anche in materia di ambiente e sicurezza.		ART. 1, comma 2 Articolo 34, comma 1. (Art. 33-ter, comma 5, del d.lgs. n. 93/2011)	I partecipanti al mercato interno del gas naturale e dell'idrogeno provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea sono tenuti al rispetto del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, compresa la normativa in materia di ambiente e sicurezza. **5. Le imprese provenienti da paesi terzi che operano nel mercato interno dell'idrogeno sono tenute al rispetto della vigente disciplina nazionale ed eurounitaria, anche in materia di ambiente e sicurezza**	
	6.Gli Stati membri garantiscono un approccio incentrato sui clienti ed efficiente sotto il profilo energetico nel mercato dell'idrogeno. L'uso dell'idrogeno è rivolto ai clienti in settori difficili da		Articolo 34, comma 1.	**6. Nel mercato dell'idrogeno è garantito un approccio incentrato sui clienti ed efficiente sotto il profilo energetico. L'uso dell'idrogeno è rivolto ai**	

	decarbonizzare che presentano un elevato potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e per i quali non sono disponibili opzioni più efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi.		(Art. 33-ter, comma 6, del d.lgs. n. 93/2011)	**clienti in settori difficili da decarbonizzare che presentano un elevato potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e per i quali non sono disponibili opzioni più efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi..**	
	7.Gli Stati membri provvedono affinché la presente direttiva sia attuata in modo da promuovere l'integrazione del sistema energetico senza discriminare indebitamente soluzioni più efficienti sotto il profilo energetico, come l'elettrificazione diretta, in linea con il principio «l'efficienza energetica al primo posto».		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-ter, comma 7, del d.lgs. n. 93/2011) D.lgs. 93/2011 - Art. 3, c. 1, "Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale"	**7. È garantita l'integrazione del sistema energetico senza discriminare indebitamente soluzioni più efficienti sotto il profilo energetico, come l'elettrificazione diretta, in linea con il principio «l'efficienza energetica al primo posto».** 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono individuate, sulla base degli scenari di cui all'articolo 1, comma 2, e in coerenza con il Piano d'Azione Nazionale adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con il Piano d'Azione per l'efficienza energetica adottato in attuazione della direttiva 2006/32/CE, con riferimento a grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale, le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti petroliferi e di gas naturale liquefatto, e le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, tenendo conto della loro effettiva realizzabilità nei tempi previsti, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale, anche con riferimento agli obblighi derivanti dall'attuazione delle direttive comunitarie in materia di energia, e di	

				assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia.	
Art.4	1.I fornitori hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di gas naturale e idrogeno ai clienti. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori e garantire prezzi ragionevoli per i clienti finali.		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-quater, comma 1, del d.lgs. n. 93/2011)	**1. I fornitori hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di idrogeno ai clienti. L'ARERA adotta i provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori e garantire prezzi ragionevoli per i clienti finali.**	GAS - Non necessario il recepimento in quanto trattasi di principio generale
	2.Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili conformemente agli articoli da 26 a 29 con politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale e idrogeno.		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-quater, comma 2, del d.lgs. n. 93/2011)	**2. I fornitori garantiscono la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili con politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di idrogeno.**	GAS - Non necessario il recepimento in quanto le misure di protezione sono di volta in volta declinate nella disciplina
	3.In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale ai clienti in condizioni di povertà energetica o ai clienti civili vulnerabili. Tali interventi pubblici sono soggetti alle condizioni indicate ai paragrafi 4 e 5.		Dlgs 164/2000 art. 22, comma 2-bis 1	A decorrere dal 10 gennaio 2024, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza	si veda D.lgs. 164/2000 art. 22, comma 22-bis
	4.Gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale:		Vedi sopra		Vedi sopra

	a) perseguono un interesse economico generale e non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire tale interesse economico generale;				
	b) sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili;				
	c) garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di gas naturale dell'Unione;				
	d) sono limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari;				
	e) non comportano costi aggiuntivi per i partecipanti al mercato in modo discriminatorio;				
	f) non ostacolano un abbandono graduale e tempestivo del gas di origine fossile al fine di conseguire l'obiettivo 2030 dell'Unione in materia di clima e l'obiettivo della neutralità climatica di cui al regolamento (UE) 2021/1119.				
	5.Lo Stato membro che attui interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale in conformità del paragrafo 3 del presente articolo si conforma altresì all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1999, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in questione registri un numero significativo di clienti civili in condizioni di povertà energetica. Prima di eliminare gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale, gli Stati membri assicurano misure di sostegno adeguate a favore dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.				
	6.Al fine di creare una concorrenza effettiva tra fornitori per i contratti di fornitura di gas naturale e di conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio del gas naturale che sia pienamente efficace, basata sul mercato e accessibile dal punto di vista economico ai sensi del paragrafo 1, per un periodo transitorio gli Stati membri possono attuare interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale ai clienti civili che non				Non necessario recepimento. Il mercato finale è liberalizzato

	beneficiano degli interventi pubblici a norma del paragrafo 3 e alle microimprese.				
	7.Gli interventi pubblici di cui al paragrafo 6 sono conformi ai criteri di cui al paragrafo 4 e:				Non previsto
	a) sono accompagnati da una serie di misure volte a conseguire una concorrenza effettiva e da una metodologia per valutare i progressi compiuti riguardo a tali misure;				
	b) sono stabiliti utilizzando una metodologia che garantisce il trattamento non discriminatorio dei fornitori;				
	c) sono stabiliti a un prezzo al di sopra del costo, a un livello tale da consentire un'effettiva concorrenza sui prezzi;				
	d) sono progettati in modo da ridurre al minimo eventuali impatti negativi sul mercato all'ingrosso del gas naturale;				
	e) garantiscono che tutti i beneficiari di tali interventi pubblici abbiano la possibilità di scegliere offerte di mercato competitive e siano informati direttamente, almeno ogni trimestre, della disponibilità di offerte e risparmi sul mercato competitivo e garantiscono che ricevano assistenza per passare a un'offerta basata sul mercato;				
	f) garantiscono che, qualora lo Stato membro proceda all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti in conformità dell'articolo 17, tutti i beneficiari di tali interventi pubblici siano informati direttamente della possibilità di installare contatori intelligenti e ricevano l'assistenza necessaria;				
	g) non danno luogo a sussidi incrociati diretti fra i clienti riforniti ai prezzi del mercato libero e quelli riforniti ai prezzi di fornitura regolati.				
	8.Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma dei paragrafi 3 e 6 entro un mese dalla data di adozione e possono applicarle con effetto immediato. La notifica è corredata di una spiegazione dei motivi per cui altri strumenti non sono stati sufficienti per raggiungere l'obiettivo perseguito, del modo in cui sono garantiti i requisiti				

	di cui ai paragrafi 4, 5 e 7 e degli effetti delle misure notificate sulla concorrenza. La notifica illustra la gamma dei beneficiari, in particolare i clienti in condizioni di povertà energetica e i clienti civili vulnerabili, nonché altri potenziali beneficiari, la durata delle misure e il numero di clienti civili interessati dalle misure e spiega le modalità di determinazione dei prezzi regolati.				
	9.Entro il 15 marzo 2025 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri presentano alla Commissione, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, relazioni sull'attuazione del presente articolo e sulla necessità e la proporzionalità degli interventi pubblici a norma del presente articolo, nonché una valutazione dei progressi compiuti nella creazione di una concorrenza effettiva tra i fornitori e nella transizione verso prezzi basati sul mercato. Gli Stati membri che applicano prezzi regolati conformemente al paragrafo 6 riferiscono in merito alla conformità alle condizioni di cui al paragrafo 7, compresa la conformità dei fornitori tenuti ad applicare tali interventi, nonché in merito all'impatto dei prezzi regolati sulle finanze di tali fornitori.		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-quater, comma 3, del d.lgs. n. 93/2011)	**3. Ogni due anni, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, sono trasmesse alla Commissione europea relazioni riguardanti:** **a) lo stato di attuazione del presente articolo;** **b) la valutazione dell'opportunità e della proporzionalità degli interventi pubblici a norma del presente articolo;** **c) una valutazione dei progressi compiuti nella creazione di una concorrenza effettiva tra i fornitori e nella transizione verso prezzi basati sul mercato.**	
	10.La Commissione riesamina l'attuazione del presente articolo con l'obiettivo di conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio del gas naturale basata sul mercato e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito. Tale relazione include, se del caso, una valutazione dell'impatto di tali misure sui progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e degli altri obiettivi in materia di energia e clima. La relazione può essere combinata alla relazione di cui all'articolo 5, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2019/944 sull'attuazione di tale articolo. La relazione può essere presentata unitamente a, o seguita da, una proposta legislativa, se del caso. La proposta				Non necessario recepimento

	legislativa può includere una data finale per i prezzi regolati.				
Art.5	1.Sulla base di una proposta della Commissione, il Consiglio può dichiarare, mediante un atto di esecuzione, una crisi dei prezzi del gas naturale a livello regionale o dell'Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:				Compito della Commissione, Non da recepire
	a) vigono prezzi medi molto elevati sui mercati all'ingrosso del gas naturale, pari ad almeno due volte e mezzo il prezzo medio nei cinque anni precedenti, nonché pari ad almeno 180 EUR/MWh, e destinati, secondo le previsioni, a perdurare per almeno sei mesi e il calcolo del prezzo medio nei cinque anni precedenti non tiene conto dei periodi in cui è stata dichiarata una crisi dei prezzi del gas naturale a livello regionale o dell'Unione;				Compito della Commissione, Non da recepire
	b) si producono forti rincari dei prezzi al dettaglio del gas naturale intorno al 70 % destinati, secondo le previsioni, a rimanere per almeno tre mesi.				idem
	2.La decisione di esecuzione di cui al primo comma specifica il proprio periodo di validità, che può durare fino a un anno. Tale periodo può essere prorogato in conformità della procedura di cui al paragrafo 8 per periodi consecutivi pari al massimo a un anno.				idem
	3.La dichiarazione di una crisi dei prezzi del gas naturale a livello regionale o dell'Unione a norma del paragrafo 1 assicura una concorrenza e un commercio leali in tutti gli Stati membri interessati dalla decisione di esecuzione in modo da non creare indebite distorsioni nel mercato interno.				idem
	4.Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, la Commissione presenta una proposta per dichiarare una crisi dei prezzi del gas naturale a livello regionale o dell'Unione che comprende il periodo di validità proposto della decisione di esecuzione.				idem
	5.Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare una proposta della				idem

	Commissione presentata a norma del paragrafo 4 o 8.				
	6.Se il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono, per la durata della validità di tale decisione, attuare interventi pubblici mirati temporanei di fissazione dei prezzi per la fornitura del gas naturale alle piccole e medie imprese (PMI), ai clienti civili e ai servizi sociali essenziali quali definiti all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2017/1938. Tali interventi pubblici:				Non ritenuta necessario il recepimento, atteso che si tratta di una facoltà che può essere esercitata dallo SM, nei limiti ivi previsti, a seguito della decisione adottata dal consiglio Analogo approccio è stato adottato per il settore elettrico
	a) sono limitati al massimo al 70 % del consumo del beneficiario nello stesso periodo dell'anno precedente e conservano un incentivo alla riduzione della domanda;				
	b) soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 7;				
	c) se del caso, soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 7;				
	d) sono progettati in modo da ridurre al minimo l'eventuale frammentazione negativa del mercato interno.				
	7.Se il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale e temporanea, per la durata della				Non ritenuta necessario il

	validità di tale decisione, in deroga all'articolo 4, paragrafo 7, lettera c), un prezzo per la fornitura di gas naturale a livello sottocosto nell'attuare interventi pubblici mirati di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, o del paragrafo 6 del presente articolo, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:				recepimento, atteso che si tratta di una facoltà che può essere esercitata dallo SM, nei limiti ivi previsti, a seguito della decisione adottata dalla Consiglio Analogo approccio è stato adottato per il settore elettrico
	a) il prezzo fissato per i clienti civili si applica, al massimo, all'80 % del consumo mediano delle famiglie e conserva un incentivo alla riduzione della domanda;				
	b) non è fatta alcuna discriminazione tra fornitori;				
	c) i fornitori ricevono una compensazione per le forniture a livello sottocosto in modo trasparente e non discriminatorio;				
	d) tutti i fornitori hanno il diritto di presentare offerte al prezzo di fornitura del gas naturale inferiore ai costi sulla stessa base;				
	e) le misure proposte non creano distorsioni del mercato interno del gas naturale.				
	8.A tempo debito prima della scadenza del periodo di validità specificato a norma del paragrafo 2, la Commissione valuta se le condizioni stabilite al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte. Se ritiene che le condizioni stabilite al paragrafo 1 continuino a essere soddisfatte, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di proroga del periodo di validità di una decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 1. Nel caso in cui il Consiglio decida di prorogare il periodo di validità,				

	durante il periodo di proroga si applicano i paragrafi 6 e 7.				
	La Commissione valuta e monitora costantemente l'impatto delle misure adottate nel quadro della crisi dei prezzi del gas naturale dichiarata e pubblica periodicamente i risultati di tali valutazioni.				
Art.6	1.Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese di gas naturale e di idrogeno, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare mercati del gas naturale e dell'idrogeno concorrenziali, sicuri e sostenibili dal punto di vista ambientale. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi discriminazione tra tali imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.		D.lgs 164/000 art 1 co. 2bis Articolo 34, comma 1. (Art. 33-quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 93/2011)	Le norme del presente decreto relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza. **1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le imprese di idrogeno operano secondo i principi del presente decreto al fine di realizzare un mercato dell'idrogeno concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale. È vietata qualsiasi discriminazione tra tali imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.**	
	2.Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del TFUE, in particolare dell'articolo 106, nell'interesse economico generale gli Stati membri possono imporre alle imprese di gas naturale e di idrogeno obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti		D. Lgs 164/2000 - Art. 22 c. 2 bis 1. "Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori"	A decorrere dal 10 gennaio 2024, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con	**MIE** - GAS: per vettore gas – sicurezza approvvigionamenti - si ritiene di non recepire, trattandosi di mera facoltà degli SM

	rinnovabili e la protezione del clima, e il prezzo della fornitura di gas naturale. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese di gas naturale e di idrogeno dell'Unione parità di accesso ai consumatori nazionali. Gli obblighi di servizio pubblico relativi agli interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale sono conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 della presente direttiva.		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 93/2011)	uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza. **2. A norma dell'articolo 106 TFUE, nell'interesse economico generale, alle imprese di idrogeno possono essere imposti obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, ivi inclusa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. In fase di attuazione, l'ARERA definisce tali obblighi in modo chiaro, trasparente, non discriminatorio e verificabile e garantisce alle imprese di idrogeno dell'Unione parità di accesso ai consumatori nazionali.**	**DEE :** Obbligo di servizio pubblico in relazione al mercato al dettaglio del gas è considerato il servizio di ultima istanza, come richiamato da norma indicata e da art. 18, comma 1, lettera d)
	3.Gli obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, precisati nei piani d'azione preventivi in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) e k), del regolamento (UE) 2017/1938, assicurano che le imprese che operano nel settore del gas naturale rispettino gli standard di approvvigionamento di gas di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento e siano coerenti con i risultati delle valutazioni nazionali del rischio effettuate a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento. Gli obblighi di servizio pubblico che vanno al di là di quanto necessario per garantire il rispetto dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1938 devono essere conformi ai criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento.				
	4.Se uno Stato membro riconosce compensazioni finanziarie o altre forme di compensazione per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.		Articolo 34, comma 1.	**3. Eventuali compensazioni finanziarie o altre forme di compensazione per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, sono concesse dall'ARERA in modo trasparente e non discriminatorio, senza**	

			(Art. 33-quinquies, comma 3, del d.lgs. n. 93/2011) GAS: D.Lgs. 164/2000 - Art. 22 c. 2-bis.1. "Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori"	**nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** A decorrere dal 10 gennaio 2024, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.	
	5.Nel recepire la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, e in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che esse richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-quinquies, comma 4, del d.lgs. n. 93/2011)	**4. L'ARERA comunica alla Commissione europea tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio pubblico, ivi comprese le misure relative alla tutela dei consumatori e dell'ambiente, nonché ai loro possibili effetti sulla concorrenza nazionale e internazionale, a prescindere dall'eventuale necessità di una deroga alla direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. Ogni due anni, l'ARERA comunica alla Commissione europea eventuali modifiche apportate a dette misure.**	

			D.lgs.93/2011 - Art. 1 “Sicurezza degli approvvigionamenti” e 8 “Predisposizioni dei piani e degli accordi di solidarietà”	Art. 1 “Sicurezza degli approvvigionamenti” 1. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche tenendo conto di logiche di mercato, il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti in funzione dell'esigenza di equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, del livello della domanda attesa in futuro, della capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonché della qualità e del livello di manutenzione delle reti, delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori. 2. Il Ministero dello sviluppo economico, previa consultazione delle Regioni e delle parti interessate, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in coerenza con gli obiettivi della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, gli scenari decennali relativi allo sviluppo del mercato del gas naturale e del mercato dell'energia elettrica, comprensivi delle previsioni sull'andamento della domanda suddivisa nei vari settori, della necessità di potenziamento delle infrastrutture di produzione, importazione, trasporto, nonché, per il gas naturale, dello stoccaggio, eventualmente individuando gli opportuni interventi al fine di sviluppare la concorrenza e di migliorare la sicurezza del sistema del gas naturale. Tali scenari e previsioni sono articolati, ove possibile, per Regione. Gli scenari sono aggiornati con cadenza biennale e sono predisposti previa consultazione delle parti interessate. Art. 8 “Predisposizioni dei piani e degli accordi di solidarietà”	

				1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938, alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, nonché, con le autorità competenti degli Stati membri appartenenti agli stessi gruppi di rischio, alla valutazione comune dei rischi. Lo stesso Ministero definisce il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, del regolamento (UE) 2017/1938, avvalendosi del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale operante presso lo stesso Ministero. 2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i piani di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri interconnessi, si coordina con le autorità competenti in materia di sicurezza degli altri Stati membri per prevenire interruzioni delle forniture di gas naturale e limitarne i danni, nonché definisce, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, accordi di solidarietà con gli Stati membri direttamente connessi, o interconnessi attraverso un Paese terzo, adottando le misure necessarie, comprese le modalità tecniche, amministrative e finanziarie concordate, per garantire che il gas sia fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarietà dello Stato membro richiedente, come previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938. 2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente, stabilisce la metodologia per il calcolo delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarietà a favore dei clienti protetti nel contesto	

				della solidarietà degli stessi Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938, sulla base dei criteri definiti nella raccomandazione (UE) 2018/177. Tale compensazione deve coprire almeno il valore del gas naturale fornito nel quadro del meccanismo di solidarietà, i costi di trasporto, i costi relativi allo stoccaggio, il costo degli eventuali procedimenti giudiziari, gli eventuali danni dovuti alla riduzione dell'attività industriale, compresa la compensazione dei danni economici da essi derivanti. 2-ter. L'operatore maggiore del sistema di trasporto nazionale del gas naturale provvede, secondo quanto stabilito in ciascun accordo intergovernativo di solidarietà, all'attuazione tecnica delle misure incluse negli accordi. 2-quater. Il gestore dei mercati energetici (GME), provvede, secondo quanto stabilito all'interno di ciascun accordo intergovernativo di solidarietà, a mettere a disposizione piattaforme di scambio dedicate all'attuazione delle disposizioni contenute negli accordi. 3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie affinché, nel caso di interruzione del flusso di gas naturale dalla maggiore delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, la capacità delle infrastrutture rimanenti, determinata in accordo alle disposizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2017/1938, sia in grado, anche tenuto conto delle possibili azioni di riduzione della domanda e della capacità di stoccaggio di modulazione e strategico nazionale, di soddisfare la domanda giornaliera totale di gas naturale di punta massima, calcolata con una probabilità statistica almeno ventennale.	

				4. I gestori del sistema di trasporto realizzano una capacità di trasporto bidirezionale continua, ai fini del controflusso sia virtuale che fisico, su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, ivi inclusa la interconnessione tra Italia e Centro Europa attraverso il gasdotto Transitgas in territorio svizzero, salvo le esenzioni accordate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1938. 5. I gestori dei sistemi di trasporto interessati dalle misure di cui ai commi 3 e 4 hanno l'obbligo di realizzare i potenziamenti di rete necessari a conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, nonché, in accordo con i gestori dei sistemi di trasporto transfrontalieri interessati, secondo le indicazioni contenute nei piani predisposti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al presente articolo.	
	6.Nell'imporre obblighi di servizio pubblico a norma del paragrafo 2, gli Stati membri consultano i pertinenti soggetti interessati nella fase iniziale e in modo aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti ufficiali relativi alle consultazioni e i documenti utilizzati per l'elaborazione degli obblighi di servizio pubblico sono resi pubblici, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili e la protezione dei dati.		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-quinquies, comma 5, del d.lgs. n. 93/2011)	**5. Nell'imporre obblighi di servizio pubblico a norma del comma 2, i soggetti interessati sono consultati nella fase iniziale in modo aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti ufficiali relativi alle consultazioni e i documenti utilizzati per l'elaborazione degli obblighi di servizio pubblico sono resi pubblici, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili e la protezione dei dati.**	
Art.7	1.Gli Stati membri e le autorità di regolazione cooperano tra di loro per l'integrazione dei mercati nazionali a uno o più livelli regionali perseguendo la creazione di mercati regionali, se così deciso dagli Stati membri o dalle loro autorità di regolazione, e di un mercato interno pienamente liberalizzato. In particolare, gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità di regolazione promuovono e facilitano la				Per il vettore gas: Si ritiene già contemplato nell'ordinamento giuridico italiano

	cooperazione dei gestori dei sistemi di trasporto di gas naturale e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno a livello regionale, anche su questioni transnazionali e sulla dismissione degli attivi, allo scopo di garantire una decarbonizzazione efficiente in termini di costi in linea con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e creare mercati interni competitivi del gas naturale e dell'idrogeno, favoriscono la coerenza del loro quadro legislativo, regolamentare e tecnico e agevolano l'integrazione dei sistemi isolati che formano «isole del gas naturale» che permangono nell'Unione. Lo spazio geografico coperto da questa cooperazione regionale include la cooperazione nelle aree geografiche definite a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1789. Tale cooperazione può inoltre coprire altre aree geografiche. Se ritiene che le norme a livello dell'Unione siano rilevanti per l'integrazione regionale dei mercati del gas naturale e dell'idrogeno, la Commissione fornisce gli opportuni orientamenti non vincolanti tenendo conto delle specificità di tali mercati e dell'impatto su quelli limitrofi.				
	2.L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) coopera con le autorità di regolazione, con i gestori dei sistemi di trasporto e con i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno per garantire la compatibilità delle regolamentazioni tra le regioni e al loro interno, allo scopo di creare mercati interni del gas naturale e dell'idrogeno competitivi. Qualora ritenga necessarie norme vincolanti per tale cooperazione, l'ACER formula idonee raccomandazioni.				Non soggetto a recepimento
	3.In caso di partecipazione di gestori di sistemi di trasporto verticalmente integrati a un'impresa comune istituita per attuare tale cooperazione, l'impresa comune stabilisce e attua un programma di adempimenti contenente le misure da adottare per escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Tale programma di				si ritiene non necessario recepimento

	adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere l'obiettivo di escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Esso è soggetto all'approvazione dell'ACER. La conformità al programma è controllata in modo indipendente dai responsabili della conformità dei gestori di sistemi di trasporto verticalmente integrati.				
Art.8	1.Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione, come una licenza, un permesso, una concessione, un consenso o un'approvazione, per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, impianti di produzione di idrogeno e infrastrutture del sistema dell'idrogeno, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano autorizzazioni per la costruzione o la gestione di tali impianti, infrastrutture, gasdotti o apparecchiature connesse nel loro territorio, a norma dei paragrafi da 2 a 11. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di gas naturale e idrogeno e per clienti grossisti.				Non soggetto a recepimento, laddove per le autorizzazioni impianti di gas, da intendersi come impianti di estrazione, trasporto e stoccaggio gas, sussiste già adeguata normativa secondo le indicazioni della Direttiva
	2.Gli Stati membri che hanno un sistema di autorizzazioni stabiliscono criteri obiettivi e non discriminatori e procedure trasparenti cui attenersi qualora un'impresa chieda un'autorizzazione a fornire gas naturale e idrogeno o a costruire o gestire impianti di gas naturale, impianti di produzione di idrogeno o infrastrutture del sistema dell'idrogeno. I criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni sono resi pubblici. Gli Stati membri		Dm 21 gennaio 2011 e DD 4 febbraio 2011		Stoccaggio gas: D.Lgs. 164/2000, artt. 11, 12 e 13; DM 21 gennaio 2011 e DD 4 febbraio 2011 Trasporto gas

	provvedono affinché le procedure di autorizzazione di tali impianti, infrastrutture, gasdotti o apparecchiature connesse tengano conto, se del caso, dell'importanza del progetto per i mercati interni del gas naturale e dell'idrogeno. Gli Stati membri garantiscono la coerenza del sistema di autorizzazione per le infrastrutture del sistema dell'idrogeno con i piani di sviluppo della rete per le reti di trasporto e distribuzione dell'idrogeno adottati a norma degli articoli 55 e 56.				Produzione gas: D.Lgs. 625/1996; D.M. 7.12.2016; D.D. 15.07.2015 Distribuzione gas: D.Lgs. 164/2000 e Decreti attuativi da specificare in tale sede che le opere connesse possono essere autorizzate in sede di autorizzazione dell'infrastruttura principale
	3.Per i fornitori di gas naturale, gli Stati membri possono valutare la solidità finanziaria e le capacità tecniche dei richiedenti come criteri di autorizzazione. Tali criteri sono pienamente trasparenti e non discriminatori.				Già previsto dal D.Lgs. 164/2000 e dalla normativa secondaria
	4.Gli Stati membri provvedono affinché le norme nazionali relative alla procedura di autorizzazione di cui al presente articolo siano proporzionate, necessarie e contribuiscano all'attuazione delle norme generali per l'organizzazione dei mercati del gas naturale e dell'idrogeno e per l'accesso alle infrastrutture, all'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto», al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia nonché all'attuazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri e delle loro strategie a lungo termine adottate a norma del regolamento (UE) 2018/1999.				

	5.Le procedure di autorizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 non durano più di due anni, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di due anni può essere prorogato fino a un anno.				La normativa nazionale (DM e DD), per lo stoccaggio gas prevede che i procedimenti abbiamo durata max di 180 gg salvo endoprocedimenti
	6.Gli Stati membri valutano quali misure legislative e non legislative nazionali siano necessarie per razionalizzare le procedure di autorizzazione, compreso senza ostacolare eventuali tappe procedurali connesse alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale e alle consultazioni pubbliche. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli esiti di tale valutazione nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999, e conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 12 di tale regolamento, nonché nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima in conformità dell'articolo 17 del medesimo regolamento.				
	7.I termini stabiliti al paragrafo 5 del presente articolo si applicano fatti salvi gli obblighi ai sensi del diritto applicabile dell'Unione in materia ambientale ed energetica, compresa la direttiva (UE) 2018/2001, i reclami, i ricorsi e gli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali nonché i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo, i ricorsi e rimedi non giurisdizionali, e possono essere prorogati per la durata di tali procedure.				
	8.Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più sportelli. Tali sportelli, su richiesta del richiedente e a titolo gratuito, guidano e assistono il richiedente nell'intera procedura di				

	autorizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 fino alla pronuncia delle autorità competenti al termine della procedura. Il richiedente non è tenuto a rivolgersi a più di uno sportello per l'intera procedura.				
	9.Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni ai sensi del diritto nazionale alla costruzione e alla gestione delle infrastrutture del sistema del gas naturale si applichino anche alle infrastrutture del sistema dell'idrogeno. Ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri di revocare tali autorizzazioni se l'infrastruttura dell'idrogeno non rispetta le norme tecniche di sicurezza per le infrastrutture del sistema dell'idrogeno stabilite nel diritto dell'Unione o nazionale.				
	10.Gli Stati membri provvedono affinché i diritti esistenti di uso del suolo per la costruzione e la gestione di gasdotti per il gas naturale e di altri attivi della rete si applichino anche alle condotte e agli altri attivi della rete per il trasporto di idrogeno.				
	11.In caso di trasferimento della proprietà di un'infrastruttura all'interno della stessa impresa al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 69, anche le autorizzazioni e i diritti di uso del suolo relativi a tale infrastruttura sono trasferiti al nuovo proprietario.				
	12.Gli Stati membri assicurano che i motivi di un eventuale rifiuto di rilasciare l'autorizzazione siano obiettivi e non discriminatori e siano comunicati al richiedente. Le ragioni di tale rifiuto sono comunicate alla Commissione per informazione. Gli Stati membri stabiliscono una procedura che consenta al richiedente di ricorrere avverso tale rifiuto.				
	13.Per lo sviluppo delle zone nelle quali la fornitura è iniziata di recente e per un'efficiente gestione in generale, e fatto salvo l'articolo 34, gli Stati membri possono rifiutare di rilasciare un'ulteriore autorizzazione per la costruzione e la gestione di reti di gasdotti di distribuzione del gas naturale in una determinata zona quando in detta zona siano				

	state costruite tali reti di gasdotti, o ne sia stata autorizzata la costruzione, e qualora la capacità esistente o proposta non sia saturata.				
	14.Gli Stati membri rifiutano di rilasciare un'autorizzazione per la costruzione e la gestione di un'infrastruttura di trasporto o distribuzione del gas naturale nelle zone in cui il piano di sviluppo della rete di cui all'articolo 55 preveda la dismissione del sistema di trasporto o di parti pertinenti dello stesso o sia stato approvato un piano di dismissione della rete di distribuzione a norma dell'articolo 57.				
	15.Qualora un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo rientri nel campo di applicazione dell'articolo 15 e degli articoli da 15 ter a 17 della direttiva (UE) 2018/2001, si applicano solo tali disposizioni.				
Art.9	1.Il gas rinnovabile è certificato conformemente agli articoli 29, 29 bis e 30 della direttiva (UE) 2018/2001. I combustibili a basse emissioni di carbonio sono certificati conformemente al presente articolo.		Art. 2, comma 1	1. Il gas rinnovabile è certificato conformemente alle previsioni di cui agli articoli 42, 42 bis e 43 del decreto legislativo n. 199/2021. I combustibili a basse emissioni di carbonio sono certificati in conformità alle metodologie individuate sulla base delle previsioni di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1788 e del presente articolo.	
	2.Onde garantire che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di combustibili a basse emissioni di carbonio sia pari almeno al 70 %, gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare il rispetto di tale soglia e dei requisiti stabiliti nella metodologia di cui		Art. 2, comma 2	2. Al fine di garantire che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di combustibili a basse emissioni di carbonio sia pari almeno al 70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento, gli operatori economici sono tenuti a dimostrare il rispetto di tale soglia e dei requisiti stabiliti nella	

	al paragrafo 5 del presente articolo. A tale fine essi obbligano gli operatori economici a utilizzare un sistema di equilibrio di massa in linea con l'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001.			metodologia di cui al comma 6 del presente articolo; a tal fine, gli operatori economici sono tenuti a utilizzare un sistema di equilibrio di massa in conformità all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.	
	3.Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni affidabili in merito al rispetto della soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 70 % di cui al paragrafo 2 e della metodologia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al paragrafo 5, e che gli operatori economici mettano a disposizione dello Stato membro interessato, su richiesta, i dati utilizzati per fornire tali informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di predisporre un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode.		Art. 2, comma 3 Art. 2, comma 4	3. Il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità, istituito ai sensi dell'articolo 42, comma 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiornato, secondo le modalità ivi previste, al fine di estenderne l'ambito di applicazione ai combustibili a basse emissioni di carbonio e in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo. 4. Gli operatori economici appartenenti alla filiera aderiscono al sistema nazionale di certificazione al fine di garantire: a) l'affidabilità delle informazioni che gli operatori economici stessi forniscono in merito al rispetto della soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 70 per cento, di cui al comma 2, e della metodologia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, di cui al comma 6; b) un livello adeguato di verifica indipendente di parte terza delle informazioni fornite e per accertare che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode.	

				Gli operatori economici sono tenuti a mettere a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, i dati utilizzati per fornire le suddette informazioni.	
	4.Gli obblighi di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili a basse emissioni di carbonio siano prodotti nell'Unione o importati. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei combustibili a basse emissioni di carbonio o dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio sono messe a disposizione dei consumatori sui siti web degli operatori, dei fornitori o delle autorità competenti e aggiornate su base annuale.		Art. 2, comma 5	5. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili a basse emissioni di carbonio siano prodotti nell'Unione europea o importati. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei combustibili a basse emissioni di carbonio o dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio sono messe a disposizione dei consumatori sui siti web degli operatori, dei fornitori e del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e aggiornate su base annuale.	
	5.Entro il 5 agosto 2025, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 90 al fine di integrare la presente direttiva specificando la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni di carbonio. Tale metodologia garantisce che non siano concessi crediti per le emissioni evitate per il biossido di carbonio proveniente da fonti fossili la cui cattura abbia già ricevuto un credito di emissioni in virtù di altre disposizioni di legge e riguarda le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita e		Art. 2, comma 6	6. La metodologia per calcolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni di carbonio, diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato, è definita dal regolamento delegato (UE) 2025/2359 della Commissione europea, fatto salvo quanto previsto per i carburanti derivanti da carbonio riciclato, sottocategoria dei combustibili a basse emissioni di	

	tiene conto delle emissioni indirette derivanti dalla diversione di materiali rigidi. Tale metodologia è coerente con la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie a carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e a carburanti derivanti da carbonio riciclato, compreso il trattamento delle emissioni dovute alle perdite di idrogeno, e tiene conto delle emissioni di metano a monte e dei tassi effettivi di cattura del carbonio.			carbonio, per i quali si applica il regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione europea.	
	6.Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta le perdite di idrogeno, compresi i rischi ambientali e climatici, le specificità tecniche e i tassi massimi di perdita di idrogeno adeguati. Sulla base di tale relazione, la Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa per introdurre misure volte a ridurre al minimo i possibili rischi di perdite di idrogeno, fissare tassi massimi per le perdite di idrogeno e istituire meccanismi di conformità. I pertinenti tassi massimi per le perdite di idrogeno sono inclusi nella metodologia di cui al paragrafo 5.				
	7.La Commissione può adottare decisioni che riconoscono che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di combustibili a basse emissioni di carbonio o idrogeno a basse emissioni di carbonio forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini del presente articolo e dimostrino il rispetto della metodologia di cui al paragrafo 5. La Commissione adotta tali decisioni solo se il sistema in questione soddisfa norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente in linea con i requisiti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione (42) per la certificazione dei combustibili rinnovabili.				
	8.Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto ai sensi del paragrafo 7, gli Stati		Art. 2, comma 7	**7.** Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto	

	membri non impongono all'operatore economico l'obbligo di fornire altre prove del rispetto dei criteri per i quali il sistema è stato riconosciuto dalla Commissione.			con decisione adottata dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7 della direttiva (UE) 2024/1788, l'operatore economico non ha l'obbligo di fornire ulteriori prove del rispetto dei criteri per i quali il sistema è stato riconosciuto dalla Commissione europea.	
	9.Le autorità competenti degli Stati membri controllano il funzionamento degli organismi di certificazione che effettuano una verifica indipendente nell'ambito di un sistema volontario. Gli organismi di certificazione trasmettono, su richiesta delle autorità competenti, tutte le informazioni pertinenti necessarie per controllare la verifica, compresa la data, l'ora e il luogo esatti dei controlli. Qualora gli Stati membri riscontrino casi di mancata conformità, informano senza ritardo il sistema volontario.		Art. 2, comma 8 Art. 2, comma 9	**8**. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato tecnico consultivo, di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e all'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo n. 199/2021, include nelle proprie competenze quelle in materia di combustibili a basse emissioni di carbonio, come definiti nel presente decreto. **9**. Il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, anche avvalendosi del Comitato, di cui al comma 8, controlla il funzionamento degli organismi di certificazione che effettuano verifiche indipendenti nell'ambito di un sistema volontario riguardante i combustibili a basse emissioni di carbonio. Gli organismi di certificazione trasmettono, su richiesta del Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, tutte le informazioni pertinenti necessarie per controllare la verifica, compresa la data, l'ora e il luogo esatti dei controlli. Qualora siano accertati casi di mancata conformità, il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica informa senza ritardo il sistema volontario.	
	10.Su richiesta di uno Stato membro, che può essere basata su una richiesta di un operatore economico, la Commissione esamina, in base a tutte le prove a disposizione, se siano stati rispettati				

	i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al presente articolo, la metodologia elaborata in linea con il paragrafo 5 del presente articolo e le soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra indicate all'articolo 2, punti 11, 12 e 13. Entro sei mesi dal ricevimento di una siffatta richiesta la Commissione decide se lo Stato membro interessato può:				
	a) accettare le prove già presentate a dimostrazione del rispetto dei criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili a basse emissioni di carbonio; oppure				
	b) in deroga al paragrafo 8, imporre a chi fornisce la fonte dei combustibili a basse emissioni di carbonio di presentare ulteriori prove del rispetto dei criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e della relativa soglia del 70 per cento.				
	11.Gli Stati membri impongono agli operatori economici interessati di inserire nella banca dati dell'Unione istituita a norma dell'articolo 31 bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 o nelle banche dati nazionali che sono le collegate, in conformità dell'articolo 31 bis, paragrafo 2, della medesima direttiva, le informazioni sulle transazioni effettuate e le caratteristiche di sostenibilità del gas rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio, in linea con quanto prescritto per i combustibili rinnovabili all'articolo 31 bis di tale direttiva. Laddove siano state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita di gas a basse emissioni di carbonio, queste sono soggette alle stesse norme di cui a tale articolo per le garanzie di origine rilasciate per la produzione di gas rinnovabile.		Art. 2, comma 10	10. Gli operatori economici sono tenuti a inserire nella banca dati dell'Unione europea istituita a norma dell'articolo 31 bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 o nelle banche dati nazionali che sono le collegate, in conformità dell'articolo 31 bis, paragrafo 2, della medesima direttiva, le informazioni sulle transazioni effettuate e le caratteristiche di sostenibilità del gas rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio, in linea con quanto prescritto per i combustibili rinnovabili all'articolo 31 bis di tale direttiva. Laddove siano state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita di gas a basse emissioni di carbonio, queste sono soggette alle stesse norme di cui a tale articolo per le garanzie di origine rilasciate per la produzione di gas rinnovabile.	
	12.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni sul riconoscimento a norma del paragrafo 7 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 91, paragrafo 3. Tali				

	decisioni hanno un periodo di validità limitato, non superiore a cinque anni.				
Art.10	1.Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità di regolazione provvedono affinché siano definiti i criteri tecnici di sicurezza e siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema di impianti GNL, agli impianti di stoccaggio di gas naturale, ad altri sistemi di trasporto e distribuzione, o alle linee dirette e al sistema dell'idrogeno. Tali norme tecniche garantiscono l'interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. L'ACER può formulare, se del caso, idonee raccomandazioni in materia di compatibilità di tali norme. Tali norme sono notificate alla Commissione a norma dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (43).		Art. 27 .c1 - d.lgs. 164/2000 "Norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema gas" come modificato da: Art. 20, comma 1, lettera a) Articolo 34, comma 1. (Art. 33-sexies, comma 1, del d.lgs. n. 93/2011)	1. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e impianti di trasporto, di distribuzione, di linee dirette, di stoccaggio di gas, e degli impianti di GNL, per la connessione al sistema del gas, nonché le norme tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e del contenuto di altre sostanze del gas da vettoriare, al fine di garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi, in modo obiettivo e non discriminatorio, anche nei confronti degli scambi transfrontalieri con altri Paesi dell'Unione europea. Il decreto del Ministero è aggiornato in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 10 paragrafo 1 della direttiva UE 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui criteri tecnici di sicurezza e le relative norme tecniche aggiornate necessarie. **1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri tecnici di sicurezza e sono elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscono i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema degli impianti di trasporto, distribuzione, linee di trasporto e stoccaggio dell'idrogeno. Tali norme tecniche garantiscono l'interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. Le norme tecniche sono notificate alla Commissione europea a norma dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio.**	(cfr. D**ecreto Interministeriale 16 aprile 2008** https://www.mimit.gov.it/images/stories/energia/di160408.pdf))

	2.Se del caso, gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità di regolazione impongono ai gestori dei sistemi di trasporto, ai gestori dei sistemi di distribuzione e ai gestori delle reti dell'idrogeno sul loro territorio l'obbligo di pubblicare norme tecniche in conformità del presente articolo, in particolare riguardo alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualità, odorizzazione e pressione del gas. Gli Stati membri impongono inoltre ai gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione l'obbligo di pubblicare gli oneri per la connessione del gas da fonti rinnovabili sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.		Articolo 27 d.lgs. 164/2000 - comma 1-bis. Come modificato da: Art. 20, comma 1, lettera b) Articolo 34, comma 1. (Art. 33-sexies, comma 2, del d.lgs. n. 93/2011)	GAS: All'art. 27 d.lgs. 164/2000 è aggiunto il seguente comma 1-bis. 1-bis. i gestori dei sistemi di trasporto, dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti dell'idrogeno sono tenuti a pubblicare le norme tecniche in conformità del presente articolo, in particolare riguardo alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualità, odorizzazione e pressione del gas. I gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione sono altresì tenuti a pubblicare gli oneri per la connessione del gas da fonti rinnovabili sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. **2. I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti dell'idrogeno sono tenuti a pubblicare le norme tecniche di cui al comma 1, in particolare con riferimento alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualità e pressione dell'idrogeno sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.**	
Art.11	1.Gli Stati membri provvedono a che tutti i clienti finali abbiano il diritto di essere riforniti di gas naturale e idrogeno da un fornitore — ove questi accetti — a prescindere dallo Stato membro in cui il		ART. 3	1. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas naturale e idrogeno da un fornitore di loro scelta, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore è registrato, a condizione	

	fornitore sia registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi, bilanciamento e sicurezza dell'approvvigionamento nonché i criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 2. In detto ambito, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non siano discriminatorie nei confronti dei fornitori già registrati in un altro Stato membro.		Comma 1	che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti. I clienti finali hanno altresì il diritto di avere più di un contratto di fornitura di gas naturale o idrogeno allo stesso tempo, purché siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti	
	2.Fatte salve le norme dell'Unione relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (44) e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio (45), gli Stati membri assicurano che i clienti finali godano dei diritti di cui al presente articolo, paragrafi da 3 a 11.				Non necessita recepimento
	3.I clienti finali hanno il diritto a un contratto con il loro fornitore che specifichi:		ART. 3 Comma 2	2. I clienti finali, ferma restando la normativa vigente relativa alla tutela dei consumatori, beneficiano dei diritti contrattuali previsti dai commi seguenti, hanno il diritto a che i contratti di fornitura di gas naturale e idrogeno indichino, in maniera chiara e agevolmente comprensibile:	
	a) l'identità e i dati di contatto del fornitore, compresi l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico di assistenza ai consumatori;		ART. 3 Comma 2, lettera a)	a) l'identità, l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo del fornitore e i contatti dell'assistenza ai consumatori;	
	b) i servizi forniti (compresa la denominazione del prodotto e della formula tariffaria), le caratteristiche principali dei servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale;		ART. 3 Comma 2, lettera b)	b) i servizi forniti, le loro caratteristiche principali, i livelli di qualità dei servizi forniti e la data di allacciamento iniziale;	
	c) i tipi di servizio di manutenzione offerti;		ART. 3 Comma 2, lettera c)	c) i servizi di manutenzione offerti;	
	d) i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti, gli addebiti per manutenzione e i prodotti o servizi a pacchetto;		ART. 3 Comma 2, lettera d)	d) i mezzi disponibili per ottenere informazioni aggiornate sulle tariffe vigenti, gli addebiti per i servizi di manutenzione e i prodotti o servizi a pacchetto;	

	e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione del contratto e dei servizi, ivi compresi i prodotti o servizi offerti a pacchetto con tali servizi, nonché se sia consentito risolvere il contratto senza oneri;		ART. 3 Comma 2, lettera e)	e) la durata-base del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione degli effetti del contratto e dei singoli servizi da questo previsti, ivi compresi i prodotti o i servizi a pacchetto, nonché l'eventuale facoltà, per il cliente, di risolvere in anticipo il contratto senza oneri;	
	f) l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa o tardiva;		ART. 3 Comma 2, lettera f)	f) l'indennizzo e le modalità di rimborso previsti nel caso in cui i livelli di qualità previsti dal contratto non siano raggiunti, ivi compresi i casi di fatturazione imprecisa o tardiva;	
	g) qualora le prestazioni ambientali, comprese, se del caso, le emissioni di biossido di carbonio, siano presentate come una caratteristica essenziale, impegni chiari, oggettivi, accessibili al pubblico e verificabili apportati dal fornitore e, nel caso di fornitura di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, la certificazione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio forniti conformemente all'articolo 9;		ART. 3 Comma 2, lettera g)	g) nel caso in cui l'oggetto del contratto includa prestazioni ambientali, comprese le emissioni di biossido di carbonio se applicabili, impegni chiari, oggettivi, accessibili e verificabili apportati dal fornitore e, nel caso di fornitura di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, la certificazione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio;	
	h) le modalità di avvio di una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie conformemente all'articolo 25;		ART. 3 Comma 2, lettera h)	h) le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le relative modalità procedimentali;	
	i) informazioni sui diritti dei consumatori, incluse informazioni chiare e comprensibili sulla gestione dei reclami e sulle modalità di presentazione di un reclamo e su tutti gli aspetti di cui al presente paragrafo, chiaramente indicate sulla fattura o nei siti web delle imprese di idrogeno o di gas naturale;		ART. 3 Comma 2, lettera i)	i) le informazioni sui diritti spettanti al cliente, ivi incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli altri aspetti di cui al presente comma, le quali devono essere chiaramente indicate anche sulla fattura e sul sito web del fornitore;	
	j) se del caso, informazioni sul fornitore e sul prezzo dei prodotti o servizi legati o abbinati alla fornitura di gas naturale o idrogeno.		ART. 3 Comma 2, lettera l)	l) le informazioni sul fornitore e sul prezzo degli eventuali prodotti o servizi legati o abbinati alla fornitura di gas naturale o idrogeno, se applicabili.	

	Le condizioni contrattuali devono essere eque e comunicate chiaramente in anticipo. Tali informazioni sono comunque trasmesse in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità comprensibile per i consumatori prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui al presente paragrafo sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto. Le informazioni sul fornitore di prodotti o servizi e sul prezzo di tali prodotti o servizi che sono legati o abbinati alla fornitura di gas sono comunicate prima della conclusione del contratto.		ART. 3 Comma 3 ART. 3 Comma 3, lettera a)	3. Le condizioni contrattuali applicate ai clienti finali sono eque e comunicate in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto anche qualora il contratto medesimo sia stipulato per il tramite di intermediari. Prima della conclusione del contratto, il cliente finale ha altresì diritto a ricevere: a) le informazioni sul fornitore di prodotti o servizi e sul prezzo di tali prodotti o servizi che sono legati o abbinati alla fornitura di gas;	
	I clienti finali ricevono un'unica sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso. Gli Stati membri impongono al fornitore di utilizzare una terminologia comune. La Commissione fornisce orientamenti non vincolanti al riguardo.		ART. 3 Comma 3, lettera b)	b) un documento informativo di sintesi, delle principali condizioni contrattuali e delle ulteriori condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso. La violazione del presente comma, ad opera del fornitore, è causa di nullità del contratto di fornitura. La nullità opera soltanto in favore del cliente finale e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.	
	4.I clienti finali ricevono adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e sono informati del loro diritto di risolvere il contratto al momento della comunicazione. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti finali, in maniera trasparente e comprensibile, di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, entro due settimane, o entro un mese nel caso dei clienti civili, prima della data di applicazione dell'adeguamento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano risolvere il contratto in caso di rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o degli adeguamenti del prezzo di fornitura notificati dal fornitore.		ART. 3 Comma 4 ART. 3 Comma 5	4. Il cliente finale ha il diritto di ricevere dal fornitore una comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e della loro facoltà di recedere dal contratto. In caso di adeguamento del prezzo di fornitura, il cliente finale deve essere altresì informato, in via diretta, dei motivi e prerequisiti dell'adeguamento e della sua entità, con un preavviso di almeno due settimane ovvero di almeno un mese qualora si tratti di un cliente civile, rispetto alla data di applicazione del medesimo adeguamento. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al presente comma, le variazioni dei corrispettivi che derivano da indicizzazione o adeguamento automatico degli stessi non determinati dal fornitore. 5. Nelle ipotesi indicate dal comma 4, il cliente finale può recedere dal contratto, con dichiarazione inviata	

				al fornitore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica, anche ordinaria, entro il termine indicato dal fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4. La comunicazione di cui al comma 4 indica gli indirizzi, ivi compreso almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai quali la dichiarazione di recesso può essere trasmessa.	
	5.I fornitori forniscono ai clienti finali informazioni trasparenti sui prezzi, sulle tariffe e sulle condizioni standard vigenti per quanto riguarda l'accesso ai servizi per il gas naturale e l'idrogeno e l'uso di tali servizi, in particolare informazioni sulla natura fissa o variabile del prezzo e, se del caso, sulle promozioni e sugli sconti. Le informazioni contrattuali fondamentali sono messe in evidenza dal fornitore.		ART. 3 Comma 6	6. I fornitori di gas naturale e di idrogeno forniscono ai clienti finali informazioni chiare e trasparenti sui prezzi e sulle tariffe praticati, nonché sulle condizioni contrattuali generalmente praticate per l'accesso e l'uso dei servizi, incluse, se previste, le promozioni e gli sconti. I fornitori specificano se il prezzo applicato è di natura fissa o variabile. Le informazioni contrattuali fondamentali sono evidenziate in modo chiaro e comprensibile.	
	6.I fornitori offrono ai clienti finali un'ampia gamma di metodi di pagamento. I metodi di pagamento non devono creare discriminazioni tra i consumatori. Ai clienti vulnerabili di cui all'articolo 26 della presente direttiva e ai clienti in condizioni di povertà energetica può essere concesso un trattamento più favorevole. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento o ai sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e non superare i costi diretti a carico del beneficiario per l'uso di uno specifico metodo di pagamento o di un sistema di prepagamento, in conformità dell'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (46).		ART. 3 Comma 7	7. I fornitori offrono ai clienti finali diversi metodi di pagamento. Il metodo di pagamento prescelto dal cliente finale non può in ogni caso determinare indebite discriminazioni. Le eventuali differenze negli oneri relativi ai diversi metodi di pagamento e ai differenti sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e, in ogni caso, non possono superare i costi diretti a carico del beneficiario legati all'uso di un determinato metodo di pagamento o di un determinato sistema di prepagamento.	
	7.I clienti civili che hanno accesso ai sistemi di prepagamento non sono messi in condizioni di svantaggio dai sistemi di prepagamento.		ART. 3 Comma 7	L'accesso a sistemi di prepagamento non può determinare condizioni svantaggiose per i clienti.	
	8.I fornitori offrono ai clienti finali condizioni generali eque e trasparenti, che sono fornite in un		ART. 3 Comma 8	8. I fornitori di gas naturale e di idrogeno applicano condizioni generali di fornitura eque e trasparenti,	

	linguaggio semplice e univoco e non devono contenere ostacoli non contrattuali all'esercizio dei diritti dei consumatori, come ad esempio un'eccessiva documentazione contrattuale. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli.			redatte in un linguaggio semplice e univoco, prive di ostacoli non contrattuali all'esercizio dei diritti dei clienti finali, quali un'eccessiva documentazione. I clienti finali sono altresì tutelati contro pratiche di vendita sleali o ingannevoli	
	9.I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e gestione dei reclami da parte del proprio fornitore. I fornitori gestiscono i reclami in modo semplice, equo e rapido.		ART. 3 Comma 9	9. I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e di gestione dei propri eventuali reclami da parte dei fornitori, in modo semplice, equo e rapido.	
	10.I clienti civili di gas naturale ricevono dai fornitori informazioni adeguate sulle misure alternative per evitare la disconnessione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di interruzione della fornitura. Tali misure alternative possono includere informazioni su fonti di sostegno per evitare la disconnessione, sistemi di prepagamento, audit energetici, servizi di consulenza energetica, piani di pagamento alternativi, consulenza per la gestione dell'indebitamento o moratorie della disconnessione e non devono comportare costi supplementari per i clienti confrontati a una disconnessione.		ART. 3 Comma 10 ART. 3 Comma 12	10. I clienti civili di gas naturale hanno diritto di essere informati in modo adeguato dai fornitori sulle misure alternative alla disconnessione del servizio, con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per l'interruzione della fornitura, comunque non inferiore a un mese. Le misure alternative possono consistere in fonti di sostegno, in sistemi di prepagamento, in audit energetici, in servizi di consulenza energetica, in piani di pagamento alternativi, in consulenze per la gestione dell'indebitamento e in moratorie e non comportano, in ogni caso, costi supplementari per i clienti interessati. 12. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con uno o più atti da adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, adegua la disciplina regolatoria al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo con riferimento al settore della vendita di gas naturale. La medesima Autorità con uno o più atti regolatori applica le disposizioni di cui al presente articolo al settore della vendita dell'idrogeno sulla base di criteri di gradualità tenuto conto del livello di maturità del relativo mercato.	
	11.I clienti finali ricevono dai fornitori una fattura di conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio di fornitore non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio.		D.Lgs. 93/2011, art. 43, comma 2bis	Dlgs 93/2011: *2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, i consumatori ricevono un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del*	

				fornitore di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore.	
Art.12	1.I clienti hanno il diritto di cambiare fornitore di gas naturale e idrogeno o di cambiare partecipante al mercato del gas naturale e dell'idrogeno. Gli Stati membri assicurano che i clienti che desiderano cambiare fornitore o partecipante al mercato, nel rispetto delle condizioni contrattuali, abbiano diritto a tale cambio nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro tre settimane dalla data della richiesta da parte del consumatore. Entro il 1° gennaio 2026 il processo tecnico di passaggio da un fornitore o da un partecipante al mercato all'altro non deve richiedere più di 24 ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo.		ART. 4 Commi 1 e 2	1.I clienti hanno il diritto di cambiare fornitore di gas naturale e idrogeno o di cambiare partecipante al mercato del gas naturale e dell'idrogeno senza discriminazioni legate ai costi, agli oneri o ai tempi e nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un termine massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della richiesta. 2.Il processo tecnico di passaggio da un fornitore o da un partecipante al mercato all'altro non deve richiedere più di 24 ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo, secondo modalità individuate dall'Autorità per la regolazione di energia reti e ambiente.	
	2.Gli Stati membri provvedono a che il diritto di cambiare fornitore o partecipante al mercato sia riconosciuto ai clienti in modo non discriminatorio in termini di costi, oneri e tempi.			Si veda comma 1	
	3.Gli Stati membri assicurano che almeno i clienti civili, le microimprese e le piccole imprese non debbano pagare alcun onere per il cambio di fornitore di gas naturale e idrogeno, anche nei casi in cui la fornitura di gas è legata o abbinata ad altri servizi, attrezzature o prodotti. Gli Stati membri possono tuttavia consentire ai fornitori o ai partecipanti al mercato di imporre oneri di risoluzione del contratto ai loro clienti che risolvano volontariamente un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso prima della scadenza, purché tali oneri:		ART. 4 Comma 3 ART.4 Comma 4	3. Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dal comma 4, l'esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti civili e delle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro, non è soggetto ad alcun onere per cambio fornitore, anche qualora la fornitura sia abbinata o connessa ad altri servizi o prodotti. 4. Il fornitore può imporre oneri di risoluzione anticipata nei contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, qualora il cliente decida di recedere volontariamente prima della scadenza, a condizione che tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto quanto nel contratto stesso e sia	

				stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente.	
	a) rientrino in un contratto che il cliente ha sottoscritto volontariamente; e			Si veda comma 4	
	b) siano comunicati in modo chiaro al cliente prima della sottoscrizione del contratto.			Si veda comma 4	
	Detti oneri devono essere proporzionati e non eccedere la perdita economica diretta incorsa dal fornitore o dal partecipante al mercato risultante dalla risoluzione del contratto da parte del cliente. Nel caso di offerte a pacchetto, i clienti sono in grado di cessare singoli servizi di un contratto. L'onere della prova della perdita economica diretta è a carico del fornitore o del partecipante al mercato. L'autorità di regolazione o un'altra autorità nazionale competente controlla l'ammissibilità degli oneri di risoluzione del contratto.		ART.4 Comma 4	La somma richiesta deve in ogni caso essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal fornitore o dal partecipante al mercato coinvolto in un'aggregazione a seguito dello scioglimento anticipato del contratto, ivi compresi i costi legati a eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al cliente nell'ambito del contratto. L'onere di provare l'esistenza e l'entità di tale perdita economica diretta grava sul fornitore.	
	4.I clienti civili di gas naturale e idrogeno hanno il diritto di partecipare a programmi collettivi di cambio di fornitore. Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli normativi o amministrativi al cambio collettivo di fornitore e predispongono un quadro che garantisca la tutela dei consumatori da eventuali pratiche abusive.		ART.4 Comma 5	5. I clienti civili di gas naturale e di idrogeno hanno diritto di partecipare a programmi collettivi di cambio di fornitore, alle stesse condizioni e con le medesime garanzie previste dal presente articolo per i cambi individuali, nonché senza oneri aggiuntivi.	
	5.Gli Stati membri provvedono affinché ai clienti finali siano fornite informazioni sul cambio di fornitore in un formato di facile utilizzo, anche attraverso gli sportelli unici di cui all'articolo 24.		ART.4 Comma 6	6. L'ARERA, con propri provvedimenti, assicura l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, introducendo misure volte a contrastare comportamenti opportunistici di cambio del fornitore da parte dei clienti finali morosi, anche limitando la possibilità di cambio del fornitore, salvo il caso in cui siano state attivate procedure di contestazione o conciliazione sulle bollette, e assicura che i clienti abbiano informazioni chiare sul cambio fornitore di gas naturale e idrogeno anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.	

	6.Gli Stati membri provvedono affinché ai clienti sia riconosciuto il diritto di risolvere i loro contratti di fornitura di gas con breve preavviso.			Si veda comma 1	
Art.13	Laddove sia consentita la disconnessione degli utenti della rete a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, gli Stati membri provvedono affinché:		ART. 5 Comma 1	1. Nel caso di disconnessione degli utenti dalla rete in relazione alla graduale eliminazione del gas naturale per garantire il rispetto dell'attuazione dell'obiettivo della neutralità climatica ai sensi dell'articolo xx, comma xx del presente decreto legislativo, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con uno o più provvedimenti provvede affinchè:	
	a) gli utenti della rete in questione e altri pertinenti soggetti interessati, in particolare le organizzazioni dei consumatori, siano stati consultati;				
	b) gli utenti della rete, i clienti finali e i pertinenti soggetti interessati siano informati con sufficiente anticipo della data prevista, della procedura per la disconnessione, delle fasi previste e del relativo calendario;		ART. 5 Comma 1, lettera a)	a) gli utenti della rete, i clienti finali e i soggetti interessati siano informati con adeguato anticipo della data prevista per la disconnessione, delle fasi previste e del relativo calendario;	
	c) i clienti finali ricevano informazioni sulle opzioni di riscaldamento sostenibili e abbiano accesso a una consulenza sufficiente al riguardo nonché ricevano informazioni sul sostegno finanziario attraverso gli organismi pertinenti che devono essere individuati dalle autorità nazionali, compresi gli sportelli unici istituiti a norma degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2023/1791 e dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio (47), e i punti di contatto istituiti o designati a norma degli articoli 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001;		ART. 5 Comma 1, lettera b)	b) i clienti finali ricevano informazioni sulle opzioni di riscaldamento sostenibili, abbiano accesso a un'adeguata consulenza e siano informati sui meccanismi di sostegno disponibili attraverso lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente e gli sportelli unici di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;	
	d) nel pianificare e realizzare la graduale eliminazione del gas naturale, si tenga debitamente conto delle esigenze specifiche dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 26 e dei clienti in condizioni di povertà energetica e, se del caso, si adottino misure adeguate al fine di annullare gli effetti negativi dell'eliminazione graduale del gas naturale, tenendo conto degli orientamenti di cui all'articolo 27, che possono includere il ricorso a		ART. 5 Comma 1, lettera d)	d) nel pianificare e realizzare la graduale eliminazione del gas naturale, si tenga debitamente conto delle esigenze specifiche dei clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di povertà energetica.	

	finanziamenti pubblici e a strumenti di finanziamento messi a punto a livello dell'Unione;				
	e) qualsiasi trasferimento finanziario tra servizi regolamentati sia conforme alle norme di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 e non vi siano discriminazioni tra diverse categorie di clienti e tra vettori energetici.		ART. 5 Comma 1, lettera c)	c) eventuali trasferimenti finanziari tra servizi regolamentati siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 e siano non discriminatori tra categorie di clienti e tra vettori energetici;	
Art.14	1.Gli Stati membri assicurano che quanto meno i clienti civili di gas naturale nonché le microimprese e le piccole imprese aventi un consumo annuale previsto inferiore a 100 000 kWh abbiano accesso gratuitamente ad almeno uno strumento di confronto delle offerte dei fornitori, comprese le offerte a pacchetto. I clienti sono informati della disponibilità di tali strumenti nelle loro fatture o unitamente alle stesse o con altri mezzi. Tali strumenti come minimo:		ART. 21 Comma 1, lettera a) (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 210/2021)	**Art. 10 dlgs 210/2021** Strumenti di confronto delle offerte **1.** Al fine di assicurare la confrontabilità e la trasparenza delle diverse offerte presenti sul mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale, l'ARERA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assicura che il portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte nel mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sia conforme almeno ai seguenti requisiti:	Integra l'art. 10 del dlgs 210/2021. La disciplina del portale offerte di energia elettrica e gas naturale è unitaria
	a) sono indipendenti dai partecipanti al mercato e assicurano che le imprese di gas naturale siano trattate alla pari nei risultati delle ricerche;		ART. 21 Comma 1, lettera b) (art. 10, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 210/2021)	a) indipendenza dai partecipanti al mercato e parità di trattamento tra le imprese elettriche e del gas naturale nei risultati di ricerca;	Inserita integrazione con l'articolo 7, comma 1, lettera b)
	b) indicano chiaramente il proprietario e la persona fisica o giuridica che gestisce e controlla gli strumenti e forniscono informazioni sulle modalità di finanziamento degli strumenti;		Art. 10 del dlgs 210/2021	b) indicazione chiara del gestore del portale informatico e delle sue modalità di finanziamento	già recepito

	c) definiscono e indicano i criteri chiari e oggettivi su cui si deve basare il confronto, compresi i servizi;		Art. 10 del dlgs 210/2021	c) definizione di criteri chiari e oggettivi sui quali basare il confronto tra le diverse offerte, compresi i servizi;	già recepito
	d) usano un linguaggio semplice e privo di ambiguità;		Art. 10 del dlgs 210/2021	d) utilizzo di un linguaggio semplice e privo di ambiguità;	già recepito
	e) forniscono informazioni corrette e aggiornate e indicano la data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni;		Art. 10 del dlgs 210/2021	e) correttezza e tempestivo aggiornamento delle informazioni pubblicate, con indicazione della data dell'ultimo aggiornamento;	già recepito
	f) sono accessibili per le persone con disabilità in quanto sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi;		Art. 10 del dlgs 210/2021	f) piena accessibilità per le persone con disabilità;	già recepito
	g) forniscono una procedura efficace per segnalare le informazioni errate sulle offerte pubblicate;		Art. 10 del dlgs 210/2021	g) conoscibilità ed efficacia delle procedure di segnalazione degli eventuali errori nelle informazioni pubblicate;	già recepito
	h) effettuano confronti, limitando i dati personali richiesti a quanto strettamente necessario per i confronti;		Art. 10 del dlgs 210/2021	h) possibilità di immettere dati e di eseguire confronti tra diverse offerte, limitando i dati richiesti al cliente a quanto strettamente necessario ai fini del confronto;	già recepito
	i) indicano chiaramente se il prezzo è fisso o variabile e la durata del contratto.		ART. 21 Comma 1, lettera c) (art. 10, comma 1, lett. h-bis) del decreto legislativo n. 210/2021)	h-bis) indicazione chiara se il prezzo è fisso o variabile e in merito alla durata del contratto.	
	Gli Stati membri garantiscono che almeno uno strumento contempli il mercato del gas naturale nel suo insieme. Se vari strumenti coprono il mercato, essi comprendono una gamma quanto più possibile completa di offerte di gas naturale che copra una parte significativa del mercato e, se tali strumenti non forniscono un quadro completo del mercato,				Non necessaria previsione in quanto in IT è già istituito uno strumento pubblico di confronto delle

	una chiara indicazione in tal senso fornita prima di mostrare i risultati.				offerte che rispetta i criteri del comma 1
	I fornitori e gli intermediari interessati trasmettono le loro pertinenti offerte ad almeno uno strumento di confronto dei prezzi che contempli l'intero mercato.				Vedi sopra
	I fornitori provvedono affinché le informazioni fornite al gestore dello strumento di confronto siano accurate e aggiornate.				
	2.Gli strumenti possono essere gestiti da qualsiasi soggetto, ivi inclusi le società private e le autorità o gli enti pubblici.				Vedi sopra
	3.Gli Stati membri possono esigere che gli strumenti di confronto di cui al paragrafo 1 includano criteri comparativi relativi alla natura dei servizi offerti dai fornitori, tra cui il prezzo unitario unico, tutte le tariffe e le informazioni sugli sconti e, se del caso, sulle prestazioni ambientali.				Vedi sopra
	Nello stabilire tali criteri, gli Stati membri consultano i pertinenti soggetti interessati.				Vedi sopra
	4.Gli Stati membri designano un'autorità competente incaricata di rilasciare marchi di fiducia agli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 e di garantire che gli strumenti di confronto recanti detto marchio di fiducia continuino a soddisfare tali requisiti. Tale autorità competente è indipendente dai partecipanti al mercato e dai gestori di strumenti di confronto.				Vedi sopra
	5.Ogni strumento di confronto delle offerte dei partecipanti al mercato è ammesso a richiedere un marchio di fiducia di cui al paragrafo 4 su base volontaria e non discriminatoria.				Vedi sopra
	6.In deroga ai paragrafi 4 e 5, gli Stati membri possono scegliere di non prevedere il rilascio del marchio di fiducia per gli strumenti di confronto qualora un'autorità pubblica o un ente pubblico fornisca uno strumento di confronto che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1.				Vedi sopra
Art.15	1.Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali, in particolare del settore agricolo o pubblico,		ART. 6 Comma 1	1. I clienti finali di gas naturale, ivi inclusi i clienti appartenenti al settore agricolo e al settore pubblico,	

	pur mantenendo i loro diritti di clienti finali stabiliti dalla presente direttiva, abbiano il diritto di agire in qualità di clienti attivi senza essere soggetti a requisiti tecnici o a requisiti amministrativi, procedure e oneri discriminatori o sproporzionati, e a oneri di rete che non rispecchiano i costi.			hanno diritto di agire in qualità di clienti attivi senza essere soggetti a procedure o oneri discriminatori o sproporzionati, né a oneri di rete non commisurati ai costi effettivi. Essi mantengono tutti i diritti riconosciuti ai clienti finali.	
	2.Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi:		ART. 6 Comma 2	2. I clienti attivi di gas naturale:	
	a) abbiano il diritto di operare direttamente;		ART. 6 Comma 2, lettera a)	a) possono operare individualmente sul mercato o in forma consorziata;	
	b) abbiano il diritto di vendere il gas naturale rinnovabile autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale;		ART. 6 Comma 2, lettera b)	b) hanno il diritto di vendere sul mercato il gas rinnovabile autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale;	
	c) abbiano il diritto di partecipare a meccanismi di efficienza energetica e di spostamento della domanda;		ART. 6 Comma 2, lettera c)	c) hanno il diritto di partecipare a meccanismi di efficienza energetica;	
	d) abbiano il diritto di delegare a un terzo la gestione degli impianti necessari per le loro attività, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che il terzo sia considerato un cliente attivo;		ART. 6 Comma 2, lettera d)	d) possono delegare a un soggetto terzo la gestione degli impianti necessari per la loro attività, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che tali soggetti terzi debbano a loro volta considerarsi clienti attivi;	
	e) siano soggetti a oneri di rete che rispecchino i costi e che siano trasparenti e non discriminatori, così da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi del sistema;		ART. 6 Comma 2, lettera e)	e) sono soggetti a oneri di rete idonei a rispettare i costi, trasparenti e non discriminatori, così da garantire un contributo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi di sistema;	
	f) siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano al sistema del gas naturale o siano tenuti a delegare la propria responsabilità di		ART. 6 Comma 2, lettera f)	f) sono responsabili dal punto di vista finanziario degli squilibri che apportano al sistema del gas naturale ovvero delegano a un soggetto responsabile del	

	bilanciamento in conformità dell'articolo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1789.			bilanciamento, in conformità dell'articolo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1789.	
	3.L'ordinamento nazionale degli Stati membri può contenere disposizioni diverse che si applicano ai clienti attivi individuali e consorziati, a condizione che tutti i diritti e gli obblighi di cui al presente articolo si applichino a tutti i clienti attivi. Qualsiasi differenza di trattamento nei confronti dei clienti attivi consorziati deve essere proporzionata e debitamente giustificata.				Non necessario recepimento
	4.Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi proprietari di un impianto nel quale è immagazzinato gas rinnovabile:		ART. 6 Comma 3	3. I clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio del gas naturale rinnovabile:	
	a) abbiano diritto alla connessione alla rete in un arco di tempo ragionevole dopo averne fatto richiesta, purché siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie, quali la responsabilità del bilanciamento;		ART. 6 Comma 3, lettera a)	a) hanno diritto alla connessione alla rete entro un termine ragionevole dalla richiesta, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, ivi inclusa la responsabilità del bilanciamento;	
	b)non siano soggetti ad alcun doppio onere, compresi gli oneri di rete, per il gas rinnovabile immagazzinato che rimane nella loro disponibilità;		ART. 6 Comma 3, lettera b)	b) non possono essere assoggettati a una duplicità di oneri, ivi compresi gli oneri di rete, per il gas immagazzinato che rimane nella loro disponibilità;	
	c)non siano soggetti a requisiti o oneri sproporzionati in materia di licenze;		ART. 6 Comma 3, lettera c)	c) non possono essere assoggettati a requisiti od oneri sproporzionati per il rilascio di atti di autorizzazione o provvedimenti a contenuto equivalente;	
	d) siano autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.		ART. 6 Comma 3, lettera d)	d) sono autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.	
Art.16	1.Gli Stati membri assicurano che le bollette e le informazioni di fatturazione siano accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e presentate in modo da facilitare i confronti da parte dei clienti finali, e che soddisfino i requisiti minimi fissati nell'allegato I. I clienti finali ricevono, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui la loro bolletta è		ART.7 Comma 1	1. I clienti finali hanno il diritto di ricevere dai propri fornitori bollette e informazioni di fatturazione accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e idonee a facilitare confronti con i servizi offerti da altri fornitori. I clienti finali hanno altresì il diritto di ricevere, su loro specifica ed espressa richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile da parte del fornitore sul modo in cui	

	stata compilata, soprattutto qualora le bollette non siano basate sul consumo effettivo.		ART.7 Comma 5	una determinata bolletta è stata compilata. La spiegazione deve risultare particolarmente chiara e dettagliata in caso di bollette non basate sui consumi effettivi. 5. Le bollette e le informazioni di fatturazione trasmesse soddisfano i requisiti minimi indicati nell'Allegato I al presente decreto.	
	2.Gli Stati membri assicurano che i clienti finali ricevano tutte le loro bollette e informazioni di fatturazione gratuitamente.		ART.7 Comma 2	2. I clienti finali ricevono le bollette e le informazioni di cui al comma 1 in maniera gratuita.	
	3.Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le bollette e le informazioni di fatturazione in via elettronica e affinché siano offerte loro soluzioni flessibili per il pagamento effettivo delle bollette.		ART.7 Comma 3	3. I clienti finali possono chiedere al proprio fornitore di ricevere le bollette e le informazioni di cui al comma 1 in formato elettronico, anche mediante posta elettronica ordinaria, e hanno diritto di accedere a soluzioni flessibili per il pagamento delle bollette.	
	4.Se il contratto prevede una variazione futura di prodotto o di prezzo o una riduzione, ciò deve essere indicato nella bolletta, unitamente alla data della variazione.		ART.7 Comma 4	4. Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda variazioni dei prodotti e dei servizi offerti ovvero del prezzo di fornitura, ciò è indicato nella bolletta, unitamente alla data della prevista variazione.	
	5.Gli Stati membri consultano gli organismi dei consumatori qualora considerino la possibilità di modificare i requisiti di contenuto delle bollette.		ART.7 Comma 6	6. L'ARERA, con uno o più atti regolatori adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni rappresentative iscritte nel Registro del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, stabilisce le misure tecniche e di dettaglio necessarie al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente possono essere altresì previsti requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati dal comma 5 del presente articolo.	
Art.17	1.Allo scopo di integrare le misure di efficienza energetica adottate a norma delle direttive (UE) 2023/1791 e (EU) 2024/1275 e di responsabilizzare ulteriormente i clienti finali, gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità di regolazione raccomandano fermamente alle imprese di gas naturale di		D.Lgs. 164/2000 (articolo 22, comma 5)	5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese di gas naturale ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.	

	ottimizzare l'uso del gas naturale, fra l'altro fornendo servizi di gestione dell'energia e introducendo sistemi di misurazione intelligenti a norma del paragrafo 2 che siano interoperabili in particolare con sistemi di gestione dell'energia dei consumatori e reti intelligenti, nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati.				
	2.Gli Stati membri procedono all'introduzione nei loro territori di sistemi di misurazione intelligenti solo dopo una valutazione costi-benefici, da eseguire in conformità dei principi di cui all'allegato II, che individui i benefici netti per i clienti derivanti dall'uso dei contatori intelligenti e dalla sottoscrizione di offerte basate sui contatori intelligenti. Nella loro valutazione costi-benefici, gli Stati membri possono effettuare valutazioni distinte e valutare l'impatto dell'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti per diverse categorie di clienti e gruppi di clienti, come i clienti civili, le microimprese, le PMI e l'industria.		ART.8 Comma 1	1. L'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti è effettuata solo dopo una valutazione costi-benefici, sulla base di criteri individuati dall'ARERA in conformità dei principi di cui all'allegato II, che individui i benefici netti per i clienti derivanti dall'uso dei contatori intelligenti e dalla sottoscrizione di offerte basate sui contatori intelligenti. Qualora la valutazione costi-benefici abbia esito negativo, la stessa è riesaminata in caso di mutamenti significativi delle condizioni di base o degli sviluppi tecnologici e di mercato.	
	3.Gli Stati membri che procedono all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti adottano e pubblicano i requisiti funzionali e tecnici minimi per i sistemi di misurazione intelligenti destinati a essere introdotti nel loro territorio in conformità dell'articolo 19 e dell'allegato II. Gli Stati membri assicurano l'interoperabilità di tali sistemi di misurazione intelligenti e la loro capacità di fornire informazioni per i sistemi di gestione dell'energia dei consumatori. A tal fine, gli Stati membri tengono debitamente conto dell'applicazione delle pertinenti norme tecniche, comprese quelle che consentono l'interoperabilità, delle migliori prassi e dell'importanza dello sviluppo delle reti intelligenti e dello sviluppo del mercato interno del gas naturale.		ART.8 Comma 2	2. L'ARERA fissa i requisiti funzionali e tecnici minimi dei sistemi di misurazione intelligenti, assicurandone la piena interoperabilità, in particolare con i sistemi di gestione dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti, nonché la capacità di fornire informazioni per i sistemi di gestione energetica dei clienti finali. Tali requisiti si conformano alle pertinenti norme tecniche europee, anche in tema di interoperabilità, e alle migliori prassi e, comunque, rispettano le seguenti condizioni:	Segue in corrispondenza all'articolo 19 della direttiva
	4.Gli Stati membri che procedono all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti assicurano che i clienti ricevano informazioni e consulenza chiare e comprensibili in merito ai benefici dei contatori		ART.8 Comma 4	4. Nel caso di installazione di misuratori intelligenti, i clienti ricevono informazioni chiare e comprensibili in merito ai benefici dei contatori intelligenti, anche	

	intelligenti previa consultazione degli organismi dei consumatori e di altre organizzazioni pertinenti. Come minimo, tali informazioni:			attraverso gli sportelli unici di cui all'articolo 22, comma 6 del decreto legislativo 164/2000. Tali informazioni:	
	a) includono consigli su come i gruppi di clienti possono utilizzare i sistemi di misurazione intelligenti per migliorare la propria efficienza energetica;		ART.8 Comma 4, lettera a)	a) includono consigli su come utilizzare i sistemi di misurazione intelligenti per migliorare la propria efficienza energetica	
	b) rispondono alle esigenze specifiche dei clienti in condizioni di povertà energetica o dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 26 della presente direttiva, quali le persone con disabilità visiva o uditiva e le persone con bassi livelli di alfabetizzazione, anche attraverso strategie di coinvolgimento quali definite all'articolo 2, punto 55), della direttiva (UE) 2023/1791.		ART.8 Comma 4, lettera b)	b) rispondono alle esigenze specifiche dei clienti in condizioni di povertà energetica o dei clienti vulnerabili.	
	5.Gli Stati membri che procedono all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti assicurano che i clienti finali contribuiscano ai costi connessi all'introduzione in modo trasparente e non discriminatorio, tenendo conto dei benefici a lungo termine per l'intera filiera, compresi i benefici per le operazioni di rete, nel calcolare gli oneri di rete applicabili ai clienti o le tasse pagate dai medesimi. Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbia disposto in tal senso, le autorità competenti designate controllano regolarmente l'introduzione nei loro territori dei sistemi di misurazione intelligenti per seguire il conseguimento di benefici per i clienti.		ART.8 Comma 3	3. L'ARERA stabilisce altresì le modalità di contribuzione dei clienti finali ai costi connessi all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti conformi ai requisiti indicati al comma 2, in modo trasparente e non discriminatorio, nonché tenendo conto dei benefici a lungo termine per l'intera filiera. La medesima Autorità verifica con cadenza regolare gli eventuali benefici conseguiti dai clienti finali a seguito dell'introduzione dei descritti sistemi di misurazione intelligenti.	
	6.Qualora l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che la valutazione sia riveduta in risposta a cambiamenti significativi delle ipotesi di base e agli sviluppi tecnologici e del mercato. Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione i risultati della loro analisi costi-benefici aggiornata.		ART.8 Comma 1, secondo periodo	Qualora la valutazione costi-benefici abbia esito negativo, la stessa è riesaminata in caso di mutamenti significativi delle condizioni di base o degli sviluppi tecnologici e di mercato.	
	7.Le disposizioni in materia di misurazione intelligente di cui alla presente direttiva si applicano		ART.8 Comma 5	5. Le disposizioni, le norme tecniche e i requisiti di cui al comma 2 si applicano unicamente agli impianti	

	agli impianti futuri e agli impianti che sostituiscono i contatori intelligenti più vecchi. I sistemi di misurazione intelligenti che sono già installati o il cui «avvio dei lavori» è avvenuto prima del 4 agosto 2024 possono restare operativi durante il loro intero ciclo di vita. Tuttavia, i sistemi di misurazione intelligenti che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 19 e all'allegato II non possono restare operativi oltre il 5 agosto 2036.			futuri e a quelli che sostituiscono gli impianti esistenti. I sistemi di misurazione intelligenti già installati o i cui lavori siano stati avviati prima del 4 agosto 2024 restano in funzione per l'intera durata del loro ciclo di vita. Ferma restando l'analisi costi benefici di cui al comma 1, i sistemi che non soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e all'allegato II, restano operativi entro e non oltre la data del 5 agosto 2036.	
	8.Ai fini del paragrafo 7, per «avvio dei lavori» si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo fermo impegno a ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come «avvio dei lavori». In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento dell'acquisizione di attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.			L'avvio dei lavori coincide con la data di inizio dei lavori di costruzione richiesti dall'investimento ovvero, se antecedente, con la data del primo fermo impegno a ordinare le attrezzature necessarie ovvero ancora con la data in cui sia stato assunto qualsiasi altro impegno tale da rendere irreversibile l'investimento. In caso di acquisizione, l'avvio dei lavori coincide con la data di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquistato. L'acquisto di un terreno e le attività preparatorie, quali la richiesta di permessi o autorizzazioni e la realizzazione di studi di fattibilità non integrano l'avvio dei lavori.	
Art.18	1.Gli Stati membri assicurano l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti in grado di misurare con precisione il consumo, fornire informazioni sul tempo effettivo d'uso e trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica.		ART.9 Comma 1	1. L'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno è soggetta a valutazione costi-benefici secondo criteri individuati dall'Autorità per la regolazione di energia reti e ambiente in conformità all'Allegato II.	
	2.Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, tale obbligo di introduzione è soggetto a una valutazione costi-benefici almeno per i clienti civili, da eseguire in conformità dei principi di cui all'allegato II.		ART.9 Comma 2	2. I sistemi di misurazione intelligenti sono in grado di misurare con precisione il consumo, fornire informazioni sul tempo effettivo d'uso e trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione, controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica. L'Autorità per la regolazione di energia reti e ambiente stabilisce i requisiti funzionali minimi dei sistemi di misurazione intelligenti nonché i requisiti di interoperabilità, assicurando la sicurezza degli stessi e della comunicazione dei pertinenti dati e la riservatezza di clienti finali, in conformità alla	

				normativa europea nonché l'interoperabilità di tali sistemi e le procedure atte a garantire ai soggetti ammessi l'accesso ai dati.	
	3.Gli Stati membri garantiscono la sicurezza dei sistemi di misurazione intelligenti e della comunicazione dei pertinenti dati e la riservatezza dei clienti finali, conformemente alla pertinente normativa dell'Unione sulla protezione dei dati e della vita privata, nonché l'interoperabilità di tali sistemi, tenendo conto dell'applicazione delle norme adeguate.		Si veda art. 9, comma 1		
	4.La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti di interoperabilità per la misurazione intelligente e procedure atte a garantire ai soggetti ammessi l'accesso ai dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 91, paragrafo 2.				Non soggetta a recepimento
	5.Gli Stati membri che procedono all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti assicurano che i clienti finali contribuiscano ai costi connessi all'introduzione in modo trasparente e non discriminatorio, tenendo conto dei benefici a lungo termine per l'intera filiera, ivi compreso per le operazioni di rete, nel calcolare gli oneri di rete applicabili ai clienti o le tasse pagate dai medesimi. Gli Stati membri controllano regolarmente l'introduzione nei loro territori dei sistemi di misurazione intelligenti per seguire il conseguimento di benefici per i clienti.		ART.9 Comma 3	3. L'ARERA stabilisce altresì le modalità di contribuzione dei clienti finali all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno in modo trasparente e non discriminatorio, tenendo conto dei benefici a lungo termine per l'intera filiera, ivi compreso per le operazioni di rete, nel calcolare gli oneri di rete applicabili ai clienti o le tasse pagate dai medesimi.	
	6.Qualora l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che la valutazione sia riveduta periodicamente in risposta a cambiamenti significativi delle ipotesi di base e agli sviluppi tecnologici e del mercato. Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione i risultati della loro analisi costi-benefici aggiornata.		ART.9 Comma 4	4. Nel caso in cui l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti per l'idrogeno sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui al comma 1, la valutazione medesima è riveduta tenuto conto dei cambiamenti significativi delle ipotesi di base e degli sviluppi tecnologici e del mercato.	

Art.19	Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia valutata positivamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 17, paragrafo 2, oppure siano sistematicamente introdotti sistemi di misurazione intelligenti dopo il 4 agosto 2024, gli Stati membri introducono tali sistemi in conformità delle norme europee, dell'allegato II e dei seguenti requisiti:				Si veda art. 8 comma 1
	a) i sistemi di misurazione intelligenti misurano con precisione il consumo effettivo di gas naturale e sono in grado di fornire ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo d'uso, inclusi dati sui consumi storici convalidati, resi accessibili e visualizzabili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, su richiesta e senza costi aggiuntivi, nonché i più recenti dati disponibili sui consumi non convalidati, anch'essi resi accessibili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, senza costi aggiuntivi e attraverso un'interfaccia standardizzata o mediante l'accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza energetica automatizzata e di altri servizi;		ART.8 Comma 2, lettera a)	a) il consumo effettivo di gas naturale deve essere accuratamente misurato e devono essere fornite ai clienti informazioni sul tempo effettivo inclusi dati sui consumi storici convalidati, resi accessibili e visualizzabili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, su richiesta e senza costi aggiuntivi, nonché i più recenti dati disponibili sui consumi non convalidati, anch'essi resi accessibili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, senza costi aggiuntivi e attraverso un'interfaccia standardizzata o mediante l'accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza energetica automatizzata e di altri servizi;	
	b) la sicurezza dei sistemi di misurazione intelligenti e della comunicazione dei dati è conforme alla pertinente normativa dell'Unione in materia di sicurezza, tenendo debitamente conto delle migliori tecniche disponibili per garantire il più alto livello di cibersicurezza tenendo al contempo presenti i costi e il principio di proporzionalità;		ART.8 Comma 2, lettera b)	b) la sicurezza dei sistemi di misurazione intelligenti e della comunicazione dei dati è conforme alla pertinente normativa europea, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili per garantire il più alto livello di cyber-sicurezza, d'intesa con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti di competenza, e dei costi, alla luce del principio di proporzionalità;	
	c) la riservatezza dei clienti finali e la protezione dei loro dati è conforme alla pertinente normativa dell'Unione sulla protezione dei dati e della vita privata;		ART.8 Comma 2, lettera c)	c) la riservatezza dei clienti finali e la protezione dei loro dati devono risultare conformi alla normativa nazionale ed europea sulla protezione e il trattamento dei dati personali;	
	d) se il cliente finale lo richiede, i dati sul suo consumo di gas naturale sono messi a sua disposizione, in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 23, attraverso un'interfaccia di comunicazione standardizzata o		ART.8 Comma 2, lettera d)	d) se il cliente finale lo richiede, i dati sul consumo del gas naturale sono messi a disposizione, in conformità agli atti di esecuzione emessi dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 23 della direttiva (UE) 2024/1788, attraverso un'interfaccia di	

	mediante l'accesso a distanza, oppure comunicati a un terzo che lo rappresenta, in un formato facilmente comprensibile, in modo da permettergli di raffrontare offerte comparabili;			comunicazione standardizzata ovvero mediante l'accesso a distanza, oppure sono comunicati a un soggetto terzo che rappresenta il cliente. I dati sono messi a disposizione in un formato facilmente comprensibile, così da consentire il raffronto tra offerte comparabili. Il cliente finale ha diritto alla portabilità dei suoi dati personali, estraendoli dal contatore e trasmettendoli a terzi senza costi aggiuntivi;	
	e) prima o al momento dell'installazione del contatore intelligente si forniscono al cliente finale consulenza e informazioni adeguate, in particolare riguardo al pieno potenziale del dispositivo in termini di gestione della lettura e di monitoraggio del consumo di energia, nonché riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati personali a norma della pertinente normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati;		ART.8 Comma 2, lettera e)	e) l'operatore, prima ovvero, al più tardi, al momento dell'installazione del contatore intelligente, fornisce al cliente una consulenza e informazioni adeguate, con particolare riferimento al pieno potenziale del dispositivo in termini di gestione della lettura e di monitoraggio del consumo di energia nonché alla raccolta e al trattamento dei suoi dati personali a norma della pertinente normativa in materia di protezione dei dati;	
	f) i sistemi di misurazione intelligenti consentono la misurazione e il pagamento per i clienti finali con la stessa risoluzione temporale utilizzata per il più breve periodo di regolazione nel mercato nazionale.		ART.8 Comma 2, lettera f) ART.8 Comma 2, lettera g)	f) i sistemi di misurazione intelligenti consentono la rilevazione dei consumi e la fatturazione dei clienti finali con una risoluzione temporale almeno pari al più breve periodo di regolazione previsto nel mercato nazionale; g) l'accesso ai dati di misurazione e di consumo dei clienti finali da parte dei soggetti ammessi e per le finalità consentite dalla legge e dai provvedimenti dell'ARERA avviene in maniera non discriminatoria.	
	Ai fini della lettera d), il cliente finale può recuperare i dati del contatore o trasmetterli a terzi senza costi aggiuntivi, conformemente al diritto alla portabilità dei dati sancito dalla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati.		Vedi sopra, ART.8 Comma 2, lettera d)		
Art.20	1.Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e non siano stati sistematicamente introdotti sistemi di misurazione intelligenti, gli		ART.8 Comma 6	6. Nel caso in cui l'analisi costi-benefici di cui al comma 1 abbia avuto esito negativo, i clienti finali hanno comunque diritto a richiedere l'installazione o l'adattamento, a proprie spese, di contatori	

	Stati membri assicurano che i clienti abbiano diritto, su richiesta, sostenendo i costi connessi, all'installazione o, se del caso, all'adattamento, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci sotto il profilo dei costi, di un contatore intelligente che:			intelligenti, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci, anche sul piano dei costi. Il contatore intelligente richiesto dal cliente finale è dotato, ove tecnicamente possibile, degli stessi requisiti di cui al comma 2 e assicura l'interoperabilità ed è in grado di realizzare la connettività delle infrastrutture di misurazione con i sistemi di gestione dell'energia. Il cliente finale che abbia richiesto l'installazione o l'adattamento di un contatore intelligente ha diritto a ricevere un'offerta che espliciti, in forma chiara, le funzioni, anche in chiave di interoperabilità, e i realistici vantaggi del contatore, nonché i costi a suo carico. Il contatore intelligente deve essere installato o adattato entro un termine ragionevole dalla richiesta, comunque non superiore a quattro mesi.	
	a) sia dotato, ove tecnicamente possibile, delle funzionalità di cui all'articolo 19 o di una serie minima di funzionalità da stabilire e pubblicare a cura degli Stati membri a livello nazionale in conformità dell'allegato II;				Vedi sopra
	b) sia interoperabile e in grado di realizzare l'auspicata connettività delle infrastrutture di misurazione con i sistemi di gestione dell'energia dei consumatori.				Vedi sopra
	2.Se un cliente richiede l'installazione di un contatore intelligente in applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità competenti designate:				Vedi sopra
	a) assicurano che il cliente che richiede l'installazione di un contatore intelligente riceva un'offerta che espliciti e descriva chiaramente:				vedi sopra
	i) le funzioni e l'interoperabilità supportate dal contatore intelligente e i servizi che possono essere forniti, così come i vantaggi realisticamente conseguibili grazie al contatore intelligente in quel momento specifico;				Vedi sopra

	ii) eventuali costi connessi a carico del cliente;				Vedi sopra
	b) assicurano che il contatore intelligente sia installato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro quattro mesi dalla richiesta del cliente;				Vedi sopra
	c) periodicamente, e in ogni caso almeno ogni due anni, rivedono e rendono pubblici i costi connessi e ne tracciano l'evoluzione a seguito degli sviluppi tecnologici e dei potenziali adeguamenti del sistema di misurazione.				Vedi sopra
Art.21	1.Qualora i clienti finali di gas naturale non dispongano di contatori intelligenti, gli Stati membri assicurano che siano dotati di contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione il consumo effettivo. Gli Stati membri possono esentare da tale requisito i clienti civili che non utilizzano il gas naturale a fini di riscaldamento qualora la dotazione di tali contatori non sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole o proporzionata ai risparmi energetici potenziali. Se la dotazione non è tecnicamente fattibile, tale esenzione può essere estesa anche ai clienti non civili in edifici in cui la maggior parte dei clienti è costituita da clienti civili ammissibili all'esenzione.		ART.8 Comma 7	7. I clienti che ancora non dispongano di contatori intelligenti hanno diritto ad avere contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione i propri consumi effettivi e facilmente leggibili.	
	2.Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di gas naturale possano leggere facilmente i loro contatori convenzionali, direttamente o indirettamente mediante un'interfaccia online o un'altra interfaccia idonea.				
Art.22	1.Al momento di stabilire le regole per la gestione e lo scambio dei dati, gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità competenti designate indicano le norme relative all'accesso ai dati del cliente finale da parte dei soggetti ammessi in conformità del presente articolo e del quadro giuridico dell'Unione applicabile. Ai fini della presente direttiva, si considera che i dati comprendano quelli di		dlgs 6 settembre 2005, n. 206 Art. 1-bis e D.Lgs. 102/2014 Art. 9, comma 3, lettera d)	3. Fatto salvo quanto già previsto dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente alle direttive	Già recepito

	misurazione e di consumo nonché i dati richiesti per cambiare fornitore e per altri servizi.			2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre più aderenti alle esigenze del cliente finale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dei relativi standard internazionali e delle raccomandazioni della Commissione europea, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché: …. d) nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale, su richiesta del cliente finale, l'Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, per il tramite del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, metta i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi;	
	2.Gli Stati membri organizzano la gestione dei dati in modo tale che l'accesso ai dati e lo scambio degli stessi siano efficienti e sicuri, garantendo altresì la protezione e la sicurezza dei dati.		Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Art. 1-bis		Si veda sopra
	Indipendentemente dal modello utilizzato per la gestione dei dati in uno Stato membro, i soggetti responsabili della gestione dei dati forniscono a qualsiasi soggetto ammesso l'accesso ai dati del cliente finale conformemente al paragrafo 1. I dati		Art. 9, comma 3-bis, del dlgs 102/2014	3-bis. È istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera d). Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei	Già recepito, si veda sopra

	richiesti devono essere messi a disposizione dei soggetti ammessi in modo non discriminatorio e simultaneo. L'accesso ai dati deve essere facile e le relative procedure attinenti devono essere rese pubbliche.			clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati. I costi sostenuti dall'Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del presente comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA.	
	3.Le norme sull'accesso ai dati e sulla relativa conservazione ai fini della presente direttiva devono essere conformi alla pertinente normativa dell'Unione.				
	Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679.				Recepito, si veda sopra
	4.Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità competenti designate autorizzano e certificano o, se del caso, controllano i soggetti responsabili della gestione dei dati per garantirne la conformità ai requisiti della presente direttiva.		Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Art. 1-bis		Già recepito
	Fatti salvi i compiti dei responsabili della protezione dei dati stabiliti nel regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere ai soggetti responsabili della gestione dei dati la designazione di un responsabile della conformità, incaricato di controllare l'attuazione delle misure adottate da tali soggetti per assicurare un accesso non discriminatorio ai dati e la conformità ai requisiti della presente direttiva.				Non soggetta a recepimento
	Gli Stati membri possono nominare responsabili della conformità od organismi a ciò preposti di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), al fine di adempiere agli obblighi del presente paragrafo.				Non soggetta a recepimento
	5.Ai clienti finali non è addebitato alcun costo supplementare per l'accesso ai loro dati o per la richiesta di mettere tali dati a disposizione.		D.lgs 102/2014 art.9, comma 3, lettera d) e comma 3-bis	3. Fatto salvo quanto già previsto dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre	recepito

				più aderenti alle esigenze del cliente finale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dei relativi standard internazionali e delle raccomandazioni della Commissione europea, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché: …. d) nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale, su richiesta del cliente finale, l'Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, per il tramite del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, metta i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi; … 3-bis. È istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera d). Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati. I costi sostenuti dall'Acquirente Unico	

				S.p.A. ai sensi del presente comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA.	
	Gli Stati membri sono responsabili della fissazione dei costi per l'accesso ai dati da parte dei soggetti ammessi.				recepito
	Gli Stati membri assicurano che i costi addebitati dai soggetti regolamentati che forniscono servizi di dati siano ragionevoli e debitamente giustificati.		d.lgs 102/2014 art.9, comma 3, lettera d) e comma 3-bis	Vedi sopra	recepito
Art.23	1.Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato al dettaglio del gas naturale ed evitare costi amministrativi eccessivi per i soggetti ammessi, gli Stati membri agevolano la completa interoperabilità dei servizi energetici all'interno dell'Unione.				Non necessario recepire, si tratta di un principio declinato nelle disposizioni recepite
	2.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, requisiti di interoperabilità e procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati di cui all'articolo 22, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 91, paragrafo 2.				Non da recepire
	3.Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di gas naturale applichino i requisiti di interoperabilità e le procedure per l'accesso ai dati di cui al paragrafo 2. Tali requisiti e procedure si basano sulle prassi nazionali esistenti.				Non da recepire
Art.24	Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sportelli unici al fine di fornire a tutti i clienti, compresi quelli che non dispongono di un accesso a internet, tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, gli strumenti di confronto certificati, le misure di sostegno disponibili, tra cui quelle destinate ai clienti vulnerabili di cui all'articolo 26 della presente direttiva, il diritto applicabile e i meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a loro disposizione in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far parte di sportelli generali di		ART. 18 Comma 1, lettera c) Modifica al D.Lgs. 164/2000 (art. 22, comma 6)	**6.** L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, provvede affinchè siano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in vigore e le modalità di risoluzione delle controversie di cui dispongono, gli strumenti di confronto, le misure di sostegno disponibili, ivi comprese quelle destinate ai clienti vulnerabili e in povertà energetica.	

	informazione dei consumatori e possono coincidere con gli sportelli unici per l'energia elettrica di cui all'articolo 25 della direttiva (UE) 2019/944 ovvero con i punti di contatto istituiti a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 e con gli sportelli unici istituiti a norma degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2023/1791 e dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1275. Gli Stati membri promuovono l'allineamento tra gli sportelli unici istituiti a norma della presente direttiva e gli organismi istituiti a norma di tali atti giuridici dell'Unione.				
Art.25	1.Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali abbiano accesso a meccanismi semplici, equi, ragionevoli, trasparenti, indipendenti, efficienti ed efficaci sotto il profilo dei costi di risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva, attraverso un meccanismo indipendente quale un mediatore dell'energia o un organismo dei consumatori, o attraverso un'autorità di regolazione. Laddove il cliente finale sia un consumatore ai sensi della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (48) tali meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie sono conformi ai requisiti di qualità di cui alla predetta direttiva e prevedono, ove giustificato, sistemi di rimborso e indennizzo.		D.Lgs. 93/2011 art.44 nonché da Codice del consumo di cui al D.lgs 6 settembre 2005, n. 206. Dlgs 6 agosto 2015, n. 310 che modifica codice al consumo		Già recepito
	2.Ove necessario, gli Stati membri garantiscono che gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie cooperino per garantire meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie semplici, equi, trasparenti, indipendenti, efficaci ed efficienti per qualsiasi controversia derivante da prodotti o servizi legati o abbinati a qualsiasi prodotto o servizio che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.				
	3.La partecipazione delle imprese di gas naturale ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie per i clienti civili è obbligatoria, a meno che lo Stato membro interessato non dimostri alla				Già previsto obbligo partecipativo degli operatori del settore

	Commissione che altri meccanismi sono altrettanto efficaci.				gas al Servizio Conciliazioni dal 2017
	4.Fatta salva la direttiva 2013/11/UE, gli Stati membri valutano il funzionamento dei loro meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al presente articolo.				Non da recepire
Art.26	1.Gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili e ai clienti in condizioni di povertà energetica un'adeguata protezione. In tale contesto, ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile, che può fare riferimento alla povertà energetica. La definizione di cliente vulnerabile è coerente con il concetto di cliente vulnerabile quale definito da uno Stato membro a norma dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2019/944.		Art. 22, comma 2-bis1, 2 ter del dlgs 164 2000	2-bis.1. A decorrere dal 10 gennaio 2024, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza 2-ter. Sono considerati "clienti protetti nel quadro della solidarietà" ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938, i clienti civili che sono connessi ad una rete di distribuzione del gas, inclusi i servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione e gli impianti di teleriscaldamento che servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione.	
	2.In particolare, gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali nelle zone isolate che sono connessi ai sistemi del gas naturale o dell'idrogeno. Gli Stati membri garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni di contratto, a prezzi competitivi, trasparenti e non discriminatori, alle informazioni generali e ai meccanismi di risoluzione delle controversie.				Non da recepire
Art.27	La Commissione fornisce orientamenti sulla tutela dei clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di povertà energetica durante la pianificazione e la realizzazione della graduale eliminazione del gas naturale o in caso di dismissione delle reti di distribuzione del gas naturale, in particolare per garantire che si tenga debitamente conto delle esigenze specifiche di tali clienti, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d).				Si veda art.18, comma 1, lettera d)

Art.28	1.Gli Stati membri adottano misure tese a evitare la disconnessione dei clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di povertà energetica. In relazione ai clienti vulnerabili, tali misure sono soggette all'articolo 26.		ART. 18 Comma 1, lettera f) Art. 22, comma 8-bis, del d.lgs. 164/2000	"7-ter. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura, nell'ambito della disciplina della gestione della morosità dei clienti finali, la tutela dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica dal rischio di interruzione della fornitura	
	Nel notificare alla Commissione le loro misure di recepimento della presente direttiva, gli Stati membri chiariscono il rapporto tra il primo comma e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.				Non da recepire
	2.Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori non risolvano i contratti con i clienti o non interrompano la fornitura per motivi in relazione ai quali il fornitore interessato sta gestendo un reclamo a norma dell'articolo 11, paragrafo 9, o che sono oggetto di una risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell'articolo 25, e non pregiudicano i diritti e gli obblighi contrattuali delle parti. Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per evitare abusi di procedura.		Art. 3, comma 11	11. I clienti finali hanno diritto a che i fornitori non risolvano i contratti o non interrompano la fornitura per motivi che sono oggetto di un reclamo o di una risoluzione extragiudiziale delle controversie e non pregiudichino i diritti e gli obblighi contrattuali	
	3.Per consentire ai clienti di evitare la disconnessione, gli Stati membri adottano misure appropriate, che possono includere:				Diverse misure sono già in disponibili quali preavvisi in bolletta, rateizzazione delle bollette al ricorrere di determinate condizioni, bonus sociale, etc.
	a) la promozione di codici volontari dei fornitori e dei clienti al fine di prevenire e gestire le situazioni di clienti in arretrato, il che può riguardare il sostegno ai clienti nella gestione del loro consumo energetico e dei relativi costi, ad esempio attraverso la segnalazione di picchi o consumi di energia insolitamente elevati, l'offerta di piani di pagamento flessibili adeguati, misure di consulenza				

	in materia di debito, migliori comunicazioni con i clienti e agenzie di sostegno;				
	b) la promozione dell'educazione e della sensibilizzazione dei clienti in merito ai loro diritti e alla gestione dell'indebitamento; e				
	c) l'accesso a finanziamenti, buoni o sovvenzioni per sostenere il pagamento delle bollette.				
Art.29	1.Gli Stati membri istituiscono un regime di fornitore di ultima istanza o adottano misure equivalenti per garantire la continuità dell'approvvigionamento almeno per i clienti civili. I fornitori di ultima istanza sono designati secondo una procedura equa, trasparente e non discriminatoria.		ART. 18 Comma 1, lettera d) (articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)	7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'ARERA, sono individuati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per i clienti di cui al comma 2, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale.	
	2.I clienti finali trasferiti a fornitori di ultima istanza continuano a beneficiare dei loro diritti in quanto clienti.		ART. 18 Comma 1, lettera e) (articolo 22, comma 7-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)	7-bis. I clienti finali trasferiti a un fornitore di ultima istanza conservano tutti i diritti riconosciuti in qualità di clienti finali	
	3.Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di ultima istanza comunichino tempestivamente le loro condizioni ai clienti trasferiti e garantiscano loro la continuità del servizio per il periodo necessario a trovare un nuovo fornitore.				Già previsto dalla regolazione.
	4.Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano informazioni e siano incoraggiati a passare a un'offerta basata sul mercato.				Si veda art. 18, comma 1, lettera d)
	5.Gli Stati membri possono imporre a un fornitore di ultima istanza di fornire gas naturale ai clienti civili e alle piccole e medie imprese che non ricevono offerte basate sul mercato, anche ai fini				

	dell'articolo 28, paragrafo 3. In tali casi si applicano le condizioni di cui all'articolo 4.				
Art.30	Gli Stati membri consentono l'accesso del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio al mercato e all'infrastruttura a prescindere dal fatto che gli impianti di produzione di tali gas siano connessi a reti di distribuzione o di trasporto, tenendo conto delle stime dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura e consumo di gas naturale in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2, lettera f).		ART. 10, comma 1, lettera a) (articolo 1, comma 2-bis del d.lgs. 164/2000) Articolo 34, comma 1. (Art. 33-septies, comma 1, del d.lgs. n. 93/2011)	Le norme del presente decreto relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano in modo non discriminatorio anche al gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio, al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza. **È consentito l'accesso del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio al mercato e alle infrastrutture a prescindere dal fatto che gli impianti di produzione di tali gas siano connessi a reti di distribuzione o di trasporto, tenendo conto delle stime dell'evoluzione della produzione, della fornitura e del consumo di gas naturale in conformità all'articolo 16 del presente decreto.**	Recepito in aggiunta alle altre disposizioni nazionali vigenti di cui agli Artt. 37 D.lgs 199/2021 (att. RED II) e art. 20 d.lgs. 28/2011 su biometano –
Art.31	1.Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti GNL basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti, comprese le imprese di fornitura, e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe o le relative metodologie di calcolo siano approvate prima della loro entrata in vigore a norma dell'articolo 78 dall'autorità di regolazione e che le		Artt. 8, 14, 23 e 24 del d. lgs. 164/2000		Per GAS si ritiene già recepito ex artt. 8 (trasporto), 14 (distribuzione), **23 e 24** d. lgs. 164/2000 E cfr. Art. 10 c.6 D.lgs 93/2011

	tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.				Ex art 23 del dlgs 164/2000; per il regime impianti GNL: già applicato nei codici di rete
	2.I gestori dei sistemi di trasporto, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni anche in relazione al trasporto transfrontaliero, hanno accesso alla rete di altri gestori dei sistemi di trasporto.		art. 10, c. 6 lett. C) d. lgs. 93.2011	Ciascun Gestore della rete di trasporto di gas naturale di cui al comma 1: c) si coordina con i soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete del gas naturale di Paesi esteri che sia interconnessa con la rete nazionale di trasporto del gas naturale in modo da garantire un funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;	Già integrato/ recepito – art. 10, c. 6 lett. C) d. lgs. 93.2011
	3.La presente direttiva non impedisce la stipulazione di contratti a lungo termine per i gas rinnovabili e i gas a basse emissioni di carbonio, purché siano conformi alle norme sulla concorrenza dell'Unione e contribuiscano alla decarbonizzazione. Per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento non sono stipulati contratti a lungo termine la cui durata si protragga oltre il 31 dicembre 2049.		ART. 10, comma 1, lettera b) (articolo 1, comma 2-ter del d.lgs. 164/2000)	2-ter. Al fine di favorire la decarbonizzazione, è sempre ammessa la stipulazione di contratti a lungo termine per i gas rinnovabili e i gas a basse emissioni di carbonio che siano pur sempre conformi alle norme sulla concorrenza dell'Unione europea. È ammessa la stipulazione di contratti a lungo termine per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento purché la durata si protragga entro il 31 dicembre 2049.	
Art.32	1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, ovunque siano situati, possano accedere, in base al presente articolo, a reti di gasdotti a monte, inclusi gli impianti che forniscono servizi tecnici connessi a tale accesso, ad esclusione delle parti di tali reti e impianti che sono utilizzate per le attività locali di coltivazione e sono situate nell'area di un giacimento in cui viene prodotto il gas naturale. Le misure sono notificate alla Commissione in conformità dell'articolo 94.		ART. 12, comma 1, lettera b) (articolo 6, comma 5-bis del d.lgs. 164/2000)	Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: "5-bis. Le misure relative all'accesso sono notificate alla Commissione europea."	Già recepito all'Art. 6 d. lgs. 164/2000 e relativi DD.MM. Di attuazione -
	2.L'accesso di cui al paragrafo 1 è dato secondo modalità stabilite dagli Stati membri in base ai pertinenti strumenti giuridici. Gli Stati membri perseguono gli obiettivi di un accesso equo ed aperto tramite la realizzazione di un mercato				idem

	concorrenziale del gas naturale, evitando qualsiasi abuso di posizione dominante, tenuto conto della sicurezza e della regolarità delle forniture, della capacità esistente o che può ragionevolmente essere resa disponibile e della protezione dell'ambiente. Si può tenere presente quanto segue:				
	a) la necessità di rifiutare l'accesso in caso di incompatibilità di specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare;				
	b) la necessità di evitare difficoltà che non siano ragionevolmente superabili e che possano pregiudicare l'efficiente coltivazione di idrocarburi, attuale o prevista, inclusa quella di giacimenti con redditività economica marginale;				
	c) la necessità di rispettare le ragionevoli esigenze debitamente motivate del proprietario o gestore della rete di gasdotti a monte per quanto riguarda il trasporto e il trattamento del gas naturale e gli interessi di tutti gli altri utenti della rete di gasdotti a monte o dei relativi impianti di trattamento o di gestione eventualmente in causa; e				
	d) la necessità di applicare leggi e procedure amministrative nazionali, secondo la normativa dell'Unione, ai fini dell'autorizzazione di attività di coltivazione o sviluppo a monte.				
	3.Gli Stati membri assicurano la messa in atto di disposizioni sulla risoluzione delle controversie in cui sia prevista un'autorità indipendente dalle parti, che ha accesso a tutte le informazioni pertinenti, in modo da consentire la rapida soluzione di controversie riguardanti l'accesso a reti di gasdotti a monte, tenendo conto delle necessità di cui al paragrafo 2 e del numero delle parti che possono essere coinvolte nella negoziazione dell'accesso a tali reti.				idem
	4.In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti a monte che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la		ART. 12, comma 1, lettera a)	4.'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente è competente a risolvere le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso alle infrastrutture di coltivazione del gas naturale. In caso di controversie	

	rete interessata fa capo a più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano tra loro al fine di garantire che la presente direttiva sia coerentemente applicata. Se la rete di gasdotti a monte ha origine in un paese terzo e si collega ad almeno uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano tra loro e lo Stato membro in cui è situato il primo punto di entrata verso la rete degli Stati membri consulta il paese terzo interessato in cui ha origine la rete di gasdotti a monte al fine di garantire, per quanto concerne la rete interessata, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri.		(articolo 6, comma 4 del d.lgs. 164/2000)	transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo all'Italia e almeno ad un altro Stato membro, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente si consulta con le competenti autorità degli altri Stati membri interessati al fine di garantire che le disposizioni della direttiva ~~2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE,~~ (UE) 2024/1788 siano coerentemente applicate. Se la rete di gasdotti di coltivazione ha origine in un paese terzo e si collega alla rete italiana, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente si consulta con le Autorità di regolazione degli Stati membri interessati e, nel caso il primo punto di ingresso verso la rete degli Stati membri sia in Italia, consulta il paese terzo interessato in cui ha origine la rete di gasdotti di coltivazione al fine di garantire, per quanto concerne la rete interessata, che la direttiva ~~2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE~~ (UE) 2024/1788 sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri.	
Art.33	1.Per l'organizzazione dell'accesso agli impianti di stoccaggio del gas naturale e al linepack, ove tecnicamente o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire i clienti nonché per organizzare l'accesso ai servizi ausiliari, gli Stati membri possono scegliere di applicare una o entrambe le procedure di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.		Art. 12, c.2, 7, d.lgs. 164/2000	I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità, e purché i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.	
	In sede di scelta della procedura di accesso allo stoccaggio del gas naturale ai sensi del presente articolo, gli Stati membri tengono conto dei risultati delle valutazioni comuni e nazionali del rischio				

	effettuate a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938.				
	Le autorità di regolazione stabiliscono e pubblicano i criteri in conformità dei quali si deve determinare quale regime d'accesso sia applicabile agli impianti di stoccaggio del gas naturale e al linepack. Essi rendono noto, o obbligano i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e i gestori dei sistemi di trasporto a rendere noto, quali impianti di stoccaggio del gas naturale o quali parti di tali impianti di stoccaggio del gas naturale e quale linepack sono offerti in base alle differenti procedure di cui ai paragrafi 3 e 4.		D.lgs. 164/2000, Art. 12, c.7	L'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio, sulla base dei seguenti criteri: a) le capacità di stoccaggio di modulazione, fatto salvo quanto disposto al comma 5, sono assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2. Il rimanente stoccaggio è assegnato, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche per servizi diversi da quelli di modulazione.	
	2.Il paragrafo 1 non si applica ai servizi ausiliari e allo stoccaggio provvisorio correlati agli impianti GNL che sono necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto.				Si ritiene implicito nella regolazione ARERA
	3.In caso di accesso negoziato, le autorità di regolazione adottano le misure necessarie affinché le imprese e i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l'accesso agli impianti di stoccaggio del gas naturale e al linepack ove tecnicamente o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema nonché per organizzare l'accesso ad altri servizi ausiliari. Le parti hanno l'obbligo di negoziare in				Non soggetto a recepimento - **Italia ha accesso regolato**

	buona fede l'accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari.				
	I contratti di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari sono negoziati con il gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale interessato. Le autorità di regolazione impongono al gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale e alle imprese di gas naturale di pubblicare le loro principali condizioni commerciali per l'utilizzo dello stoccaggio, del linepack e di altri servizi ausiliari con scadenza annuale.				idem
	Nell'elaborare tali condizioni i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale consultano gli utenti del sistema.				idem
	4.In caso di accesso regolato, le autorità di regolazione adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari, sulla base di tariffe pubblicate o altre condizioni e obblighi per l'utilizzo del suddetto stoccaggio e del linepack, ove tecnicamente o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema nonché per organizzare l'accesso ad altri servizi ausiliari. Le autorità di regolazione consultano gli utenti del sistema in sede di elaborazione di tali tariffe o delle metodologie relative a tali tariffe. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese concorrenti diverse dal proprietario o dal gestore del sistema o da un'impresa ad essi collegata.		D.lgs. 164.2000, Art. 12, c.7	L'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio, sulla base dei seguenti criteri: a) le capacità di stoccaggio di modulazione, fatto salvo quanto disposto al comma 5, sono assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2. Il rimanente stoccaggio è assegnato, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche per servizi diversi da quelli di modulazione.	Già recepito in Art. 12, c.7, d.lgs. 164.2000 -
Art.34	1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire che:		Artt. 10 e 34 d.lgs. 164/2000	Art. 10 - Linee dirette 1. La fornitura di gas naturale tramite linee dirette è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla regione	

				competente per territorio ad imprese del gas in base a criteri obiettivi e non discriminatori, sentito il comune interessato. Art. 34 - Linee dirette tra imprese e clienti idonei di altri Stati membri dell'Unione europea 1. Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno il diritto di realizzare linee dirette per rifornire i clienti dichiarati idonei nel territorio nazionale, nonché in altri Paesi membri dell'Unione europea in base all'applicazione della direttiva 98/30/CE, a condizione che l'accesso al sistema del gas di quel Paese membro sia stato loro motivatamente rifiutato. 2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea hanno diritto di realizzare linee dirette per rifornire clienti italiani dichiarati idonei ai sensi del presente decreto ed a condizione che l'accesso al sistema nazionale del gas sia stato loro motivatamente rifiutato.	
	a) le imprese di gas naturale stabilite nel loro territorio riforniscano i clienti idonei mediante una linea diretta; e				Come su
	b) qualsiasi cliente nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta dalle imprese di gas naturale.				Come su
	2.Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione, ad esempio licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione, per la costruzione o la gestione di linee dirette, gli Stati membri o l'autorità competente da essi designata stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione o gestione di dette linee nel loro territorio. Tali criteri sono oggettivi, trasparenti e non discriminatori.		Artt. 10 d.lgs. 164/2000	Art. 10- Linee dirette 1. La fornitura di gas naturale tramite linee dirette è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio ad imprese del gas in base a criteri obiettivi e non discriminatori, sentito il comune interessato.	
	3.Gli Stati membri possono subordinare il rilascio di un'autorizzazione a costruire una linea diretta al rifiuto di accesso al sistema sulla base dell'articolo 38 ovvero all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 79.				

Art.35	1.Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso regolato dei terzi alle reti dell'idrogeno basato su tariffe pubblicate e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti della rete dell'idrogeno.		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-octies, comma 1, del d.lgs. n. 93/2011)	**1. L'accesso dei terzi alle reti dell'idrogeno è regolato e disciplinato mediante tariffe pubblicate dall'ARERA, applicate in modo oggettivo e non discriminatorio tra gli utenti della rete**	
	2.Gli Stati membri fanno sì che le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo o le relative metodologie calcolo siano approvate prima della loro entrata in vigore a norma dell'articolo 78 dall'autorità di regolazione e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-octies, comma 2, del d.lgs. n. 93/2011)	**2. Le tariffe e le metodologie per l'accesso reti dell'idrogeno di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate dall'ARERA prima della loro entrata in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 33-tricies quater del presente decreto.**	
	3.I gestori delle reti dell'idrogeno, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni, anche in relazione al trasporto transfrontaliero dell'idrogeno nella rete, hanno accesso alla rete di altri gestori delle reti dell'idrogeno.		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-octies, comma 3, del d.lgs. n. 93/2011)	**3. I gestori delle reti dell'idrogeno, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni, anche in relazione al trasporto transfrontaliero dell'idrogeno nella rete, hanno il diritto di accesso alla rete di altri gestori.**	
	4.Lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 fino al 31 dicembre 2032. In tal caso lo Stato membro garantisce l'attuazione di un sistema di accesso negoziato dei terzi alle reti dell'idrogeno secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Le autorità di regolazione adottano le misure necessarie affinché gli utenti delle reti dell'idrogeno siano in grado di negoziare l'accesso a tali reti e per fare in modo che le parti abbiano l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso alle reti dell'idrogeno.				
	5.Nei casi indicati al paragrafo 4 in cui vige l'accesso negoziato, le autorità di regolazione forniscono agli utenti delle reti dell'idrogeno orientamenti circa l'impatto che l'introduzione dell'accesso regolato dei terzi deve sortire sulle tariffe negoziate.				
Art.36	1.Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno basato sull'accesso negoziato in		Articolo 34, comma 1.	**1. L'accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno è basato su un sistema di accesso negoziato nel rispetto di criteri oggettivi, trasparenti e non**	

	modo oggettivo, trasparente e non discriminatorio; in tale contesto le autorità di regolazione adottano le misure necessarie affinché gli utenti dei terminali dell'idrogeno siano in grado di negoziare l'accesso a detti terminali. Le parti hanno l'obbligo di negoziare l'accesso in buona fede.		(Art. 33-novies, comma 1, del d.lgs. n. 93/2011)	**discriminatori. L'ARERA adotta le misure necessarie affinché gli utenti dei terminali dell'idrogeno siano in grado di negoziare l'accesso ai medesimi terminali. Le parti hanno l'obbligo di negoziare l'accesso in buona fede.**	
	2.Le autorità di regolazione monitorano le condizioni di accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno e il relativo impatto sul mercato dell'idrogeno e, ove necessario per preservare la concorrenza, adottano misure tese a migliorare l'accesso in linea con i criteri di cui al paragrafo 1.		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-novies, comma 2, del d.lgs. n. 93/2011)	**2. L'ARERA monitora le condizioni di accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno e il relativo impatto sul mercato dell'idrogeno e, ove necessario al fine di preservare la concorrenza, adotta misure tese a migliorare l'accesso nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.**	
Art.37	1.Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso regolato dei terzi allo stoccaggio dell'idrogeno e, ove tecnicamente ed economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire i clienti, al linepack, anche per organizzare l'accesso ai servizi ausiliari basato su tariffe pubblicate e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema dell'idrogeno. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe o le relative metodologie di calcolo siano approvate dall'autorità di regolazione prima della loro entrata in vigore a norma dell'articolo 78.		Articolo 34, comma 1. (Art. 33-decies, comma 1, del d.lgs. n. 93/2011)	**1. L'accesso dei terzi allo stoccaggio dell'idrogeno e, ove tecnicamente ed economicamente necessario al fine di assicurare un accesso efficiente al sistema per rifornire i clienti, al linepack, nonché l'accesso dei terzi ai servizi ausiliari è basato su un sistema di accesso regolato, con tariffe pubblicate e applicate in modo obiettivo e non discriminatorio tra gli utenti del sistema dell'idrogeno. Le tariffe o le relative metodologie di calcolo sono approvate dall'ARERA prima della loro entrata in vigore a norma dell'articolo 33-tricies quater.**	
	2.Lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 fino al 31 dicembre 2032. In tal caso, lo Stato membro garantisce l'attuazione di un sistema di accesso negoziato dei terzi allo stoccaggio dell'idrogeno e, ove tecnicamente ed economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire i clienti, al linepack, anche per organizzare l'accesso ai servizi ausiliari, secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Le autorità di regolazione adottano le misure necessarie affinché gli utenti dello stoccaggio dell'idrogeno siano in grado di negoziare l'accesso allo stoccaggio dell'idrogeno e per fare in modo che le parti abbiano l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso allo stoccaggio dell'idrogeno.				

	3.Gli Stati membri possono prevedere che i diritti di capacità assegnati prima del 5 agosto 2026 nell'ambito di un sistema di accesso negoziato dei terzi a norma del paragrafo 2 siano rispettati fino alla data di scadenza e che non siano interessati dall'attuazione di un accesso regolato dei terzi a norma del paragrafo 1.				
Art.38	1.I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti dell'idrogeno possono rifiutare l'accesso o la connessione al sistema del gas naturale o dell'idrogeno qualora non dispongano della capacità necessaria o della connessione.		Per Gas - D.Lgs. 164/2000, art. 24, c.2 Art. 33, undecies comma 1	PER GAS: 2. In deroga a quanto previsto al comma 1 le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema del gas alle altre imprese o ai clienti idonei che ne facciano richiesta solo nel caso in cui esse non dispongano della capacità necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE. **PER IDROGENO** **1. I gestori delle reti dell'idrogeno operanti sul territorio nazionale possono rifiutare l'accesso o la connessione al sistema dell'idrogeno qualora non dispongano della capacità necessaria o della connessione.**	Già recepito - 18) *«gestore del sistema di trasporto»*: la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale; 20) *«gestore del sistema di distribuzione»*: la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione di gas naturale ed è

					responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale; 25) «*gestore della rete dell'idrogeno*»: la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto dell'idrogeno ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete dell'idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare

					richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;
	2.Fatti salvi gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione e nazionali e i requisiti esistenti volti alla riduzione o all'abbandono del consumo di gas di origine fossile, gli Stati membri adottano misure atte a garantire che i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di distribuzione o gestori delle reti dell'idrogeno che rifiutano l'accesso o la connessione al sistema del gas naturale o al sistema dell'idrogeno per mancanza di capacità o di connessione provvedano ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il costo.		Per gas: Art. 24, co. 2, d.lgs 164/2000 **ART. 19** ***(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)***	Per gas: Art. 24, co. 2, d.lgs 164/2000 2. In deroga a quanto previsto al comma 1 le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema del gas alle altre imprese o ai clienti idonei che ne facciano richiesta solo nel caso in cui esse non dispongano della capacità necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE.I gestori dei sistemi di trasporto o i gestori dei sistemi di distribuzione che rifiutano l'accesso o la connessione al sistema del gas naturale per mancanza di capacità o di connessione sono tenuti ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il costo. PER IDROGENO **2. Fatti salvi gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione e nazionali e i requisiti vigenti volti alla riduzione o all'abbandono del consumo di gas di origine fossile, i gestori delle reti dell'idrogeno che rifiutano l'accesso o la connessione al sistema dell'idrogeno per mancanza di capacità o di connessione provvedono a realizzare i necessari interventi di miglioramento, ove economicamente giustificabile o qualora un potenziale cliente sia disposto a sostenerne il costo.**	Nuova disposizione di Integrazione come indicato

			Art. 33 undecies, comma 2		
	3.Per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio l'accesso al sistema può essere rifiutato solo fatti salvi gli articoli 20 e 36 del regolamento (UE) 2024/1789.		art. 24, comma 2, d.lgs. 164/2000 **ART. 19** ***(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)*** Art. 33 undecies, comma 3	Per il **GAS:** Inserire comma 2 bis all'art. 24 d.lgs. 164/2000: 2.bis. Per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio l'accesso al sistema può essere rifiutato solo fatti salvi gli articoli 20 e 36 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. **PER IDROGENO** **3. Per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio l'accesso al sistema può essere rifiutato solo fatti salvi gli articoli 20 e 36 del regolamento (UE) 2024/1789.**	
	4.In deroga ai paragrafi da 1, 2 e 3 del presente articolo, uno Stato membro provvede affinché i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori dei sistemi di distribuzione siano autorizzati a rifiutare l'accesso o la connessione degli utenti alla rete del gas naturale, o a interrompere la fornitura, specie per garantire il rispetto dell'attuazione dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, a condizione che:		Art. 24 comma 5 D.lgs 164/2000 - aggiungere il seguente periodo **ART. 19** ***(Modifiche all'articolo 24 del decreto***	PER GAS: Alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: "L'Autorità provvede affinché i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori dei sistemi di distribuzione siano autorizzati a rifiutare l'accesso o la connessione degli utenti alla rete del gas naturale, o a interrompere la fornitura, specie per garantire il rispetto dell'attuazione dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2,	In linea di quanto rilevato da ARERA: La declinazione delle modalità operative potrebbe essere lasciata ad ARERA, nel rispetto dei principi indicati in Direttiva e qui riportati in sede di recepimento.

			legislativo 23 maggio 2000, n. 164)	paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, a condizione che:	
	a) il piano di sviluppo della rete istituito a norma dell'articolo 55 preveda la dismissione del sistema di trasporto o di parti pertinenti dello stesso;		Art. 24 comma 5 D.lgs 164/2000 - aggiungere il seguente periodo	a) il piano di sviluppo della rete istituito a norma dell'articolo 55 della Direttiva UE 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 preveda la dismissione del sistema di trasporto o di parti pertinenti dello stesso;	Come su
	b) l'autorità nazionale competente abbia approvato il piano di dismissione della rete a norma dell'articolo 57, paragrafo 3;		Art. 24 comma 5 D.lgs 164/2000 - aggiungere il seguente periodo	b) la stessa Autorità abbia approvato il piano di dismissione della rete a norma dell'articolo 57, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;	Come su
	c) il pertinente gestore della rete di distribuzione, esentato dall'obbligo di presentare un piano di dismissione della rete a norma dell'articolo 57, paragrafo 5, abbia informato l'autorità nazionale competente della dismissione della rete di distribuzione o di parti pertinenti della stessa.		Art. 24 comma 5 D.lgs 164/2000 - aggiungere il seguente periodo	c) il pertinente gestore della rete di distribuzione, esentato dall'obbligo di presentare un piano di dismissione della rete, a norma dell'articolo 57, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, abbia informato l'Autorità della dismissione della rete di distribuzione o di parti pertinenti della stessa.	Come su
	5.Gli Stati membri che autorizzano il rifiuto dell'accesso o della connessione degli utenti alla rete, o la disconnessione, a norma del paragrafo 4 del presente articolo prevedono un quadro normativo per il rifiuto dell'accesso o della connessione, o per la disconnessione, basato su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori stabiliti dall'autorità di regolazione, tenuto conto degli interessi in causa, dei requisiti esistenti volti alla riduzione o all'abbandono del consumo di gas di origine fossile e dei pertinenti piani locali di riscaldamento e raffrescamento stabiliti a norma		Art. 24 comma 5 D.lgs 164/2000 - aggiungere il seguente periodo **ART. 19** ***(Modifiche all'articolo 24 del decreto***	Nei casi indicati dal comma precedente, con delibera dell'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente sono indicate le modalità per il rifiuto dell'accesso o della connessione, o per la disconnessione, basato su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, tenuto conto degli interessi in causa, dei requisiti esistenti volti alla riduzione o all'abbandono del consumo di gas di origine fossile e dei pertinenti piani locali di riscaldamento e raffrescamento stabiliti a norma	Come su

	dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791. Gli Stati membri adottano misure adeguate per proteggere gli utenti della rete a norma dell'articolo 13 della presente direttiva allorché autorizzano la disconnessione.		***legislativo 23 maggio 2000, n. 164)***	dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791.Sono altresì adottate le misure adeguate per proteggere gli utenti della rete a norma dell'articolo 13 della direttiva 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 allorché autorizzano la disconnessione. "	
	6.L'eventuale rifiuto di accesso o connessione e l'eventuale disconnessione a norma del presente articolo sono debitamente motivati.		D.lgs. 164/2000. Art 24, comma 3 **ART. 19** ***(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)*** Art. 33 undecies, comma 4	Per GAS: Il comma 3 è sostituito con il seguente: "3. Il rifiuto e l'eventuale disconnessione sono manifestati con dichiarazione motivata ed è comunicato immediatamente all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica." **PER IDROGENO** **4. Il rifiuto di accesso o connessione a norma dei commi 1 e 2 del presente articolo deve essere debitamente motivato e tempestivamente comunicato ad ARERA e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.**	

Art.39	1.Il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio del gas naturale o GNL è tenuto a:		D.lgs 93/2011, Art. 21, comma 1	1.Il gestore di un sistema di trasporto, di stoccaggio o di un impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto è tenuto a:	Già recepito
	a) gestire, mantenere, sviluppare o dismettere, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti di trasporto, stoccaggio del gas naturale o GNL per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell'ambiente e del clima e degli obblighi stabiliti nel regolamento (UE) 2024/1787 e predisporre mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;		D.lgs 93/2011, Art. 21, comma 1 **ART. 30** ***(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	a) gestire, mantenere, sviluppare o dismettere, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti di trasporto, stoccaggio del gas naturale o GNL per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell'ambiente e del clima e degli obblighi stabiliti nel regolamento (UE) 2024/1787 predisponendo mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;	Nuova disposizione di Integrazione con quanto evidenziato in rosso
	b) evitare discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, nello specifico a favore di imprese ad esso collegate;		D.lgs 93/2011, Art. 21, comma 1	b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate;	Già recepito nel D.lgs. 93/2011
	c) fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio del gas naturale o GNL o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;		D.lgs 93/2011, Art. 21, comma 1	c) fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;	Già recepito nel D.lgs. 93/2011
	d) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie a un efficiente accesso al sistema.		D.lgs 93/2011, Art. 21, comma 1	d) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.	Già recepito nel D.lgs. 93/2011

	2.Ogni gestore del sistema di trasporto costruisce sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea di trasporto accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti di gas.		D.lgs 93/2011, Art. 21, comma 2	Ogni gestore del sistema di trasporto costruisce sufficiente capacità nei punti di connessione transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea di trasporto accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti del gas naturale.	Già recepito nel D.lgs. 93/2011
	3.I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con i gestori dei sistemi di distribuzione per garantire la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla rete nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento.		nuovo comma 1.bis l'art 21 del D.Lgs 93/2011 **ART. 30** ***(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	(nuovo comma) 1-bis. I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con i gestori dei sistemi di distribuzione per garantire la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla rete nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento.	Nuova disposizione di Integrazione con nuovo comma 1.bis l'art 21 del D.Lgs 93/2011
	4.I gestori dei sistemi di trasporto assicurano una gestione efficiente della qualità del gas nei propri impianti, in linea con le norme applicabili in materia di qualità del gas.		**ART. 30** ***(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	(di seguito alinea) I gestori dei sistemi di trasporto assicurano una gestione efficiente della qualità del gas nei propri impianti, in linea con le norme applicabili in materia di qualità del gas.	Come su
	5.Le regole di bilanciamento del sistema di trasporto del gas naturale adottate dai gestori dei sistemi di trasporto di gas, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo		D.lgs 93/2011, Art. 21, comma 3	Le regole di bilanciamento del sistema di gas naturale, adottate dai gestori del sistema di trasporto di gas naturale, comprese le regole per addebitare agli utenti della rete lo sbilanciamento energetico,	Già recepito nel D.lgs. 93/2011

	sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori dei sistemi di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 78, paragrafo 7, e sono oggetto di pubblicazione.			devono essere obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e sono oggetto di pubblicazione da parte dei gestori.	
	6.Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità di regolazione possono imporre ai gestori dei sistemi di trasporto il rispetto di norme minime per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, compresa la capacità di interconnessione.				Si ritiene che ARERA già provveda a verificare il rispetto di norme minime per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, inclusa la capacità di interconnessione.
	7.Gli Stati membri possono stabilire che uno o più dei compiti elencati al paragrafo 1 del presente articolo siano assegnati a un gestore del sistema di trasporto diverso da quello che possiede il sistema e al quale si applicherebbero altrimenti gli obblighi in questione. Il gestore del sistema di trasporto al quale sono assegnati tali obblighi è certificato secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di trasporto indipendente e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 60, ma non ha l'obbligo di possedere il sistema di trasporto di cui è responsabile.				Non da recepire
	8.Un gestore del sistema di trasporto che possieda il sistema di trasporto soddisfa i requisiti di cui al capo IX ed è certificato conformemente all'articolo 71. Ciò non pregiudica la possibilità per i gestori dei sistemi di trasporto che sono certificati secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di trasporto indipendente di delegare, di propria iniziativa e sotto la propria supervisione, taluni compiti ad altri gestori di sistemi di trasporto che sono certificati secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di				Già contemplato dall'ordinamento nazionale italiano

	trasporto indipendente, qualora la delega di compiti non pregiudichi i diritti decisionali effettivi e indipendenti del gestore del sistema di trasporto che delega i compiti.				
	9.I gestori dei sistemi di trasporto e stoccaggio del gas naturale e GNL cooperano, all'interno dello Stato membro e a livello regionale, per garantire l'uso più efficiente delle capacità degli impianti e le sinergie tra questi ultimi, tenendo conto dell'integrità e del funzionamento dei sistemi ed evitando di creare vincoli per il funzionamento degli impianti GNL e di stoccaggio del gas naturale.		nuovo comma 6.bis del D.lgs 93/2011, Art. 21 **ART. 30** ***(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	(nuovo co. Dopo il 6). 6.bis. I gestori dei sistemi di trasporto e stoccaggio del gas naturale e GNL cooperano, all'interno del Paese e a livello regionale, per garantire l'uso più efficiente delle capacità degli impianti e le sinergie tra questi ultimi, tenendo conto dell'integrità e del funzionamento dei sistemi ed evitando di creare vincoli per il funzionamento degli impianti GNL e di stoccaggio del gas naturale.	Nuova disposizione di integrazione nuovo comma 6.bis del D.lgs 93/2011, Art. 21
	10.I gestori dei sistemi di trasporto acquisiscono l'energia utilizzata per l'adempimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.		D.lgs 93/2011, Art. 21, comma 4	I gestori del sistema di trasporto e stoccaggio acquisiscono il gas naturale e l'energia elettrica utilizzata per lo svolgimento delle proprie attivita' secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.	Già recepito nel D.lgs. 93/2011
Art.40	1.Fatto salvo l'articolo 74 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasporto, di stoccaggio del gas naturale o di GNL e ciascun proprietario di sistema di trasporto mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività che potrebbero essere commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo discriminatorio. Se il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio del gas naturale o di GNL, o il proprietario del sistema di trasporto è parte di un'impresa verticalmente integrata, esso non divulga, in particolare, alcuna informazione		D.lgs.164/2000, art 20, co. 5.bis **ART. 17** ***(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)***	Per **GAS**: 5-bis. Le imprese di cui al comma 1 impediscono che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, siano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, le informazioni commercialmente sensibili non sono divulgate ad altre parti dell'impresa salvo risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Il proprietario di una impresa di trasporto e la restante parte dell'impresa non devono utilizzare servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici. Se il gestore	Parte gas – recepito in art. 20 del 164/2000 - Integrazione dell'art. 20 d.lgs. 164/2000 **Non chiaro se da applicare anche all'idrogeno. Si rappresenta che per l'idrogeno c'è un**

	commercialmente sensibile alle altre parti dell'impresa verticalmente integrata diverse dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai gestori delle reti dell'idrogeno, salvo che ciò risulti necessario per effettuare un'operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, lo Stato membro assicura che il proprietario del sistema di trasporto, compreso, nel caso del gestore di un sistema combinato, il gestore del sistema di distribuzione, e le restanti parti dell'impresa che non siano gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione né gestori delle reti dell'idrogeno non utilizzino servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.			del sistema di trasporto, stoccaggio del gas naturale o di GNL, o il proprietario del sistema di trasporto è parte di un'impresa verticalmente integrata, esso non divulga, in particolare, alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell'impresa verticalmente integrata diverse dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai gestori delle reti dell'idrogeno, salvo che ciò risulti necessario per effettuare un'operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, lo Stato membro assicura che il proprietario del sistema di trasporto, compreso, nel caso del gestore di un sistema combinato, il gestore del sistema di distribuzione, e le restanti parti dell'impresa che non siano gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione né gestori delle reti dell'idrogeno non utilizzino servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.	**articolo dedicato al 54.**
	2.Nell'ambito di operazioni di compravendita di gas naturale da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio del gas naturale o di GNL di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.		Art. 20 co. 5 ter. D.lgs. 164/000	Nel corso di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, alle imprese di cui al comma 1 è fatto divieto di abuso delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel negoziare o fornire l'accesso ai sistemi e agli impianti gestiti dalle stesse imprese.	Già recepito
	3.Le informazioni necessarie per un'effettiva concorrenza e l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo non pregiudica la tutela delle informazioni commercialmente sensibili.				Già recepito
Art.41	1.Il gestore del sistema di trasporto instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, in linea con le capacità individuate nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 55. Tali procedure sono soggette all'approvazione delle autorità di regolazione. Gli Stati membri possono concedere		Per GAS: art. 1, co.2bis, Dlgs 164/00 + Art. 20 d.lgs 28/2011 (come modificato legge bilancio 30.12.2025)		Per **gas/biometano** già recepito come da articoli menzionati. Rif. **Art. 20 d.lgs 28/2011**

	agli impianti di produzione di biometano la priorità di connessione.		Art. 33 duodecies, comma 1	**PER IDROGENO:** **1. Il gestore del sistema di trasporto instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, in linea con le capacità individuate nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 1° giugno 2011, n.93 come modificato dall'articolo 27 del presente decreto. Tali procedure sono soggette all'approvazione dell'ARERA. Per gli impianti di produzione di biometano si applica quanto disposto dall'articolo 20 del D.LGS. 28/2011.**	
	2.Il gestore del sistema di trasporto non ha il diritto di respingere le richieste di connessione economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili da parte di un nuovo impianto di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, o di un impianto esistente ma non ancora connesso, tranne alle condizioni stabilite all'articolo 38.		Art. 33 duodecies, comma 2	**PER IDROGENO:** **2. Il gestore del sistema di trasporto non può rifiutare le richieste di connessione economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili da parte di un nuovo impianto di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, o di un impianto esistente ma non ancora connesso, salvo quanto previsto dall'articolo 33-undecies.**	
	3.Ai fini di una rapida realizzazione della connessione alla rete per la produzione di biometano, gli Stati membri si adoperano per garantire che il gestore del sistema di trasporto rispetti termini ragionevoli per valutare le richieste di iniezione di biometano, presentare un'offerta e realizzare la connessione, sotto il monitoraggio delle autorità di regolazione effettuato nel rispetto dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera t).				Ut supra
Art.42	1.Il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno stabiliscono e rendono pubbliche procedure e tariffe trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria		Per GAS: Già recepito dai vigenti Articoli 8, co. 2 e 3, e 25	**GAS:** Art. 8 comma 2. Le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove	Per gas già recepito come indicato –

	degli impianti di stoccaggio di gas naturale e idrogeno, dei terminali del GNL, dei terminali dell'idrogeno e dei clienti industriali al sistema di trasporto e alla rete di trasporto dell'idrogeno. Tali procedure sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolazione.		del d.lgs. 164/2000	il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Comma 3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione del codice di rete, può imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Art. 25 comma 1. 1. Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da mancanza di capacità o di connessione, o dall'impedimento ad assolvere ad obblighi di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica che le opere necessarie per ovviare a tale mancanza o impedimento non risultino tecnicamente o economicamente fattibili in base ai criteri di cui agli articoli 8, comma 2, e 16, comma 2. L'accesso non può essere rifiutato ove il cliente sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacità o di connessione. **PER IDROGENO:** Art. 33-terdecies, comma 1 **1. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno stabilisce e rende pubbliche procedure e tariffe trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria degli impianti di stoccaggio di idrogeno, dei terminali dell'idrogeno e dei clienti industriali alla rete di trasporto dell'idrogeno. Tali procedure sono soggette all'approvazione dell'ARERA.**	Inoltre: A livello di regolazione ARERA le procedure di connessione sono contenute nel codice di rete (che è approvato dall'Autorità dopo apposita consultazione). Codice di rete per il gas è stato Approvato da ARERA con delibera 108/06.

	2.Il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno non hanno il diritto di rifiutare la connessione di un nuovo impianto di stoccaggio di gas naturale o idrogeno, terminale del GNL, terminale dell'idrogeno o cliente industriale a motivo di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili o costi supplementari derivanti dalla necessità di aumentare la capacità. Il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno assicurano una capacità d'entrata e d'uscita sufficiente per la nuova connessione.		Art. 33-terdecies, comma 2	**2. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno non può rifiutare la connessione di un nuovo impianto di stoccaggio di idrogeno, terminale dell'idrogeno o cliente industriale a causa di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili o di costi supplementari derivanti dalla necessità di aumentare la capacità. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno assicura una capacità d'entrata e d'uscita sufficiente per la nuova connessione.**	**Per GAS:** già recepito nel Codice di Rete, dove la procedura di allacciamento prevede che il TSO elabori sempre una stima dei costi e della tempistica di realizzazione anche nei casi tecnicamente più complessi.
Art.43	Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione o delle reti di distribuzione dell'idrogeno di designare, sulla base di una procedura trasparente, per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri tenuto conto di considerazioni di efficienza economica ed energetica ed equilibrio economico, uno o più gestori dei sistemi di distribuzione o dei gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno e provvedono affinché tali gestori agiscano a norma degli articoli 44, 46, 47 e 50.		Per GAS: Inserimento nuovo comma 5 all'art. 23 d.lgs. 93/2011. **ART. 31, co.1,** ***(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)*** Art. 33-quaterdecies	**Per GAS:** Inserire articolo 23 del d.lgs. nuovo co.: "4bis. Le imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di gas naturale designano, sulla base di una procedura trasparente, uno o più gestori dei sistemi di distribuzione di gas naturale e provvedono affinché tali gestori agiscano a norma degli articoli 44, 46, 47 e 50 della direttiva UE 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024." **PER IDROGENO:** **Le imprese che possiedono o sono responsabili delle reti di distribuzione dell'idrogeno designano, sulla base di una procedura trasparente, per un periodo di tempo di dieci anni, uno o più gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno e provvedono affinché tali gestori agiscano a norma degli articoli 33-quinquiesdecies e 33-sexiesdecies del presente decreto.**	

Art.44	1.Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale a norma degli articoli 55 e 57 della presente direttiva, ivi incluso per l'iniezione del biometano, e di gestire, mantenere e sviluppare o dismettere nella sua area, a condizioni economiche accettabili, un sistema sicuro, affidabile e efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente, degli obblighi stabiliti nel regolamento (UE) 2024/1787 e dell'efficienza energetica.		D. lgs 164/2000, Art 14, comma 1 **ART. 13,c.1,** ***(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)***	Per GAS: L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. I gestori del sistema di distribuzione sono responsabili nell'assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale, ivi incluso per l'iniezione del biometano, e di gestire, mantenere e sviluppare o dismettere nella sua area, a condizioni economiche accettabili, un sistema sicuro, affidabile ed efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente, degli obblighi stabiliti nel regolamento (UE) 2024/1787 e dell'efficienza energetica. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	Nuova disposizione di integrazione Art. 14 d. lgs 164/2000
	2.Se le autorità di regolazione dispongono in tal senso, al gestore del sistema di distribuzione può spettare la responsabilità di assicurare una gestione efficiente della qualità del gas nei suoi sistemi, in linea con le norme applicabili in materia di qualità del gas, ove ciò sia necessario per la gestione del sistema a motivo dell'iniezione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio.		comma 1 dell'Art. 14 d. lgs 164/2000 **ART. 13** ***(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)***	Seconda alinea del co. 1: Il contratto tipo deve prevedere la responsabilità del gestore del sistema di distribuzione di assicurare una gestione efficiente della qualità del gas nei suoi sistemi, in linea con le norme applicabili in materia di qualità del gas, ove ciò sia necessario per la gestione del sistema a motivo dell'iniezione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio.	Integrazione comma 1 dell'Art. 14 d. lgs 164/2000

	3.In ogni caso il gestore del sistema di distribuzione non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle imprese ad esso collegate.		art. 20 comma 5 e 5bis d.lgs 164/2000	5. Le imprese di cui al comma 1 non operano discriminazioni tra gli utenti del sistema o categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese loro collegate. 5-bis. Le imprese di cui al comma 1 impediscono che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, siano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, le informazioni commercialmente sensibili non sono divulgate ad altre parti dell'impresa salvo risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Il proprietario di una impresa di trasporto e la restante parte dell'impresa non devono utilizzare servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici	Già recepito
	4.Il gestore del sistema di distribuzione è tenuto a fornire al gestore di ogni altro sistema di distribuzione, di trasporto, di GNL o di stoccaggio del gas naturale informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso.		dlgs 164/00 art. 20 comma 1 e 2:	1. È fatto obbligo alle imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale, alle imprese che gestiscono impianti di liquefazione o rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione e di stoccaggio di gas naturale di fornire alle altre imprese esercenti le stesse attività informazioni sufficienti per garantire che le relative attività avvengano in modo compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema del gas. 2. Il contenuto minimo di informazioni di cui al comma 1 è stabilito con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto	Già recepito
	5.Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema, nonché per l'uso dello stesso.		dlgs 164/00 articolo 22, comma 4 lettera b	4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede affinchè:	Già recepito

				b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo e a tal fine siano obbligate le società di distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei clienti alle società di vendita, garantendo la qualità e la tempestività dell'informazione fornita;	
	6.Nel caso in cui un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile del bilanciamento di quest'ultimo, le regole da esso adottate a tal fine, comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 78, paragrafo 7, e sono oggetto di pubblicazione.		Articolo 16 d.lgs 164/2000 - inserito nuovo co. 4bis **ART. 14** ***(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)***	4bis. Nel caso in cui un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile del bilanciamento di quest'ultimo, le regole da esso adottate a tal fine, comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva UE 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e sono oggetto di pubblicazione.	Nuova disposizione di integrazione - - nuovo comma all'Art. 16 d. lgs 164/2000
	7.I gestori dei sistemi di distribuzione cooperano con i gestori dei sistemi di trasporto per garantire la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla loro infrastruttura nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento nell'ambito del sistema di entrata-uscita cui appartiene o è collegato il sistema di distribuzione.		Nuovo co. 8 all'art. 19 d.lgs 164/2000 **ART. 16** ***(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)***	All'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è inserito il comma: "7bis.I gestori dei sistemi di distribuzione cooperano con i gestori dei sistemi di trasporto per garantire la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla loro infrastruttura nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento nell'ambito del sistema di entrata-uscita cui appartiene o è collegato il sistema di distribuzione."	
	8.I gestori dei sistemi di distribuzione non hanno il diritto di respingere le richieste di connessione economicamente ragionevoli e tecnicamente		Recepito co. 2 art 16 d.lgs 164/00	Art. 16 comma 2. Le imprese di distribuzione di gas naturale hanno l'obbligo di allacciare i clienti, che ne facciano richiesta, che abbiano sede nell'ambito	Recepito ex co. 2 art 16 in combinato

	fattibili da parte di un nuovo impianto di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, o di un impianto esistente ma non ancora connesso, tranne alle condizioni stabilite all'articolo 38.		In combinato disposto art. 1 comma 2 bis (come modificato sopra) e nuovo art. 20 d.lgs. 28/2000	dell'area territoriale alla quale si riferisce l'affidamento sulla base del quale esse operano, purché esista la capacità del sistema di cui dispongono e le opere necessarie all'allacciamento del cliente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli obblighi di universalità del servizio pubblico.	disposto con articolo 1, co.2bis, d.lgs. 164/2000 - come modificato su. e nuovo art. 20 d.lgs. 28/2000 con relativa necessaria integrazione regolazione ARERA
Art.45	Le autorità di regolazione richiedono ai gestori dei sistemi di distribuzione di rendere pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio. Tali procedure sono soggette all'approvazione delle autorità di regolazione. Gli Stati membri possono concedere agli impianti di produzione di biometano la priorità di connessione.		Art. 1, co.2 bis d. lgs. 164/2000 come modificato per il recepimento articolo	2-bis. Le norme del presente decreto relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.	**R**ecepito come indicato in combinato con la regolazione di ARERA – cfr. Anche art20 d. lgs 28/2011
	Ai fini di una rapida realizzazione della connessione alla rete per la produzione di biometano, gli Stati membri si adoperano per garantire che il gestore del sistema di distribuzione rispetti termini ragionevoli per valutare le richieste di iniezione di biometano, presentare un'offerta e realizzare la connessione, sotto il monitoraggio delle autorità di regolazione effettuato nel rispetto dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera t).		Art 20 d. lgs 28/2011		Recepito nella nuova norma (in fase di adozione entro 2025) su biometano di modifica art. 20 d.lgs 28/2011 Da ARERA La delibera 131/2024/R/gas contiene gli obblighi per TSO per effettuare una mappatura della capacità di trasporto e per la stima della

					capacità di produzione di biometano. Stiamo lavorando per il trasferimento ad ARERA di queste informazioni in un formato adeguato a garantire un monitoraggio costante
Art.46	1.Il gestore del sistema di distribuzione o il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione o alla distribuzione dell'idrogeno. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di distribuzione o della rete di distribuzione dell'idrogeno dall'impresa verticalmente integrata. Gli Stati membri possono prevedere che i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno abbiano la possibilità di prendere in locazione o in leasing attivi della rete dell'idrogeno da altri proprietari di sistemi di distribuzione, gestori dei sistemi di distribuzione o gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno all'interno della stessa impresa. Tale locazione o leasing non comporta sussidi incrociati tra operatori diversi.		Art. 23 d.lgs 93/2011 Art. 33-quinquiesdecies, comma 1	Per il Gas: Art. 23 d.lgs 93/2011 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese di distribuzione del gas naturale che fanno parte di una impresa verticalmente integrata, devono essere indipendenti, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione. **PER IDROGENO:** **1. Il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione o alla distribuzione dell'idrogeno. La presente disposizione non comporta l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di distribuzione o della rete di distribuzione dell'idrogeno dall'impresa verticalmente integrata. I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno hanno la facoltà di prendere in locazione o in leasing attivi della rete dell'idrogeno da altri proprietari di sistemi di distribuzione, gestori dei sistemi di distribuzione o**	Per il gas è recepito dall'art. 23 d.lgs 93/2011

				gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno all'interno della stessa impresa. Tale locazione o leasing non comporta sussidi incrociati tra operatori diversi.	
	2.In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, il gestore del sistema di distribuzione o il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno, qualora sia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione o alla distribuzione dell'idrogeno per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:		Art. 23 co. 2 d.lgs 93/2011 Art. 33-quinquiesdecies, comma 2	Per GAS: 2. Nel caso le imprese di distribuzione del gas naturale di cui al comma 1 abbiano più di 100.000 clienti allacciati, si applicano i seguenti requisiti minimi: **PER IDROGENO:** **2. Il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno, qualora sia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione dell'idrogeno per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:**	**Per il gas,** già recepito come indicato - criteri minimi indicati sono uguali a quelli ex art. 23 co. 2 d.lgs 93/2011
	a) l'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione o del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno non fa parte di strutture societarie dell'impresa di gas naturale integrata o dell'impresa verticalmente integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale e idrogeno;		Art. 23 co. 2 d.lgs 93/2011 lettera a) Art. 33-quinquiesdecies, comma 2, lettera a)	**a) l'amministrazione del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno non fa parte di strutture societarie dell'impresa verticalmente integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di produzione, trasporto e fornitura di idrogeno;**	Per il GAS recepito come da articolo indicato a sx
	b) sono adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione o del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;		Art. 23 co. 2 d.lgs 93/2011 lettera b Art. 33-quinquiesdecies, comma 2, lettera b)	**b) sono adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;**	per il GAS recepito come da articolo indicato a sx
	c) il gestore del sistema di distribuzione o il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti		Art. 23 co. 2 d.lgs 93/2011 lett. C	**c) il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti o dall'impresa verticalmente integrata, in relazione ai**	er il GAS recepito come da articolo indicato a sx

	dall'impresa di gas naturale integrata o dall'impresa verticalmente integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete; ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione o il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali; ciò non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, in una società controllata; ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione o del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata; non è consentito alla società madre dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;		Art. 33-quinquiesdecies, comma 2, lettera c)	**mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete; ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali; ciò non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 in una società controllata; ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata; non è consentito alla società madre dare istruzioni, né per quanto riguarda le attività di gestione ordinaria, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;**	
	d) il gestore del sistema di distribuzione o il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno predispone un programma di adempimenti contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza; il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo; la persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, o il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione o del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno presenta ogni anno all'autorità di regolazione una relazione		Art. 23 co. 2 d.lgs 93/2011 lettera d Art. 33-quinquiesdecies, comma 2, lettera d)	**d) il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno predispone un programma di adempimenti contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, o il responsabile della conformità del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno presenta ogni anno all'ARERA una relazione sulle misure adottate e la rende pubblica. Il responsabile della conformità del gestore della rete di**	er il GAS recepito come da articolo indicato a sx

	sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata; il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione o del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione o del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno e di ogni impresa collegata.			**distribuzione dell'idrogeno è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno e di ogni impresa collegata.**	
	3.Se il gestore del sistema di distribuzione o il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno fa parte di un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le rispettive attività vengano controllate da autorità di regolazione o da altri organismi competenti in modo che il gestore in questione non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione o ai gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo «fornitura» dell'impresa verticalmente integrata.		Art. 23 co. 3 d.lgs 93/2011 Art. 33-quinquiesdecies, comma 3	Per il gas: 3. Ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo fornitura dell'impresa verticalmente integrata. A tal fine i gestori di cui al presente comma si conformano alle disposizioni emanate dall' Autorità per l'energia elettrica e il gas. **PER IDROGENO** **3. Qualora il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, le rispettive attività sono controllate dall'ARERA affinché il gestore in questione non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo «fornitura» dell'impresa verticalmente integrata.**	er il GAS recepito come da articolo indicato a sx

	4.Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 ai gestori di sistemi di distribuzione appartenenti a un'impresa di gas naturale integrata che rifornisce meno di 100 000 clienti allacciati. Se il gestore del sistema di distribuzione beneficia di una deroga a norma del presente paragrafo al 4 agosto 2024, gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 al gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno all'interno della stessa impresa, purché il numero combinato di clienti allacciati del gestore del sistema di distribuzione e del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno rimanga inferiore a 100 000.		Art. 33-quinquiesdecies, comma 4	**4. I commi 1, 2 e 3 non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione appartenenti a un'impresa di gas naturale integrata che rifornisce meno di 100.000 clienti allacciati. Qualora il gestore del sistema di distribuzione benefici di una deroga ai sensi del comma 1 alla data del 4 agosto 2024, non si applicano i commi 1, 2 e 3 anche al gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno facente parte della medesima impresa, a condizione che il numero combinato di clienti allacciati del gestore del sistema di distribuzione e del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno rimanga inferiore a 100.000.**	
Art.47	1.Fatto salvo l'articolo 74 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività che potrebbero essere commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo discriminatorio.		Art. 20 d. lgs. 164/2000 commi 3, 5.bis	Articolo 20 d. lgs. 164/2000 3. Fatti salvi i poteri di indagine dell'Autorità garante per la concorrenza e del mercato e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e gli altri obblighi di divulgazione delle informazioni, le imprese di cui al comma 1 mantengono il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite da altre imprese nel corso dello svolgimento delle loro attività 5-bis. Le imprese di cui al comma 1 impediscono che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, siano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, le informazioni commercialmente sensibili non sono divulgate ad altre parti dell'impresa salvo risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Il proprietario di una impresa di trasporto e la restante parte dell'impresa non devono utilizzare servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.	Già recepito

	2.Il gestore del sistema di distribuzione, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte di imprese collegate, non abusa delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.		Articolo 20 d.lgs. 164/2000 co. 5.ter	5-ter. Nel corso di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, alle imprese di cui al comma 1 è fatto divieto di abuso delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel negoziare o fornire l'accesso ai sistemi e agli impianti gestiti dalle stesse imprese.	
Art.48	1.Gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso un sistema che distribuisce gas naturale all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce i clienti civili, purché:		Art. 14 d.lgs. n. 164/2000 - nuovo co. 10bis **ART. 13** ***(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*** ***)***	All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è inserito il comma: "10bis. Con deliberazione dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente sono definiti e classificati come sistema di distribuzione chiuso i sistemi che distribuiscono gas naturale all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, fatto salvo i casi di uso accidentale da un numero limitato di clienti civili, non riforniscono i clienti civili, purché:	Nuova norma di per integrazione come indicato
	a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema siano integrati; oppure		Art. 14 d.lgs. n. 164/2000 - nuovo co. 10bis	a)per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema siano integrati; oppure	
	b) il sistema distribuisca gas naturale principalmente al proprietario o al gestore del sistema o a imprese ad essi collegate.		Art. 14 d.lgs. n. 164/2000 - nuovo co. 10bis	b) il sistema distribuisca gas naturale principalmente al proprietario o al gestore del sistema o a imprese ad essi collegate.	
	2.Gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso del gas naturale dall'obbligo, di cui all'articolo 31, paragrafo 1, che le tariffe o le relative metodologie di calcolo siano approvate prima della loro entrata in vigore conformemente all'articolo 78.		Art. 14 d.lgs. n. 164/2000 - nuovo co. 10bis	L'Autorità provvede a esentare i gestori di sistemi di distribuzione chiusi del gas naturale dall'obbligo che le tariffe o le relative metodologie di calcolo siano approvate prima della loro entrata in vigore. In tali casi di esenzione concessa da ARERA le tariffe applicabili o le relative metodologie di calcolo sono rivedute e approvate conformemente all'articolo 78 della direttiva UE 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso del gas naturale. Il	

				riconoscimento della esenzione concessa dall'ARERA non subisce pregiudizi nei casi di uso accidentale da parte di un numero limitato di clienti civili assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso. I sistemi di distribuzione chiusi sono considerati sistemi di distribuzione	
	3.Quando è concessa un'esenzione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, le tariffe applicabili o le relative metodologie di calcolo sono rivedute e approvate conformemente all'articolo 78, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso del gas naturale.		Art. 14 d.lgs. n. 164/2000		
	4.L'uso accidentale da parte di un numero limitato di clienti civili assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione di un'esenzione a norma del paragrafo 2.		Art. 14 d.lgs. n. 164/2000		
	5.Ai fini della presente direttiva i sistemi di distribuzione chiusi sono considerati sistemi di distribuzione.		Art. 14 d.lgs. n. 164/2000 - nuovo co. 11		
Art.49	1.L'articolo 46, paragrafo 1, non osta alla gestione di un sistema combinato di trasporto, stoccaggio del gas naturale o GNL o distribuzione del gas naturale, a condizione che il gestore ottemperi alle pertinenti disposizioni del capo IX.		Art. 23 d.lgs. 93/2011 - **ART. 31,c.1,** ***(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	4ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non ostano alla gestione di un sistema combinato di trasporto, stoccaggio del gas naturale o GNL o distribuzione del gas naturale, ovvero all'interno dei sistemi del gas naturale e dell'idrogeno, a condizione che il gestore ottemperi alle pertinenti disposizioni concernenti il regime di separazione gestori dei sistemi di trasporto trasporto di cui al capo IX della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024."	Integrazione art. 23 d.lgs 93/2011
	2.L'articolo 46, paragrafo 1, non osta alla gestione di un sistema combinato di reti di trasporto dell'idrogeno, terminali dell'idrogeno, impianti di stoccaggio dell'idrogeno o reti di distribuzione				

	dell'idrogeno, a condizione che il gestore ottemperi agli articoli 68 e 69.				
	3.I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non ostano alla gestione di un sistema combinato all'interno dei sistemi del gas naturale e dell'idrogeno, fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 69.		Come su		idem
Art.50	1.Il gestore della rete dell'idrogeno, dello stoccaggio di idrogeno o del terminale dell'idrogeno ha la responsabilità di:		Art. 33-sexiesdecies, comma 1	**1. Il gestore della rete dell'idrogeno, dello stoccaggio di idrogeno o del terminale dell'idrogeno ha la responsabilità di:**	
	a) gestire, mantenere e sviluppare, compresa la riconversione, a condizioni economiche accettabili, un'infrastruttura sicura e affidabile per il trasporto o lo stoccaggio di idrogeno, nel dovuto rispetto dell'ambiente, in stretta collaborazione con i gestori delle reti dell'idrogeno connesse e limitrofe, al fine di ottimizzare la coubicazione della produzione e dell'uso dell'idrogeno e sulla base del piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 55;		Art. 33-sexiesdecies, comma 1, lettera a)	**a) gestire, mantenere e sviluppare, compresa la riconversione, a condizioni economiche accettabili, un'infrastruttura sicura e affidabile per il trasporto o lo stoccaggio di idrogeno, nel dovuto rispetto dell'ambiente, in stretta collaborazione con i gestori delle reti dell'idrogeno connesse e limitrofe, al fine di ottimizzare la coubicazione della produzione e dell'uso dell'idrogeno e sulla base del piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16;**	
	b) assicurare la capacità a lungo termine del sistema dell'idrogeno di soddisfare richieste ragionevoli individuate per il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno conformemente al piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 55;		Art. 33-sexiesdecies, comma 1, lettera b)	**b) assicurare la capacità a lungo termine del sistema dell'idrogeno di soddisfare richieste ragionevoli individuate per il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno conformemente al piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16;**	
	c) garantire mezzi adeguati per rispondere ai propri obblighi;		Art. 33-sexiesdecies, comma 1, lettera c)	**c) garantire mezzi adeguati per adempiere ai propri obblighi;**	
	d) fornire al gestore di altre reti o altri sistemi interconnessi con il proprio informazioni sufficienti, anche sulla qualità dell'idrogeno, per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;		Art. 33-sexiesdecies, comma 1, lettera d)	**d) fornire al gestore di altre reti o altri sistemi interconnessi con il proprio informazioni sufficienti, anche sulla qualità dell'idrogeno, per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;**	
	e) evitare discriminazioni tra gli utenti del sistema dell'idrogeno o le categorie di utenti		Art. 33-sexiesdecies,	**e) non operare discriminazioni tra gli utenti del sistema dell'idrogeno o le categorie di utenti**	

	dell'infrastruttura, nello specifico a favore di imprese ad essi collegate;		comma 1, lettera e)	**dell'infrastruttura, nello specifico a favore di imprese ad essi collegate;**	
	f) fornire agli utenti del sistema dell'idrogeno le informazioni necessarie a un efficiente accesso all'infrastruttura;		Art. 33-sexiesdecies, comma 1, lettera f)	**f) fornire agli utenti del sistema dell'idrogeno le informazioni necessarie a un efficiente accesso all'infrastruttura;**	
	g) adottare tutte le misure ragionevoli disponibili per evitare e ridurre al minimo le emissioni di idrogeno delle proprie operazioni e sottoporre periodicamente a ispezione tutti i componenti pertinenti sotto la propria responsabilità al fine di rilevare e riparare eventuali perdite di idrogeno;		Art. 33-sexiesdecies, comma 1, lettera g)	**g) adottare tutte le misure ragionevoli disponibili per evitare e ridurre al minimo le emissioni di idrogeno delle proprie operazioni e sottoporre periodicamente a ispezione tutti i componenti pertinenti sotto la propria responsabilità al fine di rilevare e riparare eventuali perdite di idrogeno;**	
	h) presentare alle autorità competenti una relazione sul rilevamento delle perdite di idrogeno e, se del caso, un programma di riparazione o sostituzione, rendendo pubbliche informazioni statistiche riguardanti il rilevamento e la riparazione delle perdite di idrogeno su base annuale.		Art. 33-sexiesdecies, comma 1, lettera h)	**h) presentare all'ARERA una relazione periodica, secondo le modalità definita dalla stessa ARERA, sul rilevamento delle perdite di idrogeno e, ove opportuno, un programma di riparazione o sostituzione delle stesse, rendendo pubbliche, su base annuale, informazioni statistiche riguardanti il rilevamento e la riparazione delle perdite di idrogeno.**	
	2.I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno mirano ad assicurare sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea dell'idrogeno accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili individuate nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 55 della presente direttiva e nel piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2024/1789 e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti di gas. Ricevuta la certificazione a norma dell'articolo 71 della presente direttiva e dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789, le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di affidare a uno o a un numero limitato di gestori		Art. 33-sexiesdecies, comma 2	**2. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno assicurano sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea dell'idrogeno accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili individuate nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16 del presente decreto e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti di gas. Ricevuta la certificazione a norma dell'articolo 33-vicies septies, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica affida a uno o a un numero limitato di gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno la responsabilità di assicurare la capacità transfrontaliera.**	**verificare il corretto rimando agli articoli citati; AUTORITA' COMPETENTI: MASE?**

	delle reti di trasporto dell'idrogeno la responsabilità di assicurare la capacità transfrontaliera.				
	3.Ove opportuno per la gestione del sistema e per gli utenti finali, l'autorità di regolazione affida ai gestori delle reti dell'idrogeno la responsabilità di assicurare una gestione efficiente della qualità dell'idrogeno e una qualità stabile dell'idrogeno nelle loro reti, in linea con le norme applicabili in materia di qualità dell'idrogeno.		Art. 33-sexiesdecies, comma 3	**3. Ove opportuno per la gestione del sistema e per gli utenti finali, l'ARERA affida ai gestori delle reti dell'idrogeno la responsabilità di assicurare una gestione efficiente della qualità dell'idrogeno e una qualità stabile dell'idrogeno nelle loro reti, in conformità alle norme applicabili in materia di qualità dell'idrogeno.**	
	4.I gestori delle reti dell'idrogeno sono responsabili del bilanciamento nella loro rete a decorrere dal 1o gennaio 2033 o da una data anteriore, se così disposto dall'autorità di regolazione. Le regole di bilanciamento della rete dell'idrogeno adottate dai gestori delle reti dell'idrogeno, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie.		Art. 33-sexiesdecies, comma 4	**4. I gestori delle reti dell'idrogeno sono responsabili del bilanciamento delle rispettive reti a decorrere dal 1° gennaio 2033 o da una data anteriore se così disposto dall'ARERA. Le regole di bilanciamento della rete dell'idrogeno adottate dai gestori delle reti dell'idrogeno, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie.**	
Art.51	1.Gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolazione concedano una deroga a quanto prescritto da uno o più degli articoli 35, 46, 68, 69, 70 e 71 della presente direttiva e dagli articoli 7 e 65 del regolamento (UE) 2024/1789 alle reti dell'idrogeno che al 4 agosto 2024 appartenevano a un'impresa verticalmente integrata.		Art. 33-septiesdecies, comma 1	**1. L'ARERA può concedere una deroga alle disposizioni di cui agli articoli 33-octies, 33-quinquiesdecies, 33-vicies quater, 33-vicies quinquies, 33-vicies sexies, 33-vicies septies, del presente decreto nonché agli articoli 7 e 65 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, in favore delle reti dell'idrogeno che alla data del 4 agosto 2024 appartenevano a un'impresa verticalmente integrata.**	
	2.Le deroghe concesse a norma del paragrafo 1 scadono se:		Art. 33-septiesdecies, comma 2	**2. Le deroghe concesse a norma del comma 1 decadono al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:**	
	a) l'autorità di regolazione, su richiesta dell'impresa verticalmente integrata, decide di porre fine alla deroga;		Art. 33-septiesdecies, comma 2, lettera a)	**a) quando l'ARERA, su richiesta dell'impresa verticalmente integrata, decide di porre fine alla deroga;**	
	b) la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga viene collegata a un'altra rete dell'idrogeno;		Art. 33-septiesdecies, comma 2, lettera b)	**b) quando la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga viene collegata a un'altra rete dell'idrogeno;**	
	c) la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga viene ampliata o se ne è aumentata la capacità di		Art. 33-septiesdecies,	**c) quando la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga viene ampliata o se ne è aumentata la**	

	oltre il 5 per cento in termini di lunghezza o capacità rispetto al 4 agosto 2024; oppure		comma 2, lettera c)	**capacità di oltre il 5 per cento in termini di lunghezza o capacità rispetto al 4 agosto 2024; oppure**	
	d) l'autorità di regolazione conclude, mediante decisione, che l'applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull'efficace realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno o sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nello Stato membro o nell'Unione.		Art. 33-septiesdecies, comma 2, lettera d)	**d) quando l'ARERA conclude, mediante decisione, che l'applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull'efficace realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno o sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea.**	
	3.Ogni sette anni a decorrere dalla data di concessione di una deroga a norma del paragrafo 1, l'autorità di regolazione pubblica una valutazione dell'impatto della deroga sulla concorrenza, sull'infrastruttura dell'idrogeno e sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nell'Unione o nello Stato membro.		Art. 33-septiesdecies, comma 3	**3. Ogni sette anni a decorrere dalla data di concessione di una deroga a norma del comma 1, l'ARERA pubblica una valutazione dell'impatto della deroga sulla concorrenza, sull'infrastruttura dell'idrogeno e sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea.**	
	4.Le autorità di regolazione possono chiedere ai gestori delle reti dell'idrogeno esistenti di fornire loro tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei loro compiti.		Art. 33-septiesdecies, comma 4	**4. L'ARERA può chiedere ai gestori delle reti dell'idrogeno esistenti di fornire loro tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei loro compiti.**	
Art.52	1.Gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolazione concedano una deroga agli articoli 68 e 71 o all'articolo 46 per le reti dell'idrogeno che trasportano idrogeno all'interno di una zona industriale o commerciale geograficamente limitata. Per la durata della deroga, tali reti soddisfano tutte le seguenti condizioni:		Art. 33 duodevicies, comma 1	**1. L'ARERA può concedere una deroga agli articoli 33-vicies quater e 33-vicies septies, o all'articolo 33-quinquiesdecies per le reti dell'idrogeno che trasportano idrogeno all'interno di una zona industriale o commerciale geograficamente limitata. Per la durata della deroga, tali reti devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:**	
	a) non comprendono gli interconnettori di idrogeno;			**a) non comprendono gli interconnettori di idrogeno;**	
	b) non dispongono di connessioni dirette agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno o ai terminali dell'idrogeno, a meno che tali impianti di stoccaggio o terminali siano anch'essi collegati a una rete dell'idrogeno che non beneficia di una deroga concessa a norma del presente articolo o dell'articolo 51;			**b) non dispongono di connessioni dirette agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno o ai terminali dell'idrogeno, a meno che tali impianti di stoccaggio o terminali siano anch'essi collegati a una rete dell'idrogeno che non beneficia di una deroga concessa a norma del presente articolo o dell'articolo 33-septiesdecies**	

	c) servono in primo luogo allo scopo di fornire idrogeno ai clienti direttamente collegati alla rete stessa; e			**c) servono in primo luogo allo scopo di fornire idrogeno ai clienti direttamente collegati alla rete stessa; e**	
	d) non sono collegate a nessun'altra rete dell'idrogeno, ad eccezione delle reti che beneficiano anch'esse di una deroga concessa a norma del presente articolo e sono gestite dallo stesso gestore della rete dell'idrogeno.			**d) non sono collegate a nessun'altra rete dell'idrogeno, ad eccezione delle reti che beneficiano anch'esse di una deroga concessa a norma del presente articolo e sono gestite dallo stesso gestore della rete dell'idrogeno.**	
	2.L'autorità di regolazione adotta una decisione intesa a ritirare la deroga di cui al paragrafo 1 qualora concluda che l'applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull'efficace realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno o sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nell'Unione o nello Stato membro, ovvero laddove non sia più soddisfatta una qualsiasi delle condizioni elencate al paragrafo 1.		Art. 33 duodevicies, comma 2	**2. L'ARERA revoca la deroga di cui al comma 1 qualora accerti che l'applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull'efficace realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno o sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea, ovvero laddove non sia più soddisfatta una qualsiasi delle condizioni elencate nel comma 1.**	
	Ogni sette anni a decorrere dalla concessione di una deroga a norma del paragrafo 1, l'autorità di regolazione pubblica una valutazione dell'impatto della deroga sulla concorrenza, sull'infrastruttura dell'idrogeno e sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nell'Unione o nello Stato membro.			**Ogni sette anni a decorrere dalla concessione di una deroga a norma del comma 1, l'ARERA pubblica una valutazione dell'impatto della deroga sulla concorrenza, sull'infrastruttura dell'idrogeno e sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea.**	
	Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le domande di accesso dei produttori di idrogeno e le domande di connessione dei clienti industriali siano notificate all'autorità di regolazione, rese pubbliche e trattate a norma dell'articolo 42. La pubblicazione delle domande di accesso tutela la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.			**Le domande di accesso dei produttori di idrogeno e le domande di connessione dei clienti industriali sono notificate all'ARERA, rese pubbliche e trattate a norma dell'articolo 33-terdecies . La pubblicazione delle domande di accesso deve avvenire nel rispetto della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.**	
Art.53	1.L'Unione conclude per ciascun interconnettore di idrogeno tra gli Stati membri e i paesi terzi, prima della messa in funzione, un accordo internazionale a norma dell'articolo 218 TFUE con i paesi terzi connessi interessati nel quale sono definite norme di funzionamento per l'interconnettore di idrogeno in questione, qualora ritenuto necessario per		Art. 33-undevicies, comma 1	**1. La realizzazione e la messa in funzione di ciascun interconnettore di idrogeno tra Stati membri e paesi terzi avviene nel rispetto di un accordo internazionale a norma dell'articolo 218 TFUE con i paesi terzi connessi interessati, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire coerenza e uniformità rispetto alle norme applicabili alle reti di**	

	garantire coerenza e uniformità rispetto alle norme applicabili alle reti dell'idrogeno di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2024/1789. Un accordo internazionale non è ritenuto necessario se lo Stato membro connesso o che intende essere connesso mediante un interconnettore di idrogeno negozia e conclude un accordo intergovernativo con i paesi terzi connessi interessati conformemente all'articolo 89 della presente direttiva nel quale sono definite norme di funzionamento per l'interconnettore di idrogeno in questione al fine di garantire coerenza e uniformità rispetto alle norme applicabili alle reti dell'idrogeno di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2024/1789.			**idrogeno di cui alla disposizione del presente decreto e al regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. Un accordo internazionale non è ritenuto necessario qualora sia stato concluso un accordo intergovernativo con i paesi terzi connessi interessati, conformemente all'articolo 46 -quater del presente decreto, nel quale sono definite norme di funzionamento per l'interconnettore di idrogeno in questione al fine di garantire coerenza e uniformità rispetto alle norme applicabili alle reti dell'idrogeno di cui al presente decreto e al regolamento (UE) 2024/1789.**	
	2.Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 85 e la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri.		Art. 33-undevicies, comma 2	**2. Il comma 1 del presente articolo lascia impregiudicato quanto disciplinato dall'articolo 33-tricies quinquies nonché la ripartizione delle competenze con l'Unione europea.**	
	3.Il paragrafo 1 non osta inoltre alla possibilità per l'Unione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle procedure applicabili, di avviare dialoghi con paesi terzi connessi, anche per instaurare una cooperazione su questioni pertinenti per la produzione di idrogeno, quali le questioni sociali e ambientali.		Art. 33-undevicies, comma 3	**3. Il comma 1 non osta alla possibilità, nel rispetto delle rispettive competenze con l'Unione europea e delle procedure applicabili, di avviare dialoghi con paesi terzi connessi, anche per instaurare una cooperazione su questioni pertinenti per la produzione di idrogeno, quali le questioni sociali e ambientali.**	
Art.54	1.Fatti salvi gli obblighi giuridici di divulgare informazioni, ciascun gestore della rete dell'idrogeno, di un impianto di stoccaggio dell'idrogeno o di un terminale dell'idrogeno e ciascun proprietario della rete dell'idrogeno mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività che potrebbero essere commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, se il gestore della rete dell'idrogeno, dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno o del terminale dell'idrogeno o il proprietario della rete		Art. 33-vicies, comma 1	**1. Fatti salvi gli obblighi di legge in tema di trasparenza, ciascun gestore della rete dell'idrogeno, di un impianto di stoccaggio dell'idrogeno o di un terminale dell'idrogeno e ciascun proprietario della rete dell'idrogeno mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività che potrebbero essere commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, se il gestore della rete dell'idrogeno, dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno o del terminale dell'idrogeno o il proprietario della rete dell'idrogeno fa parte di un'impresa verticalmente**	

	dell'idrogeno fa parte di un'impresa verticalmente integrata, non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell'impresa verticalmente integrata diverse dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai gestori delle reti dell'idrogeno, salvo che ciò risulti necessario per effettuare un'operazione commerciale.			**integrata, non può divulgare alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell'impresa verticalmente integrata diverse dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai gestori delle reti dell'idrogeno, salvo che ciò risulti necessario per effettuare un'operazione commerciale.**	
	2.Nell'ambito di operazioni di compravendita di idrogeno da parte di imprese collegate, è fatto divieto al gestore della rete dell'idrogeno, dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno o del terminale dell'idrogeno di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.		Art. 33-vicies, comma 2	**2. Nell'ambito di operazioni di compravendita di idrogeno da parte di imprese collegate, è fatto divieto al gestore della rete dell'idrogeno, dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno o del terminale dell'idrogeno di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.**	
	3.Le informazioni necessarie per un'effettiva concorrenza e l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo non pregiudica la tutela delle informazioni commercialmente sensibili.		Art. 33-vicies, comma 3	**3. Le informazioni necessarie per un'effettiva concorrenza e l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo non pregiudica la tutela delle informazioni commercialmente sensibili.**	
Art.55	1.Tutti i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno trasmettono almeno ogni due anni all'autorità di regolazione competente, previa consultazione dei pertinenti soggetti interessati conformemente al paragrafo 2, lettera f), un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste. Ogni Stato membro dispone di un piano unico di sviluppo della rete per il gas naturale e di un piano unico di sviluppo della rete per l'idrogeno, o di un piano comune per il gas naturale e l'idrogeno.		Nuovo art. 16 d.lgs. 93/2011 **ART. 27** ***(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	L'articolo 16 del decreto legislativo 93 del 2011 è sostituito dal seguente: *Articolo 16* **Sviluppo della rete per il gas naturale e l'idrogeno e poteri decisionali in materia di investimenti** 1. L'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmette ogni due anni all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un piano decennale comune di sviluppo della rete del gas naturale e dell'idrogeno basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la	N.B.: artt. **55-59 sono nel capo VIII** della Direttiva - ***Pianificazione di Rete integrata-*** Si è scelta l'opzione di un piano <u>comune</u> di sviluppo reti gas e idrogeno

				sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente.	
	Gli Stati membri che autorizzano un piano comune fanno in modo che tale piano sia sufficientemente trasparente da consentire all'autorità di regolazione di individuare chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell'idrogeno affrontate nel piano. È eseguita una modellizzazione separata per i rispettivi vettori energetici, con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l'idrogeno.			Il piano comune deve strutturarsi secondo modalità chiare e trasparenti tali da consentire all'ARERA di individuare chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell'idrogeno indicate nel piano. È eseguita una modellizzazione separata per i rispettivi vettori energetici, con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l'idrogeno.	idem
	Gli Stati membri in cui sono elaborati piani distinti per il gas naturale e l'idrogeno assicurano che i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno collaborino strettamente, qualora sia necessario prendere decisioni per garantire l'efficienza del sistema, quale definita all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2023/1791, per tutti i vettori energetici, ad esempio per la riconversione.				Si opta di piano COMUNE e non di due piani distinti – per cui non da recepire
	I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno collaborano strettamente con i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e con i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica, se del caso, al fine di coordinare i requisiti infrastrutturali comuni, quali l'ubicazione degli elettrolizzatori e le pertinenti infrastrutture di trasporto, e tengono nella massima considerazione il loro parere.			I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno collaborano strettamente con i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e con i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica, se del caso, al fine di coordinare i requisiti infrastrutturali comuni, quali l'ubicazione degli elettrolizzatori e le pertinenti infrastrutture di trasporto, e tengono nella massima considerazione il loro parere.	
	Gli Stati membri si adoperano per garantire il coordinamento delle fasi di pianificazione dei rispettivi piani decennali di sviluppo delle reti per il gas naturale, l'idrogeno e l'energia elettrica.			E' fatto salvo il coordinamento delle fasi di pianificazione dei rispettivi piani decennali di sviluppo delle reti per il gas naturale, l'idrogeno e l'energia elettrica.	
	I gestori di infrastrutture, inclusi i gestori di terminali di GNL, i gestori di sistemi di stoccaggio			I gestori di infrastrutture, inclusi i gestori di terminali di GNL, i gestori di sistemi di stoccaggio del gas	

	del gas naturale, i gestori di sistemi di distribuzione, i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, i gestori di terminali dell'idrogeno, i gestori di impianti di stoccaggio dell'idrogeno, i gestori delle infrastrutture di teleriscaldamento e i gestori che operano nel settore dell'energia elettrica sono tenuti a fornire tutte le informazioni pertinenti ai gestori dei sistemi di trasporto e ai gestori delle reti di trasmissione dell'idrogeno dei piani decennali di sviluppo della rete e a scambiarle con loro. Il piano decennale di sviluppo della rete per il gas naturale contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema del gas naturale e la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare la conformità allo standard infrastrutturale di cui al regolamento (UE) 2017/1938. I piani decennali di sviluppo della rete sono pubblicati e resi accessibili tramite un sito web unitamente all'esito della consultazione dei soggetti interessati. Tale sito web è aggiornato regolarmente per garantire che tutti i soggetti interessati siano informati in merito ai tempi, alle modalità e alla portata della consultazione.			naturale, i gestori di sistemi di distribuzione, i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, i gestori di terminali dell'idrogeno, i gestori di impianti di stoccaggio dell'idrogeno, i gestori delle infrastrutture di teleriscaldamento e i gestori che operano nel settore dell'energia elettrica sono tenuti a fornire tutte le informazioni pertinenti ai gestori dei sistemi di trasporto e ai gestori delle reti di trasmissione dell'idrogeno dei piani decennali di sviluppo della rete e a scambiarle con loro. Il piano decennale di sviluppo della rete per il gas naturale contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema del gas naturale e la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare la conformità allo standard infrastrutturale di cui al regolamento (UE) 2017/1938. I piani decennali di sviluppo della rete sono pubblicati e resi accessibili tramite un sito web unitamente all'esito della consultazione dei soggetti interessati. Tale sito web è aggiornato regolarmente per garantire che tutti i soggetti interessati siano informati in merito ai tempi, alle modalità e alla portata della consultazione.	
	2.In particolare, i piani decennali di sviluppo della rete di cui al paragrafo 1:			2. Il **piano decennale comune di sviluppo** della rete gas e dell'idrogeno di cui al comma 1:	
	a) contengono informazioni complete e dettagliate sulla principale infrastruttura da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi che tengono conto di eventuali rafforzamenti delle infrastrutture necessari per la connessione di impianti di gas rinnovabili e gas a basse emissioni di carbonio e che comprendono le infrastrutture sviluppate per consentire l'inversione dei flussi alla rete di trasporto;			a) contiene informazioni complete e dettagliate sulla principale infrastruttura da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi che tengono conto di eventuali rafforzamenti delle infrastrutture necessari per la connessione di impianti di gas rinnovabili e gas a basse emissioni di carbonio e che comprendono le infrastrutture sviluppate per consentire l'inversione dei flussi alla rete di trasporto;	
	b) contengono informazioni su tutti gli investimenti già decisi e individuano nuovi investimenti e			b) contiene informazioni su tutti gli investimenti già decisi e individuano nuovi investimenti e soluzioni sul	

	soluzioni sul lato della domanda, per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali, da realizzare nel triennio successivo;			lato della domanda, per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali, da realizzare nel triennio successivo;	
	c) includono, nel caso del gas naturale, informazioni complete e dettagliate sull'infrastruttura che può o deve essere dismessa;			c) include, nel caso del gas naturale, informazioni complete e dettagliate sull'infrastruttura che può o deve essere dismessa;	
	d) includono, nel caso dell'idrogeno, informazioni complete e dettagliate sull'infrastruttura che può o deve essere riconvertita per il trasporto dell'idrogeno, in particolare per consegnare idrogeno agli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni;			d) include, nel caso dell'idrogeno, informazioni complete e dettagliate sull'infrastruttura che può o deve essere riconvertita per il trasporto dell'idrogeno, in particolare per consegnare idrogeno agli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni;	
	e) prevedono uno scadenzario per tutti i progetti di investimento e dismissione;			e) prevede uno scadenzario per tutti i progetti di investimento e dismissione;	
	f) sono basati su uno scenario comune elaborato ogni due anni dai gestori delle infrastrutture pertinenti, compresi i gestori dei pertinenti sistemi di distribuzione, almeno del gas naturale, dell'idrogeno, dell'energia elettrica e, se del caso, del teleriscaldamento;			f) si basa su uno scenario comune elaborato ogni due anni dai gestori delle infrastrutture pertinenti, compresi i gestori dei pertinenti sistemi di distribuzione, almeno del gas naturale, dell'idrogeno, dell'energia elettrica e, se del caso, del teleriscaldamento;	
	g) nel caso del gas naturale, sono coerenti con i risultati delle valutazioni comuni e nazionali del rischio a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938;			g) nella sezione dedicata al gas naturale, deve risultare coerenti con i risultati delle valutazioni comuni e nazionali del rischio a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938;	
	h) sono in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti, tengono conto dello stato dei lavori relativi alle			h) deve risultare in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti, tengono conto dello stato dei lavori	

	relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999, sono coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 e sostengono l'obiettivo della neutralità climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119;			relativi alle relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999, sono coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 e sostengono l'obiettivo della neutralità climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119;	
	i) sono coerenti con il piano decennale di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1789 e con il piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione di cui all'articolo 60 di tale regolamento, a seconda dei casi;			i) deve essere coerente con il piano decennale di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione europea di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e con il piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione europea di cui all'articolo 60 del Regolamento, a seconda dei casi;	
	j) tengono conto del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno di cui all'articolo 56 e dei piani di dismissione della rete del gas naturale di cui all'articolo 57.			j) tiene conto del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno di cui all'articolo 33-vicies semel e dei piani di dismissione della rete del gas naturale di cui all'articolo 16bis.	
	Gli scenari comuni di cui al primo comma, lettera f), si fondano su stime ragionevoli dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura e consumo, in particolare per quanto concerne le esigenze dei settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, e prendono in considerazione le soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali. Prendono inoltre in considerazione gli scambi transfrontalieri, anche con i paesi terzi, e il ruolo dello stoccaggio di idrogeno e dell'integrazione dei terminali dell'idrogeno. I gestori delle infrastrutture conducono una consultazione approfondita su tali scenari aperta ai pertinenti soggetti interessati, compresi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, le associazioni			3. Nell'elaborare il piano comune di sviluppo delle reti, gli scenari comuni di cui alla lettera f), si fondano su stime ragionevoli dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura e consumo, in particolare per quanto concerne le esigenze dei settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, e prendono in considerazione le soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali. Gli scenari analizzano inoltre gli scambi transfrontalieri, anche con i Paesi terzi, e il ruolo dello stoccaggio di idrogeno e dell'integrazione dei terminali dell'idrogeno. I gestori delle infrastrutture conducono una consultazione approfondita su tali scenari aperta ai pertinenti soggetti interessati, compresi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e	

	coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e dell'idrogeno, nonché del riscaldamento e del raffrescamento, le imprese di fornitura e di produzione, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della società civile. Le consultazioni si svolgono in una fase iniziale, prima dell'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete, in modo aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti forniti dai gestori delle infrastrutture per facilitare le consultazioni sono resi pubblici, così come l'esito della consultazione dei soggetti interessati. Il pertinente sito web è aggiornato tempestivamente quando tali documenti sono disponibili, in modo che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano così partecipare efficacemente alla consultazione.			dell'energia elettrica, i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, le associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e dell'idrogeno, nonché del riscaldamento e del raffrescamento, le imprese di fornitura e di produzione, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della società civile. Le consultazioni si svolgono in una fase iniziale, prima dell'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete, in modo aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti forniti dai gestori delle infrastrutture per facilitare le consultazioni sono resi pubblici, così come l'esito della consultazione dei soggetti interessati. Il pertinente sito web è aggiornato tempestivamente quando tali documenti sono disponibili, in modo che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano così partecipare efficacemente alla consultazione.	
	Gli scenari comuni di cui al primo comma, lettera f), del presente paragrafo sono in linea con gli scenari a livello dell'Unione stabiliti a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/869 e con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti conformemente al regolamento (UE) 2018/1999; sostengono inoltre l'obiettivo della neutralità climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119. Tali scenari comuni sono approvati dall'autorità nazionale competente. Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 può formulare di propria iniziativa un parere sulla compatibilità degli scenari comuni con gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e con il suo obiettivo della			Gli scenari comuni sono in linea con gli scenari a livello dell'Unione stabiliti a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/869 e con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti conformemente al regolamento (UE) 2018/1999; sostengono inoltre l'obiettivo della neutralità climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119. Tali scenari comuni sono approvati dall'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti e Ambiente (ARERA), che tiene conto di eventuali pareri espressi dal Comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009.	

	neutralità climatica all'orizzonte 2050.L'autorità nazionale competente tiene conto di tale parere.				
	3.Nell'elaborare i piani decennali di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno tengono pienamente conto delle potenziali alternative all'espansione del sistema, ad esempio la gestione della domanda, oltre che delle aspettative in termini di consumo in seguito all'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto» conformemente all'articolo 27 della direttiva (UE) 2023/1791, degli scambi con altri paesi e dei piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione. Ove possibile, in vista dell'integrazione del sistema energetico, il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno valutano come rispondere a un'esigenza con un approccio trasversale ai sistemi dell'energia elettrica, del riscaldamento, se del caso, e del gas naturale e dell'idrogeno, anche considerando informazioni sull'ubicazione e sulle dimensioni ottimali degli attivi di stoccaggio dell'energia e conversione dell'energia elettrica in gas (power-to-gas) nonché la coubicazione della produzione e del consumo di idrogeno. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno include informazioni sull'ubicazione degli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare al fine di contemplare l'uso dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio in tali settori.			4. Nell'elaborare il piano comune decennali di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno tengono in debito conto delle potenziali alternative all'espansione del sistema, ad esempio la gestione della domanda, oltre che delle aspettative in termini di consumo in seguito all'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto» conformemente all'articolo 27 della direttiva (UE) 2023/1791, degli scambi con altri paesi e dei piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione. Ove possibile, in vista dell'integrazione del sistema energetico, il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno valutano come rispondere a un'esigenza con un approccio trasversale ai sistemi dell'energia elettrica, del riscaldamento, se del caso, e del gas naturale e dell'idrogeno, anche considerando informazioni sull'ubicazione e sulle dimensioni ottimali degli attivi di stoccaggio dell'energia e conversione dell'energia elettrica in gas (power-to-gas) nonché la co-ubicazione della produzione e del consumo di idrogeno. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno include informazioni sull'ubicazione degli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare al fine di contemplare l'uso dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio in tali settori.	
	4.L'autorità di regolazione consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L'autorità di regolazione rende pubblici i risultati della procedura consultiva, compresi i possibili fabbisogni in termini di investimenti, dismissione degli attivi e soluzioni sul lato della domanda per cui			5.L'ARERA consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L'Autorità rende pubblici i risultati della procedura consultiva, compresi i possibili fabbisogni in termini di investimenti, dismissione degli attivi e soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali.	

	non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali.				
	5.L'autorità di regolazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete sia conforme ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e, se del caso, se sia coerente con la più recente simulazione di scenari di interruzione a livello dell'Unione svolta dalla Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSOG) a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938, con le valutazioni regionali e nazionali del rischio a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938 e con i piani decennali non vincolanti di sviluppo della rete a livello dell'Unione («piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione») di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 nonché con gli articoli 32 e 60 del regolamento (UE) 2024/1789. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con i piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'autorità nazionale di regolazione consulta l'ACER. L'autorità di regolazione può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.			6. ARERA valuta se il piano comune decennale di sviluppo della rete del gas e dell'idrogeno sia conforme ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, che contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e, se del caso, se sia coerente con la più recente simulazione di scenari di interruzione a livello dell'Unione svolta dalla Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSOG) a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938, con le valutazioni regionali e nazionali del rischio a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938 e con i piani decennali non vincolanti di sviluppo della rete a livello dell'Unione («piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione») di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 nonché con gli articoli 32 e 60 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con i piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'ARERA consulta l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER). L'ARERA può chiedere all' impresa maggiore di trasporto di modificare il piano comune decennale di sviluppo della rete.	
	Le autorità nazionali competenti esaminano la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, con il piano nazionale per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti nonché con le relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999 e, in caso di incoerenza, possono fornire all'autorità di regolazione un parere motivato che spieghi tale incoerenza, da tenere in debita considerazione.			Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica valuta la coerenza del piano comune decennale di sviluppo della rete con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, con il piano nazionale per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti nonché con le relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999, nonché con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli	

				approvvigionamenti di cui all'articolo 8. In caso di incoerenza, può fornire all'autorità di regolazione un parere motivato che spieghi tale incoerenza, da tenere in debita considerazione.	
	6.L'autorità di regolazione controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.			7. L'ARERA controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.	
	7.Nei casi in cui il gestore di sistema indipendente o il gestore di trasporto indipendente, ovvero il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete doveva essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri provvedono a che sia imposto all'autorità di regolazione di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato, se tale investimento è tuttora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete:			8. Nei casi in cui il gestore di sistema indipendente o il gestore di trasporto indipendente, ovvero il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete doveva essere realizzato nel triennio successivo, l'ARERA adotta almeno uno dei seguenti provvedimenti necessari per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato, se tale investimento è tuttora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete:	
	a) imporre al gestore del sistema di trasporto o al gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di realizzare l'investimento in causa;			a), obbliga il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di realizzare l'investimento in causa entro un tempo definito;	
	b) indire una gara d'appalto per l'investimento in questione, aperta a tutti gli investitori;			b), indice una gara d'appalto per l'investimento in questione, aperta a tutti gli investitori;	
	c) imporre al gestore del sistema di trasporto o al gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di accettare un aumento di capitale per finanziare l'investimento necessario e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.			c)obbliga il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di accettare un aumento di capitale per finanziare l'investimento necessario e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.	
	Se l'autorità di regolazione si è avvalsa dei poteri di cui alla lettera b) del primo comma, può imporre al gestore del sistema di trasporto o al gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di acconsentire a una o più delle condizioni seguenti:			Se si è avvalsa dei poteri di cui alla lettera b,) ARERA può imporre al gestore del sistema di trasporto o al gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di acconsentire a una o più delle condizioni seguenti:	

	a) il finanziamento da parte di terzi;			a), il finanziamento da parte di terzi;	
	b) la costruzione, la riconversione o la dismissione ad opera di terzi;			b), la costruzione, la riconversione o la dismissione ad opera di terzi;	
	c) la costruzione dei nuovi beni in questione a opera del gestore stesso;			c), la costruzione dei nuovi beni in questione a opera del gestore stesso;	
	d) la gestione dei nuovi beni in questione da parte del gestore stesso.			d), la gestione dei nuovi beni in questione da parte del gestore stesso.	
	Il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l'investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasporto o alla rete di trasporto dell'idrogeno e in generale fa il possibile per facilitare l'attuazione del progetto di investimento.			Il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l'investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasporto o alla rete di trasporto dell'idrogeno e in generale fa il possibile per facilitare l'attuazione del progetto di investimento. In tali casi, le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione dell'ARERA.	
	Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolazione.		Come su		
	8.Se l'autorità di regolazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, le pertinenti tariffe di accesso alla rete come stabilito o approvato dall'autorità di regolazione coprono i costi dell'investimento in questione.			9. Se l'ARERA si è avvalsa dei poteri di cui al comma 7, le pertinenti tariffe di accesso alla rete coprono i costi dell'investimento in questione."	
Art.56	1.I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno presentano ogni quattro anni all'autorità di regolazione un piano volto a illustrare l'infrastruttura di rete dell'idrogeno che intendono sviluppare. Il piano è elaborato in stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, nonché, se del caso, con gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento, facendo in modo di garantire un'efficace integrazione del sistema energetico e tenendo nella massima considerazione il loro parere. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori delle reti di		Art. 33-vicies semel, comma 1	**1. I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno presentano ogni quattro anni all'ARERA un piano volto a illustrare l'infrastruttura di rete dell'idrogeno che intendono sviluppare. Il piano è elaborato in stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, nonché, ove opportuno, con gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di garantire un'efficace integrazione del sistema energetico e tenendo nella massima considerazione il loro parere. I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, a norma del presente articolo, e i gestori dei sistemi di distribuzione, a norma**	

	distribuzione dell'idrogeno, a norma del presente articolo, e i gestori dei sistemi di distribuzione, a norma dell'articolo 57, che operano nella stessa regione a elaborare un piano comune.			**dell'articolo 16-bis del presente decreto, che operano nella stessa regione possono elaborare un piano comune previa autorizzazione dell'ARERA.**	
	Gli Stati membri che autorizzano una pianificazione comune garantiscono che il piano sia sufficientemente trasparente da individuare chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell'idrogeno affrontate nel piano. È eseguita una modellizzazione separata per ciascun vettore energetico e con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l'idrogeno.			**L'ARERA, in sede autorizzativa, accerta che il piano comune sia sufficientemente trasparente da individuare chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell'idrogeno affrontate. Il piano comune prevede una modellizzazione separata per ciascun vettore energetico e con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l'idrogeno.**	
	Gli Stati membri in cui sono elaborati piani distinti per il gas naturale e l'idrogeno assicurano che i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno collaborino strettamente, qualora sia necessario prendere decisioni per garantire l'efficienza del sistema per tutti i vettori energetici, ad esempio per la riconversione.			**In caso di elaborazione di piani distinti per il gas naturale e l'idrogeno i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno collaborano strettamente, qualora sia necessario prendere decisioni per garantire l'efficienza del sistema per tutti i vettori energetici, compresa, a titolo esemplificativo, la riconversione.**	
	2.In particolare, il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno:		Art. 33-vicies semel, comma 2	**2. In particolare, il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno:**	
	a) include informazioni sul fabbisogno di capacità, in termini sia di volume che di durata, negoziato tra gli utenti delle reti di distribuzione dell'idrogeno e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, sulla fornitura di idrogeno e sul fabbisogno di capacità, in termini sia di volume che di durata, dei potenziali futuri utenti finali difficili da decarbonizzare e di quelli esistenti, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, come anche dell'ubicazione di tali utenti finali, al fine di contemplare l'uso dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio in tali settori;			**a) include informazioni sul fabbisogno di capacità, in termini sia di volume che di durata, negoziato tra gli utenti delle reti di distribuzione dell'idrogeno e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, sulla fornitura di idrogeno e sul fabbisogno di capacità, in termini sia di volume che di durata, dei potenziali futuri utenti finali difficili da decarbonizzare e di quelli esistenti, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, come anche dell'ubicazione di tali utenti finali, al fine di contemplare l'uso dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio in tali settori;**	
	b) tiene conto dei piani di riscaldamento e raffrescamento stabiliti a norma dell'articolo 25,			**b) tiene conto dei piani di riscaldamento e raffrescamento stabiliti a norma dell'articolo 25,**	Direttiva non ancora recepita, ma in fase

	paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791 e della domanda dei settori non contemplati dai piani di riscaldamento e raffrescamento, e valuta in che modo sia rispettato il principio «l'efficienza energetica al primo posto» di cui all'articolo 27 di tale direttiva quando si prende in considerazione l'espansione della rete di distribuzione dell'idrogeno in settori in cui sono disponibili alternative più efficienti sotto il profilo energetico;			**paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791 e della domanda dei settori non contemplati dai piani di riscaldamento e raffrescamento, e valuta in che modo sia rispettato il principio «l'efficienza energetica al primo posto» di cui all'articolo 27 di tale direttiva quando si prende in considerazione l'espansione della rete di distribuzione dell'idrogeno in settori in cui sono disponibili alternative più efficienti sotto il profilo energetico;**	di recepimento, per cui occorre verificare l'effettivo recepimento al momento della stesura.
	c) include informazioni sulla misura in cui per trasportare idrogeno si debbano utilizzare gasdotti del gas naturale riconvertiti, nonché sulla misura in cui tale riconversione sia necessaria per soddisfare il fabbisogno di capacità stabilito in conformità della lettera a);			**c) include informazioni sulla misura in cui per trasportare idrogeno si debbano utilizzare gasdotti del gas naturale riconvertiti, nonché sulla misura in cui tale riconversione sia necessaria per soddisfare il fabbisogno di capacità stabilito in conformità alla lettera a);**	
	d) si basa su una procedura consultiva che è aperta ai pertinenti soggetti interessati al fine di consentire la loro partecipazione tempestiva ed effettiva al processo di pianificazione, anche attraverso la comunicazione e lo scambio di tutte le informazioni pertinenti;			**d) si basa su una procedura consultiva che è aperta ai pertinenti soggetti interessati al fine di consentire la loro partecipazione tempestiva ed effettiva al processo di pianificazione, anche attraverso la comunicazione e lo scambio di tutte le informazioni pertinenti;**	
	e) è pubblicato sul sito web del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno contestualmente all'esito della consultazione dei soggetti interessati ed è trasmesso all'autorità di regolazione, unitamente all'esito della consultazione dei soggetti interessati; tale sito web è aggiornato periodicamente in modo che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano così partecipare efficacemente alla consultazione;			**e) è pubblicato sul sito web del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno contestualmente all'esito della consultazione dei soggetti interessati ed è trasmesso all'ARERA, unitamente all'esito della consultazione dei soggetti interessati; tale sito web è aggiornato periodicamente in modo che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano così partecipare efficacemente alla consultazione;**	
	f) è in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti e con le relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999 e sostiene l'obiettivo della neutralità climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119;			**f) è in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti e con le relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999 e sostiene l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119;**	
	g) è coerente con il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione di cui all'articolo 60			**g) è coerente con il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione di cui all'articolo 60**	

	del regolamento (UE) 2024/1789 e con i piani decennali nazionali di sviluppo della rete elaborati conformemente all'articolo 55 della presente direttiva.			**del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e con i piani decennali nazionali di sviluppo della rete elaborati conformemente all'articolo 16 del presente decreto.**	
	3.I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno scambiano tutte le informazioni pertinenti che sono necessarie all'elaborazione del piano con altri gestori delle reti dell'idrogeno, compresi quelli situati in Stati membri confinanti qualora vi sia una connessione diretta.		Art. 33-vicies semel, comma 3	**3. I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno scambiano tutte le informazioni pertinenti che sono necessarie all'elaborazione del piano con altri gestori delle reti dell'idrogeno, compresi quelli situati in Stati membri confinanti qualora vi sia una connessione diretta.**	
	4.L'autorità di regolazione valuta se il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno sia conforme al paragrafo 1 del presente articolo. L'autorità di regolazione esamina il piano e può richiederne modifiche in linea con la valutazione. Nel farlo tiene conto della necessità energetica ed economica globale della rete dell'idrogeno nonché del quadro di scenari comuni elaborato a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, lettera f). Riguardo ai piani presentati in relazione alle reti dell'idrogeno che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 51 o 52, l'autorità di regolazione può astenersi dall'esaminare il piano e formulare raccomandazioni di modifica.		Art. 33-vicies semel, comma 4	**4. L'ARERA valuta se il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno sia conforme al comma 1 del presente articolo, esamina il piano e può richiederne modifiche in linea con la valutazione. Nel farlo tiene conto della necessità energetica ed economica globale della rete dell'idrogeno nonché del quadro di scenari comuni elaborato a norma dell'articolo 16, comma 2, lettera f) del presente decreto. Nel caso di piani presentati in relazione alle reti dell'idrogeno che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 33-septiesdecies o 33-duodevicies, l'ARERA può astenersi dall'esaminare il piano medesimo e formulare raccomandazioni di modifica.**	
	5.Nell'approvare gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789, l'autorità di regolazione tiene conto dell'esame del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno.		Art. 33-vicies semel, comma 5	**5. Nell'approvare gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, l'ARERA tiene conto dell'esame del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno**	
	6.Fino al 31 dicembre 2032 e fatte salve le competenze dell'autorità di regolazione nel vigilare sulle norme di accesso alla rete, gli Stati membri possono affidare a un'altra autorità competente il compito di esaminare il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno e di formulare raccomandazioni di modifica di quest'ultimo da parte del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno al fine di garantire la coerenza con i piani nazionali integrati per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti.				**SI RITIENE NON DEBBA ESSERE RECEPITO.**

	7.In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere di applicare ai gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno i requisiti di cui all'articolo 55 a decorrere dal 4 agosto 2024.				**SI RITIENE NON DEBBA ESSERE RECEPITO.**
Art.57	1.Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di distribuzione elaborino piani di dismissione della rete laddove si preveda una riduzione della domanda di gas naturale tale da richiedere la dismissione delle reti di distribuzione del gas naturale o di parti di esse. Tali piani sono elaborati in stretta cooperazione con i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica e gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento, facendo in modo di garantire un'efficace integrazione del sistema energetico e tenendo conto della riduzione dell'uso di gas naturale per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici laddove siano disponibili alternative più efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione, a norma del presente articolo, e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, a norma dell'articolo 56, che operano nella stessa regione a elaborare un piano comune se parti dell'infrastruttura del gas naturale devono essere riconvertite. Gli Stati membri che autorizzano un piano comune garantiscono che il piano sia sufficientemente trasparente da individuare chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell'idrogeno affrontate nel piano. Ove applicabile è eseguita una modellizzazione separata per ciascun vettore energetico, con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l'idrogeno.		Nuovo art. 16.bis al d. lgs. 93/2011 **ART. 27** ***(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	Inserire nuovo articolo 16bis d.lgs. 93/2011 **Articolo 16bis** **Piani di dismissione della rete per i gestori dei sistemi di distribuzione** I gestori dei sistemi di distribuzione sono tenuti a elaborare piani di dismissione della rete laddove si preveda una riduzione della domanda di gas naturale tale da richiedere la dismissione delle reti di distribuzione del gas naturale o di parti di esse e dove non ci siano prospettive locali per collegare gli impianti a gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio alla rete o qualora non sia tecnicamente realizzabile la riconversione delle reti esistenti per il trasporto dell'idrogeno. Tali piani sono elaborati in stretta cooperazione con i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica e gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento, facendo in modo di garantire un'efficace integrazione del sistema energetico e tenendo conto della riduzione dell'uso di gas naturale per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici laddove siano disponibili alternative più efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi, che includano anche l'uso dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio . I gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno che operano nella stessa regione possono presentare richiesta di autorizzazione all'autorità di Regolazione energia reti e ambiente (ARERA) per elaborare un piano comune	Nuova disposizione come indicato

				qualora parti dell'infrastruttura del gas naturale debbano essere riconvertite. In tale evenienza il piano comune deve risultare sufficientemente trasparente e chiaro da indicare le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell'idrogeno contemplate nel piano. A tal fine, è eseguita una modellizzazione separata per ciascun vettore energetico, con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l'idrogeno.	
	Gli Stati membri in cui sono elaborati piani distinti per il gas naturale e l'idrogeno assicurano che i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno collaborino strettamente, qualora sia necessario prendere decisioni per garantire l'efficienza del sistema per tutti i vettori energetici, ad esempio per la riconversione.				L'Italia opta per piano comune, per cui non rileva recepimento della disposizione
	2.I piani di dismissione della rete di distribuzione rispettano almeno i seguenti principi:			2. I piani di dismissione della rete di distribuzione si conformano ai seguenti principi:	
	a) i piani si basano sui piani di riscaldamento e raffrescamento elaborati in conformità dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791 e tengono debitamente conto della domanda dei settori non contemplati dai piani di riscaldamento e raffrescamento;			a) si basano sui piani di riscaldamento e raffrescamento elaborati in conformità dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791 e tengono debitamente conto della domanda dei settori non contemplati dai piani di riscaldamento e raffrescamento;	
	b) i piani si fondano su stime ragionevoli dell'evoluzione in termini di produzione, iniezione e fornitura di gas naturale, compreso il biometano, da un lato, e del consumo di gas naturale in tutti i settori a livello di distribuzione, dall'altro;			b) si fondano su stime ragionevoli dell'evoluzione in termini di produzione, iniezione e fornitura di gas naturale, compreso il biometano e i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, da un lato, e del consumo di gas naturale in tutti i settori a livello di distribuzione, dall'altro. Quando le stime sono ritenute ragionevoli, i piani valorizzano l'infrastruttura di distribuzione e assicurano gli interventi necessari a garantire l'iniezione dei gas	

				rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nella rete esistente;	
	c) i gestori dei sistemi di distribuzione individuano i necessari adattamenti dell'infrastruttura, mentre viene conferita priorità alle soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali, e i piani elencano le infrastrutture da dismettere, anche al fine di creare trasparenza per quanto riguarda l'eventuale riconversione di tali infrastrutture per il trasporto dell'idrogeno;			c) prevedono i necessari adattamenti dell'infrastruttura individuati dai gestori dei sistemi di distribuzione, riconoscendosi priorità alle soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali, che includono la riconversione della rete e degli allacci previsti agli impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e elencano le infrastrutture da dismettere, a eccezione di quelle destinate alla riconversione di tali infrastrutture per il trasporto dell'idrogeno e la distribuzione dell'idrogeno e dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio;	
	d) i gestori dei sistemi di distribuzione conducono, in sede di elaborazione del piano, una procedura consultiva aperta ai pertinenti soggetti interessati al fine di consentire la loro partecipazione tempestiva ed effettiva al processo di pianificazione, anche attraverso la comunicazione e lo scambio di tutte le informazioni pertinenti; i risultati della consultazione e il piano di dismissione della rete sono presentati all'autorità nazionale competente;			d) sono adottati previa procedura consultiva condotta dai gestori dei sistemi di distribuzione che sia aperta ai pertinenti soggetti interessati al fine di consentire la loro partecipazione tempestiva ed effettiva al processo di pianificazione, anche attraverso la comunicazione e lo scambio di tutte le informazioni pertinenti; i risultati della consultazione e il piano di dismissione della rete sono presentati all'autorità nazionale competente;	
	e) i piani e l'esito della consultazione dei soggetti interessati sono pubblicati sui siti web dei gestori dei sistemi di distribuzione e tali siti web sono aggiornati periodicamente per garantire che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano così partecipare efficacemente alla consultazione;			e) sono pubblicati sui siti web dei gestori dei sistemi di distribuzione e congiuntamente agli esiti della consultazione dei soggetti interessati; tali siti web sono aggiornati periodicamente per garantire che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano così partecipare efficacemente alla consultazione	
	f) i piani sono aggiornati almeno ogni quattro anni, sulla base delle più recenti proiezioni della domanda e dell'offerta di gas naturale nella regione interessata, e coprono un periodo di dieci anni;			f) sono aggiornati almeno ogni quattro anni, sulla base delle più recenti proiezioni della domanda e dell'offerta di gas naturale nella regione interessata, e coprono un periodo di dieci anni;	
	g) i gestori dei sistemi di distribuzione che operano nella stessa regione possono decidere di elaborare un unico piano comune di dismissione della rete;			g) i gestori dei sistemi di distribuzione che operano nella stessa regione possono decidere di elaborare un unico piano comune di dismissione della rete;	

	h) i piani sono coerenti con il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1789 e con i piani decennali nazionali di sviluppo della rete elaborati conformemente all'articolo 55 della presente direttiva;			h) sono coerenti con il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e con i piani decennali nazionali di sviluppo della rete elaborati conformemente all'articolo 55 della direttiva (UE) 2014/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;	
	i) i piani sono coerenti con i piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri, con la relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima e con la strategia a lungo termine presentati a norma del regolamento (UE) 2018/1999, e sostengono l'obiettivo della neutralità climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119.			i) sono coerenti con i piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri, con la relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima e con la strategia a lungo termine presentati a norma del regolamento (UE) 2018/1999, e sostengono l'obiettivo della neutralità climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119.	
	3.Le autorità nazionali competenti valutano se i piani di dismissione della rete di distribuzione rispettano i principi di cui al paragrafo 2. Approvano o respingono il piano di dismissione della rete di distribuzione e possono richiedere che vi siano apportate modifiche.			3. l'ARERA è l'autorità competente a valutare se i piani di dismissione della rete di distribuzione rispettano i principi di cui al comma 2, e approva o respinge il piano di dismissione della rete di distribuzione e può richiedere che vi siano apportate modifiche.	COMMENTO ARERA: ARERA è autorità competente. O che, in generale, l'Autorità di regolazione è Autorità competente per questo articolo.
	4.L'elaborazione dei piani di dismissione della rete di distribuzione facilita la protezione dei clienti finali in conformità dell'articolo 13 e tiene conto dei loro diritti a norma dell'articolo 38, paragrafo 6.			4. I piani di dismissione della rete di distribuzione sono elaborati al fine di facilitare la protezione dei clienti finali in conformità dell'articolo 13 della direttiva UE 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 tenendo altresì conto dei loro diritti a norma dell'articolo 38, paragrafo 6 della medesima direttiva.	
	5.Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 ai gestori dei sistemi di distribuzione che riforniscono meno di 45 000 clienti allacciati entro il 4 agosto			5. I gestori dei sistemi di distribuzione che riforniscono meno di 45 000 clienti allacciati entro il 4 agosto 2024 sono esentati dall'obbligo di	

	2024. Qualora siano esentati dall'obbligo di presentare un piano di dismissione della rete di distribuzione, i gestori dei sistemi di distribuzione informano l'autorità di regolazione della dismissione delle reti di distribuzione o di parti di esse.			presentare piani di dismissione della rete di distribuzione di cui ai commi da 1 a 4, e in tal caso informano l'ARERA della dismissione delle reti di distribuzione o di parti di esse.	
	6.Qualora parti della rete di distribuzione del gas naturale richiedano la dismissione prima della fine del loro ciclo di vita originariamente previsto, l'autorità di regolazione elabora orientamenti per un approccio strutturale all'ammortamento di tali attivi e alla fissazione delle tariffe in conformità dell'articolo 78, paragrafo 7. Nell'elaborare tali orientamenti, le autorità di regolazione consultano i pertinenti soggetti interessati, in particolare i gestori dei sistemi di distribuzione e gli organismi dei consumatori.			6. Qualora parti della rete di distribuzione del gas naturale richiedano la dismissione prima della fine del loro ciclo di vita originariamente previsto, l'ARERA, previa consultazione dei soggetti interessati, e in particolare con i gestori dei sistemi di distribuzione e gli organismi a tutela dei consumatori, elabora e adotta orientamenti per un approccio strutturale all'ammortamento di tali attivi e alla fissazione delle tariffe in conformità all'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva UE 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024."	
Art.58	1.Gli Stati membri prevedono un quadro normativo di riferimento per gli impianti di produzione di biometano in relazione ai costi e agli oneri derivanti dalla loro connessione alle reti di trasporto o di distribuzione. Tale quadro normativo garantisce che:		art. 20 d .lgs 28/2011 **ART. 41 (*Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)***		Già recepito con modifica art. 20 d .lgs 28/2011 -come modificato da legge bilancio 2025 (art. 1, co.933) (entro 2025) - Nuova disposizione per una ulteriore modifica come nei commi/lettere di seguito
	a) i costi e gli oneri di connessione tengano conto del principio «l'efficienza energetica al primo posto» applicabile allo sviluppo della rete a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1791;		Aggiungere lettere n), o) p)al comma 3 dell'art. 20 d.lgs 28/2011:	n) stabiliscono che i costi e gli oneri di connessione tengano conto del principio «l'efficienza energetica al primo posto» applicabile allo sviluppo della rete a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1791;	

	b) i costi e gli oneri di connessione siano pubblicati nell'ambito delle procedure per la connessione di nuovi impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di trasporto e distribuzione di cui agli articoli 41 e 45 della presente direttiva e a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001;		Aggiungere lettere n), o) p)al comma 3 dell'art. 20 d.lgs 28/2011:	o) stabiliscono che i costi e gli oneri di connessione siano pubblicati nell'ambito delle procedure per la connessione di nuovi impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di trasporto e distribuzione di cui agli articoli 41 e 45 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001	
	c) si tenga conto dei principi di trasparenza e non discriminazione, della necessità di quadri finanziari stabili per gli investimenti esistenti, dello stato di avanzamento della diffusione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio nello Stato membro interessato e dell'esistenza di meccanismi di sostegno alternativi per potenziare l'uso del gas rinnovabile o del gas a basse emissioni di carbonio, se del caso.		Aggiungere lettere n), o) p)al comma 3 dell'art. 20 d.lgs 28/2011:	p) tengono conto dei principi di trasparenza e non discriminazione, della necessità di quadri finanziari stabili per gli investimenti esistenti, dello stato di avanzamento della diffusione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio e dell'esistenza di meccanismi di sostegno alternativi per potenziare l'uso del gas rinnovabile o del gas a basse emissioni di carbonio, se del caso.	
	2.Nel fissare o approvare le tariffe o le metodologie che devono essere utilizzate dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, le autorità di regolazione possono tenere conto dei costi sostenuti e degli investimenti effettuati da tali gestori per adempiere i loro obblighi e che non sono recuperati direttamente dai costi e dagli oneri di connessione, nella misura in cui i costi corrispondono a quelli di un gestore regolamentato efficiente e strutturalmente comparabile.				Non necessario recepimento nella norma nazionale, già così definito dalla regolazione
Art.59	1.Se gli Stati membri applicano un sistema di accesso regolato dei terzi alle reti di trasporto dell'idrogeno a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, e se un progetto di interconnettore di idrogeno non è un progetto d'interesse comune di cui al capo II e all'allegato I, punto 3, del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio (49), i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno adiacenti e interessate sostengono i costi del progetto e possono includerli nei rispettivi sistemi tariffari, previa approvazione dell'autorità di regolazione. Se individuano un divario sostanziale		Art. 33-vicies bis, comma 1	**1. Nel caso di progetti di interconnessione di idrogeno non classificati come progetti di interesse comune di cui al capo II e all'allegato I, punto 3 del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno adiacenti e interessate sostengono i costi del progetto e possono includerli nei rispettivi sistemi tariffari, previa approvazione dell'ARERA. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, se individuano un divario sostanziale tra benefici e costi, possono elaborare un piano di progetto, ivi compresa una richiesta di ripartizione**	

	tra benefici e costi, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno possono elaborare un piano di progetto, ivi compresa una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi, e presentarlo congiuntamente alle autorità di regolazione competenti per approvazione congiunta.			**transfrontaliera dei costi, e presentarlo congiuntamente all'ARERA per l'approvazione.**	
	2.Se i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno presentano il piano di progetto di cui al paragrafo 1, il piano di progetto e la domanda di ripartizione transfrontaliera dei costi sono corredati di un'analisi costi-benefici specifica per progetto, che prenda in considerazione i benefici oltre le frontiere degli Stati membri interessati, e di un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, che contenga una soluzione di finanziamento e indichi se i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno coinvolti concordano su una proposta dettagliata di ripartizione transfrontaliera dei costi.		Art. 33-vicies bis, comma 2	**2. Qualora i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno presentino il piano di progetto di cui al comma 1, il piano e la domanda di ripartizione transfrontaliera dei costi sono corredati di un'analisi costi-benefici specifica per progetto, che prenda in considerazione i benefici oltre le frontiere degli Stati membri dell'Unione interessati, nonché di un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, che contenga una soluzione di finanziamento e indichi se i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno coinvolti concordano su una proposta dettagliata di ripartizione transfrontaliera dei costi.**	
	Le autorità di regolazione competenti, previa consultazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, adottano una decisione congiunta sulla ripartizione dei costi di investimento a carico di ciascun gestore della rete di trasporto dell'idrogeno per il progetto.			**Le autorità di regolazione competenti, previa consultazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, adottano una decisione congiunta in merito alla ripartizione dei costi di investimento a carico di ciascun gestore della rete di trasporto dell'idrogeno per il progetto.**	
	3.A decorrere dal 1° gennaio 2033 tutti i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno interessati negoziano un sistema di compensazione finanziaria al fine di garantire il finanziamento dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno nel caso in cui non siano applicate tariffe per l'accesso alle reti di trasporto dell'idrogeno nei punti di interconnessione tra Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1789. Nello sviluppo di tale sistema i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno conducono un processo di consultazione ad ampio raggio coinvolgendo tutti i pertinenti partecipanti al mercato.		Art. 33-vicies bis, comma 3	**3. A decorrere dal 1° gennaio 2033 tutti i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno interessati negoziano un sistema di compensazione finanziaria al fine di garantire il finanziamento dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno, nel caso in cui non siano applicate tariffe per l'accesso alle reti di trasporto dell'idrogeno nei punti di interconnessione tra Stati membri dell'Unione a norma dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. Nello sviluppo di tale sistema i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno conducono un processo di consultazione ad ampio raggio coinvolgendo tutti i pertinenti partecipanti al mercato.**	
	4.I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno coinvolti concordano su un sistema di		Art. 33-vicies bis, comma 4	**4. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno coinvolti concordano su un sistema di**	

	compensazione finanziaria entro il 31 dicembre 2035 e lo sottopongono all'approvazione congiunta delle autorità di regolazione competenti. Se entro tale termine non è stato raggiunto un accordo, le autorità di regolazione competenti prendono una decisione congiunta entro due anni. Se le autorità di regolazione competenti non riescono a raggiungere un accordo sulla decisione congiunta entro due anni, spetta all'ACER adottare una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942.			**compensazione finanziaria entro il 31 dicembre 2035 e lo sottopongono all'approvazione congiunta dell'ARERA e delle rispettive autorità di regolazione competenti. Se entro tale termine non è stato raggiunto un accordo, l'ARERA e le rispettive autorità di regolazione competenti prendono una decisione congiunta entro due anni. Qualora non si raggiunga un accordo sulla decisione congiunta entro due anni, spetta all'ACER adottare una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019**	
	5.Il sistema di compensazione finanziaria è attuato conformemente all'articolo 78, paragrafo 1, lettera b).		Art. 33-vicies bis, comma 5	**5. Il sistema di compensazione finanziaria è attuato conformemente all'articolo 43 del presente decreto.**	
	6.Nel contesto della transizione a un sistema di compensazione finanziaria, il meccanismo istituito non pregiudica i contratti di capacità esistenti.		Art. 33-vicies bis, comma 6	**6. Nel contesto della transizione a un sistema di compensazione finanziaria, il meccanismo istituito non pregiudica i contratti di capacità esistenti.**	
	7.Ulteriori dettagli necessari ai fini dell'attuazione del procedimento esposto nel presente articolo, segnatamente le procedure e le tempistiche richieste nonché la procedura per rivedere e, se del caso, modificare il sistema di compensazione finanziaria in modo da tenere in considerazione l'evolversi delle tariffe e lo sviluppo delle reti dell'idrogeno, sono definiti in un codice di rete redatto a norma dell'articolo 72 del regolamento (UE) 2024/1789.		Art. 33-vicies bis, comma 7	**7. Gli ulteriori dettagli necessari ai fini dell'attuazione del procedimento disciplinato dal presente articolo, segnatamente le procedure e le tempistiche richieste nonché la procedura di revisione e, ove opportuno, di modifica del sistema di compensazione finanziaria al fine di tenere conto dell'evolversi delle tariffe e dello sviluppo delle reti dell'idrogeno, sono definiti in un codice di rete redatto a norma dell'articolo 72 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.**	
Art.60	1.Gli Stati membri provvedono affinché:		Art. 19 d. lgs. 93/2011, comma 1 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto	1.Le imprese verticalmente integrate che intendono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria dei Gestori sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni:	Per il **gas** già esiste normativa nazionale su unbundling, Ownership Unbundling (separazione proprietaria) L'Italia ha applicato un modello di unbundling proprietario pieno per il trasporto: Snam è stata separata da Eni nel 2012. Snam è considerata TSO indipendente (Transmission System

					Operator) ai sensi del modello di ownership unbundling. Le sue attività sono soggette a regolazione ARERA e vigilanza ACER/Commissione UE. L'Italia recepisce nel 2011 con il d.lgs. . 93/2011 (artt. 19-20-21) introducendo: **il modello ITO (Independent Transmission Operator**), e poi, nel 2012, la **separazione proprietaria** con il passaggio di Snam sotto CDP. **DPCM 25 maggio 2012** (separazione Snam da Eni) E relativa Certificazione ARERA del TSO ai sensi della direttiva 2009/73/CE
	a) ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto;		Art. 19 d. lgs. 93/2011, comma 1	a) una impresa proprietaria di un sistema di trasporto deve svolgere le funzioni di Gestore del sistema di trasporto;	
	b) la stessa persona non sia autorizzata:		Art. 19 d. lgs. 93/2011, comma 1	b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricità e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di elettricità o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica;	

	i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura e ad esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistema di trasporto o su un sistema di trasporto; oppure		Art. 19 d. lgs. 93/2011, comma 1		
	ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistema di trasporto o su un sistema di trasporto e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura;		Art. 19 d. lgs. 93/2011, comma 1	c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto, né esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull'attività di produzione o di fornitura di gas naturale;	
	c) la stessa persona non sia autorizzata a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistema di trasporto o di un sistema di trasporto e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura;		Art. 19 d. lgs. 93/2011, comma 1	d) la stessa persona non può essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale, sia all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;	
	d) la stessa persona non sia autorizzata a essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura che all'interno di un gestore di sistema di trasporto o di un sistema di trasporto.		Art. 19 d. lgs. 93/2011, comma 1		
	2.I diritti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), comprendono, in particolare:		Art. 19 d. lgs. 93/2011, comma 2	**2.** I diritti di cui al comma 1, lettere b) e c), comprendono, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, nonché la detenzione di una quota di maggioranza.	
	a) il potere di esercitare diritti di voto;		Art. 19 d. lgs. 93/2011, comma 2		

	b) il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; oppure		Art. 19 d. lgs. 93/2011, comma 2		
	c) la detenzione di una quota di maggioranza.		Art. 19 d. lgs. 93/2011, comma 2		
	3.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si considera che l'espressione «impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura» includa la nozione di «impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura» ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, e le espressioni «gestore di sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» includano le nozioni di «gestore del sistema di trasmissione» e «sistema di trasmissione» ai sensi di tale direttiva.		Art. 19 d. lgs. 93/2011, comma 3	3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, qualora le persone giuridiche siano costituite dallo Stato o da un ente pubblico, due enti pubblici separati i quali, rispettivamente, esercitino un controllo su un gestore di sistemi di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica e un controllo su un'impresa che svolge le funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale o di energia elettrica, non sono ritenuti la stessa persona giuridica.	
	4.L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo si presume rispettato qualora due o più imprese proprietarie di sistemi di trasporto abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasporto in due o più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasporto. Nessun'altra impresa può partecipare all'impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente a norma dell'articolo 61 come gestore di sistema indipendente o come gestore di trasporto indipendente ai fini della sezione 3.				
	5.Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistema di trasporto o su un sistema di trasporto, da una parte, e su un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura, dall'altra, non sono ritenute essere la stessa persona.		Art. 19 comma 3 d.lgs 93/2011		

	6.Gli Stati membri provvedono affinché né le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 40 acquisite da un gestore di sistema di trasporto che ha fatto parte di un'impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di produzione o attività di fornitura.		Art. 19 comma 3 d.lgs 93/2011 comma e)	e) le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n.164 del 2000 acquisite dal gestore del sistema di trasporto prima della separazione dall'impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore possono essere trasferiti a imprese che esercitano l'attività di produzione o fornitura di gas naturale	
	7.Se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, se al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.		Art. 10 d.lgs 93/2011 – Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di trasporto del gas naturale e definizione delle attività/obblighi E art. 46 ter d.lgs. 93/2011		Già recepito anche relativamente al secondo periodo dall'art. 2 del decreto legislativo 42/2020 che recepisce Dir. UE 2019/692 e che modifica di conseguenza il d lgs 93/2011 (art. 46ter).
	In tal caso, lo Stato membro interessato:				idem
	a) designa un gestore di sistema indipendente a norma dell'articolo 61; oppure				
	b) si conforma alle disposizioni della sezione 3.				
	8.Se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata		Art. 10 - Separazione dei		

	ed esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni della sezione 3, lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo.		proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di trasporto del gas naturale e definizione delle attività/obblighi		
	Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo, tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, se al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata ed esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni della sezione 3, detto Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo.				
	9.Un'impresa, prima di essere approvata e designata come gestore di sistema di trasporto a norma del paragrafo 8 del presente articolo, è certificata secondo le procedure di cui all'articolo 71, paragrafi 4, 5 e 6, della presente direttiva e all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789. Dopodiché la Commissione verifica che il dispositivo esistente assicuri chiaramente, rispetto alle disposizioni della sezione 3, una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto.		**Art. 9 d.lgs 93/2011** - Attività di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto		
	10.Alle imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasporto non deve in				

	alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1.				
	11.Le imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura non possono in nessun caso, né direttamente né indirettamente, assumere il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasporto separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1.				
Art.61	1.Se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare l'articolo 60, paragrafo 1, e di designare un gestore di sistema indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto.				**L'Italia ha applicato un modello di unbundling proprietario pieno per il trasporto: Snam è stata separata da Eni nel 2012.** **Italia ha scelto PRIMA il modello ITO (gestore sistema indipendente) per il trasporto gas, e POI – nel 2012- l'ownership unbundling pieno; SNAM Rete Gas è stata designata come Gestore del Sistema di Trasporto con funzioni indipendenti dal proprietario degli asset (SNAM spa); la designazione è avvenuta tramite procedura nazionale e valutazione della Commissione europea, come previsto dagli artt. 13–17 della Direttiva 2009/73/CE e dagli artt. 19–24 del D.lgs. . 93/2011.**

					Tramite ARERA e MiSE (oggi MASE), a designarlo, con successiva certificazione della Commissione europea. Al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto del gas in Italia apparteneva ancora a un'impresa verticalmente integrata, cioè ENI, sebbene già in una fase avanzata di separazione funzionale. **SNAM** oggi non è è un'impresa verticalmente integrata . È invece un operatore unbundled, focalizzato sulle infrastrutture regolate (trasporto, stoccaggio, rigassificazione) e separato dalle attività competitive come vendita e produzione di gas.
	Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo, tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, se al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa				Nel 2019 il Trasporto non apparteneva a IVI

	verticalmente integrata, detto Stato membro può decidere di non applicare l'articolo 60, paragrafo 1, e di designare un gestore di sistema indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto.				
	La designazione di un gestore di sistema indipendente è soggetta all'approvazione della Commissione.				Come per Italia
	2.Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistema indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:		Art. 17 d.lgs. 93/2011 comma 1 e 2 - Gestore di sistemi indipendente	1.Entro il 3 gennaio 2012 le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), ove intendano avvalersi della possibilità ivi indicata, rivolgono istanza al Ministero dello sviluppo economico ai fini della designazione di un Gestore di sistema indipendente. 2. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che il Gestore di sistema indipendente indicato:	**DPCM 25 maggio 2012** (separazione Snam da Eni) Attuazione dell'art. 15 del DL 24 gennaio 2012, n. 1 Certificazione ARERA del TSO ai sensi della direttiva 2009/73/CE
	a) il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell'articolo 60, paragrafo 1, lettere b), c) e d);		Art. 17 d.lgs. 93/2011 comma 2	a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d);	
	b) il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti a norma dell'articolo 39;		Art. 17 d.lgs. 93/2011 comma 2	b) dimostri di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all'articolo 10;	
	c) il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete controllato dall'autorità di regolazione;		Art. 17 d.lgs. 93/2011 comma 2	c) si impegni a rispettare il piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16;	
	d) il proprietario del sistema di trasporto ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 5; a tal fine mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l'impresa candidata e con qualsiasi altra entità pertinente;		Art. 17 d.lgs. 93/2011 comma 2	e) dimostri che il proprietario del sistema di trasporto sia in grado di ottemperare agli obblighi di cui al comma 5.	

	e) il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi a norma del regolamento (UE) 2024/1789 anche in ordine alla cooperazione con i gestori dei sistemi di trasporto a livello europeo e regionale.		Art. 17 d.lgs. 93/2011 comma 2	d) dimostri di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento UE 2024/1789, anche in ordine alla cooperazione con gli altri Gestori dei sistemi di trasporto a livello europeo e regionale;	Nuova disposizione di aggiornamento riferimenti normativi
	3.Le imprese che sono state certificate dall'autorità di regolazione in quanto conformi alle disposizioni di cui all'articolo 72 e al paragrafo 2 del presente articolo sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori di sistemi indipendenti. Si applica il procedimento di certificazione di cui all'articolo 71 della presente direttiva e all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 o all'articolo 72 della presente direttiva.		Art. 17 d.lgs. 93/2011 comma 3 **ART. 28** ***(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	Al comma 3 sono inserite le parole: 3. Le imprese che sono state certificate dall'ARERA in quanto conformi alle disposizioni di cui all'articolo 72 della direttiva UE 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e al comma 2 del presente articolo sono approvate e designate come gestori di sistemi indipendenti. Si applica il procedimento di certificazione di cui all'articolo 71 della direttiva UE 2024/1788 e all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 o all'articolo 72 della direttiva (UE) 2024/1788. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette le designazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea per l'approvazione.	Nuova disposizione di integrazione necessaria
	4.Ogni gestore di sistema indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso e dei corrispettivi della congestione, del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasporto, nonché della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasporto il gestore di sistema indipendente è responsabile della pianificazione, compresa la procedura di autorizzazione, della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il gestore di sistema indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasporto secondo le disposizioni del presente capo. Il proprietario del sistema di trasporto non è responsabile della		Art. 17 d.lgs. 93/2011 comma 4	4. Ogni Gestore di sistemi indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso e per la gestione e soluzione delle congestioni, ed è altresì responsabile del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasporto, nonché della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasporto il Gestore di sistema indipendente è responsabile della programmazione, della progettazione e conseguente presentazione dell'istanza di autorizzazione, della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il Gestore di sistema indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di	Già recepito

	concessione né della gestione dell'accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.			trasporto. Il proprietario del sistema di trasporto non deve avere alcuna responsabilità nella concessione o nella gestione dell'accesso dei terzi o nella programmazione degli investimenti.	
	5.Se è stato designato un gestore di sistema indipendente, il proprietario del sistema di trasporto deve:		Art. 17 d.lgs. 93/2011 comma 5	5. Il proprietario del sistema di trasporto è tenuto a:	idem
	a) fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistema indipendente nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, fornirgli tutte le informazioni pertinenti;		Art. 17 d.lgs. 93/2011 comma 5	a) fornire al Gestore di sistemi indipendente cooperazione e ausilio nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, tutte le informazioni pertinenti;	idem
	b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistema indipendente e approvati dall'autorità di regolazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente; i meccanismi di finanziamento all'uopo necessari sono soggetti all'approvazione dell'autorità di regolazione; prima di tale approvazione, quest'ultima consulta il proprietario del sistema di trasporto e altre parti interessate;		Art. 17 d.lgs. 93/2011 comma 5	b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistemi indipendente e approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi di finanziamento necessari a tale scopo sono soggetti all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Prima di tale approvazione, la stessa Autorità consulta il proprietario del sistema di trasporto e altre parti interessate;	idem
	c) garantirle la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all'esercizio delle attività del gestore di sistema indipendente;		Art. 17 d.lgs. 93/2011 comma 5	c) mantenere in proprio capo la responsabilità civile afferente le infrastrutture della rete, ad esclusione di quella collegata all'esercizio delle attività del Gestore di sistemi indipendente;	idem
	d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore di sistema indipendente.		Art. 17 d.lgs. 93/2011 comma 5	d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il Gestore di sistemi indipendente.	idem
	6.In stretta cooperazione con l'autorità di regolazione, l'autorità nazionale garante della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 5.		Art. 17 d.lgs. 93/2011 comma 6	6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in cooperazione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto, degli obblighi di cui al comma 5.	idem

Art.62	1.I proprietari del sistema di trasporto e della rete di trasporto dell'idrogeno, qualora sia stato nominato un gestore di sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, e i gestori del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata sono indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio di gas naturale e di idrogeno.		**Per il GAS**: Art. 18 d.lgs. 93/2011, comma 1 - **ART. 29** ***(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)*** Art. 33-vicies ter, comma 1	**Per il GAS:** Dopo il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, è inserito il comma: "1-*bis*. I proprietari del sistema di trasporto e della rete di trasporto dell'idrogeno, qualora sia stato nominato un gestore di sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, e i gestori del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno, che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata, devono essere indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio di gas naturale e di idrogeno." **PER IDROGENO** **1. I proprietari del sistema di trasporto e della rete di trasporto dell'idrogeno, qualora sia stato nominato un gestore del sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, nonché i gestori dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata, sono indipendenti, almeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio dell'idrogeno.**	Per il gas, l'articolo 62 della direttiva (e relativi paragrafi) ricalca ed è già recepito dall'articolo 18 del d.lgs. 93/2011 - si è unicamente integrato il comma 1 dell'art. 18 citato per necessario allineamento con vettore idrogeno

	Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti di stoccaggio del gas naturale che sono necessari, per ragioni tecniche o economiche, per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire i clienti a norma dell'articolo 33.				
	2.Per garantire l'indipendenza del proprietario del sistema di trasporto o della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:		Art. 33-vicies ter, comma 2 Per gas come sopra	**2. Al fine di garantire l'indipendenza del proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri minimi:**	
	a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto o della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno non devono far parte di strutture dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione e fornitura di gas naturale e di idrogeno;		Art. 33-vicies ter, comma 2, lettera a) Per gas come sopra	**a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno non devono far parte di strutture dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione e fornitura di ~~gas naturale~~ e di idrogeno;**	Non appare chiaro se la disposizione intende limitare l'attività cross-filiera tra produzione e fornitura di gas naturale con produzione e fornitura di idrogeno. (cross filiera)
	b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto o della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;		Art. 33-vicies ter, comma 2, lettera b) Per gas come sopra	**b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno siano presi in considerazione al fine di consentire loro di agire in modo indipendente;**	
	c) il gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o il gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno è dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli		Art. 33-vicies ter, comma 2, lettera c)	**c) il gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno è dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio di idrogeno; ciò non osta all'esistenza di appropriati meccanismi**	

	impianti di stoccaggio; ciò non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, in una società controllata; ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata; non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;		Per gas come sopra	**di coordinamento volti a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società controllante con riferimento alla redditività degli investimenti della società controllata ai sensi dell'articolo 43, comma 4-bis, del presente decreto; ciò consente, in particolare, alla società controllante di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata; non è consentito alla società controllante madre impartire istruzioni relative alle attività di gestione ordinaria, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;**	
	d) il proprietario del sistema di trasporto o della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza; esso illustra anche gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi; la persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata.		Art. 33-vicies ter, comma 2, lettera d) Per gas come sopra	**d) il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra anche gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'ARERA una relazione sulle misure adottate che viene pubblicata in forma adeguata a garantirne la conoscenza da parte dei soggetti interessati.**	
	3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 al fine di integrare la presente direttiva definendo orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza del paragrafo 2 del presente articolo da parte del proprietario del sistema di trasporto o		Art. 33-vicies ter, comma 3	**3. Ai fini della piena ed effettiva osservanza del comma 2 del presente articolo, il proprietario del sistema di trasporto o della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno sono tenuti a conformarsi agli orientamenti adottati dalla Commissione europea ai**	

	della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno.		Per gas: come sopra	**sensi dell'articolo 90 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.**	
Art.63	1.I gestori dei sistemi di trasporto sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e per svolgere l'attività di trasporto di gas naturale, in particolare:		**Art. 11, d. lgs. 93/2011 comma 1**- Beni, apparecchiature, personale e identità del gestore di trasporto indipendente	**Art. 11, d. lgs. 93/2011** - Beni, apparecchiature, personale e identità del gestore di trasporto indipendente Comma 1 1. Il gestore della rete di trasporto di gas naturale, di seguito anche Gestore, deve dotarsi di tutte le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie necessarie per assolvere agli obblighi relativi all'attività di trasporto di gas naturale, ed in particolare deve disporre:	Per il gas articolo già recepito
	a) i beni necessari per l'attività di trasporto di gas naturale, compresa la rete di trasporto, sono proprietà del gestore del sistema di trasporto;		Art. 11, d. lgs. 93/2011 comma 1	Lettera a) a) i beni necessari per l'attività di trasporto di gas naturale, compresa la rete di trasporto, che devono essere di proprietà del Gestore stesso;	
	b) il personale necessario per l'attività di trasporto di gas naturale, compresa l'effettuazione di tutti i compiti dell'impresa, è assunto dal gestore del sistema di trasporto;		Art. 11, d. lgs. 93/2011 comma 1	Lettera b) b) il personale necessario per l'attività di trasporto di gas naturale, compresa l'effettuazione di tutti i compiti del Gestore. Tale personale deve essere assunto dal Gestore medesimo;	
	c) il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata sono vietati, ma un gestore del sistema di trasporto può fornire servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che:		Art. 11, d. lgs. 93/2011 comma 1	Lettera c) c) sono vietati il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata. Il Gestore può fornire servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che la fornitura di tali servizi non determini una discriminazione tra gli utenti del sistema e sia a disposizione di tutti gli utenti del sistema secondo le medesime modalità e condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza in materia di produzione o di fornitura di gas naturale; le modalità e condizioni della fornitura dei servizi di cui al presente comma sono approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;	
	i) la prestazione di tali servizi non crei discriminazioni tra gli utenti del sistema, sia disponibile a tutti gli utenti del sistema alle stesse condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza nella produzione o fornitura;		Art. 11, d. lgs. 93/2011 comma 1		
	ii) la prestazione di tali servizi abbia luogo in osservanza di condizioni approvate dall'autorità di regolazione;		Art. 11, d. lgs. 93/2011 comma 1		

	d) fatte salve le decisioni dell'organo di sorveglianza a norma dell'articolo 66, le opportune risorse finanziarie per progetti d'investimento futuri o per la sostituzione di beni esistenti sono messe a disposizione del gestore del sistema di trasporto a tempo debito dall'impresa verticalmente integrata a seguito di una richiesta appropriata del gestore del sistema di trasporto.		Art. 11, d. lgs. 93/2011 comma 1	d) fatte salve le decisioni dell'Organo di sorveglianza di cui all'articolo 14, le opportune risorse finanziarie necessarie per i progetti d'investimento futuri e per la sostituzione di beni esistenti incluse nel piano di cui all'articolo 16 sono messe a disposizione del Gestore a tempo debito dall'impresa verticalmente integrata a seguito di una opportuna richiesta da parte del Gestore	
	2.L'attività di trasporto di gas naturale include almeno i seguenti compiti oltre a quelli elencati nell'articolo 39:		Art. 11, d. lgs. 93/2011 comma 2	2. L'attività di trasporto di gas naturale include, oltre a quelli elencati all'articolo 21, almeno i seguenti compiti:	
	a) la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto e i contatti con i terzi e con le autorità di regolazione;		Art. 11, d. lgs. 93/2011 comma 2	Lettera a) a) la rappresentanza del Gestore e i contatti con i terzi e con le autorità di regolazione nazionali ed estere	
	b) la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto nell'ambito dell'ENTSOG;		Art. 11, d. lgs. 93/2011 comma 2	Lettera b) la rappresentanza del Gestore nell'ambito della Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas naturale	
	c) la concessione e la gestione dell'accesso a terzi in modo non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema;		Art. 11, d. lgs. 93/2011 comma 2	Lettera c) c) la concessione e la gestione dell'accesso al sistema del gas naturale a terzi in modo trasparente e non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema stesso;	
	d) la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasporto, compresi corrispettivi per l'accesso, oneri di bilanciamento per servizi ausiliari quali il trattamento del gas naturale, l'acquisto di servizi (costi di bilanciamento, energia per compensare le perdite);		Art. 11, d. lgs. 93/2011 comma 2	Lettera d) d) la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasporto del gas naturale, compresi i corrispettivi per l'accesso, gli oneri di bilanciamento, i servizi ausiliari quali il trattamento del gas naturale e l'acquisto di servizi, tra cui i costi di bilanciamento e di compensazione delle perdite;	
	e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasporto sicuro, efficiente ed economico dal punto di vista dei costi;		Art. 11, d. lgs. 93/2011 comma 2	Lettera e) e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasporto del gas naturale sicuro, efficiente ed economico;	

	f) la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;		Art. 11, d. lgs. 93/2011 comma 2	Lettera f) f) la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema del gas naturale di soddisfare la domanda prevedibile e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;	
	g) la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasporto, borse del gas naturale e altri partecipanti al mercato interessati, perseguendo gli obiettivo di sviluppare la creazione di mercati regionali o agevolare il processo di liberalizzazione;		Art. 11, d. lgs. 93/2011 comma 2	Lettara g) g) la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasporto, borse dell'energia ed altri soggetti interessati, perseguendo l'obiettivo di sviluppare la creazione di mercati regionali interconnessi o agevolare il processo di liberalizzazione;	
	h) tutti i servizi all'impresa, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi informatici.		Art. 11, d. lgs. 93/2011 comma 2	Lettera h) h) assicurare la fornitura di tutti i servizi, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi informatici e informativi.	
	3.I gestori dei sistemi di trasporto sono organizzati in una forma giuridica contemplata all'allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (50).		Art. 11, d. lgs. 93/2011 comma 3 **ART. 24** ***(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	3. Il Gestore è organizzato in una delle forme giuridiche contemplate all'allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle disposizioni del Codice civile.	
	4.Al gestore del sistema di trasporto è fatto divieto, per quanto riguarda l'identità dell'impresa, la politica di comunicazione e di marchio nonché i locali, di creare confusione circa l'identità distinta dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa.		Art. 11, d. lgs. 93/2011 comma 4	4. Al Gestore è fatto divieto di ingenerare confusione sulla sua identità, che deve essere mantenuta distinta da quella dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa, sulla politica di comunicazione e di marchio nonché sulla sede dei propri uffici. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sull'applicazione del presente comma.	

	5.Al gestore del sistema di trasporto è fatto divieto di condividere sistemi o attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell'impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici o per sistemi di accesso di sicurezza.		Art. 11, d. lgs. 93/2011 comma 5	5. Al Gestore è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con ogni parte dell'impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.	
	6.I conti dei gestori dei sistemi di trasporto sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla l'impresa verticalmente integrata o parte di essa.		Art. 11, d. lgs. 93/2011 comma 6	6. I conti del Gestore sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla i conti dell'impresa verticalmente integrata o parte di essa.	
Art.64	1.Fatte salve le decisioni dell'organo di sorveglianza a norma dell'articolo 66, il gestore del sistema di trasporto dispone:		**Art. 12 d. lgs 93/2011 comma 1 -** Indipendenza del gestore di trasporto	**Art. 12 d. lgs 93/2011 -** Indipendenza del gestore di trasporto 1. Fatte salve le decisioni dell'Organo di sorveglianza di cui all'articolo 14, il Gestore deve disporre:	Per il gas l'articolo è già recepito
	a) di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasporto;		Art. 12 d. lgs 93/2011 comma 1	a) di poteri decisionali effettivi e indipendenti dall'impresa verticalmente integrata per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo del sistema di trasporto del gas naturale;	
	b) del potere di riunire fondi sul mercato dei capitali in particolare mediante un prestito o un aumento di capitale.		Art. 12 d. lgs 93/2011 comma 1	b) della capacità di raccogliere fondi sul mercato dei capitali, in particolare mediante operazioni di assunzione di prestiti o di aumento di capitale.	
	2.Il gestore del sistema di trasporto opera in ogni momento in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l'attività di trasporto in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico.		Art. 12 d. lgs 93/2011 comma 2	2. Il Gestore opera in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l'attività di trasporto in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico.	

	3.Le filiali dell'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore del sistema di trasporto. Quest'ultimo non detiene una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale filiale.		Art. 12 d. lgs 93/2011 comma 3	3. Le filiali dell'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non possono detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel Gestore. Quest'ultimo non può detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale, né ricevere dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata o dall'impresa verticalmente integrata.	
	4.La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasporto assicurano un'indipendenza effettiva di quest'ultimo conformemente alla presente sezione. L'impresa verticalmente integrata non determina direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasporto per quanto riguarda le attività quotidiane di quest'ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a norma dell'articolo 55.		Art. 12 d. lgs 93/2011 comma 4	4. Lo Statuto, l'organizzazione, il funzionamento e la struttura di gestione del Gestore assicurano la sua effettiva indipendenza. L'impresa verticalmente integrata non deve determinare, direttamente o indirettamente, il comportamento concorrenziale del Gestore per quanto riguarda la gestione ordinaria compresa la gestione della rete di trasporto del gas naturale o le attività necessarie per l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della medesima rete.	
	5.Nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 39 e all'articolo 63, paragrafo 2, della presente direttiva e nell'osservanza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1789, i gestori dei sistemi di trasporto non operano discriminazioni tra persone o entità diverse e non limitano, distorcono o impediscono la concorrenza nella produzione o nella fornitura.		Art. 12 d. lgs 93/2011 comma 5	5. Nell'espletamento dei suoi compiti il Gestore non deve operare discriminazioni tra persone o entità diverse né limitare, distorcere o impedire la concorrenza nella produzione o nella fornitura di gas naturale.	

	6.Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo all'impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni del mercato. Il gestore del sistema di trasporto tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e li mette a disposizione dell'autorità di regolazione su richiesta.		Art. 12 d. lgs 93/2011 comma 6	6. Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il Gestore, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo dall'impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni di mercato. Il Gestore tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e su richiesta li mette a disposizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Organo di sorveglianza.	
	7.Il gestore del sistema di trasporto sottopone all'approvazione dell'autorità di regolazione tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata.		Art. 12 d. lgs 93/2011 comma 7	7. Il Gestore sottopone all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata.	
	8.Il gestore del sistema di trasporto informa l'autorità di regolazione delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera d), disponibili per progetti d'investimento futuri o per la sostituzione di beni esistenti.		Art. 12 d. lgs 93/2011 comma 8	8. Il Gestore informa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle risorse finanziarie, di cui all' articolo 11, comma 1, lettera d), disponibili per progetti d'investimento futuri o per la sostituzione di beni esistenti.	
	9.L'impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al gestore del sistema di trasporto di ottemperare agli obblighi di cui alla presente sezione o ne pregiudichi l'operato al riguardo e non impone al gestore del sistema di trasporto di chiederle l'autorizzazione di osservare tali obblighi.		Art. 12 d. lgs 93/2011 comma 9	9. L'impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al Gestore di ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo o ne pregiudichi l'operato al riguardo e non impone al Gestore l'obbligo di richiedere autorizzazioni relative allo svolgimento dei propri compiti.	
	10.Un'impresa certificata conforme ai requisiti della presente sezione dall'autorità di regolazione è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del sistema di trasporto. Si applica la procedura di certificazione di cui all'articolo 71 della presente direttiva e all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 o all'articolo 72 della presente direttiva.		Art. 12 d. lgs 93/2011 comma 10 **ART. 25** ***(Modifiche all'articolo 12***	10. Un'impresa certificata conforme ai requisiti del presente articolo dall'ARERA è approvata e designata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica come gestore del sistema di trasporto. A tal fine si applica la procedura di certificazione di cui all'articolo 12 della direttiva UE 2024/1788 e di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 o di cui all'articolo 72 direttiva UE 2024/1788	Nuova disposizione di integrazione al comma 10 dell'articolo

			del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)		
	11.Il gestore del sistema di trasporto rende pubbliche informazioni dettagliate riguardanti la qualità del gas naturale trasportato nelle sue reti, sulla base degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2015/703 della Commissione (51).		**ART. 25** ***(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	All'articolo 12 del d. lgs. 93/2011 è inserito il seguente comma: 10bis. Il gestore del sistema di trasporto rende pubbliche informazioni dettagliate riguardanti la qualità del gas naturale trasportato nelle sue reti, sulla base degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2015/703 della Commissione.	Nuova disposizione di integrazione al nuovo comma 11 dell'articolo 12
Art.65	1.Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, e la cessazione del mandato delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto sono adottate dall'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasporto nominato a norma dell'articolo 66.		Art. 13 d. lgs. 93/2011 comma 1-Indipendenza del personale e dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto	**Art. 13 d. lgs. 93/2011**-Indipendenza del personale e dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto 1. Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione e la cessazione del mandato, delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del Gestore sono adottate dall'Organo di sorveglianza nominato a norma dell'articolo14.	Articolo già recepito x gas
	2.L'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall'organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva o in quanto membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all'autorità di regolazione. Tali condizioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 diventano vincolanti		Art. 13 d. lgs. 93/2011 comma 2	2. L'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall'organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva o in quanto membri degli organi amministrativi del Gestore, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Le condizioni e le decisioni di cui al comma 1	

	solo se l'autorità di regolazione non ha formulato obiezioni al riguardo entro tre settimane dalla notifica.			diventano vincolanti solo se l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non formula obiezioni al riguardo entro tre settimane dalla notifica. La medesima Autorità può formulare obiezioni sulle decisioni di cui al comma 1:	
	L'autorità di regolazione può formulare un'obiezione avverso le decisioni di cui al paragrafo 1 se:				
	a) sorgono dubbi circa l'indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione o di un membro degli organi amministrativi; oppure		Art. 13 d. lgs. 93/2011 comma 2	a) se sorgono dubbi circa l'indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione o di un membro degli organi amministrativi;	
	b) in caso di cessazione anticipata di un mandato, esistono dubbi circa la motivazione di una tale cessazione anticipata.		Art. 13 d. lgs. 93/2011 comma 2	b) se, in caso di cessazione anticipata di un mandato, esistono dubbi circa la motivazione di una tale cessazione anticipata.	
	3.Non devono essere stati esercitati né alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, con l'impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal gestore del sistema di trasporto per un periodo di tre anni prima della nomina delle persone responsabili della gestione o di membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto contemplati dal presente paragrafo.		Art. 13 d. lgs. 93/2011 comma 3	3. Per un periodo di tre anni prima della nomina, le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi del Gestore non devono aver esercitato alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, nell'impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo.	
	4.Le persone responsabili della gestione o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasporto non hanno nessun'altra posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.		Art. 13 d. lgs. 93/2011 comma 4	4. Le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del Gestore non hanno nessun'altra posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.	
	5.Le persone responsabili della gestione o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasporto non detengono interessi né ricevono vantaggi finanziari,		Art. 13 d. lgs. 93/2011 comma 5	5. Le persone responsabili della gestione, i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del Gestore non detengono interessi né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o	

	direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell'impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasporto.			da alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal Gestore stesso. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell'impresa verticalmente integrata diversi da quelli del Gestore.	
	6.Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinanzi all'autorità di regolazione in caso di reclami delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.		Art. 13 d. lgs. 93/2011 comma 6	6. Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinnanzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in caso di reclami delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del Gestore che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.	
	7.Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasporto, le persone responsabili della sua gestione o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto né con i suoi azionisti di controllo per un periodo di almeno quattro anni.		Art. 13 d. lgs. 93/2011 comma 7	7. Dopo la cessazione del loro mandato presso il Gestore, le persone responsabili della sua gestione e i membri dei suoi organi amministrativi non possono avere alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal Gestore, né con i suoi azionisti di controllo, per un periodo non superiore a quattro anni.	
	8.Il paragrafo 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto.		Art. 13 d. lgs. 93/2011 comma 8	8. La previsione di cui al comma 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione e dei membri degli organi amministrativi del Gestore.	
	Le persone responsabili della gestione o i membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto che non sono soggetti al paragrafo 3 non devono aver esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell'impresa verticalmente		Art. 13 d. lgs. 93/2011 comma 8	Le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi del Gestore che non sono soggetti al comma 3, non devono aver esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti	

	integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina.			nell'impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina.	
	Il primo comma del presente paragrafo e i paragrafi da 4 a 7 si applicano a tutte le persone appartenenti alla gestione esecutiva e a quelle che riferiscono loro direttamente questioni connesse alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete.		Art. 13 d. lgs. 93/2011 comma 8	Il primo periodo del presente comma e i commi da 4 a 7 si applicano ai dirigenti che, secondo l'organigramma del gestore, sono responsabili della gestione, della manutenzione e dello sviluppo della rete di trasposto del gas naturale e ai loro referenti diretti.	
Art.66	1.Il gestore del sistema di trasporto ha un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasporto, in particolare le decisioni riguardanti l'approvazione dei piani finanziari annuali e a più lungo termine, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasporto e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell'organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del gestore del sistema di trasporto e alla gestione della rete, e alle attività necessarie all'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell'articolo 55.		Art. 14 d.lgs. 93/2011 comma 1 - Organo di sorveglianza	Art. 14 d.lgs. 93/2011 - Organo di sorveglianza 1. Il Gestore si dota di un Organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti del Gestore stesso, in particolare le decisioni riguardanti l'approvazione dei piani finanziari annuali e, a più lungo termine, il livello di indebitamento del Gestore e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell'Organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del Gestore, alla gestione della rete di trasporto del gas naturale, e alle attività necessarie all'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell'articolo 16.	
	2.L'organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l'impresa verticalmente integrata, membri che rappresentano azionisti terzi e, se così dispone il diritto nazionale, membri che rappresentano altri soggetti interessati, quali i dipendenti del gestore del sistema di trasporto.		Art. 14 d.lgs. 93/2011 comma 2	2. L'Organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l'impresa verticalmente integrata e membri che rappresentano gli azionisti terzi.	
	3.Ad almeno la metà meno uno dei membri dell'organo di sorveglianza si applicano l'articolo 65, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 65, paragrafi da 3 a 7.		Art. 14 d.lgs. 93/2011 comma 3	3. Ad almeno la metà meno uno dei membri dell'Organo di sorveglianza si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi da 2 a 7.	

	L'articolo 65, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), si applica a tutti i membri dell'organo di sorveglianza.		Art. 14 d.lgs. 93/2011 comma 4	4. Le disposizioni dell'articolo 13, comma 2, lettera b), si applicano a tutti i membri dell'Organo di sorveglianza.	
Art.67	1.Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasporto elaborino e attuino un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvedono a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. Esso è subordinato all'approvazione dell'autorità di regolazione. Fatte salve le competenze dell'autorità di regolazione, un responsabile della conformità effettua un controllo indipendente della conformità.		Art. 15 d. lgs. 93/2011 comma 1 - Programma di adempimenti e responsabile della conformità	Art. 15 d. lgs. 93/2011 - Programma di adempimenti e responsabile della conformità 1. Il Gestore elabora ed attua un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvede a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti del Gestore per raggiungere tali obiettivi. Esso è subordinato all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il controllo indipendente della conformità, fatte salve le competenze in materia dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è effettuato da un Responsabile della conformità.	
	2.Il responsabile della conformità è nominato dall'organo di sorveglianza, fatta salva l'approvazione dell'autorità di regolazione. L'autorità di regolazione può respingere la nomina del responsabile della conformità solo per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al responsabile della conformità si applica l'articolo 65, paragrafi da 2 a 8.		Art. 15 d. lgs. 93/2011 comma 2	2. Il Responsabile della conformità è nominato dall'Organo di sorveglianza, fatta salva l'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. La medesima Autorità può respingere la nomina del Responsabile della conformità solo per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il Responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al Responsabile della conformità si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi da 2 a 8.	
	3.Il responsabile della conformità ha le seguenti mansioni:		Art. 15 d. lgs. 93/2011 comma 3	3. Il Responsabile della conformità ha i seguenti compiti:	

	a) controllare l'attuazione del programma di adempimenti;		Art. 15 d. lgs. 93/2011 comma 3	a) controllare l'attuazione del programma di adempimenti;	
	b) redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all'autorità di regolazione;		Art. 15 d. lgs. 93/2011 comma 3	b) redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all'Autorità per l'energia elettrica e il gas;	
	c) riferire all'organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;		Art. 15 d. lgs. 93/2011 comma 3	c) riferire all'Organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;	
	d) notificare all'autorità di regolazione qualsiasi violazione sostanziale dell'attuazione del programma di adempimenti;		Art. 15 d. lgs. 93/2011 comma 3	d) notificare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas qualsiasi violazione sostanziale dell'attuazione del programma di adempimenti;	
	e) riferire all'autorità di regolazione in merito a eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto.		Art. 15 d. lgs. 93/2011 comma 3	e) riferire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il Gestore.	
	4.Il responsabile della conformità trasmette all'autorità di regolazione le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete. Ciò avviene al più tardi nel momento in cui l'organo di gestione o il competente organo amministrativo del gestore del sistema di trasporto li trasmette all'organo di sorveglianza.		Art. 15 d. lgs. 93/2011 comma 4	4. Il Responsabile della conformità trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete di trasporto del gas naturale. La trasmissione è effettuata non oltre il momento in cui il competente organo di gestione.	
	5.Qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso dell'assemblea generale o tramite il voto dei membri dell'organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l'adozione di una decisione, con l'effetto di impedire o ritardare in tal modo gli investimenti, che in base al piano decennale di sviluppo della rete avrebbe dovuto essere eseguita nei tre anni successivi, il		Art. 15 d. lgs. 93/2011 comma 5	5. Qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso dell'assemblea generale o tramite il voto dei membri dell'Organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l'adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, avrebbero dovuto essere eseguiti nei tre anni	

	responsabile della conformità ne informa l'autorità di regolazione, che interviene poi a norma dell'articolo 55.			successivi, il Responsabile della conformità informa il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le misure di cui all'articolo 16.	
	6.Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del responsabile della conformità, compresa la durata del suo mandato, sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolazione. Tali condizioni assicurano l'indipendenza del responsabile della conformità, fornendogli tra l'altro le risorse necessarie per espletare le proprie mansioni. Nel corso del suo mandato, il responsabile della conformità non deve detenere nessun'altra posizione o responsabilità professionale né interessi, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.		Art. 15 d. lgs. 93/2011 comma 6	6. Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del Responsabile della conformità, compresa la durata del suo mandato, sono soggette all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali condizioni assicurano l'indipendenza del Responsabile della conformità, fornendogli tra l'altro le risorse necessarie per espletare i propri compiti. Nel corso del suo mandato, il Responsabile della conformità non deve detenere nessun'altra posizione o responsabilità di natura professionale né interessi, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.	
	7.Il responsabile della conformità fa regolarmente rapporto, oralmente o per iscritto, all'autorità di regolazione e ha il diritto di riferire regolarmente, oralmente o per iscritto, all'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasporto.		Art. 15 d. lgs. 93/2011 comma 7	**7.** Il Responsabile della conformità fa regolarmente rapporto per iscritto all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e ha il diritto di riferire regolarmente per iscritto all'Organo di sorveglianza del Gestore.	
	8.Il responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi di gestione o amministrativi del gestore del sistema di trasporto, nonché a quelle dell'organo di sorveglianza e all'assemblea generale. Il responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:		Art. 15 d. lgs. 93/2011 comma 8	**8.** Il Responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi amministrativi di gestione del Gestore nonché a quelle dell'Organo di sorveglianza e all'assemblea generale. Inoltre il Responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:	

	a) le condizioni di accesso alla rete stabilite dal regolamento (UE) 2024/1789, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l'allocazione di capacità e la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;		Art. 15 d. lgs. 93/2011 comma 8 **ART. 26** ***(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	a) le condizioni di accesso alla rete, quali definite nel regolamento (UE) n. 2024/1789, , in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l'assegnazione di capacità e la gestione delle congestioni, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;	Necessario aggiornamento normativo
	b) i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare il sistema di trasporto, compresi gli investimenti per nuove interconnessioni di trasporto, l'estensione della capacità e l'ottimizzazione della capacità esistente;		Art. 15 d. lgs. 93/2011 comma 8	b) i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare la rete di trasporto, compresi gli investimenti per l'interconnessione e la connessione;	
	c) le operazioni di acquisto o vendita di energia necessarie per la gestione del sistema di trasporto.		Art. 15 d. lgs. 93/2011 comma 8	c) le operazioni di acquisto o vendita di gas naturale di energia elettrica necessarie per la gestione del sistema di trasporto.	
	9.Il responsabile della conformità verifica che il gestore del sistema di trasporto ottemperi all'articolo 40.		Art. 15 d. lgs. 93/2011 comma 9 **ART. 26** ***(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	9. Il Responsabile della conformità verifica che il Gestore ottemperi all'articolo 40 della direttiva UE 2024/1788.	

	10.Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del gestore del sistema di trasporto, nonché a ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.		Art. 15 d. lgs. 93/2011 comma 10	10. Il Responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del Gestore, nonché ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.	
	11.Previo accordo dell'autorità di regolazione, l'organo di sorveglianza può licenziare il responsabile della conformità. Esso licenzia il responsabile della conformità per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale su richiesta dell'autorità di regolazione.		Art. 15 d. lgs. 93/2011 comma 11	11. Previo accordo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'Organo di sorveglianza può licenziare il Responsabile della conformità, in particolare per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale, su richiesta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas	
	12.Il responsabile della conformità ha accesso agli uffici del gestore del sistema di trasporto senza necessità di preavviso.		Art. 15 d. lgs. 93/2011 comma 12	12. Il Responsabile della conformità ha accesso agli uffici del Gestore senza necessità di preavviso.	
Art.68	1.Gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 5 agosto 2026, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno siano separati conformemente alle norme per i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale stabilite all'articolo 60.		Art. 33-vicies quater, comma 1	**1. A decorrere dal 5 agosto 2026, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno sono separati conformemente alle norme per i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 19.**	Competenza idrogeno L'art. 60 relativo al gas corrisponde all'art. 19 d.lgs. 93/2011 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto.
	2.Ai fini del presente articolo, degli articoli 46 e 60 della presente direttiva e degli articoli 35 e 43 della direttiva (UE) 2019/944, «produzione o fornitura» include la produzione e la fornitura di idrogeno e «trasporto» include il trasporto di idrogeno.		Art. 33-vicies quater, comma 2	**2. Ai fini del presente articolo, nonché degli articoli 33-quinquiesdecies e 19 si intende per:** **a) «produzione o fornitura», anche la produzione e la fornitura di idrogeno;** **b) «trasporto», anche il trasporto di idrogeno.**	
	3.Uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo alle reti di trasporto dell'idrogeno che appartengono a		Art. 33-vicies quater, comma 3	**3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, qualora le reti di trasporto dell'idrogeno appartengano a un'impresa verticalmente integrata,**	**ISO** Si può decidere di non applicare il

	un'impresa verticalmente integrata. In tal caso lo Stato membro designa un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente separato conformemente alle norme relative ai gestori di sistemi indipendenti per il gas naturale di cui all'articolo 61. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale separati conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, possono agire in qualità di gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno indipendenti purché rispettino le prescrizioni dell'articolo 69.			**può essere designato un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente separato. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale separati conformemente all'articolo 19, possono agire in qualità di gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno indipendenti, purché rispettino le prescrizioni dell'articolo 33-vicies quinquies.**	comma 1 del presente articolo alle reti di trasporto dell'idrogeno che appartengono a un'impresa verticalmente integrata. Per il gas naturale l'articolo 61 non è stato oggetto di recepimento (v. sopra).
	4.Se una rete di trasporto dell'idrogeno appartiene a uno o più gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale certificati ovvero se al 4 agosto 2024 una rete di trasporto dell'idrogeno appartiene a un'impresa verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo e designare un soggetto sotto il controllo esclusivo del gestore del sistema di trasporto o il controllo congiunto di due o più gestori dei sistemi di trasporto, o sotto il controllo esclusivo dell'impresa verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, come un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato separato conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente capo, sezione 3.		Art. 33-vicies quater, comma 4	**4. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, se una rete di trasporto dell'idrogeno appartiene a uno o più gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale certificati ovvero se al 4 agosto 2024 una rete di trasporto dell'idrogeno appartiene a un'impresa verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, può essere designato un soggetto sotto il controllo esclusivo del gestore del sistema di trasporto o il controllo congiunto di due o più gestori dei sistemi di trasporto, o sotto il controllo esclusivo dell'impresa verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, come un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato separato conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente Titolo.**	**ITO**
	In deroga al primo comma del presente paragrafo, se uno Stato membro ha concesso una deroga a quanto prescritto dall'articolo 69 a norma del paragrafo 2 di tale articolo e una rete di trasporto dell'idrogeno appartiene a uno o più gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale certificati separati conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente capo, sezione 3, gli Stati membri			**In deroga al primo periodo, qualora sia stata concessa una deroga a dell'articolo 33-vicies quinquies, comma 2, e una rete di trasporto dell'idrogeno appartenga a uno o più gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale certificati e separati conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente Titolo può essere designato tale soggetto ovvero un soggetto sotto il controllo**	

	possono decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo e di designare tale soggetto o un soggetto sotto il controllo congiunto di due o più gestori dei sistemi di trasporto come un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato separato conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente capo, sezione 3.			**congiunto di due o più gestori dei sistemi di trasporto quale gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato separato conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente Titolo.**	
	L'impresa che comprenda un gestore del sistema di trasporto separato conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, e un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato può essere attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, ma non nella produzione o nella fornitura di gas naturale o di energia elettrica. Qualora tale impresa operi nel settore della produzione o della fornitura di idrogeno, il gestore del sistema di trasporto del gas naturale si conforma ai requisiti di cui al presente capo, sezione 3, e l'impresa e tutte le sue parti non prenotano o utilizzano diritti di capacità per iniettare idrogeno in un sistema di trasporto o di distribuzione del gas naturale gestito dall'impresa.			**L'impresa che comprenda un gestore del sistema di trasporto separato conformemente all'articolo 19, e un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato può essere attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, ma non nella produzione o nella fornitura di gas naturale o di energia elettrica. Qualora tale impresa operi nel settore della produzione o della fornitura di idrogeno, il gestore del sistema di trasporto del gas naturale si conforma ai requisiti di cui presente Titolo, e l'impresa e tutte le sue parti non prenotano né utilizzano diritti di capacità per l'iniezione di idrogeno in un sistema di trasporto o di distribuzione del gas naturale gestito dall'impresa medesima.**	
	5.Ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno si applicano le norme applicabili ai gestori dei sistemi di trasporto di cui all'articolo 72.		Art. 33-vicies quater, comma 5	**5. Ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno si applicano le norme applicabili ai gestori dei sistemi di trasporto di cui all'articolo 33-duodetricies**	
Art.69	1.Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno facente parte di un'impresa attiva nel trasporto o nella distribuzione di gas naturale o energia elettrica è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica.		33-vicies quinquies, comma 1	**1. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno, qualora faccia parte di un'impresa attiva nel trasporto o nella distribuzione di gas naturale ovvero nel settore dell'energia elettrica, deve essere indipendente almeno sotto il profilo della forma giuridica.**	
	2.Gli Stati membri possono concedere ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, sulla base di un'analisi costi-benefici positiva pubblicamente disponibile, deroghe ai requisiti di cui al paragrafo 1, previa valutazione positiva da parte dell'autorità di regolazione in conformità del paragrafo 4.		33-vicies quinquies, comma 2	**2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base di un'analisi costi-benefici positiva pubblicamente disponibile, può concedere ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno deroghe ai requisiti di cui al comma 1, previa valutazione positiva da parte dell'ARERA conformemente a quanto disposto dal comma 4.**	

	3.Le deroghe concesse a norma del paragrafo 2 sono pubblicate e notificate alla Commissione, corredate della relativa valutazione di cui al paragrafo 4, mantenendo nel contempo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.		33-vicies quinquies, comma 3	**3. Le deroghe concesse a norma del comma 2 sono pubblicate e notificate alla Commissione europea, corredate della relativa valutazione di cui al comma 4, nel rispetto della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.**	
	4.Al momento della concessione di una deroga a norma del paragrafo 2, e successivamente almeno ogni sette anni, oppure su richiesta motivata della Commissione, l'autorità di regolazione dello Stato membro che concede la deroga pubblica una valutazione dell'impatto della deroga sulla trasparenza, sui sussidi incrociati, sulle tariffe di rete e sugli scambi transfrontalieri. Tale valutazione comprende almeno il calendario dei trasferimenti di attivi previsti dal settore del gas naturale al settore dell'idrogeno.		33-vicies quinquies, comma 4	**4. Al momento della concessione di una deroga a norma del comma 2, e successivamente almeno ogni sette anni, oppure su richiesta motivata della Commissione, l'ARERA pubblica una valutazione dell'impatto della deroga sulla trasparenza, sui sussidi incrociati, sulle tariffe di rete e sugli scambi transfrontalieri. Tale valutazione comprende almeno il calendario dei trasferimenti di attivi previsti dal settore del gas naturale al settore dell'idrogeno.**	
	Se, sulla base di una valutazione, l'autorità di regolazione conclude che l'applicazione continuativa della deroga avrebbe un impatto negativo sulla trasparenza, sui sussidi incrociati, sulle tariffe di rete e sugli scambi transfrontalieri, o una volta concluso il trasferimento di attivi dal settore del gas naturale al settore dell'idrogeno, lo Stato membro revoca la deroga.			**Se, sulla base di una valutazione, l'ARERA conclude che l'applicazione continuativa della deroga avrebbe un impatto negativo sulla trasparenza, sui sussidi incrociati, sulle tariffe di rete e sugli scambi transfrontalieri, o una volta concluso il trasferimento di attivi dal settore del gas naturale al settore dell'idrogeno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica revoca la deroga.**	
	5.In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania possono concedere ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno deroghe ai requisiti di cui al paragrafo 1. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione e scade il 31 dicembre 2030. Dopo la data di scadenza di una deroga concessa a norma del presente paragrafo, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania possono concedere deroghe a norma dei paragrafi 2, 3 e 4.				Non soggetta a recepimento in Italia
Art.70	Gli Stati membri provvedono affinché la contabilità dei gestori delle reti dell'idrogeno sia tenuta a norma dell'articolo 75.		33-vicies sexies,	**La contabilità dei gestori delle reti dell'idrogeno è tenuta a norma dell'articolo 25 del presente decreto.**	
Art.71	1.Un'impresa, prima di essere approvata e designata come gestore di sistemi di trasporto o gestore delle reti di trasporto dell'idrogeno, è certificata conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6 del		**Per GAS:** Art. 9 d.lgs. 93/2011 comma 1 e 2 -	Per il GAS:	Per il gas: recepimento è dato dall'articolo 9 del

	presente articolo e all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789.		Attività di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto **ART. 23,c.1,** ***(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)*** Art. 33-vicies septies, comma 1	Art. 9 d.lgs. 93/2011 - Attività di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto 1.Entro il 3 marzo 2012 i gestori dei sistemi di trasporto devono essere certificati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, secondo la procedura di cui al presente articolo, vigila sull'osservanza da parte dei gestori medesimi delle prescrizioni sulla separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto di cui all'articolo 60 della direttiva UE 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. La certificazione avviene in conformità conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6 del dell'articolo 71 della direttiva UE 2024/1788 e all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 ed è anteriore alla approvazione e designazione come gestore di sistema di trasporto. 2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas avvia, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di certificazione di ciascuna impresa proprietaria della rete di trasporto del gas naturale che alla medesima data agisce in qualità di gestore di un sistema di trasporto del gas naturale. **PER IDROGENO:** **1. Un'impresa, prima di essere approvata e designata come gestore delle reti di trasporto dell'idrogeno, è certificata conformemente ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo e all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.**	d.lgs 93/2011 - nuova disposizione di integrazione (come indicato in rosso)

	2.Le imprese che sono state certificate dall'autorità di regolazione come imprese che hanno rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 60 o 68, secondo la procedura di certificazione, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasporto o gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno. La designazione dei gestori di sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.		Art. 9 d.lgs. 93/2011 comma 7 Art. 33-vicies septies, comma 2	GAS: 7. Le imprese proprietarie di un sistema di trasporto certificate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono autorizzate all'attività di trasporto e designate dal Ministero dello sviluppo economico quali gestori dei sistemi di trasporto. Tale designazione è notificata alla Commissione europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. **PER IDROGENO:** **2. Le imprese che sono state certificate dall'ARERA come imprese che hanno rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 19 o all'articolo 33-vicies quater, secondo la procedura di certificazione, sono approvate e designate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quali gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno. La designazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno è notificata alla Commissione europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea..**	
	3.Le imprese certificate notificano all'autorità di regolazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 60 o 68.		Art. 9, c.8. d.lgs 93/2011 **ART. 23** ***(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)*** Art. 33-vicies septies, comma 2	**(per il gas)** 8. I gestori di sistemi di trasporto notificano all'ARERA tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 60 della Direttiva UE 2024/1788. **PER IDROGENO** **3. Le imprese certificate di cui al comma 1 notificano all'ARERA tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle**	

				prescrizioni di cui all'articolo 19 o all'articolo 33-vicies quater.	
	4.Le autorità di regolazione vigilano sulla costante osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 60 o 68 da parte delle imprese certificate. Al fine di assicurare tale rispetto esse avviano una procedura di certificazione:		Art. 9 d.lgs. 93/2011 comma 1 e 3 Art. 33-vicies septies, comma 4	GAS: 1. Entro il 3 marzo 2012 i gestori dei sistemi di trasporto devono essere certificati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, secondo la procedura di cui al presente articolo, vigila sull'osservanza da parte dei gestori medesimi delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE. 3. Successivamente e ove necessario l'Autorità per l'energia elettrica e il gas avvia le procedure di certificazione: **PER IDROGENO** **4. L'ARERA vigila sulla costante osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 19 e all'articolo 33-vicies quater da parte delle imprese certificate. Al fine di assicurare tale rispetto avvia una procedura di certificazione:**	
	a) quando ricevono notifica dall'impresa certificata a norma del paragrafo 3;		Art. 9 d.lgs. 93/2011 comma 3 Art. 33-vicies septies, comma 4, lettera a)	**GAS:** a) nei confronti dei gestori dei sistemi di trasporto che ne facciano richiesta **PER IDROGENO** **a) quando riceve notifica dall'impresa certificata a norma del comma 3;**	
	b) di loro iniziativa quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti delle imprese certificate o dei proprietari dei sistemi di trasporto rischia di concretare una violazione dell'articolo 60 o 68,		Art. 9 d.lgs. 93/2011 comma 3	GAS: b) di propria iniziativa quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischia di determinare una violazione	

	ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure		Art. 33-vicies septies, comma 4, lettera b)	dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE ovvero quando ha motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; **PER IDROGENO** **b) di propria iniziativa quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti delle imprese certificate o dei proprietari dei sistemi di trasporto dell'idrogeno rischia di concretare una violazione dell'articolo** 19 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.93 o articolo 33-vicies quater del presente decreto**, ovvero quando ha motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure**	
	c) su richiesta motivata della Commissione.		Art. 9 d.lgs. 93/2011 comma 3 Art. 33-vicies septies, comma 4, lettera c)	**GAS:** c) su motivata richiesta della Commissione europea. **PER IDROGENO** **c) su richiesta motivata della Commissione europea.**	
	5.Le autorità di regolazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno entro 100 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine, la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell'autorità di regolazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al paragrafo 6.		Art. 9 d.lgs. 93/2011 comma 4	GAS: 4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas deve concludere la procedura di cui al presente articolo con la propria decisione di certificazione, entro un termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notificazione effettuata dal gestore del sistema di trasporto o dalla data della richiesta della Commissione europea. Decorso tale termine, la certificazione si intende accordata.	

			Art. 33-vicies septies, comma 5	**PER IDROGENO** **5. L'ARERA adotta una decisione in merito alla certificazione del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno entro 100 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione europea. Decorso tale termine, la certificazione si intende accordata. La decisione espressa o tacita dell'ARERA acquista efficacia solo a seguito della conclusione della procedura di cui al comma 6.**	
	6.L'autorità di regolazione notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita di certificazione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789.		Art. 9 d.lgs. 93/2011 comma 5 Art. 33-vicies septies, comma 6	GAS: 5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas notifica senza indugio alla Commissione europea la decisione, espressa o intervenuta per silenzio assenso, di certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. Tale decisione acquista efficacia dopo l'espressione del prescritto parere della Commissione europea. La Commissione esprime parere, secondo la procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, entro due mesi dal ricevimento della notifica. **PER IDROGENO** **6. L'ARERA notifica tempestivamente alla Commissione europea la decisione espressa ovvero intervenuta per silenzio-assenso in merito alla certificazione, unitamente alle informazioni rilevanti per la decisione stessa, ai fini dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024**	
	7.Le autorità di regolazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto, ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e alle imprese che esercitano attività di produzione o di		Art. 9 d.lgs. 93/2011 comma 6 e 9	**GAS**: 6. Entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione europea l'Autorità per l'energia elettrica	

	fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'espletamento dei suoi compiti conferiti dal presente articolo.			e il gas assume la decisione finale di certificazione tenendo conto del parere stesso. 9. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Commissione europea, garantendo la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili, possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto ed alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo. **PER IDROGENO** Art. 33-vicies septies, comma 7, **7. L'ARERA può chiedere ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura di idrogeno le informazioni pertinenti ai fini dell'espletamento dei compiti ad esse conferiti dal presente articolo.**	
	8.Le autorità di regolazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.		Art. 9 d.lgs. 93/2011 comma 9	GAS: 9. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Commissione europea, garantendo la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili, possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto ed alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo. **PER IDROGENO** Art. 33-vicies septies, comma 8, **8. L'ARERA garantisce la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.**	
Art.72	1.Qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario del sistema di trasporto, da un gestore del sistema di trasporto, da un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno o da un proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno che sia controllato		articolo 9, comma 10, Dlgs 93/11:	1Dopo il comma 10 dell'articolo 9 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, è aggiunto il seguente nuovo comma: "10-*bis*. Nei casi di cui al comma 10, qualora la certificazione sia richiesta	Per GAS: Recepimento già fatto – nuova disposizione di integrazione con

	da una persona di un paese terzo, l'autorità di regolazione lo notifica alla Commissione.		**ART. 23** ***(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	da un proprietario del sistema di trasporto o da un gestore del sistema di trasporto che sia controllato da una persona di un paese terzo, l'ARERA lo notifica alla Commissione europea, unitamente a qualsiasi altra circostanza che abbia tale medesimo effetto. Il gestore del sistema di trasporto notifica all'ARERA qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del sistema di trasporto, del gestore del sistema di trasporto, della rete di trasporto dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno da parte di un soggetto di un paese terzo. L'ARERA adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione del gestore del sistema di trasporto entro 100 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato: a) che l'interessato ottempera agli obblighi di cui all'articolo 60 della direttiva UE 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e b) all'ARERA stessa che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali nazionali e dell'Unione europea in materia di sicurezza; nell'esaminare la questione l'ARERA, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, tiene conto: i) dei diritti e obblighi dell'Unione in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che	nuovo comma 10bis (riportato qui integralmente)

				tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico; ii) dei diritti e obblighi in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto dell'Unione; iii) della proprietà, della fornitura o di altri rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del proprietario del sistema di trasporto, del gestore del sistema di trasporto di consegnare gas naturale al Paese o all'Unione; iv) di altri fatti e circostanze specifici del caso e del paese interessato. L'ARERA notifica tempestivamente la propria decisione preliminare alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. La decisione relativa alla certificazione è subordinata al previo parere della Commissione europea se l'entità interessata ottemperi alle prescrizioni di cui all'articolo 60 della Direttiva UE 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e se il rilascio della certificazione metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione. L'ARERA dispone di un termine di 50 giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di rilascio del parere della Commissione per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. La decisione definitiva tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. E' fatto salvo il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza	

				del suo approvvigionamento energetico o la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di un altro Stato membro. La decisione definitiva è pubblicata dall'ARERA unitamente al parere della Commissione. Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della Commissione, la motivazione della stessa è resa altresì pubblica. Art. 33-duodetricies, comma 1 **PER IDROGENO** **1. Qualora la certificazione sia richiesta da un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno o da un proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno che sia controllato da un soggetto di un paese terzo, l'ARERA lo notifica alla Commissione europea.**	
	L'autorità di regolazione notifica inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di un sistema di trasporto, di un gestore del sistema di trasporto, di una rete di trasporto dell'idrogeno o di un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno da parte di una persona di un paese terzo.			**L'ARERA notifica tempestivamente alla Commissione europea qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di una rete di trasporto dell'idrogeno o di un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno da parte di un soggetto di un paese terzo.**	
	2.Il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno notifica all'autorità di regolazione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del sistema di trasporto, del gestore del sistema di trasporto, della rete di trasporto dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno da parte di una persona di un paese terzo.		Art. 33-duodetricies, comma 2	**2.Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno notifica all'ARERA qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo, della rete di trasporto dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno da parte di un soggetto di un paese terzo.**	
	3.L'autorità di regolazione adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno entro 100 giorni lavorativi a		Art. 33-duodetricies, comma 3	**3.L'ARERA adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno entro 100 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso.**	

	decorrere dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato:			**Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato:**	
	a) che l'entità interessata ottempera agli obblighi di cui all'articolo 60 o 68; e		Art. 33-duodetricies, comma 3, lettera a)	**a) che la persona fisica o giuridica interessata ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 19 o all'articolo 33-vicies quater;**	
	b) all'autorità di regolazione, o a un'altra autorità competente designata dallo Stato membro, che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali dello Stato membro e dell'Unione in materia di sicurezza; nell'esaminare la questione l'autorità di regolazione o l'altra autorità competente a tal fine designata tiene conto:		Art. 33-duodetricies, comma 3, lettera b)	**b) che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali nazionali e dell'Unione europea in materia di sicurezza; nell'esaminare la questione l'ARERA, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tiene conto:**	
	i) dei diritti e obblighi dell'Unione in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;		Art. 33-duodetricies, comma 3, lettera b), sub i)	**i) dei diritti e obblighi dell'Unione europea in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione europea è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;**	
	ii) dei diritti e obblighi dello Stato membro in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto dell'Unione;		Art. 33-duodetricies, comma 3, lettera b), sub ii)	**ii) dei diritti e obblighi in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto dell'Unione europea;**	
	iii) della proprietà, della fornitura o di altri rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del proprietario del sistema di trasporto, del gestore del sistema di trasporto, del proprietario della rete		Art. 33-duodetricies, comma 3,	**iii) della proprietà, della fornitura o di altri rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno o del gestore della**	

	di trasporto dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di consegnare gas naturale o idrogeno allo Stato membro o all'Unione;		lettera b), sub iii)	**rete di trasporto dell'idrogeno di consegnare idrogeno allo Stato o all'Unione europea;**	
	iv) di altri fatti e circostanze specifici del caso e del paese interessato.		Art. 33-duodetricies, comma 3, lettera b), sub iv)	**iv) di altri fatti e circostanze specifici del caso e del paese interessato.**	
	4.L'autorità di regolazione notifica senza indugio il proprio progetto di decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.		Art. 33-duodetricies, comma 4	**4. L'ARERA notifica tempestivamente la propria decisione preliminare alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.**	
	5.Gli Stati membri prevedono che, prima che l'autorità di regolazione adotti una decisione relativa alla certificazione, detta autorità o l'autorità competente designata di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo chieda un parere della Commissione sul se:		Art. 33-duodetricies, comma 5,	**5. L'ARERA, prima di adottare una decisione relativa alla certificazione, chiede un parere alla Commissione europea in merito a:**	
	a) l'entità interessata ottemperi alle prescrizioni di cui all'articolo 60 o 68; e		Art. 33-duodetricies, comma 5, lettera a)	**a) se la persona fisica o giuridica interessata ottemperi alle prescrizioni dei cui all'articolo 68; e**	
	b) il rilascio della certificazione metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione.		Art. 33-duodetricies, comma 5, lettera b)	**b) se il rilascio della certificazione metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea.**	

	6.La Commissione esamina la richiesta di cui al paragrafo 5 non appena la riceve. Entro un periodo di 50 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, essa comunica il proprio parere all'autorità di regolazione oppure all'autorità competente designata, se la richiesta è stata presentata da quest'ultima.		Art. 33-duodetricies, comma 6	**6. L'ARERA trasmette alla Commissione europea la richiesta di parere di cui al comma 5. Il parere è reso secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 72 della direttiva (UE) 2024/1788. Qualora il parere non sia reso entro i termini previsti, si intende che non vi siano obiezioni alla decisione dell'ARERA.**	
	Nell'elaborare il parere, la Commissione può chiedere i pareri dell'ACER, dello Stato membro in questione e delle parti interessate. Nel caso in cui la Commissione avanzi una tale richiesta, il periodo di 50 giorni lavorativi è prorogato di altri 50 giorni lavorativi.				
	In assenza di parere della Commissione entro il periodo di cui al primo e secondo comma, si considera che tale istituzione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolazione.				
	7.Nel valutare se il controllo da parte di una persona di un paese terzo metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali dell'Unione o di qualsiasi Stato membro in materia di sicurezza, la Commissione tiene conto:			**da non recepire**	
	a) delle circostanze specifiche del caso e del paese terzo interessato, comprese le prove dell'influenza del paese terzo interessato nei confronti della situazione di cui al paragrafo 3, lettera b), punto iii); e			**da non recepire**	
	b) dei diritti e degli obblighi dell'Unione in relazione a tale paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento.			**da non recepire**	
	8.L'autorità di regolazione dispone di un termine di 50 giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6 per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell'adottare la decisione definitiva, l'autorità di regolazione tiene nella massima considerazione il parere della		Art. 33-duodetricies, comma 7	**7. L'ARERA dispone di un termine di cinquanta giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di cui al comma 6 per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell'adottare la decisione definitiva, l'ARERA tiene nella massima considerazione il parere della Commissione europea. In ogni caso resta fermo**	

	Commissione. In ogni caso uno Stato membro ha il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del suo approvvigionamento energetico o la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di un altro Stato membro. Se lo Stato membro ha designato un'altra autorità competente a norma del paragrafo 3, lettera b), può esigere che l'autorità di regolazione adotti la decisione definitiva conformemente alla valutazione di detta autorità competente. La decisione definitiva dell'autorità di regolazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme. Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce e rende pubblica, unitamente a detta decisione, la motivazione della stessa.			**il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale o la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di un altro Stato membro. La decisione definitiva dell'ARERA e il parere della Commissione europea sono pubblicati congiuntamente. Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della Commissione europea, è resa pubblica, unitamente a detta decisione, la motivazione della stessa.**	
	9.Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di esercitare controlli legali nazionali per tutelare i legittimi interessi di pubblica sicurezza in conformità con il diritto dell'Unione.			**da non recepire**	
	10.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 per integrare la presente direttiva fornendo orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo.			**da non recepire**	
Art.73	Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono impianti di stoccaggio del gas naturale, impianti di stoccaggio dell'idrogeno, impianti GNL e terminali dell'idrogeno di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori per tali infrastrutture.		**GAS:** Art. 20 d. lgs .93/2011 comma 1 e 2 - Designazione dei gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione di GNL	**GAS**: 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese del gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale liquefatto designano uno o più gestori dei sistemi di stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto. 2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila affinché i Gestori di cui al comma 1 operino nel	Recepito per il gas come indicato.

				rispetto dei principi di obiettività, di trasparenza e di non discriminatorietà. **PER IDROGENO** **1. Le imprese dell'idrogeno che possiedono impianti di stoccaggio dell'idrogeno, e terminali dell'idrogeno designano, per un periodo di tempo determinato dall'ARERA e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori per tali infrastrutture.** **2. L'ARERA vigila affinché i gestori di cui al comma 1 operino nel rispetto dei principi di obiettività, di trasparenza e di non discriminatorietà.**	Art. 33-undetricies, comma 1	
Art.74	1.Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, comprese le autorità di regolazione e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 32, paragrafo 3, nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese di gas naturale e di idrogeno conformemente all'articolo 75.		Per il GAS: All'articolo 26 del D.lgs. 93/2011 sono aggiunte le parole (in rosso): 1. Le imprese di gas naturale consentono alle autorità competenti di accedere alla loro contabilità conformemente alle disposizioni ~~dell'articolo 30 della direttiva 2009/73/CE~~ di cui agli articoli 74 e 75 della direttiva UE 2024/1788, mantenendo comunque la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. "La divulgazione di tali informazioni è consentita solo qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni. **PER IDROGENO** **1. Le autorità competenti, compresa l'ARERA e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese di idrogeno**	GAS: nuova disposizione di Integrazioni all'articolo 26 del d.lgs 93/2011 come indicato N.B. l'art. 26 del D.Lgs. 93/2011
			D.Lgs. 93/2011, art. 26 **ART. 33** ***(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)*** Art. 33-tricies, comma 1		

				nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni conformemente all'articolo 25.	riprende esattamente le disposizioni dell'art. 30 della direttiva 2009/73 che a sua volta è identico all'art. 74 della direttiva 2024/1788.
	2.Gli Stati membri e le autorità da essi designate, comprese le autorità di regolazione e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di tali informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.		Art. 33-tricies, comma 2	**PER IDROGENO** **Le autorità competenti di cui al comma 1 mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. La divulgazione di tali informazioni è ammessa solo qualora sia necessario per consentire alle autorità stesse di svolgere le proprie funzioni.**	**GAS: Paragrafo integrato su**.
Art.75	1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese di gas naturale e di idrogeno sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 5.		D.Lgs. 93/2011, Art. 25, comma 1 **ART. 32** ***(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese del gas naturale sono tenute alla separazione contabile tra le attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto, in base ai criteri stabiliti dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, conformemente alle disposizioni di cui all'~~articolo 31 della direttiva 2009/73/CE.~~ articolo 75 della direttiva 2024/1788/CE.	Modifica art 25 del D.Lgs. con integrazione di aggiornamento nuovi riferimenti no93/2011 come indicato Per Idrogeno: non necessario recepire

	2.Le imprese di gas naturale e di idrogeno, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della direttiva 2013/34/UE.		Art. 33-tricies semel, comma 1	**PER IDROGENO** **1. Le imprese di idrogeno, indipendentemente dal regime di proprietà o dalla forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali secondo la vigente disciplina sui conti annuali delle società di capitali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139.**	
	Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.			**PER IDROGENO** **Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne devono tenere una copia a disposizione del pubblico presso la propria sede sociale.**	
	3.Nella loro contabilità interna le imprese tengono conti separati per ciascuna attività di trasporto, distribuzione, GNL, terminale dell'idrogeno, stoccaggio di gas naturale e idrogeno e trasporto dell'idrogeno come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sussidi incrociati tra settori e distorsioni della concorrenza. Gli attivi infrastrutturali delle imprese sono assegnati ai conti pertinenti e alla regulatory asset base separatamente per gli attivi di gas naturale, energia elettrica o idrogeno e tale assegnazione è resa trasparente. Le imprese tengono inoltre conti, che possono essere consolidati, per le altre attività non riguardanti il trasporto, la distribuzione, il GNL, i terminali dell'idrogeno, lo stoccaggio di gas naturale e idrogeno o il trasporto dell'idrogeno. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete di trasporto, di distribuzione o dell'idrogeno. Le imprese tengono		Art. 33-tricies semel, comma 2	**PER IDROGENO** **2. Nella contabilità interna, le imprese devono tenere conti separati per ciascuna attività di trasporto dell'idrogeno, distribuzione, terminale dell'idrogeno e stoccaggio di idrogeno come se ciascuna attività fosse svolta da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sussidi incrociati tra settori e distorsioni della concorrenza. Gli attivi infrastrutturali delle imprese sono assegnati ai conti pertinenti e alla regulatory asset base separatamente per gli attivi di idrogeno e tale assegnazione è resa trasparente. Le imprese tengono inoltre conti, che possono essere consolidati, per le altre attività non riguardanti, i terminali dell'idrogeno, lo stoccaggio di idrogeno o il trasporto dell'idrogeno. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete dell'idrogeno. Le imprese tengono eventualmente**	**OSS per la CE: sembra non far riferimento alla distribuzione dell'idrogeno**

	eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore del gas naturale e dell'idrogeno. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite per ciascuna attività. La separazione della contabilità è sottoposta a revisione conformemente alle norme di cui al paragrafo 2 ed è comunicata all'autorità di regolazione interessata.			**conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'idrogeno. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite per ciascuna attività. La separazione della contabilità è sottoposta a revisione conformemente alle norme di cui al comma 1 ed è comunicata all'ARERA.**	
	4.La revisione di cui al paragrafo 2 del presente articolo verifica in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e sussidi incrociati di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Fatto salvo l'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789, non vi sono sussidi incrociati tra gli utenti del sistema del gas naturale e gli utenti della rete dell'idrogeno.		Art. 33-tricies semel, comma 3	**PER IDROGENO** **3. La revisione contabile di cui al comma 1 verifica, in particolare, che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e sussidi incrociati di cui al comma 2. Fatto salvo l'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, non devono verificarsi sussidi incrociati tra gli utenti del sistema del gas naturale e gli utenti della rete idrogeno.**	
	5.Le imprese specificano nella contabilità interna le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonché le norme di ammortamento, fatte salve le norme relative alla contabilità in vigore a livello nazionale, applicate nella redazione dei conti separati di cui al paragrafo 3. Tali norme interne possono essere modificate soltanto in casi eccezionali. Le modifiche sono notificate all'autorità di regolazione e debitamente motivate.		Art. 33-tricies semel, comma 4	**PER IDROGENO** **4. Le imprese specificano nella contabilità interna le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonché le norme di ammortamento, fatte salve le norme vigenti relative alla contabilità, applicate nella redazione dei conti separati di cui al comma 2. Tali norme interne possono essere modificate solo in casi eccezionali. Le modifiche sono notificate all'ARERA e debitamente motivate.**	
	6.Nell'allegato ai conti annuali le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese ad esse collegate.		Art. 33-tricies semel, comma 5	**PER IDROGENO** **5. Nell'allegato ai conti annuali le imprese devono indicare ogni operazione di rilevante entità effettuata con imprese ad esse collegate.**	

Art.76	1.Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità di regolazione a livello nazionale.		Legge 481/1995, art 2, comma 1 Art. 33-tricies bis, comma 1	Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e per le telecomunicazioni. **PER IDROGENO** **Art. 33-tricies bis (art. 76 della direttiva)** ***(Designazione dell'autorità di regolazione per l'idrogeno ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788)*** **1. Le funzioni di autorità di regolazione nazionale in materia di idrogeno, ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sono attribuite all' ARERA, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.** **2. In ragione delle competenze attribuite all'ARERA ai sensi del comma 1, la pianta organica dell'Autorità medesima è incrementata in misura di dodici unità di ruolo, da assumere in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche in deroga all'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.** **3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante un contributo posto a carico dei soggetti operanti nel settore dell'idrogeno, di importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio di ciascuno dei medesimi soggetti.**	già recepito per il gas con la Legge 481/1995, art 2, comma 1,
	2.Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicata la designazione di altre autorità di regolazione a livello regionale in seno agli Stati membri, a condizione che vi sia un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello dell'Unione in seno al comitato dei regolatori dell'ACER, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942.				
	3.In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro può designare autorità di				

	regolazione per piccoli sistemi situati in una regione geograficamente separata il cui consumo nel 2008 è inferiore al 3 per cento del consumo totale dello Stato membro di cui fa parte. Tale deroga lascia impregiudicata la designazione di un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello dell'Unione in seno al comitato dei regolatori dell'ACER conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942.				
	4.Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza dell'autorità di regolazione e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercizio delle competenze ad essa conferite dalla presente direttiva e dagli atti giuridici connessi, l'autorità di regolazione:		Legge 481/1995, art 1, comma 1	Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati "servizi", nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo	già recepito nell'ordinamento italiano (**L. 481/1995**)
	a) sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato;		Legge 481/1995, art 2, comma 27 Legge 481/1995, art 2, comma 8:	Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa I componenti di ciascuna Autorità ....non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità	già recepito nell'ordinamento italiano (**L. 481/1995**)
	b) garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione:				
	i) agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale;		Legge 481/1995, art	I componenti di ciascuna Autorità ....non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna	già recepito nell'ordinamento

			2, comma 8 – vedi sopra	attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità	italiano (**L. 481/1995**)
	ii) non sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell'esercizio delle funzioni di regolazione. Tale requisito lascia impregiudicati la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali o gli orientamenti di politica generale elaborati dal governo e non connessi con i compiti e le competenze di regolazione a norma dell'articolo 78.		Legge 481/1995, art 2, comma 5 D.Lgs. 93/2011, art 46, comma 7	Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove la stipula di accordi di collaborazione con le altre autorità nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare	già recepito nell'ordinamento italiano (**L. 481/1995 e d.lgs. 93/2011**)
	5.Per tutelare l'indipendenza dell'autorità di regolazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché:		Legge 481/1995, Art. 2, comma 5	Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza. Per i settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera	Si ritiene già recepito il comma.
	a) l'autorità di regolazione possa prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico;		Legge 481/1995, art 2, comma 5	Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione	
	b) l'autorità di regolazione disponga di tutte le risorse umane e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle sue attività e per l'espletamento dei suoi compiti in maniera efficace ed efficiente;		Legge 481/1995, art 2, comma 28 e comma 27	Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le centoventi unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale	Definizione presente nella legge 481/1995

				Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale	
	c) l'autorità di regolazione disponga di dotazioni finanziarie annuali separate e di autonomia di esecuzione di tale bilancio assegnato;		Legge 481/1995, art 2, comma 27 – vedi sopra	Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale	già recepito nell'ordinamento italiano (**L. 481/1995**)
	d) i membri del comitato dell'autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell'autorità di regolazione siano nominati per un mandato prefissato compreso tra i cinque e i sette anni, rinnovabile una volta;		Legge 481/1995, art 2, comma 8	I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati	Sulla rinnovabilità del collegio ARERA, secondo l'attuale normativa nazionale, sembra non ammesso.
	e) i membri del comitato dell'autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell'autorità di regolazione siano nominati sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e pubblicati, tramite una procedura indipendente e imparziale che garantisca che i candidati siano in possesso delle competenze e dell'esperienza necessarie per la posizione pertinente in seno all'autorità di regolazione;		Legge 481/1995, art 2, comma 7	Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta	Verifica con ARERA

	f) esistano disposizioni sul conflitto di interessi e gli obblighi di riservatezza siano estesi oltre la scadenza del mandato dei membri del comitato dell'autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, del personale direttivo superiore dell'autorità di regolazione;		Legge 481/1995, art 2, comma 10	I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio	Già recepito nella normativa nazionale anticorruzione.
	g) i membri del comitato dell'autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell'autorità di regolazione possano essere rimossi dall'incarico solo sulla base di criteri trasparenti in essere.				
	Relativamente al primo comma, lettera d), gli Stati membri istituiscono un sistema di rotazione adeguato per il comitato o il personale direttivo superiore. I membri del comitato o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore possono essere revocati durante il loro mandato soltanto se non soddisfano più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se hanno commesso irregolarità ai sensi della legge nazionale.		Legge 190/2012, art 1, comma 4	Il Dipartimento della funzione pubblica ...definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni	già recepito in applicazione delle regole generali previste dalla legge anticorruzione (L. 190/2012).
	Gli Stati membri possono prevedere un controllo ex post dei conti annuali delle autorità di regolazione da parte di un revisore contabile indipendente.				L'obbligo di sottoporsi alla revisione per enti di interesse pubblico è previsto nel D.Lgs. 39/2010
	6.Entro il 5 luglio 2026 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rispetto del principio di indipendenza stabilito dal presente articolo da parte delle autorità nazionali. La Commissione rende pubbliche tali relazioni.				Da non recepire
Art.77	Nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l'autorità di regolazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all'articolo 78, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità garanti della concorrenza e le autorità pertinenti degli Stati		Art 42, comma 1, d.lgs 93/2011 **ART. 35** ***(Modifiche all'articolo 42***	All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: Dopo la parola "finalità" sono inserite le seguenti: "nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all'articolo 78 della direttiva (UE) 2024/1788 del	Già recepito e integrato come indicato come indicato in rosso

	membri limitrofi e dei paesi limitrofi, a seconda del caso, fatte salve le rispettive competenze:		***del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)*** Art. 33-tricies ter, commi da 1 a 4	Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, in stretta consultazione con le altre autorità nazionali competenti, inclusa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, se del caso, le pertinenti autorità degli Stati membri limitrofi e dei paesi limitrofi, fatte salve le rispettive competenze", **PER IDROGENO** **1. Ai fini del presente Titolo, all'ARERA si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo IV.** **2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai gestori delle reti di trasporto e di distribuzione dell'idrogeno, ai gestori degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e ai gestori dei terminali dell'idrogeno.** **3. L'Autorità di regolazione, nell'esercizio dei poteri di cui al Titolo IV, può adottare atti di regolazione e provvedimenti attuativi volti a disciplinare le modalità di applicazione delle predette disposizioni al settore dell'idrogeno, tenendo conto delle relative specificità tecniche, economiche e infrastrutturali.** **4. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV, i compiti e le competenze dell'Autorità di regolazione sono integrati come stabilito dall'articolo 33-tricies quater.**	
	a) promuovere, in stretta cooperazione con le autorità di regolazione degli altri Stati membri, con la Commissione e con l'ACER, mercati interni del gas naturale, dei gas rinnovabili, dei gas a basse emissioni di carbonio e dell'idrogeno concorrenziali, flessibili, sicuri ed ecologicamente sostenibili nell'Unione, garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e		Art. 42 d. lgs 93/2011, c.1, lettera a) - sostituire	a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia - ACER, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea, mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale, dei gas rinnovabili, dei gas a basse emissioni di carbonio	Lettera sostituita

	affidabile delle reti del gas naturale e dell'idrogeno e far avanzare l'integrazione del sistema energetico, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine e contribuendo in tal modo all'applicazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell'Unione al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia;			e dell'idrogeno concorrenziali, flessibili, sicuri e ecologicamente sostenibili nell'Unione, nonché l'efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione europea, oltre a garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti del gas naturale e dell'idrogeno e far avanzare l'integrazione del sistema energetico, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine e contribuendo in tal modo all'applicazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell'Unione al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia;"	
	b) sviluppare mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno dell'Unione, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a);		Art. 42 d. lgs 93/2011, c.1, lettera a-bis)	sviluppare mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno dell'Unione europea, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla precedente lettera a)	Già recepito ex lett. a-bis) co. 1 art. 42
	c) eliminare le restrizioni agli scambi di gas naturale e idrogeno tra gli Stati membri, segnatamente quelle dovute a differenze nella qualità del gas naturale e dell'idrogeno o nel volume di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale o dovute a differenze nella qualità dell'idrogeno presente nel sistema dell'idrogeno, e sviluppare adeguate capacità di trasporto transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali onde garantire l'interoperabilità del sistema interconnesso del gas naturale nell'Unione o del sistema dell'idrogeno nell'Unione, che potrebbe agevolare la circolazione del gas naturale attraverso l'Unione;		art. 42 d. lgs 93/2011, c. 1, lettera a-ter)	a-*ter*) eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica, gas naturale e idrogeno tra gli Stati membri, gas naturale e idrogeno e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere, per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali, nonché al fine di agevolare la circolazione dell'energia elettrica all'interno dell'Unione europea;"	Lettera sostituita
	d) contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi e tenendo conto del principio «l'efficienza energetica al primo posto», lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e,		art. 42 d. lgs 93/2011 al comma 1 lettera c	"c) contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi e tenendo conto del principio «l'efficienza energetica al primo posto», lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e	Lettera sostituita

	conformemente agli obiettivi generali in materia di politica energetica e climatica, l'efficienza energetica nonché l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di gas da fonti rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto e di distribuzione, agevolandone il funzionamento in relazione ad altre reti energetiche dell'energia elettrica e del riscaldamento;			promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con agli obiettivi generali in materia di politica energetica e climatica, l'efficienza energetica nonché l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica e di gas da fonti rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto, di trasmissione e distribuzione, agevolandone il funzionamento in relazione ad altre reti energetiche dell'energia elettrica e del riscaldamento;"	
	e) agevolare la connessione e l'accesso alla rete di nuove capacità di produzione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire la connessione e l'accesso di operatori nei mercati di gas e idrogeno da fonti rinnovabili;		art. 42 d. lgs 93/2011 al comma 1 lettera d	"d) agevolare la connessione e l'accesso alla rete di nuove capacità di produzione e di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire la connessione e l'accesso di nuovi operatori nei mercati e l'immissione dell'energia elettrica e del gas e idrogeno da fonti di rinnovabili	Lettera sostituita
	f) assicurare che ai gestori del sistema e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, segnatamente l'efficienza energetica, delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato;		art. 42 d. lgs 93/2011 al comma 1 lettera d-bis)	assicurare che ai gestori e agli utenti dei sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica, del gas e idrogeno da fonti rinnovabili siano offerti incentivi adeguati, a breve e a lungo termine, per migliorare l'efficienza, e soprattutto l'efficienza energetica, delle prestazioni dei sistemi, promuovendo l'integrazione dei mercati	
	g) provvedere affinché i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire livelli elevati di tutela dei consumatori in stretto coordinamento con le pertinenti autorità di tutela dei consumatori e in consultazione con i pertinenti organismi dei consumatori;		art. 42 d. lgs 93/2011 al comma 1 lettera e)	provvedere affinché i clienti beneficino del funzionamento efficiente del mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori in stretto coordinamento con le pertinenti autorità di tutela dei consumatori e in consultazione con i pertinenti organismi dei consumatori	
	h) contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nel settore del gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti.		art. 42 d.lgs. 93/2011 co.1 lett. f)	contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili anche in termini di condizioni economiche di fornitura di gas naturale loro applicate e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti	Già recepito ex art. 42 d.lgs. 93/2011 co.1 lett. f)

Art.78	1.L'autorità di regolazione ha i seguenti compiti:				
	a) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o distribuzione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe le cose;		Art. 2 co. 12, lett. E, legge n. 481/1995	stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od'onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente	Si ritiene già recepito
	b) approvare gli scenari comuni per i piani decennali di sviluppo della rete conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, lettera f), qualora tale approvazione sia prevista dallo Stato membro;		l'articolo 43 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, **ART. 36** ***(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	All'articolo 43 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: Dopo il comma 2-bis), è aggiunto il seguente comma: "2-*ter*. L'Autorità approva gli scenari comuni per il piano decennale comune di sviluppo della rete del gas e dell'idrogeno conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, lettera f), della direttiva UE 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.";	

	c) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di accesso alla rete dell'idrogeno o le rispettive metodologie di calcolo, o entrambe, fatte salve le decisioni degli Stati membri a norma dell'articolo 35, paragrafo 4;		Art. 33-tricies quarter, comma 1 lettera a)	**PER IDROGENO** **a) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di accesso alla rete dell'idrogeno e le rispettive metodologie di calcolo**;	
	d) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti:				
	i) l'entità e la durata dell'onere specifico e del trasferimento finanziario o le relative metodologie di calcolo, o entrambe;				Si ritiene già recepito ex art Art. 2 co. 12, legge n. 481/1995
	ii) il valore degli attivi trasferiti e la destinazione di eventuali profitti e perdite che ne derivino; e				
	iii) la ripartizione dei contributi all'onere specifico;				Idem ut supra
	e) garantire che i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi e i gestori delle reti dell'idrogeno, nonché qualsiasi impresa di gas naturale e di idrogeno e gli altri partecipanti al mercato ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2024/1789, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2024/1789, del regolamento (UE) 2017/1938 e di altre disposizioni della pertinente normativa dell'Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell'ACER;		art. 43 d. lgs 93/2011 al comma 2 lettera c **ART. 36** ***(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	L'art. 43 d. lgs 93/2011 al comma 2 lettera c) è modificato sono aggiunte le parole (in rosso): c) garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari dei rispettivi sistemi e i gestori delle reti dell'idrogeno, nonché qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro partecipante al mercato dell'energia, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi della normativa nazionale vigente, dei regolamenti (UE) 2024/1789, 2019/943 e 2009/715, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943 e degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2024/1789, del regolamento (UE) 2017/1938, nonché di tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché in forza delle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	
	f) in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione, garantire che l'ENTSOG, l'ente dei gestori dei sistemi di distribuzione nell'Unione (European entity for distribution system operators		art. 43 d. lgs 93/2011 al comma 1	L'art. 43 d. lgs 93/2011 al comma 1 lettera **c-ter) e c-quater)** sono modificate e sono aggiunte le parole (in rosso):	

	— «EU DSO»), istituito in conformità degli articoli da 52 a 57 del regolamento (UE) 2019/943, e la rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (European Network of Network Operators for Hydrogen — ENNOH), istituita in conformità dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2024/1789, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2024/1789, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli da 70 a 74 del regolamento (UE) 2024/1789 e di altra pertinente normativa dell'Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell'ACER, e individuare congiuntamente l'inadempimento, da parte dell'ENTSOG, dell'EU DSO e dell'ENNOH, dei rispettivi obblighi; se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione è deferita all'ACER per una decisione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;		lettera c-ter) e c-quater) **ART. 36** ***(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	c-ter) in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione nazionali, garantisce che la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E), il gas (ENTSO-G), l'idrogeno (ENNOH) e l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE (EU DSO) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono alla stregua della normativa nazionale vigente e del regolamento (UE) 2024/1789, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli da 70 a 74 del regolamento (UE) 2024/1789 e delle pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché in forza delle decisioni assunte dall' ACER; C-quater) e individua congiuntamente alle altre autorità di regolazione europee l'inadempimento, da parte dell'ENTSO-E, di ENTSOG, dell'EU DSO e dell'ENNOH, dei rispettivi obblighi, tenuto conto che se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione è deferita all'ACER per una decisione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;	
	g) monitorare l'evoluzione della qualità del gas e della relativa gestione a opera dei gestori dei sistemi di trasporto e, se del caso, dei gestori dei sistemi di distribuzione, ivi compreso il monitoraggio dell'andamento dei costi connessi alla gestione della qualità del gas a opera dei gestori dei sistemi e gli sviluppi legati alla miscelazione e alla demiscelazione di idrogeno nel sistema del gas naturale a opera dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e dei gestori degli impianti GNL; se uno Stato membro ha incaricato un'altra autorità competente di raccogliere tali informazioni, detta autorità competente le condivide con l'autorità di regolazione;		Articolo 43, comma 4, d. lgs. 93/2011 **ART. 36** ***(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas monitora: d) l'evoluzione della qualità del gas e della relativa gestione a opera dei gestori dei sistemi di trasporto e, se del caso, dei gestori dei sistemi di distribuzione, ivi compreso il monitoraggio dell'andamento dei costi connessi alla gestione della qualità del gas a opera dei gestori dei sistemi e gli sviluppi legati alla miscelazione e alla demiscelazione di idrogeno nel sistema del gas naturale a opera dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e dei gestori degli impianti GNL	aggiunta nuova lettera d)

	h) monitorare l'evoluzione della qualità dell'idrogeno e della relativa gestione a opera dei gestori delle reti dell'idrogeno, se del caso, come previsto all'articolo 50, ivi compreso il monitoraggio dell'andamento dei costi connessi alla gestione della qualità dell'idrogeno;		articolo 43, comma 4, d. lgs. 93/2011 **ART. 36** ***(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	l'evoluzione della qualità dell'idrogeno e della relativa gestione a opera dei gestori delle reti dell'idrogeno, se del caso, come previsto all'articolo 50, ivi compreso il monitoraggio dell'andamento dei costi connessi alla gestione della qualità dell'idrogeno	aggiunta nuova lettera e)
	i) tenere conto dell'esame e della valutazione dei piani di sviluppo dell'infrastruttura di trasporto dell'idrogeno presentati dai gestori delle reti dell'idrogeno a norma degli articoli 55 e 56 della presente direttiva, nell'approvare gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789;		Art. 33-tricies quarter, comma 1 lettera b)	**PER IDROGENO** **b) tenere conto dell'esame e della valutazione dei piani di sviluppo dell'infrastruttura di trasporto dell'idrogeno presentati dai gestori delle reti dell'idrogeno a norma degli articoli 16 e 33-vicies semel, nell'approvare gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;**	
	j) cooperare, relativamente alle questioni transfrontaliere, con l'autorità di regolazione o le autorità degli Stati membri interessati e con l'ACER, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell'ACER ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/942. Relativamente all'infrastruttura da e verso un paese terzo, l'autorità di regolazione dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri può cooperare con le pertinenti autorità del paese terzo, segnatamente quelle delle parti contraenti della Comunità dell'energia, dopo aver consultato le autorità di		Art. 43 comma 2 c-sexies) E 46 comma 7-bis Dlgs 93/11	c-sexies) coopera con le autorità di regolazione degli Stati membri interessati, nonché con l'ACER, sulle questioni transfrontaliere, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell'ACER, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/942; **46 comma 7-bis Dlgs 93/11** 7-bis. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente può consultare le pertinenti autorità dei paesi terzi, segnatamente quelle delle parti contraenti della Comunità dell'energia, dopo aver	

	regolazione degli altri Stati membri interessati, al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri;			consultato le autorità di regolazione degli altri Stati membri interessati, e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, la coerente applicazione della direttiva UE 2024/1788, nel territorio e nelle acque territoriali italiane.	
	k) osservare e attuare le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER e della Commissione;		D.lgs. 93/2011, art 43, lettera c-septies	osserva e attua le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti della Commissione europea e dell'ACER	Già recepito come indicato
	l) presentare annualmente una relazione sull'attività svolta e sull'esecuzione dei suoi compiti alle autorità competenti degli Stati membri, all'ACER e alla Commissione, descrivendo le iniziative prese e i risultati ottenuti relativamente a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo;		D.lgs. 93/2011, Art. 43 comma 6	L'Autorità per l'energia elettrica e il gas trasmette alle Autorità di regolazione competenti degli Stati membri dell'Unione europea, all'ACER e alla Commissione europea la relazione annuale di cui all'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481. Nella relazione annuale medesima, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, oltre a descrivere le iniziative assunte e i risultati conseguiti in ordine ai propri compiti, fornisce un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e di trasporto sotto il profilo della loro conformità di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009. Tale analisi può includere raccomandazioni per la modifica dei predetti piani di investimento	Già recepito come indicato
	m) provvedere affinché siano esclusi i sussidi incrociati fra attività di trasporto, distribuzione, trasporto dell'idrogeno, stoccaggio di gas naturale e idrogeno, terminali di idrogeno e GNL e fornitura di gas naturale e idrogeno, fermo restando l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789;		art. 43 d.lgs/93/2011 **ART. 36** ***(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1°***	Inserire nuovo comma 4.ter all'art. 43 d.lgs/93/2011: 4-ter: provvede affinché siano esclusi i sussidi incrociati fra attività di trasporto, distribuzione, trasporto dell'idrogeno, stoccaggio di gas naturale e idrogeno, terminali di idrogeno e GNL e fornitura di gas naturale e idrogeno, fermo restando l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789;	

			giugno 2011, n. 93)		
	n) vigilare sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, fornire, nella relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno sotto il profilo della loro conformità con i piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui agli articoli 32 e 60 del regolamento (UE) 2024/1789; e includere in tali valutazioni le raccomandazioni per la modifica di tali piani di investimento;		D.lgs. 93/2011, Art. 43 comma 3 **ART. 36** ***(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	Al comma 3 dell'art. 43 sono aggiunte le seguenti parole: 3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila: a) sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, e fornisce, nella relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno sotto il profilo della loro conformità con i piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui agli articoli 32 e 60 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, comprendente le raccomandazioni per la modifica di tali programmi di investimento;	
	o) vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all'affidabilità della rete e rivederne le prestazioni passate nonché stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e dell'approvvigionamento o contribuirvi insieme ad altre autorità competenti;				Si considera recepito in quanto già previsto nella direttiva 2009/73, 41.1 lett.h
	p) vigilare sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all'ingrosso, e garantire l'osservanza, da parte delle imprese di gas naturale e di idrogeno, degli obblighi in materia di trasparenza;		D.Lgs. 164/2000, art 18	L'Autorità per l'energia elettrica e il gas monitora: g) sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all'ingrosso, e garantire l'osservanza, da parte delle imprese di gas naturale e di idrogeno, degli obblighi in materia di trasparenza	Nuova previsione inserita all'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 93/2011

	q) vigilare sul grado e sull'efficacia di apertura del mercato e della concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse del gas naturale e dell'idrogeno, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento, la trasparenza delle offerte, le impennate dei prezzi e il loro impatto sui prezzi al dettaglio e al consumo, il rapporto tra i prezzi per i clienti civili e i prezzi all'ingrosso, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e la loro esecuzione, i reclami dei clienti civili e le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente all'attenzione delle autorità garanti della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza, in particolare per quanto riguarda i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica;		D. Lgs 93/2011. Art 43, comma 4 **ART. 36** ***(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	"L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas monitora: a) il grado e l'efficacia di apertura dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica e del gas naturale e dell'idrogeno, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione; la trasparenza delle offerte, le impennate dei prezzi e il loro impatto sui prezzi al dettaglio e al consumo, il rapporto tra i prezzi per i clienti civili e i prezzi all'ingrosso, i reclami dei clienti civili e le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente all'attenzione delle autorità garanti della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza, in particolare per quanto riguarda i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica;	
	r) controllare l'emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso e, se del caso, informare le autorità nazionali garanti della concorrenza in merito a tali pratiche;		D. Lgs 93/2011. Art 43, comma 4 **ART. 36** ***(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1°***	L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila: b) la sussistenza di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con piu' di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso, e, se del caso, informare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito a tali pratiche;	

			giugno 2011, n. 93)		
	s) rispettare la libertà contrattuale per quanto concerne i contratti a lungo termine, a condizione che siano conformi al diritto dell'Unione, siano coerenti con le politiche dell'Unione e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, purché per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento non siano stipulati contratti a lungo termine la cui durata si protragga oltre il 31 dicembre 2049;		D. Lgs 93/2011. Art 43, comma 4 – aggiungere lettera al comma 4 **ART. 36** ***(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	D. Lgs 93/2011. Art 43, comma 4: f) affinché sia rispettata la libertà contrattuale per quanto concerne i contratti a lungo termine, a condizione che siano conformi al diritto dell'Unione, siano coerenti con le politiche dell'Unione e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, purché per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento non siano stipulati contratti a lungo termine la cui durata si protragga oltre il 31 dicembre 2049;	
	t) vigilare sul tempo impiegato dai gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale o dai gestori delle reti dell'idrogeno per effettuare connessioni e riparazioni, comprese le richieste di connessione alla rete da parte degli impianti di produzione di biometano;		D. Lgs 93/2011. Art 43, comma 3 – aggiungere lettera al comma 3 **ART. 36** ***(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	g) vigilare sul tempo impiegato dai gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale o dai gestori delle reti dell'idrogeno per effettuare connessioni e riparazioni, comprese le richieste di connessione alla rete da parte degli impianti di produzione di biometano	

	u) vigilare e verificare le condizioni di accesso allo stoccaggio del gas naturale, al linepack e ad altri servizi ausiliari, conformemente all'articolo 33 o all'articolo 37, esclusa la verifica delle tariffe se il regime di accesso allo stoccaggio del gas naturale è definito a norma dell'articolo 33, paragrafo 3;				ARERA: Si considera recepito in quanto già previsto nella direttiva 2009/73, 41.1 lett.n
	v) contribuire a garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'allegato I, siano efficaci e applicate e, in particolare, valutare l'esistenza di ostacoli che impediscano ai clienti di esercitare i loro diritti, quali il cambio di fornitore, la risoluzione del contratto e l'accesso a meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie;		D. Lgs 93/2011. Art 43, comma 2	L'Autorità per l'energia elettrica e il gas garantisce: a) l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti i servizi, delle misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e UE 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, in particolare, valutando l'esistenza di ostacoli che impediscano ai clienti di esercitare i loro diritti, quali il cambio di fornitore, la risoluzione del contratto e l'accesso a meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie;	
	w) pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità dei prezzi di fornitura all'articolo 7 e fornire, ove opportuno, tali raccomandazioni alle autorità garanti della concorrenza;		D. Lgs 93/2011. Art 43, comma 2		ARERA: si considera recepito, Si considera recepito in quanto già previsto nella direttiva 2009/73, 41.1 lett.p L'art. 7 riguarda "Promozione della cooperazione e dell'integrazione regionali"; Valutare se integrare quanto già definito nel D.lgs. 93/2011

	x) garantire l'accesso non discriminatorio ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione, per uso facoltativo, di un formato di facile comprensione armonizzato a livello nazionale per i dati relativi ai consumi e l'accesso tempestivo per tutti i clienti ai dati a norma degli articoli 23 e 24;		D. Lgs 93/2011. Art 43, comma 2 **ART. 36** ***(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	L'Autorità per l'energia elettrica e il gas garantisce: b) l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione di un formato armonizzato facilmente comprensibile per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati di cui al paragrafo 1, lettera h), dell'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e UE/2024/1788;	ARERA: Recepito, ex Legge 205 del 27 dicembre 2017 articolo 1 comma 8 e decreto legislativo 102/14 art 9
	y) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei gestori delle reti dell'idrogeno, dei fornitori, dei clienti e di altri partecipanti al mercato a norma del regolamento (UE) 2024/1789;		D. Lgs 93/2011. Art 43, comma 3 Articolo 33-tricies quater, comma 1, lettera c)	L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila: b) sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009 **PER IDROGENO** **c) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei gestori delle reti dell'idrogeno, dei fornitori, dei clienti e di altri partecipanti al mercato a norma del regolamento (UE) 2024/1789;**	
	z) vigilare sulla corretta applicazione dei criteri che stabiliscono se un impianto di stoccaggio del gas naturale ricade nell'ambito d'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 3 o 4;				ARERA: si considera recepito in quanto già previsto nella direttiva 2009/73, 41.1 lett.s

	aa) vigilare sull'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 83;		D. Lgs 93/2011. Art 43, comma 3	L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila: c) sull'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di salvaguardia adottate dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 42 della direttiva 2009/72/CE e di cui all'articolo 46 della direttiva 2009/73/CE	
	bb) contribuire alla compatibilità dei processi di scambio dei dati per i principali processi di mercato a livello regionale;		D. Lgs 93/2011. Art 43, comma 1	L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta tutte le misure ragionevoli e idonee al perseguimento delle seguenti finalita'..: f) contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualita' nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili anche in termini di condizioni economiche di fornitura di gas naturale loro applicate e alla compatibilita' dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti.	
	cc) applicare i codici di rete e gli orientamenti adottati a norma degli articoli da 70 a 74 del regolamento (UE) 2024/1789 mediante misure nazionali o, se richiesto, misure coordinate a livello regionale o dell'Unione;		D. Lgs 93/2011. Art 46, comma 6 **ART. 36** ***(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	art.43 comma 2, lett. c-quinquies) Dlgs 93/11 c-quinquies) disciplina l'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli ~~58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943~~, 70 a 74 del regolamento (UE) 2024/1789 mediante misure nazionali o, se richiesto, adottando misure coordinate a livello regionale o di Unione europea;	
	dd) garantire un processo aperto, trasparente, efficace ed inclusivo per predisporre il piano		**ART. 36**	Dopo la lettera c-terdecies, al comma 2 sono inserite le seguenti lettere:	

	nazionale di sviluppo della rete in linea con le prescrizioni dell'articolo 55, il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno in linea con le prescrizioni dell'articolo 56 e, se del caso, il piano di dismissione della rete in linea con le prescrizioni dell'articolo 57;		***(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	"d) garantisce un processo aperto, trasparente, efficace ed inclusivo per predisporre il piano nazionale di sviluppo della rete in linea con le prescrizioni dell'articolo 55 della direttiva UE 2027/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno in linea con le prescrizioni dell'articolo 56 e, se del caso, il piano di dismissione della rete in linea con le prescrizioni dell'articolo 57 della medesima direttiva	
	ee) approvare e modificare i piani di sviluppo della rete di cui all'articolo 55 e, se del caso, all'articolo 57;		Articolo 33-tricies quater, comma 1, lettera d)	**d) approva e modifica i piani di sviluppo della rete di cui agli articoli 16 e 16-bis;**	
	ff) procedere all'esame e, se del caso, chiedere modifiche del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno di cui all'articolo 56, paragrafo 4, qualora tale compito sia previsto dallo Stato membro a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo;		Articolo 33-tricies quater, comma 1, lettera e)	**e) procede all'esame e, ove opportuno, chiede modifiche del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno di cui all'articolo 33-vicies semel, comma 4;**	
	gg) definire gli orientamenti di cui all'articolo 57, paragrafo 6, che forniscono criteri e metodologie per un approccio strutturale alla dismissione di parti della rete di distribuzione del gas naturale, tenendo conto dei costi di dismissione e del caso specifico degli attivi che potrebbero comportare la dismissione prima della fine del loro ciclo di vita originariamente previsto, nonché fornire orientamenti per quanto riguarda la fissazione delle tariffe in tali casi;		**ART. 36** ***(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	g) definisce gli orientamenti di cui all'articolo 57, par. 6, della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che forniscono criteri e metodologie per un approccio strutturale alla dismissione di parti della rete di distribuzione del gas naturale, tenendo conto dei costi di dismissione e del caso specifico degli attivi che potrebbero comportare la dismissione prima della fine del loro ciclo di vita originariamente previsto, nonché fornire orientamenti per quanto riguarda la fissazione delle tariffe in tali casi	

	hh) vigilare sulla disponibilità di siti web di confronto, segnatamente di strumenti di confronto che rispondano ai criteri di cui all'articolo 14;		**ART. 36** ***(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	h) vigila sulla disponibilità di siti web di confronto, segnatamente di strumenti di confronto che rispondano ai criteri di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 2024/1788;	
	ii) monitorare l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di gas naturale rinnovabile autoprodotto;		**ART. 36** ***(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	i) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di gas naturale rinnovabile autoprodotto;	
	jj) svolgere qualsiasi altro compito conferito all'autorità di regolazione a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2024/1789.		**ART. 36** ***(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	i) svolge qualsiasi altro compito conferito a norma della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;	
	2.Ove uno Stato membro lo abbia previsto, i compiti di vigilanza di cui al paragrafo 1 possono essere svolti da autorità diverse dall'autorità di regolazione. In tal caso le informazioni risultanti				ARERA: Si considera recepito in quanto già previsto nella direttiva 2009/73, 41.2

	dall'esercizio della vigilanza sono messe quanto prima a disposizione dell'autorità di regolazione.				
	Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie competenze specifiche e in conformità ai principi in materia di miglioramento della regolamentazione, l'autorità di regolazione si consulta, se del caso, con i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale e delle reti dell'idrogeno e, se del caso, coopera strettamente con altre autorità nazionali pertinenti nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1.		Articolo 33-tricies quater, comma 2	**PER IDROGENO** **Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie competenze specifiche e in conformità ai principi in materia di miglioramento della regolamentazione, l'ARERA si consulta, ove opportuno, con i gestori delle reti dell'idrogeno e, se del caso, coopera strettamente con altre autorità nazionali pertinenti nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1.**	
	Le approvazioni concesse da un'autorità di regolazione o dall'ACER ai sensi della presente direttiva non pregiudicano l'uso debitamente giustificato in futuro delle competenze dell'autorità di regolazione ai sensi del presente articolo né sanzioni imposte da altre pertinenti autorità o dalla Commissione.				– Nel D.lgs. 93/2011 art 43, comma c-septies) è riportato: *osserva e attua le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti della Commissione europea e dell'ACER*; ARERA: Si considera recepito in quanto già previsto nella direttiva 2009/73, 41.2
	3.Oltre ai compiti ad essa conferiti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente a norma dell'articolo 61 o dell'articolo 68, l'autorità di regolazione:		art. 33-tricies quater, comma 3	**3. Oltre ai compiti ad essa conferiti dalla normativa vigente, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente a norma dall'articolo 17 o dell'articolo 33-vicies quater, l'ARERA:**	
	a) controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente o del proprietario della rete di		art. 33-tricies quater, comma 3, lettera a)	**a) controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente o del proprietario della rete di**	

	trasporto dell'idrogeno e del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, degli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e impone sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi, a norma del paragrafo 4, lettera d);			**trasporto dell'idrogeno e del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, degli obblighi che ad essi incombono a norma del presente decreto e irroga sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi, a norma del comma 4, lettera d);**	
	b) controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente in modo da assicurare che il gestore di sistema indipendente o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente in seguito a eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi del paragrafo 11;		art. 33-tricies quater, comma 3, lettera b)	**b) controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente in modo da assicurare che il gestore di sistema indipendente o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente in seguito a eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi dell'articolo 44, comma 2;**	
	c) fatta salva la procedura di cui all'articolo 61, paragrafo 2, lettera c), per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato annualmente dal gestore di sistema indipendente o dal gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente;		art. 33-tricies quater, comma 3, lettera c)	**c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2 per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato annualmente dal gestore di sistema indipendente o dal gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente;**	ARERA: Recepimento condizionato in funzione della norma sull'unbundling idrogeno
	d) provvede affinché le tariffe per l'accesso alla rete riscosse dal gestore di sistema indipendente o dal gestore della rete dell'idrogeno indipendente comprendano un corrispettivo per il proprietario della rete o per i proprietari della rete che consenta un compenso adeguato per l'utilizzo degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa		art. 33-tricies quater, comma 3, lettera d)	**d) provvede affinché le tariffe per l'accesso alla rete riscosse dal gestore di sistema indipendente o dal gestore della rete dell'idrogeno indipendente comprendano un corrispettivo per il proprietario della rete o per i proprietari della rete che consenta un compenso adeguato all'utilizzo degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa**	

	effettuati, purché sostenuti secondo principi di economia ed efficienza;			**effettuati, purché sostenuti secondo principi di economia ed efficienza;**	
	e) ha il potere di procedere a ispezioni anche senza preavviso presso i locali del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente o del proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente.		Legge 481/1995, Art. 2, comma 12 art. 33-tricies quater, comma 3, lettera e)	controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h); **PER IDROGENO** **e) esercita poteri ispettivi, anche senza preavviso, presso i locali del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente o del proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente.**	ARERA: Recepimento condizionato in funzione della norma sull'unbundling idrogeno Verificare se integrare lato idrogeno
	4.Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui ai paragrafi 1, 3 e 6. A tal fine, all'autorità di regolazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:			**All'ARERA sono conferiti i seguenti poteri:**	
	a) il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di gas naturale e di idrogeno;		Art. 45 d.lgs 93/11, comma 2 art. 33-tricies quater, comma 4,	2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga altresì sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER o dell'Autorità medesima. **PER IDROGENO** **All'ARERA è conferito il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di idrogeno.**	Per GAS: Recepito nel D.lgs. 93/2011 e nella Legge 481/1995 art 2 comma 12 PER IDROGENO Potrebbe non essere recepito espressamente in

					quanto la norma di sistema di rinvio alla disciplina gas con riferimento all'autorità di regolazione consentirebbe l'applicazione all'idrogeno anche di questa norma qualora si consideri già recepita lato gas.
	b) il potere di effettuare indagini sul funzionamento dei mercati del gas naturale e dell'idrogeno e di adottare e imporre i provvedimenti necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati del gas naturale e dell'idrogeno e, ove appropriato, di cooperare con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza e con i regolatori del mercato finanziario o con la Commissione nello svolgimento di un'indagine relativa alla legislazione sulla concorrenza;		D.Lgs 93/2011, art 43, comma 5	Al fine dell'efficace svolgimento dei propri compiti, ivi compresi quelli operativi, ispettivi, di vigilanza e monitoraggio, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale e dell'idrogeno, nonché adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati. In funzione della promozione della concorrenza, l'Autorità può in particolare adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica	
	c) il potere di ottenere dalle imprese di gas naturale e di idrogeno tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei suoi compiti, incluse le motivazioni di eventuali rifiuti di concedere l'accesso a terzi e tutte le informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete;		Legge 481/1995, Art. 2, comma 20	Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità: a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività	<u>PER IDROGENO</u> Potrebbe non essere recepito espressamente in quanto la norma di sistema di rinvio alla disciplina gas con riferimento all'autorità di regolazione consentirebbe l'applicazione all'idrogeno anche di questa norma

					qualora si consideri già recepita lato gas.
	d) il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle imprese di gas naturale e di idrogeno che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o alle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER o della stessa autorità di regolazione, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni; compreso il potere di imporre o proporre l'imposizione di sanzioni pecuniarie fino al 10 per cento del fatturato annuo del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete dell'idrogeno o fino al 10 per cento del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata nei confronti del gestore del sistema di trasporto o dell'impresa verticalmente integrata o del gestore della rete dell'idrogeno, a seconda dei casi, per inosservanza dei rispettivi obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva;		D.Lgs 93/2011, art 45 **ART. 38** ***(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	Art. 45 Poteri sanzionatori 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di gas naturale e di idrogeno in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2024/1788 e dal regolamento (UE) 2024/1789 e dalle seguenti disposizioni: a) articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 36,comma 3, 38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto; b) articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 e degli articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'articolo 10, commi 1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 comma 8, 17 commi 4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonché l'articolo 20, commi 5bis e 5ter del decreto legislativo n. 164 del 2000, e l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,	
	e) adeguati diritti di indagine e pertinenti poteri istruttori per la risoluzione delle controversie a norma dei paragrafi 11 e 12.				ARERA:Si considera recepito in quanto già previsto nella direttiva 2009/73, 41.4 lett.e

					Per La Commissione UE: Paragrafi 11 e 12 non presenti nell'articolo; verificare se si riferiscono ad articolo 67: 11. Previo accordo dell'autorità di regolazione, l'organo di sorveglianza può licenziare il responsabile della conformità. Esso licenzia il responsabile della conformità per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale su richiesta dell'autorità di regolazione. 12. Il responsabile della conformità ha accesso agli uffici del gestore del sistema di trasporto senza necessità di preavviso.
	5.L'autorità di regolazione ubicata nello Stato membro in cui ha sede l'ENTSOG, l'ENNOH o l'EU DSO ha il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive agli enti che non ottemperino agli obblighi ad essi imposti dalla presente direttiva, dal regolamento (UE) 2024/1789 o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'autorità di regolazione o dell'ACER, o				da non recepire per Italia

	di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni.				
	6.Oltre ai compiti e alle competenze ad essa conferiti a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore di trasporto indipendente o un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato a norma del capo IX, sezione 3, all'autorità di regolazione sono attribuiti almeno i seguenti compiti e competenze:		art. 33-tricies quater, comma 5,	**5. Oltre ai compiti e alle competenze ad essa conferiti dalla normativa vigente, qualora sia stato designato un gestore di trasporto indipendente o un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato a norma degli articoli 11 e 15, all'ARERA sono conferiti i seguenti poteri:**	
	a) imporre sanzioni a norma del paragrafo 4, lettera d), per comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;		art. 33-tricies quater, comma 5, lettera a) D.Lgs 93/2011, art 42, comma 1	**a) irrogare sanzioni a norma del comma 4, lettera d), per comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;**	
	b) controllare le comunicazioni tra il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato e l'impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato ottemperi agli obblighi ad esso incombenti;		art. 33-tricies quater, comma 5, lettera b)	**b) controllare le comunicazioni tra il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato e l'impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato ottemperi agli obblighi ad esso incombenti;**	
	c) agire in qualità di organo responsabile per la risoluzione delle controversie sorte tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato in seguito a eventuali reclami presentati ai sensi del paragrafo 11;		art. 33-tricies quater, comma 5, lettera c)	**c) agire in qualità di organo di risoluzione delle controversie sorte tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato in seguito a eventuali reclami presentati dagli stessi ;**	
	d) controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi i prestiti, tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato;		art. 33-tricies quater, comma 5, lettera d)	**d) controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi i prestiti, tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato;**	
	e) approvare tutti gli accordi commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della		art. 33-tricies quater, comma 5, lettera e)	**e) approvare gli accordi commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di**	

	rete di trasporto dell'idrogeno integrato, a condizione che soddisfino le condizioni di mercato;			**trasporto dell'idrogeno integrato, verificando che siano conformi alle condizioni di mercato;**	
	f) chiedere giustificazioni all'impresa verticalmente integrata in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell'articolo 67, paragrafo 4, in particolare la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;		art. 33-tricies quater, comma 5, lettera f)	**f) richiedere all'impresa verticalmente integrata, in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell'articolo 15, comma 4, ogni informazione necessaria, ivi inclusa la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;**	
	g) procedere a ispezioni, anche senza preavviso, nei locali dell'impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato;		Legge 481/1995, Art. 2, comma 12 lettera g) art. 33-tricies quater, comma 5, lettera g)	controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h) **PER IDROGENO** **g) esercitare poteri ispettivi, anche senza preavviso, presso i locali dell'impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato;**	ARERA: Recepimento condizionato in funzione della norma sull'unbundling idrogeno
	h) attribuire tutti i compiti o alcuni compiti specifici del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato a un gestore di sistema indipendente o a un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente designato a norma dell'articolo 68 in caso di violazione persistente da parte del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete dell'idrogeno integrato degli obblighi ad esso incombenti a norma della presente direttiva, in particolare in caso di comportamenti discriminatori		art. 33-tricies quater, comma 5, lettera h)	**h) attribuire, in tutto o in parte, i compiti specifici del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato a un gestore di sistema indipendente o a un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente designato a norma dell'articolo 33-vicies quater in caso di reiterata violazione, da parte del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete dell'idrogeno integrato, degli obblighi gravanti su di esso a norma del presente decreto, in particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore dell'impresa verticalmente integrata.**	

	ripetuti a favore dell'impresa verticalmente integrata.				
	7.Le autorità di regolazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per quanto segue:		D.Lgs. 93/2011. Art. 43, comma 4-bis	Nelle ipotesi in cui la legge prevede un potere dell'ARERA di verificare le tariffe ovvero le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, la medesima Autorità può fissare, in caso di ritardo, tariffe o metodologie provvisorie, pubblicandole sul proprio sito web e prevedendo misure compensatorie nell'ipotesi in cui le tariffe ovvero le metodologie definitivamente stabilite dal gestore della distribuzione o della trasmissione si discostino da quelle stabilite in via provvisoria	
	a) la connessione e l'accesso alle reti nazionali del gas naturale, comprese le tariffe di trasporto e distribuzione e le condizioni e le tariffe per l'accesso agli impianti GNL, le quali consentono che, nelle reti e negli impianti GNL, siano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti e degli impianti GNL;		D.Lgs. 164/2000, art. 23, comma 3:	Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno. In particolare, le tariffe per lo stoccaggio e per l'utilizzo dei terminali di GNL devono permettere il loro sviluppo, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle rispettive capacità, tenendo conto, relativamente allo stoccaggio, del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta. Le tariffe di trasporto tengono conto in primo luogo della capacità impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo della quantità trasportata indipendentemente dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali	Da ARERA: Si considera recepito in quanto già previsto nella direttiva 2009/73, 41.6 lett.a Definito in termini generali dalla legge 481/1995 art 1,
	b) la connessione e l'accesso alle reti nazionali dell'idrogeno, comprese le tariffe di rete dell'idrogeno, se del caso, e le condizioni e le tariffe per l'accesso allo stoccaggio di idrogeno e ai terminali dell'idrogeno;		art. 33-tricies quater, comma 6,	**PER IDROGENO** **6. L'ARERA ha il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per determinare la connessione e l'accesso alle reti nazionali**	

				dell'idrogeno, comprese le tariffe di rete dell'idrogeno, ove opportuno, e le condizioni e le tariffe per l'accesso allo stoccaggio di idrogeno e ai terminali dell'idrogeno.	
	c) la prestazione di servizi di bilanciamento, che devono essere svolti nel modo più economico, fornire incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia, in modo equo e non discriminatorio, e basarsi su criteri obiettivi;		D.Lgs. 93/2011. Art. 43 comma 2, **ART. 36** ***(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	m) esercita i poteri seguenti: i) fissa e approva, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per la prestazione di servizi di bilanciamento, che devono essere svolti nel modo più economico, fornisce incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia, in modo equo e non discriminatorio, e basarsi su criteri obiettivi; ii) approva e monitora gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;	
	d) approvare e monitorare gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789;		**ART. 36** ***(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	d) approvare e monitorare gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789	

	e) l'accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di allocazione della capacità e di gestione della congestione.		D.Lgs. 93/2022, art 46, comma 6	L'Autorità per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorità di regolazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare al fine di: a) promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale delle reti, promuovere le borse dell'energia elettrica e del gas naturale e l'assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché consentire un adeguato livello minimo di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri	
	8.Le metodologie o le condizioni di cui al paragrafo 7 sono pubblicate.				ARERA: Si considera recepito in quanto già previsto nella direttiva 2009/73, 41.7
	9.In sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento di cui al paragrafo 7, le autorità di regolazione provvedono affinché ai gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione e, fatta salva l'eventuale decisione di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, ai gestori delle reti dell'idrogeno siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.		D.Lgs. 93/2011. Art. 43, comma 2 **ART. 36** ***(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	c-duodecies) assicura che ai gestori dei sistemi, compresi i gestori delle reti dell'idrogeno, e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati per migliorare l'efficienza energetica delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.»	
	10.Le autorità di regolazione controllano la gestione della congestione all'interno delle reti di trasporto e delle reti di trasporto dell'idrogeno nazionali, compresi gli interconnettori e gli interconnettori di		D.Lgs. 93/2011. Art. 43, comma 2	Dopo la lettera c-terdecies, al comma 2 sono inserite le seguenti lettere:	

	idrogeno, e l'attuazione delle norme di gestione della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno o gli operatori di mercato presentano alle autorità di regolazione le loro procedure di gestione della congestione, inclusa l'allocazione della capacità. Le autorità di regolazione possono chiedere la modifica di tali regole.		**ART. 36** ***(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	n) Le autorità di regolazione controllano la gestione della congestione all'interno delle reti di trasporto e delle reti di trasporto dell'idrogeno nazionali, compresi gli interconnettori e gli interconnettori di idrogeno, e l'attuazione delle norme di gestione della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno o gli operatori di mercato presentano alle autorità di regolazione le loro procedure di gestione della congestione, inclusa l'allocazione della capacità. Le autorità di regolazione possono chiedere la modifica di tali regole.	
Art.79	1.Le autorità di regolazione sono abilitate a chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale, di stoccaggio del gas naturale, di GNL e di distribuzione, nonché ai gestori degli impianti di stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle reti dell'idrogeno, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe e le metodologie di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che siano applicate in modo non discriminatorio. Se il regime di accesso allo stoccaggio del gas naturale è stabilito a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, da tale compito è esclusa la modifica delle tariffe. Nel caso in cui il regime di accesso alle reti dell'idrogeno, agli impianti di idrogeno o allo stoccaggio dell'idrogeno si basi sull'accesso negoziato di terzi a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, dell'articolo 36, paragrafo 1, o dell'articolo 37, paragrafo 1, da tale compito è esclusa la modifica delle tariffe. In caso di ritardo nella fissazione delle tariffe di trasporto e distribuzione del gas naturale e, se del caso, delle tariffe di rete dell'idrogeno, le autorità di regolazione hanno il potere di fissare o approvare tariffe o metodologie di trasporto e distribuzione e tariffe o metodologie di rete dell'idrogeno in via provvisoria e di decidere in merito ad adeguate misure di compensazione qualora le tariffe o le		art. 44, comma 1, del d. lgs. 93/2011 **ART. 37** ***(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	L'Autorità per l'energia elettrica e il gas decide sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio di gas naturale, di un sistema GNL o di distribuzione, nonché ai gestori degli impianti di stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle reti dell'idrogeno, per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale. Se necessario, l'Autorità può chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale, di stoccaggio del gas naturale, di GNL e di distribuzione, nonché ai gestori degli impianti di stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle reti dell'idrogeno, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe e le metodologie di calcolo, in modo che queste siano proporzionate e che siano applicate in modo non discriminatorio	Richiesta verifica con ARERA – riscontro ancora non pervenuto (5/3/2026)

	metodologie definitive si discostino da quelle provvisorie.				
	2.Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un gestore di un sistema di trasporto del gas naturale, di stoccaggio del gas naturale, di GNL o di distribuzione o un gestore di rete, stoccaggio o terminale dell'idrogeno in relazione agli obblighi di tale gestore ai sensi della presente direttiva può adire l'autorità di regolazione, la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro un termine di due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolazione richieda ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere prorogato ulteriormente con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità di regolazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.		D.Lgs. 93/2011, art 44, comma 2	La decisione sui reclami di cui al comma 1 deve essere adottata entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Tale termine può essere prorogato di non oltre due mesi qualora l'Autorità per l'energia elettrica e il gas richieda ulteriori informazioni alle parti interessate. Con il consenso del soggetto che ha presentato il reclamo, il termine medesimo può essere ulteriormente prorogato, in ogni caso, per un periodo non più lungo di ulteriori due mesi.	Già recepito ex art. 44 comma 2 –
	3.Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che abbia il diritto di proporre reclamo avverso una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del presente articolo oppure, qualora l'autorità di regolazione debba procedere a consultazioni, in merito alle tariffe o alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi, o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.		D.Lgs. 93/2011, art 44, comma 2-bis	Nei casi in cui la legge attribuisce all'ARERA il potere di valutare le tariffe o le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, i partecipanti al mercato possono proporre reclamo avverso le relative decisioni dinanzi all'Autorità stessa, entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione ovvero della proposta di decisione. L'Autorità decide il reclamo entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo. Il reclamo non produce alcun effetto sospensivo.	
	4.Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di regolazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del TFUE, in particolare dell'articolo 102.				Già recepito nel sistema giuridico italiano
	5.Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate misure appropriate, compresi procedimenti amministrativi				Già recepito nel sistema giuridico italiano

	o penali in conformità del loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili.				
	6.I reclami di cui ai paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.				Già recepito nel sistema giuridico italiano
	7.Le decisioni delle autorità di regolazione sono pienamente motivate e giustificate al fine di consentire il ricorso giurisdizionale. Le decisioni sono pubblicamente accessibili, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.				Già recepito nel sistema giuridico italiano – l. 481/1995 e cpa d. lgs. 104/2010
	8.Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione di un'autorità di regolazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da ogni governo.				Verificare con ARERA
Art.80	1.Le autorità di regolazione si consultano e cooperano strettamente, in particolare in seno all'ACER, e scambiano tra di loro e con l'ACER tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L'autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall'autorità che le comunica.		Art. 46 d.lgs. 93/11 comma 1 e 2 **ART. 39** ***(Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	1. Nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro e si prestano reciproca assistenza, anche al fine di assicurare la più efficace regolazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale e dell'idrogeno in funzione della loro competitività e della tutela degli utenti. 2. I rapporti tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono informati al principio della leale cooperazione e si svolgono, in particolare, mediante istruttorie congiunte, segnalazioni e scambi di informazioni. Nello svolgimento di tali rapporti di reciproca collaborazione, non è opponibile il segreto d'ufficio. L'autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall'autorità che le comunica.	

	2.Le autorità di regolazione cooperano, quanto meno a livello regionale, per:		Art. 46 d.lgs. 93/11 comma 6	6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorità di regolazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare al fine di:	
	a) promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale della rete, promuovere le borse del gas naturale e dell'idrogeno e l'allocazione della capacità transfrontaliera, nonché consentire un livello adeguato di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, all'interno della regione e tra regioni per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminare tra imprese di fornitura di Stati membri diversi;			a) promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale delle reti, promuovere le borse dell'energia elettrica e del gas naturale e dell'idrogeno e l'assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché consentire un adeguato livello minimo di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri;	
	b) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori delle reti dell'idrogeno interessati e altri partecipanti al mercato;			b) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori delle reti dell'idrogeno interessati e gli altri operatori di mercato;	
	c) coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione della congestione;			c) coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione delle congestioni.	
	d) assicurare l'osservanza della normativa da parte dei soggetti giuridici che espletano i compiti dei gestori di trasporto e dei gestori delle reti a livello transfrontaliero o regionale.		**ART. 39** ***(Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	d) assicurare l'osservanza della normativa da parte dei soggetti giuridici che espletano i compiti dei gestori di trasporto e dei gestori delle reti a livello transfrontaliero o regionale.	

	3.Le autorità di regolazione hanno la facoltà di stipulare accordi cooperativi tra loro al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.			3. Al fine dello svolgimento efficace e coordinato delle attività e delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato stipulano tra loro appositi protocolli d'intesa. 7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove la stipula di accordi di collaborazione con le altre autorità nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.	
	4.Le azioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze specifiche.				Da non recepire
	5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 90 al fine di integrare la presente direttiva elaborando orientamenti in merito all'estensione dell'obbligo delle autorità di regolazione di cooperare reciprocamente e con l'ACER.				Da non recepire
	6.Le autorità di regolazione o, se del caso, altre autorità competenti possono consultare le pertinenti autorità dei paesi terzi, segnatamente le parti contraenti della Comunità dell'energia, e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas naturale e dell'idrogeno da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio e nelle acque territoriali di uno Stato membro.		**ART. 39** ***(Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	«7-*bis*. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente può consultare le pertinenti autorità dei paesi terzi, segnatamente quelle delle parti contraenti della Comunità dell'energia, dopo aver consultato le autorità di regolazione degli altri Stati membri interessati, e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas e dell'idrogeno da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, la coerente applicazione della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno	

				2024, nel territorio e nelle acque territoriali italiane.».	
Art.81	1.Le autorità di regolazione e la Commissione possono chiedere il parere dell'ACER in ordine alla conformità di una decisione presa da un'autorità di regolazione con i codici di rete e gli orientamenti adottati ai sensi della presente direttiva o del regolamento (UE) 2024/1789.				Non richiede norma specifica – le norme gas erano già contenute nella direttiva 2009/73, articolo 43.
	2.Entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda, l'ACER comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all'autorità di regolazione che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all'autorità di regolazione che ha preso la decisione in questione.				Da non recepire
	3.Se l'autorità di regolazione che ha preso la decisione non si conforma al parere dell'ACER entro quattro mesi dalla data di ricezione dello stesso, l'ACER ne informa la Commissione.				idem
	4.Qualsiasi autorità di regolazione può comunicare alla Commissione che ritiene che una decisione pertinente in materia di scambi transfrontalieri assunta da un'altra autorità di regolazione non sia conforme ai codici di rete e agli orientamenti adottati a norma della presente direttiva o del regolamento (UE) 2024/1789 entro due mesi dalla data della suddetta decisione.				idem
	5.La Commissione, se accerta che la decisione di un'autorità di regolazione solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con i codici di rete e gli orientamenti adottati a norma della presente direttiva o del regolamento (UE) 2024/1789, entro				idem

	due mesi dalla data in cui ne è stata informata dell'ACER ai sensi del paragrafo 3 o da un'autorità di regolazione ai sensi del paragrafo 4, ovvero di propria iniziativa entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere di esaminare ulteriormente il caso. In tal caso invita l'autorità di regolazione e le parti del procedimento dinanzi all'autorità di regolazione a presentarle le loro osservazioni.				
	6.Se prende la decisione di esaminare ulteriormente il caso conformemente al paragrafo 5, la Commissione, entro quattro mesi dalla data della decisione controversa, adotta una decisione definitiva intesa a:				idem
	a) non sollevare obiezioni nei confronti della decisione presa dall'autorità di regolazione; oppure				idem
	b) imporre all'autorità di regolazione interessata di revocare la propria decisione, sulla base del fatto che i codici di rete e gli orientamenti non sono stati rispettati.				idem
	7.Se non ha preso la decisione di esaminare ulteriormente il caso o non ha adottato una decisione definitiva entro i termini di cui ai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell'autorità di regolazione.				idem
	8.L'autorità di regolazione si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione che le impone di revocare la sua decisione e ne informa la Commissione.				idem
	9.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 90 per integrare la presente direttiva elaborando orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo.				idem
Art.82	1.Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità nazionali, inclusa l'autorità di regolazione, delle autorità nazionali garanti della concorrenza e della Commissione, per l'assolvimento dei loro		Per GAS: Art. 5 d. lgs. 93/11 - Obbligo di	1. Le imprese di fornitura di gas naturale o di energia elettrica hanno l'obbligo di tenere a disposizione per la eventuale consultazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, dell'Autorità garante della	

	compiti, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas naturale e idrogeno e riguardanti strumenti derivati sul gas naturale e sull'idrogeno stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasporto, con gestori di impianti di stoccaggio del gas naturale e GNL e con gestori di reti, stoccaggio e terminali dell'idrogeno.		conservazione dei dati	concorrenza e del mercato e della Commissione europea, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas naturale o di energia elettrica o riguardanti strumenti derivati sul gas naturale o sull'energia elettrica stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasporto, nonché con gestori di impianti di stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto.	
	2.I dati suddetti comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, la quantità, la data e l'ora dell'esecuzione, i prezzi della transazione e le modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas naturale e idrogeno e derivati non ancora estinti.			2. I dati di cui al comma 1 comprendono le informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alla consegna e al pagamento, alla quantità, alla data e all'ora dell'esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas naturale o di energia elettrica e strumenti derivati non ancora estinti	
	3.L'autorità di regolazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai partecipanti al mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli partecipanti al mercato o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE.		**D.Lgs. 93/2011, art 36, comma 8-quinquies**	**:** L'ARERA e la Commissione europea possono richiedere al gestore della rete di trasmissione nazionale e alle imprese che esercitano attività di generazione o di fornitura di energia elettrica tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri di valutazione loro conferiti. L'Autorità assicura la segretezza di tutte le informazioni commercialmente sensibili.	
	4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 90 per integrare la presente direttiva elaborando orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare.				Da non recepire
	5.In relazione alle transazioni su strumenti derivati sul gas naturale e sull'idrogeno tra le imprese di fornitura, da un lato, e i clienti grossisti e i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale, i gestori degli impianti di stoccaggio del gas naturale e GNL				

	e i gestori di reti, stoccaggio e terminali dell'idrogeno, dall'altro, il presente articolo si applica soltanto dal momento in cui la Commissione abbia adottato gli orientamenti di cui al paragrafo 4.				
	6.Il presente articolo non crea, a carico dei soggetti che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE, obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.				
	7.Se le autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo necessitano di un accesso ai dati conservati da entità contemplate dalla direttiva 2014/65/UE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti a dette autorità.				
Art.83	In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema, uno Stato membro può adottare le misure previste nel piano nazionale di emergenza e dichiarare, se del caso, uno dei livelli di crisi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1938.		**D.lgs. 93/2011 Art. 4** **ART. 22** ***(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, dopo la parola "salvaguardia" aggiungere le seguenti: ", in particolare quelle previste nel piano nazionale di emergenza e dichiarare, se del caso, uno dei livelli di crisi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1938."	
Art.84	1.Le misure che gli Stati membri possono adottare, conformemente alla presente direttiva, per garantire parità di condizioni sono compatibili con il TFUE, in particolare con l'articolo 36, e con altre disposizioni del diritto dell'Unione.				Articolo da non recepire
	2.Le misure di cui al paragrafo 1 sono proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Dette misure possono essere attuate solo previa				

	notifica alla Commissione e previa approvazione da parte sua.				
	3.La Commissione reagisce alla notifica di cui al paragrafo 2 entro due mesi dalla data di ricevimento. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Nel caso in cui la Commissione non abbia reagito entro detto termine di due mesi, si ritiene che non abbia obiezioni nei confronti delle misure notificate.				
Art.85	La presente direttiva lascia impregiudicata per i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori delle reti dell'idrogeno o altri operatori economici la facoltà di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle condotte tra uno Stato membro e un paese terzo, nella misura in cui detti accordi sono compatibili con il diritto dell'Unione e con le pertinenti decisioni delle autorità di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati alle autorità di regolazione degli Stati membri interessati.		Art. 33-tricies quinquies	**PER IDROGENO** **Il presente decreto lascia impregiudicata, per i gestori dei sistemi di trasporto dell'idrogeno, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno o altri operatori economici, la facoltà di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle condotte con paesi terzi, nella misura in cui tali accordi siano compatibili con il diritto dell'Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorità di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati alle autorità di regolazione degli Stati membri interessati.**	
Art.86	1.Gli Stati membri che non sono collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro possono derogare all'articolo 3, 8, 34 o 60 o all'articolo 31, paragrafo 1. Eventuali deroghe si estinguono al momento del completamento del primo interconnettore con lo Stato membro. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.				Articolo da non recepire
	2.Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di concedere deroghe all'applicazione degli articoli 3, 8, 60 o 31 nei riguardi delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE o di altre aree geograficamente isolate. Eventuali deroghe si estinguono al momento del completamento di una connessione tra la regione o area e uno Stato membro per mezzo di un sistema interconnesso.				

	3.Il Lussemburgo può derogare all'articolo 60. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.				
	4.Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri delle domande di deroga a norma del paragrafo 2, tenendo conto delle richieste giustificate di riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.				
	5.Le deroghe concesse dalla Commissione a norma del paragrafo 2 sono limitate nel tempo e subordinate a condizioni volte a rafforzare la concorrenza e l'integrazione nel mercato interno e a garantire che le deroghe non ostacolino la transizione verso l'energia rinnovabile o l'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto».				
	6.Le deroghe concesse in applicazione della direttiva 2009/73/CE prive di data di scadenza o di un periodo di applicazione definito si estinguono il 31 dicembre 2025. Gli Stati membri che in data 4 agosto 2024 beneficiano ancora di tali deroghe possono decidere di chiedere una nuova deroga a norma del paragrafo 1 o 7 del presente articolo o possono chiedere alla Commissione una nuova deroga a norma del paragrafo 2 del presente articolo.				
	7.Gli Stati membri che ricevono la prima fornitura commerciale del loro primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale dopo il 4 agosto 2024 possono derogare all'articolo3, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 8, all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 32, paragrafo 1, all'articolo 34, all'articolo 39, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 43, all'articolo 44, paragrafo 6, e agli articoli 46, 60, 61 e 75. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione. La deroga si estingue 10 anni dopo la ricezione della prima fornitura commerciale del loro primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale.				

	8.Le notifiche delle deroghe concesse dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1, 3 e 7 e le decisioni della Commissione che concedono le deroghe a norma dei paragrafi 2, 5 e 6 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.				
Art.87	1.Gli Stati membri possono concedere deroghe all'applicazione dell'articolo 46, 68 o 71 alle reti dell'idrogeno situate in regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE e in regioni isolate con i seguenti codici NUTS 2 e NUTS 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (52):				Articolo da non recepire per Italia
	Cipro (NUTS 2 CY00)				
	Kainuu (NUTS 3 FI1D8)				
	Lapponia (NUTS 3 FI1D7)				
	Malta (NUTS 2 MT00)				
	Ostrobotnia settentrionale (NUTS 3 FI1D9)				
	Alto Norrland (NUTS 2 SE33)				
	2.Qualsiasi deroga concessa a norma del paragrafo 1 è resa pubblica e notificata alla Commissione.				
	3.Le deroghe concesse a norma del paragrafo 1 si estinguono 15 anni dopo la data in cui sono state concesse e in ogni caso al più tardi il 31 dicembre 2044. Tali deroghe non sono rinnovate. Gli Stati membri revocano una deroga concessa a norma del paragrafo 1 qualora una rete dell'idrogeno che beneficia di tale deroga sia estesa al di là della regione isolata oppure diventi collegata a reti dell'idrogeno situate al di fuori della regione.				
	4.Ogni sette anni a decorrere dalla data di concessione della deroga a norma del paragrafo 1, oppure su richiesta motivata della Commissione,				

	l'autorità di regolazione dello Stato membro che ha concesso la deroga pubblica una valutazione dell'impatto di detta deroga sulla concorrenza, sullo sviluppo delle infrastrutture e sul funzionamento del mercato. Se, a seguito di tale valutazione, l'autorità di regolazione conclude che l'applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull'efficace realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno o sullo sviluppo del mercato dell'idrogeno nello Stato membro o nell'Unione, lo Stato membro revoca la deroga.				
Art.88	1.Per quanto riguarda i gasdotti di trasporto di gas naturale tra uno Stato membro e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, lo Stato membro in cui è situato il primo punto di connessione di tale gasdotto di trasporto con la rete di uno Stato membro può decidere di derogare agli articoli 31, 60, 71 e 72, all'articolo 78, paragrafi 7 e 9, e all'articolo 79, paragrafo 1, per le sezioni del gasdotto di trasporto di gas naturale situate sul suo territorio e nelle sue acque territoriali, per motivi oggettivi quali consentire il recupero dell'investimento effettuato o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.		Art. 46-ter d.lgs. 93/2011 (((Deroghe per gli interconnettori da e verso paesi terzi).))		Articolo da non recepire Già RECEPITO NEL D.LGS. 93/2011 ART. 46 TER
	La deroga è limitata nel tempo fino a un massimo di 20 anni sulla base di una motivazione oggettiva, è rinnovabile in casi giustificati e può essere subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni di cui al primo comma.				
	Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo che ha l'obbligo di recepire la presente direttiva e che abbia attuato efficacemente la presente direttiva nel proprio ordinamento giuridico in virtù di un accordo concluso con l'Unione.				

	2.Se il gasdotto di trasporto interessato è situato nel territorio di più di uno Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione con la rete degli Stati membri decide se concedere una deroga a detto gasdotto di trasporto dopo avere consultato tutti gli Stati membri interessati.				
	Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione può decidere di agire da osservatrice nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione e il paese terzo per quanto riguarda l'applicazione coerente della presente direttiva nel territorio e nelle acque territoriali dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione, inclusa la concessione di deroghe per tali linee di trasporto.				
	3.Le decisioni a norma dei paragrafi 1 e 2 sono adottate entro il 24 maggio 2020. Gli Stati membri notificano siffatte decisioni alla Commissione e le rendono pubbliche.				
	4.Entro il 5 agosto 2026 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle deroghe concesse ai sensi del presente articolo. La relazione valuta in particolare l'impatto di tali deroghe sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale nonché sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e sugli interessi essenziali dell'Unione e degli Stati membri in materia di sicurezza.				
Art.89	1.Fatti salvi gli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e la ripartizione della competenza tra l'Unione e gli Stati membri, gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un gasdotto di trasporto o una rete di gasdotti a monte conclusi tra uno Stato membro e un paese terzo possono essere mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore di un successivo accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo o fino all'applicazione della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 15.		Art. 46-quater d.lgs. 93/2011 ((Deroghe per gli interconnettori da e verso paesi terzi).))		Già recepito

	2.Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione e gli Stati membri, qualora uno Stato membro intenda avviare negoziati con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all'esercizio di un gasdotto di trasporto con un paese terzo o di un interconnettore di idrogeno con un paese terzo su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della presente direttiva o del regolamento (UE) 2024/1789 notifica la sua intenzione per iscritto alla Commissione.		**ART. 40** ***(Modifiche all'articolo 46-quater del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	2. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione europea e gli Stati membri, qualora l'Italia intenda avviare un negoziato con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all'esercizio di un interconnettore con un paese terzo su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della direttiva UE 2024/1788, il Ministero dello sviluppo economico notifica tale intendimento alla Commissione, allegando la documentazione pertinente e indicando le disposizioni che saranno oggetto dei negoziati o da rinegoziare, gli obiettivi dei negoziati, nonché qualsiasi altra informazione pertinente, almeno cinque mesi prima dell'avvio dei negoziati, ai fini della valutazione di cui all'articolo 89, paragrafi da 3 a 15 della direttiva UE 2024/1788~~, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE~~.	
	Tale notifica include la documentazione pertinente e indicazioni sulle disposizioni che saranno oggetto dei negoziati o da rinegoziare, sugli obiettivi dei negoziati nonché qualsiasi altra informazione pertinente, ed è trasmessa alla Commissione almeno cinque mesi prima dell'inizio previsto dei negoziati.		**ART. 40** ***(Modifiche all'articolo 46-quater del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***	3. Una volta ricevuta l'autorizzazione ad avviare i negoziati da parte della Commissione europea a seguito della notifica di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico avvia i negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo e tiene conto di eventuali orientamenti forniti dalla Commissione e di eventuali richieste di inserimento di clausole nell'accordo. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea i risultati del negoziato e trasmette il testo dell'accordo ai fini della autorizzazione alla firma e, qualora acquisita tale autorizzazione nei termini di cui ~~ai paragrafi 12 e 13 dell'articolo~~ all'articolo 89 della direttiva UE 2024/1788, notifica alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, nonché ogni successiva modifica allo status di tale accordo.	
	3.In seguito alla notifica a norma del paragrafo 2, la Commissione autorizza lo Stato membro interessato ad avviare negoziati formali con un paese terzo per la parte che potrebbe incidere su norme comuni dell'Unione a meno che non reputi che l'avvio di tali negoziati:				Da non recepire

	a) presenterebbe incompatibilità con il diritto dell'Unione diverse dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione della competenza tra l'Unione e gli Stati membri;				idem
	b) pregiudicherebbe il funzionamento dei mercati interni del gas naturale o dell'idrogeno, la concorrenza o la sicurezza dell'approvvigionamento in uno Stato membro o nell'Unione, tenuto conto del principio di solidarietà tra Stati membri di cui all'articolo 194, paragrafo 1, TFUE;				idem
	c) comprometterebbe gli obiettivi dei negoziati in corso su accordi internazionali condotti dall'Unione con un paese terzo;				idem
	d) sarebbe discriminatorio.				idem
	4.Durante la valutazione ai sensi del paragrafo 3, la Commissione considera se l'accordo previsto riguarda un gasdotto di trasporto o un gasdotto a monte che contribuisce alla diversificazione dell'approvvigionamento e dei fornitori di gas naturale mediante nuove fonti di gas naturale.				idem
	5.Entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2 la Commissione adotta una decisione con cui autorizza o rifiuta di autorizzare uno Stato membro ad avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare una decisione, il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni supplementari.				idem
	6.Qualora la Commissione adotti una decisione con cui rifiuta di autorizzare uno Stato membro ad avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo, ne informa di conseguenza lo Stato membro interessato e ne fornisce i motivi.				idem
	7.Le decisioni con cui autorizzare o rifiutare di autorizzare uno Stato membro ad avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo sono				idem

	adottate, mediante atti di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.				
	8.La Commissione può fornire orientamenti e chiedere l'inserimento di clausole particolari nell'accordo proposto al fine di garantire la compatibilità con il diritto dell'Unione, conformemente alla decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio (53).				idem
	9.La Commissione è tenuta al corrente, nel corso delle diverse fasi dei negoziati, dell'andamento e dei risultati di tali negoziati finalizzati a modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo e può chiedere di partecipare a detti negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo, conformemente alla decisione (UE) 2017/684.				idem
	10.La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le decisioni adottate a norma del paragrafo 5.				idem
	11.Prima di firmare un accordo con un paese terzo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione i risultati dei negoziati e le trasmette il testo dell'accordo negoziato.				idem
	12.Ricevuta la notifica a norma del paragrafo 11, la Commissione valuta l'accordo negoziato a norma del paragrafo 3. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo che è conforme al paragrafo 3, autorizza lo Stato membro a firmare e a concludere l'accordo.				idem
	13.Entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 11, la Commissione adotta una decisione con cui autorizza o rifiuta di autorizzare uno Stato membro a firmare e concludere l'accordo con un paese terzo. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare una decisione, il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni supplementari.				idem
	14.Qualora la Commissione adotti una decisione a norma del paragrafo 13 con cui autorizza uno Stato membro a firmare e a concludere l'accordo con un paese terzo, lo Stato membro interessato notifica				idem

	alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, nonché ogni successiva modifica allo status di tale accordo.				
	15.Qualora la Commissione adotti una decisione con cui rifiuta di autorizzare uno Stato membro a firmare e a concludere l'accordo con un paese terzo a norma del paragrafo 13, ne informa di conseguenza lo Stato membro interessato e ne fornisce i motivi.				idem
Art.90	1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.				Articolo da non recepire
	2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 9, 62, 72, 80, 81 e 82 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 4 agosto 2024.				idem
	3.La delega di potere di cui agli articoli 9, 62, 72, 80, 81 e 82 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.				idem
	4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.				idem
	5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.				idem
	6.L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 9, 62, 72, 80, 81 o 82 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione				idem

	che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.				
Art.91	1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.				idem
	2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.				idem
	3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.				idem
Art.92	1.Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione riesamina la presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola, se del caso, di adeguate proposte legislative. Il riesame verte in particolare sull'applicazione dell'articolo 9 e sulle definizioni connesse di cui all'articolo 2 al fine di valutare se, per ottenere una certificazione in conformità del suddetto articolo, gli impianti che entrano in funzione dal 1o gennaio 2031 dimostrino maggiori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di combustibili a basse emissioni di carbonio e idrogeno a basse emissioni di carbonio.				idem
	2.Entro il 5 agosto 2035, la Commissione pubblica una comunicazione che valuti l'attuazione dell'articolo 46 per quanto riguarda i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno e l'attuazione degli articoli 68 e 69 per quanto riguarda i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno.				Idem
	3.Entro il 5 agosto 2034, l'ACER pubblica, ai fini della comunicazione della Commissione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, una relazione sull'impatto degli articoli 46, 68 e 69 sul funzionamento, sulla concorrenza, sulla liquidità, sullo sviluppo dell'infrastruttura dell'idrogeno e sulla trasparenza del mercato dell'idrogeno. La relazione dell'ACER comprende una consultazione dei pertinenti soggetti interessati.				idem

Art.93	La direttiva (UE) 2023/1791 è così modificata:				idem
	1) gli articoli 17 e 19 sono soppressi;				idem
	2) all'articolo 39, il secondo comma è sostituito dal seguente:				
	«Gli articoli da 13 a 16, gli articoli 18 e 20 e gli allegati II, IX, XII, XIII e XIV si applicano a decorrere dal 12 ottobre 2025.»;				
	3) l'allegato VIII è soppresso.				
Art.94	1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 6 e da 8 a 31, all'articolo 33, agli articoli da 35 a 38, all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 39, paragrafi 3, 4, 7, 8 e 9, all'articolo 40, paragrafo 1, agli articoli 41, 42 e 43, all'articolo 44, paragrafi 1, 2, 7 e 8, all'articolo 45, all'articolo 46, paragrafi 2 e 3, agli articoli da 50 a 59, all'articolo 62, all'articolo 64, paragrafo 11, agli articoli da 68 a 75, all'articolo 76, paragrafo 5, agli articoli 77, 78 e 79, all'articolo 81, paragrafi 1 e 6, agli articoli 82 e 83, e agli allegati I e II entro il 5 agosto 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.				
	Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.				
	2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.				
Art.95	La direttiva 2009/73/CE, come modificata dagli atti di cui all'allegato III, parte A, della presente direttiva è abrogata a decorrere dal 4 agosto 2024, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di				

	recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione delle direttive di cui all'allegato III, parte B, della presente direttiva.				
	I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.				
Art.96	La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.				
	L'articolo 93 si applica a decorrere dal 5 agosto 2026.				
Art.97	Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.				

White: Articles/paragraphs where transposition is required
(Bianco: Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto)

Yellow: Articles/paragraphs where transposition is optional; if a MS opts for transposing such provisions (often exemptions or voluntary measures), the Member States have to ensure a correct transposition.
(Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o misure volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)

Blue: Articles/paragraphs where transposition is not required
(Blu: Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richiesto)

* This is a meant to be a general template adaptable to the directive concerned and its specific needs. Categories may remain empty if not applicable (e.g. the "provision" columns if the articles/paragraphs have already been sufficiently referenced). This table can also be completed/replaced by other explanatory documents. Several tables or explanatory documents can

be provided. Views expressed in this guidance, including the colour code, reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudge the Commission's assessment of the completeness or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law.
(*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne "disposizioni" se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espressi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l'interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE.)

** This column should include pre-dating or general measures serving to incorporate the directive into national legislation that could impact its transposition. In this case, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained.
(** Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-vigenti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.)